

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 2 agosto 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/791 della Commissione, del 31 maggio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (18CE1416).....	Pag. 1
Decisione (UE) 2018/792 del Consiglio, del 28 maggio 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia (18CE1417).....	Pag. 9
Decisione di esecuzione (UE) 2018/793 della Commissione, del 28 maggio 2018, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2017 [notificata con il numero C(2018) 3174] (18CE1418).....	Pag. 10
Decisione di esecuzione (UE) 2018/794 della Commissione, del 28 maggio 2018, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2017 [notificata con il numero C(2018) 3194] (18CE1419).....	Pag. 21
Decisione (UE) 2018/795 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 22 maggio 2018, di divieto temporaneo della commercializzazione, della distribuzione o della vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio nell'Unione europea conformemente all'articolo 40 del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1420).....	Pag. 31
Decisione (UE) 2018/796 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 22 maggio 2018, di limitazione temporanea dei contratti per differenze nell'Unione europea conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1421).....	Pag. 50
Indirizzo (UE) 2018/797 della Banca centrale europea, del 3 maggio 2018, sull'erogazione da parte dell'Euro-sistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all'area dell'euro, a paesi non appartenenti all'area dell'euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2018/14) (18CE1422).....	Pag. 81
<i>Pubblicati nel n. L 136 del 1° giugno 2018</i>	
Regolamento n. 51 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote con riferimento alle emissioni sonore [2018/798] (18CE1423).....	Pag. 88
<i>Pubblicato nel n. L 138 del 4 giugno 2018</i>	



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 104/2017, del 13 giugno 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/799] (18CE1424).....</u>	Pag. 157
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 105/2017, del 13 giugno 2017, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2018/800] (18CE1425).....</u>	Pag. 159
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 106/2017, del 13 giugno 2017, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/801] (18CE1426).....</u>	Pag. 161
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 107/2017, del 13 giugno 2017, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/802] (18CE1427).....</u>	Pag. 162
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 108/2017, del 13 giugno 2017, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/803] (18CE1428).....</u>	Pag. 163
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 110/2017, del 13 giugno 2017, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/804] (18CE1429).....</u>	Pag. 165
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2017, del 13 giugno 2017, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/805] (18CE1430).....</u>	Pag. 166
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 113/2017, del 13 giugno 2017, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2018/806] (18CE1431).....</u>	Pag. 167
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 114/2017, del 13 giugno 2017, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2018/807] (18CE1432).....</u>	Pag. 168
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2017, del 13 giugno 2017, che modifica il protocollo 3 dell'accordo SEE sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo [2018/808] (18CE1433).....</u>	Pag. 169
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 116/2017, del 13 giugno 2017, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/809] (18CE1434).....</u>	Pag. 195
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2017, del 13 giugno 2017, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/810] (18CE1435).....</u>	Pag. 196
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 109/2017, del 16 giugno 2017, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/811] (18CE1436).....</u>	Pag. 197
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 111/2017, del 16 giugno 2017, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/812] (18CE1437).....</u>	Pag. 201

Publicati nel n. L 142 del 7 giugno 2018

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/791 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h),

viste le richieste presentate da Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia e Svezia,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione ⁽²⁾ ha riconosciuto alcuni Stati membri e alcune zone di Stati membri come zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In alcuni casi il riconoscimento è stato concesso per un periodo limitato, in modo da consentire allo Stato membro interessato di fornire le informazioni complete necessarie a dimostrare l'assenza dell'organismo nocivo nello Stato membro o nella zona in questione o a completare gli sforzi volti a eradicare tale organismo. Si sono verificati da allora notevoli cambiamenti della situazione fitosanitaria di determinate zone protette in alcuni Stati membri.
- (2) Il territorio della Finlandia era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee). La Finlandia ha chiesto la revoca della qualifica di zona protetta dato il livello insufficiente di vantaggio ancora in essere in termini economici e fitosanitari. La Finlandia pertanto non dovrebbe più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee).
- (3) Il territorio delle Azzorre in Portogallo era stato riconosciuto fino al 30 aprile 2018 come zona protetta nei confronti di *Globodera pallida* (Stone) Behrens, *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens e *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Dalle ulteriori informazioni fornite dal Portogallo risulta che il territorio delle Azzorre continua a essere indenne dagli organismi indicati. Le Azzorre dovrebbero pertanto essere riconosciute come zona protetta nei confronti di tali organismi nocivi senza alcun limite temporale.
- (4) L'Irlanda e il Regno Unito hanno chiesto rispettivamente che i territori dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord siano riconosciuti come zone protette nei confronti di *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess). Sulla base di indagini svolte a partire dal 2011 in Irlanda e a partire dal 2012 nell'Irlanda del Nord nel Regno Unito, l'Irlanda e il Regno Unito hanno presentato elementi di prova a sostegno del fatto che gli organismi nocivi in questione non sono presenti nei rispettivi territori, malgrado le condizioni locali favorevoli al loro insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini, che dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. L'Irlanda e l'Irlanda del Nord nel Regno Unito dovrebbero pertanto essere riconosciute come zone protette nei confronti di *Liriomyza huidobrensis* e *Liriomyza trifolii* fino al 30 aprile 2020.

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GUL 193 del 22.7.2008, pag. 1).



- (5) I territori dell'Irlanda, di Malta e del Regno Unito erano stati riconosciuti fino al 30 aprile 2018 come zone protette nei confronti di *Paysandisia archon* (Burmeister). Dalle ulteriori informazioni fornite dall'Irlanda, da Malta e dal Regno Unito risulta che i loro territori continuano ad essere indenni dall'organismo indicato. L'Irlanda, Malta e il Regno Unito dovrebbero pertanto essere riconosciuti come zone protette nei confronti di *Paysandisia archon* senza alcun limite temporale.
- (6) I territori dell'Irlanda e del Regno Unito erano stati riconosciuti fino al 30 aprile 2018 come zone protette nei confronti di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Dalle ulteriori informazioni fornite dall'Irlanda e dal Regno Unito risulta che i loro territori continuano ad essere indenni dall'organismo indicato. L'Irlanda e il Regno Unito dovrebbero pertanto essere riconosciuti come zone protette nei confronti di *Rhynchophorus ferrugineus* senza alcun limite temporale.
- (7) Il territorio del Regno Unito era stato riconosciuto fino al 30 aprile 2018 come zona protetta nei confronti di *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller e «*Candidatus Phytoplasma ulmi*». Dalle ulteriori informazioni fornite dal Regno Unito risulta che il suo territorio continua ad essere indenne dagli organismi indicati. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei confronti di *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller e «*Candidatus Phytoplasma ulmi*» senza alcun limite temporale.
- (8) Il territorio del Regno Unito, ad eccezione di determinate unità amministrative locali, era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti di *Thaumetopoea processionea* L. fino al 30 aprile 2018. Il Regno Unito ha fornito informazioni da cui risulta che *Thaumetopoea processionea* L. è ormai insediata nelle unità amministrative locali di Barking and Dagenham, Basildon, Basingstoke and Dene, Bexley, Bracknell Forest, Brentwood, Broxbourne, Castle Point, Chelmsford, Chiltern, Crawley, Dacorum, Dartford, East Hertfordshire, Enfield, Epping Forest, Gravesham, Greenwich, Harlow, Hart, Havering, Hertsmere, Horsham, Littleford, Medway, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Redbridge, Reigate and Banstead, Rushmoor, Sevenoaks, South Bedfordshire, South Bucks, St Albans, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge and Malling, Waltham Forest, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, Windsor and Maidenhead, Wokingham and Wycombe. Tali zone pertanto non dovrebbero più essere riconosciute come parti della zona protetta del Regno Unito e dovrebbero essere inserite nell'elenco delle unità amministrative locali escluse dalla zona protetta. Dette informazioni indicano inoltre che il resto del territorio del Regno Unito, riconosciuto come zona protetta nei confronti di *Thaumetopoea processionea* L., continua ad essere indenne da tale organismo nocivo. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini, che dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Regno Unito, ad eccezione di determinate unità amministrative locali, dovrebbe pertanto continuare ad essere riconosciuto come zona protetta nei confronti di *Thaumetopoea processionea* L. fino al 30 aprile 2020.
- (9) Il territorio della Sicilia, in Italia, era stato riconosciuto come zona protetta permanente nei confronti di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. L'Italia ha fornito informazioni da cui risulta che *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. è ormai insediata nei comuni di Cesarò (provincia di Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincia di Catania), Centuripe, Regalbuto e Troina (provincia di Enna) in Sicilia. I comuni di Cesarò (provincia di Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincia di Catania), Centuripe, Regalbuto e Troina (provincia di Enna) pertanto non dovrebbero più essere riconosciuti come parti della zona protetta della Sicilia, in Italia, nei confronti di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- (10) Alcune parti del territorio dell'Italia erano state riconosciute come zone protette nei confronti di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2018. L'Italia ha fornito informazioni da cui risulta che *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. è ormai insediata nelle province di Parma e di Piacenza, che sono le uniche parti restanti dell'Emilia-Romagna riconosciute come zone protette nei confronti di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. L'Emilia-Romagna pertanto non dovrebbe più essere riconosciuta come parte della zona protetta dell'Italia. Dette informazioni indicano inoltre che il resto del territorio dell'Italia, riconosciuto come zona protetta nei confronti di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2018, continua ad essere indenne da tale organismo nocivo. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini, che dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Pertanto, il territorio dell'Italia che era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2018, ad eccezione di determinate province, tra cui quelle di Parma e di Piacenza in Emilia-Romagna, dovrebbe essere riconosciuto come zona protetta nei confronti di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2020.
- (11) Il territorio dell'Irlanda del Nord, ad eccezione di alcune zone (townlands), era stato riconosciuto come parte della zona protetta del Regno Unito nei confronti di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. Il Regno Unito ha fornito informazioni da cui risulta che *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. è ormai insediata anche in altre parti dell'Irlanda del Nord e ha chiesto la revoca della qualifica di zona protetta per l'intero territorio dell'Irlanda del Nord. Il territorio dell'Irlanda del Nord non dovrebbe pertanto più essere riconosciuto come parte della zona protetta del Regno Unito nei confronti di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.



- (12) I territori di Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia, ad eccezione di alcune zone, erano stati riconosciuti come zone protette nei confronti di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* fino al 30 aprile 2018. Dalle ulteriori informazioni fornite da Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia risulta che focolai sporadici e isolati di detto organismo nocivo in alcune parti della zona protetta sono stati eradicati o sono in corso di eradicazione e che il resto dei territori, ad eccezione di determinate zone, continua ad essere indenne da detto organismo nocivo. Tali informazioni indicano inoltre che finora nessuna eradicazione di un focolaio ha richiesto più di due anni di tempo. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. I territori di Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia, ad eccezione di alcune zone, dovrebbero pertanto essere riconosciuti come zone protette nei confronti di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* fino al 30 aprile 2020.
- (13) Il territorio del Regno Unito è stato riconosciuto fino al 30 aprile 2018 come zona protetta nei confronti di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* Dalle ulteriori informazioni fornite dal Regno Unito risulta che focolai sporadici e isolati di detto organismo nocivo in alcune parti della zona protetta sono stati eradicati o sono in corso di eradicazione e che il resto del suo territorio continua ad essere indenne da detto organismo nocivo. Tali informazioni indicano inoltre che finora nessuna eradicazione di un focolaio ha richiesto più di due anni di tempo. È tuttavia necessario continuare le operazioni di eradicazione e svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il riconoscimento del Regno Unito come zona protetta nei confronti di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2020.
- (14) L'Irlanda è stata riconosciuta fino al 30 aprile 2018 come zona protetta nei confronti di *Ceratocystis platani* (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. Dalle ulteriori informazioni fornite dall'Irlanda risulta che il suo territorio continua ad essere indenne da tale organismo nocivo. L'Irlanda dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo senza alcun limite temporale.
- (15) Il territorio dell'Irlanda del Nord nel Regno Unito era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti di *Gremmeniella abietina* (Lag.) Morelet. Il Regno Unito ha fornito informazioni da cui risulta che *Gremmeniella abietina* (Lag.) Morelet è ormai insediata nell'Irlanda del Nord. L'Irlanda del Nord pertanto non dovrebbe più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di *Gremmeniella abietina* (Lag.) Morelet.
- (16) Il territorio della Grecia, ad eccezione di determinate unità regionali, era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti del virus Citrus tristeza (ceppi europei). La Grecia ha fornito informazioni da cui risulta che il virus Citrus tristeza (ceppi europei) è ormai insediato nelle unità regionali di Arta e Laconia. Le unità regionali di Arta e Laconia pertanto non dovrebbero più essere riconosciute come parti della zona protetta della Grecia nei confronti del virus Citrus tristeza (ceppi europei).
- (17) La Svezia era stata riconosciuta come zona protetta nei confronti del virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro (*tomato spotted wilt virus*). La Svezia ha chiesto la revoca della qualifica di zona protetta dato il livello insufficiente di vantaggio ancora in essere in termini economici. La Svezia pertanto non dovrebbe più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti del virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro (*tomato spotted wilt virus*).
- (18) A fini di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato del regolamento (CE) n. 690/2008.
- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 690/2008.
- (20) Poiché determinate zone sono state riconosciute come zone protette a norma del regolamento (CE) n. 690/2008 fino al 30 aprile 2018, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal 1° maggio 2018 per garantire la continuità giuridica ed evitare perturbazioni degli scambi.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.



Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è sostituito dal seguente:


«ALLEGATO I

Zone della Comunità riconosciute come “zone protette” nei confronti dei rispettivi organismi nocivi sottoindicati


Organismi nocivi	Zone protette: territorio di
a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo	
1. <i>Anthonomus grandis</i> (Boh.)	Grecia, Spagna (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia)
2. <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee)	Irlanda, Portogallo (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), Regno Unito, Svezia
3. <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.)	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
3.1. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	Cipro
4. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	Irlanda, Grecia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
4.1. <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu	Irlanda, Regno Unito
5. <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)	Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
6. <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	Finlandia, Lettonia, Portogallo (Azzorre), Slovenia, Slovacchia
6.1. <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens	Portogallo (Azzorre)
7. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	Grecia, Portogallo (Azzorre)
8. <i>Ips amitinus</i> Eichhof	Grecia, Irlanda, Regno Unito
9. <i>Ips cembrae</i> Heer	Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man)
10. <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	Grecia, Irlanda, Regno Unito
11. <i>Ips sexdentatus</i> Börner	Cipro, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man)
12. <i>Ips typographus</i> Heer	Irlanda, Regno Unito



Organismi nocivi	Zone protette: territorio di
13. <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	Cipro, Finlandia (distretti di Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Irlanda, Malta, Portogallo (Azzorre e Madera), Regno Unito, Spagna (Ibiza e Minorca), Svezia (contee di Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar e Skåne)
14. <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)
14.01. <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	Irlanda (fino al 30 aprile 2020), Regno Unito (Irlanda del Nord) (fino al 30 aprile 2020)
14.02 <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	Irlanda (fino al 30 aprile 2020), Regno Unito (Irlanda del Nord) (fino al 30 aprile 2020)
14.1. <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	Irlanda, Malta, Regno Unito
14.2. <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	Irlanda, Portogallo (Azzorre), Regno Unito
15. <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	Portogallo (Alentejo, Algarve e Madera), Spagna (Granada e Malaga)
15.1. <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller	Regno Unito
16. <i>Thaumetopoea processionea</i> L.	Irlanda, Regno Unito (escluse le unità amministrative locali di Barking and Dagenham, Barnet, Basildon, Basingstoke and Dene, Bexley, Bracknell Forest, Brent, Brentwood, Bromley, Broxbourne, Camden, Castle Point, Chelmsford, Chiltern, City of London, City of Westminster, Crawley, Croydon, Dacorum, Dartford, Ealing, East Hertfordshire, Elmbridge District, Enfield, Epping Forest, Epsom and Ewell District, Gravesham, Greenwich, Guildford, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harlow, Harrow, Havering, Hertsmere, Hillingdon, Horsham, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Littleford, Medway, Merton, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Reading, Redbridge, Reigate and Banstead, Richmond Upon Thames, Runnymede District, Rushmoor, Sevenoaks, Slough, South Bedfordshire, South Bucks, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, St Albans, Sutton, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge and Malling, Tower Hamlets, Waltham Forest, Wandsworth, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, West Berkshire, Windsor and Maidenhead, Woking, Wokingham and Wycombe) (fino al 30 aprile 2020)
b) Batteri	
01. "Candidatus Phytoplasma ulmi"	Regno Unito
1. <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Col.	Grecia, Spagna




Organismi nocivi	Zone protette: territorio di
2. <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>	<p>— Estonia, Spagna [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castiglia La Mancha, Castiglia y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), le municipalità di Alborache e Turis nella provincia di Valencia e i distretti (comarcas) di L'Alt Vinalopó e El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante (Comunidad Valenciana)], Francia (Corsica), Italia [Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte (eccetto i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò in provincia di Messina; Maniace, Bronte e Adrano in provincia di Catania; Centuripe, Regalbuto e Troina in provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta], Lettonia, Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Isola di Man, Isole del Canale),</p> <p>— e, fino al 30 aprile 2020, Irlanda (ad eccezione della città di Galway), Italia [Puglia, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese), Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], Lituania [eccetto le municipalità di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], Slovenia [escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], Slovacchia [esclusi la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kláčany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málince (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátin (contea di Trebišov)]</p>
3. <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>	Regno Unito (fino al 30 aprile 2020)
c) Funghi	
01. <i>Ceratocystis platani</i> (J.M.Walter) Engelbr. & T.C. Harr.	Irlanda, Regno Unito
02. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.	Irlanda, Repubblica ceca, Regno Unito, Svezia
1. <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton	Grecia
2. <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet	Irlanda
3. <i>Hypoxyton mammatum</i> (Wahlenberg) J. Miller	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)



Organismi nocivi	Zone protette: territorio di
d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus	
1. Virus del giallume necrotico della barbabietola (<i>beet necrotic yellow vein virus</i>)	Finlandia, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Regno Unito (Irlanda del Nord)
3. Virus Citrus tristeza (ceppi europei)	Grecia (escluse le unità regionali di Argolida, Arta, Chania e Laconia), Malta, Portogallo (esclusi Algarve, Madera e la contea di Odemira nell'Alentejo)
4. Grapevine flavescente dorée MLO	Francia [Alsazia, Champagne-Ardenne, Piccardia (dipartimento dell'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena], Italia (Puglia, Sardegna e Basilicata), Repubblica ceca.»

18CE1416



DECISIONE (UE) 2018/792 DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2018

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo svedese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 30 novembre 2017, con decisione (UE) 2017/2237 del Consiglio ⁽⁴⁾, la sig.ra Heléne FRITZON è stata sostituita dalla sig.ra Katrin STJERNFEDT JAMMEH in qualità di membro.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Katrin STJERNFELDT JAMMEH,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig.ra Carina NILSSON, *Ledamot i kommunfullmäktige, Malmö kommun.**Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*


E. KARANIKOLOV

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2017/2237 del Consiglio, del 30 novembre 2017, relativa alla nomina di due membri del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia (GUL 320 del 6.12.2017, pag. 10).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/793 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2018

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2017

[notificata con il numero C(2018) 3174]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 51,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N – 1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2017, al fine di allineare il periodo di riferimento della spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), si dovrebbero prendere in considerazione le spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2016 e il 15 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso.
- (4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 30 aprile 2018, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.
- (5) Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.
- (6) Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati.
- (7) Conformemente all'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, il termine ultimo per i pagamenti intermedi, come quello di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, può essere interrotto per un periodo massimo di sei mesi per effettuare verifiche supplementari

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 59).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).



in base a informazioni ricevute che tali pagamenti siano connessi a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie. Nell'adottare la presente decisione, la Commissione dovrebbe tener conto degli importi oggetto di interruzione per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi.


- (8) Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione, a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti ad usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.
- (9) A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nella relazione di sintesi di cui all'articolo 54, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza devono essere a carico del bilancio dell'Unione.
- (10) Gli importi ancora da imputare agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR sono indicati nell'allegato III.
- (11) A norma dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, i pagamenti intermedi sono effettuati nel rispetto dell'importo globale del contributo previsto del FEASR. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, se il totale cumulato delle dichiarazioni di spesa supera il contributo totale previsto per un dato programma di sviluppo rurale, l'importo da pagare è limitato all'importo previsto, fatto salvo il massimale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'importo così limitato sarà oggetto di un rimborso successivo da parte della Commissione in seguito all'adozione dei piani finanziari modificati o alla chiusura del periodo di programmazione.
- (12) La Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti intermedi per l'esercizio finanziario 2017, per spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione. Nell'adottare la presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi in virtù dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per evitare pagamenti indebiti o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria.
- (13) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relative al periodo di programmazione 2014-2020 per l'esercizio finanziario 2017.

Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell'allegato I.



Articolo 2

Per l'esercizio finanziario 2017, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell'allegato II, relativi alle spese inerenti ai programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione.

Articolo 3

Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 e al periodo di programmazione 2007-2013 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono indicati nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2018

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione

—




ALLEGATO I

SPESE LIQUIDATE DEL FEASR RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017, PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE


IMPORTO CHE DEVE ESSERE RECUPERATO DALLO O EROGATO ALLO STATO MEMBRO, PER PROGRAMMA

Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020


SM	CCI	Spese 2017	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2017	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-)/ erogato allo (+) Stato membro
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
AT	2014AT06RDNF001	478 397 731,67		478 397 731,67		478 397 731,67	478 484 312,41	- 86 580,74
BE	2014BE06RDRP001	14 116 035,12		14 116 035,12		14 116 035,12	14 116 020,99	14,13
BE	2014BE06RDRP002	23 185 996,14		23 185 996,14		23 185 996,14	22 924 377,26	261 618,88
BG	2014BG06RDNF001	194 155 360,31		194 155 360,31		194 155 360,31	194 514 061,71	- 358 701,40
CY	2014CY06RDNF001	14 583 607,33		14 583 607,33		14 583 607,33	14 601 650,41	- 18 043,08
CZ	2014CZ06RDNF001	260 439 728,70		260 439 728,70		260 439 728,70	259 405 974,77	1 033 753,93
DE	2014DE06RDRN001	847 676,47		847 676,47		847 676,47	847 676,48	- 0,01
DE	2014DE06RDRP003	84 033 821,64		84 033 821,64		84 033 821,64	84 034 786,45	- 964,81
DE	2014DE06RDRP004	202 106 079,18		202 106 079,18		202 106 079,18	202 106 079,18	0,00
DE	2014DE06RDRP007	87 240 337,67		87 240 337,67		87 240 337,67	87 240 388,46	- 50,79
DE	2014DE06RDRP010	40 262 191,26		40 262 191,26		40 262 191,26	40 262 191,26	0,00
DE	2014DE06RDRP011	89 292 124,14		89 292 124,14		89 292 124,14	89 292 124,14	0,00
DE	2014DE06RDRP012	85 047 512,95		85 047 512,95		85 047 512,95	85 047 512,95	0,00
DE	2014DE06RDRP015	64 552 926,48		64 552 926,48		64 552 926,48	64 552 926,48	0,00
DE	2014DE06RDRP017	19 829 188,13		19 829 188,13		19 829 188,13	19 829 188,13	0,00




SM	CCI	Spese 2017	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2017	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-)/ erogato allo (+) Stato membro
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
DE	2014DE06RDRP018	3 683 036,58		3 683 036,58		3 683 036,58	3 683 036,58	0,00
DE	2014DE06RDRP019	77 775 501,44		77 775 501,44		77 775 501,44	77 774 863,41	638,03
DE	2014DE06RDRP020	57 136 841,47		57 136 841,47		57 136 841,47	57 136 841,47	0,00
DE	2014DE06RDRP021	44 501 423,11		44 501 423,11		44 501 423,11	44 500 563,13	859,98
DE	2014DE06RDRP023	94 645 203,69		94 645 203,69		94 645 203,69	94 645 203,76	- 0,07
EE	2014EE06RDNP001	99 400 399,57		99 400 399,57		99 400 399,57	99 412 908,03	- 12 508,46
ES	2014ES06RDNP001	11 130 468,90		11 130 468,90		11 130 468,90	11 427 505,14	- 297 036,24
ES	2014ES06RDRP001	133 362 972,15		133 362 972,15		133 362 972,15	133 362 895,71	76,44
ES	2014ES06RDRP002	54 019 842,33		54 019 842,33		54 019 842,33	54 021 889,24	- 2 046,91
ES	2014ES06RDRP003	24 059 289,70		24 059 289,70		24 059 289,70	24 058 133,46	1 156,24
ES	2014ES06RDRP004	7 438 202,41		7 438 202,41		7 438 202,41	7 438 202,28	0,13
ES	2014ES06RDRP006	15 454 254,68		15 454 254,68		15 454 254,68	15 454 254,26	0,42
ES	2014ES06RDRP007	72 883 605,94		72 883 605,94		72 883 605,94	72 881 227,26	2 378,68
ES	2014ES06RDRP008	89 312 043,14		89 312 043,14		89 312 043,14	89 305 608,68	6 434,46
ES	2014ES06RDRP009	39 910 753,58		39 910 753,58		39 910 753,58	39 910 751,94	1,64
ES	2014ES06RDRP010	62 017 455,91		62 017 455,91		62 017 455,91	62 017 430,94	24,97
ES	2014ES06RDRP011	103 801 455,51		103 801 455,51		103 801 455,51	103 801 425,09	30,42
ES	2014ES06RDRP012	1 060 083,85		1 060 083,85		1 060 083,85	1 060 083,85	0,00
ES	2014ES06RDRP013	24 966 783,83		24 966 783,83		24 966 783,83	24 966 780,75	3,08
ES	2014ES06RDRP014	12 760 386,72		12 760 386,72		12 760 386,72	12 760 386,67	0,05




SM	CCI	Spese 2017	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2017	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-)/ erogato allo (+) Stato membro
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
ES	2014ES06RDRP015	18 088 437,72		18 088 437,72		18 088 437,72	18 088 449,94	- 12,22
ES	2014ES06RDRP016	8 991 760,03		8 991 760,03		8 991 760,03	8 991 757,28	2,75
ES	2014ES06RDRP017	13 777 646,10		13 777 646,10		13 777 646,10	13 777 644,71	1,39
FI	2014FI06RDRP001	315 496 116,90		315 496 116,90		315 496 116,90	315 496 174,40	- 57,50
FI	2014FI06RDRP002	3 712 306,45		3 712 306,45		3 712 306,45	3 712 306,45	0,00
FR	2014FR06RDRP001	100 121 898,44		100 121 898,44		100 121 898,44	100 121 898,44	0,00
FR	2014FR06RDRN001	300 373,57		300 373,57		300 373,57	300 373,57	0,00
FR	2014FR06RDRP001	2 363 536,33		2 363 536,33		2 363 536,33	2 363 536,33	0,00
FR	2014FR06RDRP002	3 369 301,72		3 369 301,72		3 369 301,72	3 369 301,70	0,02
FR	2014FR06RDRP003	4 661 378,08		4 661 378,08		4 661 378,08	4 661 378,08	0,00
FR	2014FR06RDRP004	22 077 591,68		22 077 591,68		22 077 591,68	22 077 591,68	0,00
FR	2014FR06RDRP006	1 556 396,94		1 556 396,94		1 556 396,94	1 556 396,94	0,00
FR	2014FR06RDRP011	1 410 258,78		1 410 258,78		1 410 258,78	1 410 258,78	0,00
FR	2014FR06RDRP021	14 971 960,69		14 971 960,69		14 971 960,69	14 971 960,69	0,00
FR	2014FR06RDRP022	3 132 461,41		3 132 461,41		3 132 461,41	3 132 461,40	0,01
FR	2014FR06RDRP023	3 239 902,32		3 239 902,32		3 239 902,32	3 239 902,32	0,00
FR	2014FR06RDRP024	36 629 807,86		36 629 807,86		36 629 807,86	36 629 807,85	0,01
FR	2014FR06RDRP025	26 364 953,09		26 364 953,09		26 364 953,09	26 364 953,07	0,02
FR	2014FR06RDRP026	91 192 470,84		91 192 470,84		91 192 470,84	91 192 470,83	0,01
FR	2014FR06RDRP031	3 974 536,66		3 974 536,66		3 974 536,66	3 974 536,67	- 0,01



SM	CCI	Spese 2017	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2017	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-)/ erogato allo (+) Stato membro
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
FR	2014FR06RDRP041	36 233 518,95		36 233 518,95		36 233 518,95	36 233 518,94	0,01
FR	2014FR06RDRP042	7 728 741,09		7 728 741,09		7 728 741,09	7 728 741,09	0,00
FR	2014FR06RDRP043	82 691 430,20		82 691 430,20		82 691 430,20	82 691 430,20	0,00
FR	2014FR06RDRP052	21 113 755,92		21 113 755,92		21 113 755,92	21 113 755,89	0,03
FR	2014FR06RDRP053	14 629 279,53		14 629 279,53		14 629 279,53	14 629 279,52	0,01
FR	2014FR06RDRP054	40 044 044,76		40 044 044,76		40 044 044,76	40 044 044,78	- 0,02
FR	2014FR06RDRP072	99 246 766,05		99 246 766,05		99 246 766,05	99 246 766,07	- 0,02
FR	2014FR06RDRP073	299 144 894,30		299 144 894,30		299 144 894,30	299 144 894,32	- 0,02
FR	2014FR06RDRP074	131 740 730,76		131 740 730,76		131 740 730,76	131 740 730,75	0,01
FR	2014FR06RDRP082	211 700 551,52		211 700 551,52		211 700 551,52	211 700 551,49	0,03
FR	2014FR06RDRP083	275 379 990,89		275 379 990,89		275 379 990,89	275 379 990,89	0,00
FR	2014FR06RDRP091	100 704 933,82		100 704 933,82		100 704 933,82	100 704 933,84	- 0,02
FR	2014FR06RDRP093	93 815 042,46		93 815 042,46		93 815 042,46	93 815 042,46	0,00
EL	2014GR06RDNP001	704 894 686,51		704 894 686,51		704 894 686,51	704 894 534,74	151,77
HR	2014HR06RDNP001	149 952 582,49		149 952 582,49		149 952 582,49	150 169 700,88	- 217 118,39
HU	2014HU06RDNP001	196 592 489,13		196 592 489,13		196 592 489,13	196 592 509,26	- 20,13
IE	2014IE06RDNP001	254 483 447,08		254 483 447,08		254 483 447,08	254 477 770,89	5 676,19
IT	2014IT06RDNP001	40 564 508,43		40 564 508,43		40 564 508,43	40 564 552,40	- 43,97
IT	2014IT06RDNP001	977,28		977,28		977,28	977,28	0,00
IT	2014IT06RDRP001	8 874 305,75		8 874 305,75		8 874 305,75	8 874 567,78	- 262,03



SM	CCI	Spese 2017	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2017	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-)/ erogato allo (+) Stato membro
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
IT	2014IT06RDRP002	23 788 928,02		23 788 928,02		23 788 928,02	23 788 927,94	0,08
IT	2014IT06RDRP003	46 200 832,29		46 200 832,29		46 200 832,29	46 200 788,50	43,79
IT	2014IT06RDRP004	2 806 426,92		2 806 426,92		2 806 426,92	2 806 697,30	- 270,38
IT	2014IT06RDRP005	18 865 941,92		18 865 941,92		18 865 941,92	18 868 840,76	- 2 898,84
IT	2014IT06RDRP006	1 534 285,21		1 534 285,21		1 534 285,21	1 534 667,84	- 382,63
IT	2014IT06RDRP007	28 727 343,78		28 727 343,78		28 727 343,78	28 764 913,04	- 37 569,26
IT	2014IT06RDRP008	15 287 214,93		15 287 214,93		15 287 214,93	15 287 416,95	- 202,02
IT	2014IT06RDRP009	33 120 912,73		33 120 912,73		33 120 912,73	33 121 036,06	- 123,33
IT	2014IT06RDRP010	45 484 848,30		45 484 848,30		45 484 848,30	45 484 862,45	- 14,15
IT	2014IT06RDRP011	13 438 549,33		13 438 549,33		13 438 549,33	13 438 548,84	0,49
IT	2014IT06RDRP012	44 069 542,90		44 069 542,90		44 069 542,90	44 075 357,69	- 5 814,79
IT	2014IT06RDRP013	3 098 089,21		3 098 089,21		3 098 089,21	3 098 146,33	- 57,12
IT	2014IT06RDRP014	83 036 894,24		83 036 894,24		83 036 894,24	83 036 894,35	- 0,11
IT	2014IT06RDRP015	6 701 799,96		6 701 799,96		6 701 799,96	6 702 178,75	- 378,79
IT	2014IT06RDRP016	61 096 993,40		61 096 993,40		61 096 993,40	61 108 709,19	- 11 715,79
IT	2014IT06RDRP017	19 528 912,41		19 528 912,41		19 528 912,41	19 528 912,90	- 0,49
IT	2014IT06RDRP019	40 686 895,09		40 686 895,09		40 686 895,09	40 687 623,74	- 728,65
IT	2014IT06RDRP020	46 987 331,20		46 987 331,20		46 987 331,20	46 988 100,86	- 769,66
IT	2014IT06RDRP021	135 506 692,90		135 506 692,90		135 506 692,90	135 538 241,16	- 31 548,26
IT	2014IT06RDRP001	253 974 528,53		253 974 528,53		253 974 528,53	253 974 582,76	- 54,23



SM	CCI	Spese 2017	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2017	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-)/ erogato allo (+) Stato membro
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
LU	2014LU06RDNP001	8 918 895,78		8 918 895,78		8 918 895,78	8 812 078,76	106 817,02
LV	2014LV06RDNP001	162 496 968,70		162 496 968,70		162 496 968,70	162 496 968,70	0,00
MT	2014MT06RDNP001	2 170 944,28		2 170 944,28		2 170 944,28	2 170 973,36	- 29,08
NL	2014NL06RDNP001	57 608 890,90		57 608 890,90		57 608 890,90	57 608 528,55	362,35
PL	2014PL06RDNP001	573 603 683,32		573 603 683,32		573 603 683,32	573 605 136,61	- 1 453,29
PT	2014PT06RDRP001	40 591 687,21		40 591 687,21		40 591 687,21	40 591 287,69	399,52
PT	2014PT06RDRP002	468 845 467,33		468 845 467,33		468 845 467,33	468 844 377,37	1 089,96
PT	2014PT06RDRP003	15 384 146,74		15 384 146,74		15 384 146,74	15 384 144,04	2,70
RO	2014RO06RDNP001	1 550 387 153,79	- 7 674 875,25	1 542 712 278,54		1 542 712 278,54	1 542 816 218,84	- 103 940,30
SE	2014SE06RDNP001	104 275 242,46		104 275 242,46		104 275 242,46	104 276 388,48	- 1 146,02
SI	2014SI06RDNP001	80 270 639,58		80 270 639,58		80 270 639,58	80 270 674,15	- 34,57
SK	2014SK06RDNP001	167 863 129,03		167 863 129,03		167 863 129,03	167 863 195,69	- 66,66
UK	2014UK06RDRP001	374 056 682,70		374 056 682,70		374 056 682,70	374 089 621,24	- 32 938,54
UK	2014UK06RDRP002	16 450 919,98		16 450 919,98		16 450 919,98	16 450 370,55	549,43
UK	2014UK06RDRP003	88 991 847,54	43 923,38	89 035 770,92		89 035 770,92	89 251 291,63	- 215 520,71
UK	2014UK06RDRP004	62 590 710,66		62 590 710,66		62 590 710,66	62 590 711,40	- 0,74




ALLEGATO II

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FEASR

Elenco degli organismi pagatori e dei programmi i cui conti sono stati stralciati e formeranno oggetto di un'ulteriore decisione di liquidazione

Stato membro	Organismo pagatore	Programma
Danimarca	Agenzia danese per l'agricoltura e la pesca	2014DK06RDNP001
Francia	Office du Développement Agricole et Rural de Corse	2014FR06RDRP094
Germania	EU-Zahlstelle der Freien und Hansestadt Hamburg	
Italia	Agenzia della regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura	2014IT06RDRP018
Spagna	Islas Canarias	2014ES06RDRP005



ALLEGATO III


LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FEASR

Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (*)

Stato membro	Valuta	Rettifiche relative al periodo di programmazione 2014-2020		Rettifiche relative al periodo di programmazione 2007-2013	
		in valuta nazionale	in euro	in valuta nazionale	in euro
AT	EUR	—	—	—	—
BE	EUR	—	—	—	299,66
BG	BGN	—	—	51 922,70	—
CY	EUR	—	—	—	—
CZ	CZK	—	—	486 389,94	—
DE (*)	EUR	—	—	—	48 081,10
DK (*)	DKK	—	—	—	—
EE	EUR	—	—	—	527 298,68
ES (*)	EUR	—	—	—	364 234,54
FI	EUR	—	—	—	38 756,20
FR (*)	EUR	—	—	—	1 835 310,17
UK	GBP	—	—	41 093,19	—
EL	EUR	—	—	—	473 028,15
HR	HRK	—	—	—	—
HU	HUF	—	—	428 063 977,00	—
IE	EUR	—	—	—	95 744,91
IT (*)	EUR	—	—	—	334 023,46
LT	EUR	—	—	—	2 332,84
LU	EUR	—	—	—	—
LV	EUR	—	—	—	5 032,42
MT	EUR	—	—	—	1 129,66
NL	EUR	—	—	—	367,70
PL	PLN	—	—	2 193 312,18	—
PT	EUR	—	—	—	68 876,07
RO	RON	—	—	178 860,25	—
SE	SEK	—	—	321 280,06	—
SI	EUR	—	—	—	430,13
SK	EUR	—	—	—	385 822,30

(*) Per gli organismi pagatori i cui conti sono stati stralciati, la riduzione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, deve essere applicata una volta che i conti sono proposti per la liquidazione.



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/794 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2018

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2017*[notificata con il numero C(2018) 3194]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 51,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N - 1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2017 si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2016 e il 15 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento, devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2017, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi.
- (4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 30 aprile 2018, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.
- (5) Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.
- (6) Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati.
- (7) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽³⁾, gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei mesi suddetti del 2017 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti.
- (8) La Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili per l'esercizio finanziario 2017 per inosservanza dei massimali o dei termini di pagamento o a causa di carenze nel sistema di controllo. Nell'adottare la presente decisione, la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che

⁽¹⁾ G.U. 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (G.U. 255 del 28.8.2014, pag. 59).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (G.U. 255 del 28.8.2014, pag. 18).



potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere ulteriormente esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

- (9) Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti ad usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.
- (10) A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l'irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali lo Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nella relazione di sintesi di cui all'articolo 54, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.
- (11) Le riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, di cui all'allegato I, colonna e), riguardano il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione allo strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) ⁽¹⁾ figurano nell'allegato III.
- (12) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2017.

Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e III della presente decisione.

Articolo 2

Per l'esercizio finanziario 2017 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell'allegato II, relativi alle spese finanziate dal FEAGA, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.

Articolo 3

La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36).




Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2018


Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione



ALLEGATO I
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO 2017

Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro

SM	2017 - Spese/Entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b c = a + b	Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (f)	Riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e	Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni f = c + d + e	Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario g	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro (h)
	liquitati							
	a	b						
								h = f - g
BE	EUR	588 102 324,63	0,00	0,00	- 991,56	588 101 333,07	588 546 187,63	- 444 854,56
BG	EUR	797 281 214,01	0,00	- 17 389,41	0,00	797 263 824,60	798 086 440,51	- 822 615,91
CZ	CZK	0,00	0,00	0,00	- 8 342,14	- 8 342,14	0,00	- 8 342,14
CZ	EUR	854 448 923,01	0,00	0,00	0,00	854 448 923,01	854 448 923,20	- 0,19
DK	DKK	0,00	0,00	0,00	- 164 574,66	- 164 574,66	0,00	- 164 574,66
DK	EUR	858 708 631,07	0,00	0,00	0,00	858 708 631,07	858 670 732,41	37 898,66
DE	EUR	5 030 903 943,84	0,00	- 6 977,89	- 45 644,72	5 030 851 321,24	5 027 999 451,51	2 851 869,72
EE	EUR	124 071 973,61	0,00	0,00	- 16 983,75	124 054 989,86	123 977 546,02	77 443,84
IE	EUR	1 229 287 920,82	0,00	- 95 679,67	- 43 841,63	1 229 148 399,52	1 228 321 811,74	826 587,78
EL	EUR	2 074 885 739,79	0,00	- 20 843,71	- 1 821 898,16	2 073 042 997,92	2 074 864 896,08	- 1 821 898,16
ES	EUR	5 436 124 554,19	2 768 594,78	- 2 239 204,13	- 2 159 384,45	5 434 494 560,39	5 437 757 758,27	- 3 263 197,88
FR	EUR	7 177 885 922,21	310 949 997,08	- 184 123 288,02	- 91 535,53	7 304 621 093,74	7 308 565 960,41	- 3 944 864,67
HR	EUR	208 140 268,86	0,00	- 84 515,74	0,00	208 055 753,12	208 189 461,36	- 133 708,24
IT	EUR	4 310 772 062,39	0,00	- 93 059 323,84	- 1 812 362,90	4 215 900 375,65	4 249 111 348,36	- 33 210 972,71



SM	2017 - Spese/Entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono			Totale a + b	Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (*)	Riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013	Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni	Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo Stato membro (+) o erogato allo Stato membro (-)
	liquidati	stralcicati	b						
CY	EUR	55 777 706,48	0,00	55 777 706,48	- 35 861,66	0,00	55 741 844,82	55 730 155,42	11 689,40
IV	EUR	217 990 354,60	0,00	217 990 354,60	- 181,15	- 6 247,62	217 983 925,83	217 993 173,12	- 9 247,29
LT	EUR	443 325 522,51	0,00	443 325 522,51	- 71 548,65	- 374,27	443 253 599,59	443 272 271,92	- 18 672,33
LU	EUR	34 473 355,85	0,00	34 473 355,85	0,00	0,00	34 473 355,85	34 401 229,19	72 126,66
HU	HUF	0,00	0,00	0,00	0,00	- 68 059 521,50	- 68 059 521,50	0,00	- 68 059 521,50
HU	EUR	1 288 054 472,53	0,00	1 288 054 472,53	- 4 569 620,93	0,00	1 283 484 851,60	1 284 228 855,44	- 744 003,84
MT	EUR	0,00	5 317 298,97	5 317 298,97	0,00	0,00	5 317 298,97	5 317 298,97	0,00
NL	EUR	815 897 786,62	0,00	815 897 786,62	- 422 705,99	0,00	815 475 080,63	815 494 995,16	- 19 914,53
AT	EUR	706 529 712,22	0,00	706 529 712,22	- 264 876,95	0,00	706 264 835,27	706 343 282,70	- 78 447,43
PL	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	- 885 655,91	- 885 655,91	0,00	- 885 655,91
PL	EUR	3 409 425 215,53	0,00	3 409 425 215,53	- 3 007 191,14	0,00	3 406 418 024,39	3 406 561 289,51	- 143 265,12
PT	EUR	705 330 241,25	0,00	705 330 241,25	- 607 631,63	- 1 086 013,11	703 636 596,51	704 169 188,62	- 532 592,11
RO	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	- 491 230,99	- 491 230,99	0,00	- 491 230,99
RO	EUR	1 775 087 767,15	0,00	1 775 087 767,15	- 15 068 445,66	0,00	1 760 019 321,49	1 772 508 497,61	- 12 489 176,12
SI	EUR	143 152 666,80	0,00	143 152 666,80	0,00	0,00	143 152 666,80	143 152 639,38	27,42
SK	EUR	438 421 061,90	0,00	438 421 061,90	- 4 578,15	- 33 438,11	438 383 045,64	438 416 483,75	- 33 438,11
FI	EUR	537 087 368,44	0,00	537 087 368,44	- 2 999,21	- 51 789,44	537 032 579,79	537 056 724,90	- 24 145,11
SE	SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 393 612,02	- 393 612,02	0,00	- 393 612,02




SM	2017 - Spese/Entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono		Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1)	Riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013	Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni	Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro (2)
	liquidati	stralcianti					
	a	b	d	e	f = c + d + e	g	h = f - g
SE	EUR	707 756 620,41	0,00	0,00	703 698 308,94	703 708 425,10	- 10 116,16
UK	GBP	0,00	0,00	0,00	- 64 111,45	0,00	- 64 111,45
UK	EUR	3 151 920 238,93	0,00	- 29 423 486,72	3 122 496 752,21	3 127 019 638,34	- 4 522 886,13

SM	Spese (1)	Entrate con destinazione specifica (1)	Articolo 54, paragrafo 2 (= e)		Totale (= h)
			c = a + b	d	
	i	j	k	l = i + j + k	
BE	EUR	0,00	- 443 863,00	- 991,56	- 444 854,56
BG	EUR	0,00	- 822 615,91	0,00	- 822 615,91
CZ	CZK	0,00	0,00	- 8 342,14	- 8 342,14
CZ	EUR	0,00	- 0,19	0,00	- 0,19
DK	DKK	0,00	0,00	- 164 574,66	- 164 574,66
DK	EUR	37 898,66	0,00	0,00	37 898,66
DE	EUR	2 897 514,44	0,00	- 45 644,72	2 851 869,72
EE	EUR	94 427,59	0,00	- 16 983,75	77 443,84
IE	EUR	870 429,41	0,00	- 43 841,63	826 587,78
EL	EUR	0,00	0,00	- 1 821 898,16	- 1 821 898,16
ES	EUR	0,00	- 1 103 813,43	- 2 159 384,45	- 3 263 197,88
FR	EUR	0,00	- 3 853 329,14	- 91 535,53	- 3 944 864,67



SM	Spese (¹)	Entrate con destinazione specifica (²)	Articolo 54, paragrafo 2 (= e)		Totale (= h)
			6701	6702	
	i	j	k	l = i + j + k	
HR	EUR	0,00	- 133 708,24	0,00	- 133 708,24
IT	EUR	0,00	- 31 398 609,81	- 1 812 362,90	- 33 210 972,71
CY	EUR	11 689,40	0,00	0,00	11 689,40
LV	EUR	0,00	- 2 999,67	- 6 247,62	- 9 247,29
LT	EUR	0,00	- 18 298,06	- 374,27	- 18 672,33
LU	EUR	72 126,66	0,00	0,00	72 126,66
HU	HUF	0,00	0,00	- 68 059 521,50	- 68 059 521,50
HU	EUR	0,00	- 744 003,84	0,00	- 744 003,84
MT	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
NL	EUR	0,00	- 19 914,53	0,00	- 19 914,53
AT	EUR	0,00	- 78 447,43	0,00	- 78 447,43
PL	PLN	0,00	0,00	- 885 655,91	- 885 655,91
PL	EUR	0,00	- 143 265,12	0,00	- 143 265,12
PT	EUR	553 421,00	0,00	- 1 086 013,11	- 532 592,11
RO	RON	0,00	0,00	- 491 230,99	- 491 230,99
RO	EUR	0,00	- 12 489 176,12	0,00	- 12 489 176,12
SI	EUR	27,42	0,00	0,00	27,42
SK	EUR	0,00	0,00	- 33 438,11	- 33 438,11
FI	EUR	114 932,37	- 87 288,04	- 51 789,44	- 24 145,11
SE	SEK	0,00	0,00	- 393 612,02	- 393 612,02



SM	Spese (¹)	Entrate con destinazione specifica (²)	Articolo 54, paragrafo 2 (= e)		Totale (= h)
			6701	6702	
	i	j	k	l = i + j + k	
SE	0,00	- 10 116,16	0,00		- 10 116,16
UK	0,00	0,00	- 64 111,45		- 64 111,45
UK	0,00	- 4 522 886,13	0,00		- 4 522 886,13


(¹) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2017 e altre riduzioni nel contesto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(²) Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, la base presa in esame è il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a) o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese stralciate (colonna b).

Tasso di cambio applicabile: articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

(³) LB 05 07 01 06 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 67 01 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite sul versante delle spese 05 07 01 06, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

NB: Nomenclatura 2018: 05 07 01 06, 6701, 6702




ALLEGATO II

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FEAGA

Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono stralciati e soggetti a una decisione di liquidazione dei conti successiva

Stato membro	Organismo pagatore
Francia	FranceAgriMer
Germania	EU-Zahlstelle der Freien und Hansestadt Hamburg
Malta	Agenzia dei pagamenti agricoli e rurali
Spagna	Fondo Español de Garantía Agraria



ALLEGATO III

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FEAGA

Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (*)

Stato membro	Valuta	in valuta nazionale	in euro
AT	EUR		
BE	EUR		
BG	BGN		
CY	EUR	—	—
CZ	CZK	—	—
DE	EUR		
DK	DKK		
EE	EUR	—	—
ES	EUR		
FI	EUR		
FR	EUR		
UK	GBP		
EL	EUR		
HR	HRK		
HU	HUF	9 350 125,00	—
IE	EUR		
IT	EUR		
LT	EUR	—	45 630,25
LU	EUR		
LV	EUR	—	119 855,63
MT	EUR	—	—
NL	EUR		
PL	PLN	641 474,86	—
PT	EUR		
RO	RON		
SE	SEK		
SI	EUR	—	—
SK	EUR	—	481 101,41

(*) Solo le rettifiche relative all'STSR sono comunicate nel presente allegato.



DECISIONE (UE) 2018/795 DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI**del 22 maggio 2018****di divieto temporaneo della commercializzazione, della distribuzione o della vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio nell'Unione europea conformemente all'articolo 40 del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**

IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 40,

visto il regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni ⁽³⁾, e in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE


- (1) Negli ultimi anni, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e diverse autorità nazionali competenti (ANC) hanno osservato un rapido aumento delle attività di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie a clienti al dettaglio in tutta l'Unione europea. Tali opzioni sono prodotti intrinsecamente rischiosi e complessi, spesso oggetto di negoziazione a fini speculativi. L'ESMA e le ANC hanno inoltre osservato che l'offerta di tali strumenti ai clienti al dettaglio è caratterizzata in misura crescente da tecniche di commercializzazione aggressive e dalla mancanza di informazioni trasparenti; ciò impedisce ai suddetti clienti di comprendere i rischi associati a questi prodotti. L'autorità europea e quelle nazionali hanno inoltre espresso timori generalizzati relativi all'aumento del numero di clienti al dettaglio che investono in questi prodotti e che perdono il proprio denaro. Questi timori sono confermati dai numerosi reclami presentati da clienti al dettaglio in tutta l'UE che hanno subito perdite significative nella negoziazione di opzioni binarie.
- (2) Tali timori significativi in merito alla protezione degli investitori hanno pertanto indotto l'ESMA ad adottare una serie di misure non vincolanti. Dal giugno 2015, l'ESMA coordina il lavoro di un gruppo congiunto costituito per affrontare le questioni relative a una serie di fornitori con sede a Cipro che offrono opzioni binarie, contratti per differenze (CFD) e altri prodotti a carattere speculativo a clienti al dettaglio su base transfrontaliera all'interno dell'Unione ⁽⁴⁾. Inoltre, dal luglio 2015, l'ESMA coordina una *task force* formata dall'ESMA stessa e dalle ANC, che ha il compito di monitorare l'offerta di opzioni binarie e di CFD nel mercato al dettaglio di massa nonché di promuovere approcci comuni in materia di vigilanza in questo settore in tutta l'Unione. L'ESMA ha altresì

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

⁽²⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

⁽³⁾ GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90.

⁽⁴⁾ Il gruppo congiunto è composto dal rappresentante della ANC cipriota «Cyprus Securities and Exchange Commission (CY-CySEC)» [Commissione per i titoli e la borsa di Cipro (CY-CySEC)] nonché dai rappresentanti di otto ANC le cui giurisdizioni sono state interessate dai servizi forniti dagli operatori con sede a Cipro. Il lavoro del gruppo congiunto si è tradotto nella stesura di un piano d'azione da attuarsi a cura della CY-CySEC che includeva, tra l'altro, indagini approfondite sui fornitori di CFD nonché riesami tematici di un campione di imprese autorizzate dalla commissione cipriota.



promosso la convergenza delle attività di vigilanza nell'Unione nel settore dell'offerta di opzioni binarie ai clienti al dettaglio, attraverso l'emissione di un parere ⁽¹⁾ nonché di una serie di domande e risposte su questo tema, ⁽²⁾ ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Infine, l'Autorità ha pubblicato alcuni avvisi ⁽³⁾ che evidenziano i timori relativi ai rischi posti da un'offerta incontrollata, *inter alia*, di opzioni binarie ai clienti al dettaglio.

- (3) Sebbene i suddetti interventi abbiano prodotto taluni effetti positivi ⁽⁴⁾, l'ESMA ritiene che persistano timori significativi in merito alla protezione degli investitori.
- (4) In data 18 gennaio 2018, l'ESMA ha emesso un invito a presentare contributi sulle sue potenziali misure d'intervento sui prodotti riguardanti la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di opzioni binarie e CFD ai clienti al dettaglio (di seguito, in breve, anche «l'invito») ⁽⁵⁾. Il termine per le presentazioni di cui all'invito è scaduto il 5 febbraio 2018. L'ESMA ha ricevuto circa 18 500 ⁽⁶⁾ contributi, dei quali 82 provenivano da fornitori, associazioni delle imprese del settore, mercati finanziari e intermediari operanti nel settore delle opzioni binarie e/o dei CFD, 10 da rappresentanti dei consumatori e il resto da privati cittadini. La grande maggioranza delle risposte pervenute dai privati erano state raccolte e inoltrate dai fornitori di opzioni binarie e/o CFD. Le risposte all'invito hanno rivelato una diffusa preoccupazione da parte della prima categoria di soggetti, in particolare dei fornitori di tali prodotti, che le misure proposte avessero un impatto negativo sulla loro attività. Anche una buona percentuale dei privati cittadini che hanno risposto ha preso posizione contro le misure proposte, esprimendo il desiderio di continuare a negoziare in opzioni binarie.
- (5) L'ESMA ha debitamente valutato le suddette preoccupazioni; tuttavia, dopo averle soppesate rispetto ai timori relativi alle esigenze di tutela degli investitori, confermati dai contributi forniti dalla quasi totalità dei rappresentanti dei consumatori e da un folto numero di privati cittadini, che sostengono con forza le misure proposte, l'ESMA è giunta alla conclusione che fosse necessario imporre un divieto temporaneo alla commercializzazione, alla distribuzione e alla vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014.
- (6) Una misura imposta a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014 dev'essere riesaminata a intervalli adeguati e almeno ogni tre mesi. All'atto del riesame della misura, l'ESMA affronterà inoltre eventuali pratiche evasive che possano emergere. La misura viene meno se non viene prorogata dopo i suddetti tre mesi.
- (7) A scanso di ogni dubbio, i termini utilizzati nella presente decisione hanno il significato di cui alle definizioni contenute nella direttiva 2014/65/EU del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ e nel regolamento (EU) n. 600/2014, ivi inclusa la definizione di strumento derivato.
- (8) Il divieto temporaneo imposto dall'ESMA soddisfa le condizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014 per le ragioni elencate di seguito.

⁽¹⁾ «Opinion on MiFID practices for firms selling complex financial products» [Parere sulle pratiche MiFID applicabili alle imprese che offrono prodotti finanziari complessi] del 7 febbraio 2014 (ESMA/2014/146)

⁽²⁾ «Questions and Answers (Q&As) relating to the provision of CFDs and other speculative products to retail investors under MiFID» [Domande e risposte riguardanti la fornitura di CFD e di altri prodotti speculativi agli investitori al dettaglio a norma della MiFID] (ESMA35-36-794). L'ultimo aggiornamento delle domande e risposte (Q&A) risale al 31 marzo 2017.


⁽³⁾ Avvertenza per gli investitori dell'ESMA sui «Rischi dell'investimento in prodotti complessi» del 7 febbraio 2014 (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/investor_warning_-_complex_products_-_it.pdf) e avvertenza per gli investitori dell'ESMA su «CFDs, binary options and other speculative products» [CFD, opzioni binarie e altri prodotti speculativi] del 25 luglio 2016 (disponibile su: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1166_warning_on_cfds_binary_options_and_other_speculative_products_0.pdf).

⁽⁴⁾ Per esempio, il lavoro del gruppo congiunto ha portato all'adozione da parte della commissione CY-CySEC di una serie di misure applicative volte ad accrescere il rispetto della normativa da parte dei fornitori di prodotti speculativi quali le opzioni binarie.

⁽⁵⁾ «Call for evidence on potential product intervention measures on contracts for differences and binary options to retail clients» [Invito a presentare contributi sulle potenziali misure di intervento in materia di contratti per differenze (CFD) e opzioni binarie] del 18 gennaio 2018 (ESMA35-43-904).

⁽⁶⁾ Il numero dei soggetti che hanno risposto all'invito è minore del numero delle risposte ricevute dal momento che l'ESMA ha ricevuto in alcuni casi (i) più di una risposta dallo stesso partecipante (per esempio risposte separate per ciascuna delle misure proposte per i CFD, inviate tramite distinti messaggi di posta elettronica) e (ii) risposte doppie da parte degli stessi partecipanti.

⁽⁷⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).



2. DESCRIZIONE DEL MERCATO AL DETTAGLIO DELLE OPZIONI BINARIE ED ESISTENZA DI UN
TIMORE SIGNIFICATIVO IN MERITO ALLA PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI [ARTICOLO 40,
PARAGRAFO 2, LETTERA a) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014]

- (9) Un'opzione binaria è definita come un qualsiasi derivato con regolazione per contanti nel quale il pagamento di un importo monetario prefissato dipende dall'avverarsi o meno di uno o più eventi specifici relativi al prezzo, al livello o al valore del sottostante entro la data di scadenza del derivato ⁽¹⁾ (ad esempio, il sottostante ha raggiunto un prezzo specifico («prezzo di esercizio» o «strike price») alla scadenza).
- (10) Le opzioni binarie consentono a un investitore di puntare sul verificarsi di un evento specifico relativo al prezzo, al livello o al valore di uno o più sottostanti (per esempio un'azione, una valuta, una merce o un indice). Se l'evento non si avvera, l'investitore perde il denaro investito (ossia l'opzione diventa «*out of the money*»). Se, invece, l'evento si verifica, l'opzione produce un guadagno o il contratto di opzione rimane in essere, con la possibilità di conseguire un guadagno qualora si verifichi un ulteriore evento (l'opzione termina «*in the money*»). In questo senso, le opzioni binarie possono essere considerate come «*proposte del tipo sì o no*». Spesso, la «proposta del tipo sì o no» riguarda la possibilità che, alla scadenza dell'opzione binaria, il prezzo del sottostante sia superiore o inferiore a un determinato prezzo di riferimento (detto prezzo di esercizio o «strike price»). In alcuni casi, il prezzo di esercizio corrisponde al prezzo di mercato del sottostante al momento della sottoscrizione dell'opzione binaria o in uno specifico momento successivo. Tuttavia, i fornitori di opzioni binarie offrono una serie di risultati di mercato possibili ai quali gli investitori possono puntare ⁽²⁾.
- (11) Va sottolineato che tutte le opzioni binarie, anche laddove siano commercializzate, distribuite o vendute sotto altro nome, rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione. Esse includono, per esempio, le forme note come «*all or nothing*» (tutto/niente), «*up or down*» (su/giù), le opzioni di tendenza, le opzioni digitali e quelle «*one touch*» (a tocco unico).
- (12) Si ritiene inoltre opportuno garantire che la presente decisione includa le opzioni binarie che presentano varie diverse condizioni predeterminate, che devono essere soddisfatte (o meno) perché possa essere effettuato il pagamento. Ad esempio, alcuni dei contributi ricevuti in risposta all'invito hanno riferito del caso di un'opzione binaria che prevede il pagamento di (i) un importo predeterminato nel caso in cui il sottostante soddisfi una condizione predefinita (per esempio, il valore del sottostante aumenta in una data specifica), nonché di (ii) un importo predeterminato aggiuntivo (un «premio») se il sottostante soddisfa un'altra condizione predeterminata (es. l'aumento del valore del sottostante è superiore a un determinato valore percentuale). In questo e in casi simili, il pagamento della somma dei due importi predeterminati di cui ai punti (i) e (ii) corrisponderebbe al pagamento di un importo fisso predeterminato ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della presente decisione.
- (13) Varie ANC hanno espresso il timore che le opzioni binarie non rispondano ad alcuna effettiva esigenza di investimento per i clienti al dettaglio (a differenza di altri tipi di opzioni, che possono svolgere un ruolo utile di copertura dell'esposizione rispetto a specifiche attività) ⁽³⁾. Inoltre varie ANC hanno espresso preoccupazioni per i rischi associati alle caratteristiche intrinseche delle opzioni binarie nonché ai conflitti di interesse propri di questi strumenti e di difficile gestione, relativi all'offerta di questi prodotti ai clienti al dettaglio. Questi rischi sono spesso amplificati dalle tecniche di commercializzazione aggressive utilizzate dai fornitori di opzioni binarie. Diverse ANC hanno inoltre segnalato che questo tipo di prodotti spesso induce a comportamenti compulsivi tipici del gioco d'azzardo. Uno studio condotto dall'autorità britannica (UK-FCA) ha dimostrato che alcuni investitori piazzano molte scommesse nel giro di pochi giorni o settimane, sebbene complessivamente stiano perdendo denaro. Lo studio ha inoltre rilevato una stretta somiglianza nella struttura del *payoff* e nell'orizzonte temporale tra le opzioni binarie e i prodotti del gioco d'azzardo ⁽⁴⁾. Queste preoccupazioni si sono concretizzate in varie giurisdizioni, nelle quali la grande maggioranza dei clienti al dettaglio in genere perde il denaro investito, come evidenziato nella presente decisione ⁽⁵⁾.


⁽¹⁾ Solitamente, ma non necessariamente, il più basso dei due *payoff* monetari è zero. Le opzioni binarie si distinguono da altri prodotti speculativi venduti a clienti al dettaglio, come ad esempio i CFD, per il fatto che il pagamento è di un importo monetario predeterminato, non direttamente connesso all'ampiezza della variazione del prezzo, del livello o del valore del sottostante.

⁽²⁾ Per esempio, gli investitori possono scommettere che il prezzo del sottostante rientrerà all'interno di uno specifico intervallo o che raggiungerà uno specifico livello nel corso del periodo di validità dell'opzione binaria.

⁽³⁾ Ad esempio, in Francia l'AMF, in Belgio la FSMA, nel Regno Unito la FCA e in Italia la CONSOB.

⁽⁴⁾ Ad esempio, la FCA britannica.

⁽⁵⁾ Cfr. considerando 35.



- (14) Come dimostrato dalla relazione sull'indagine della IOSCO sui prodotti a leva fuori listino (OTC) al dettaglio ⁽¹⁾ (la «relazione IOSCO»), questo settore del mercato è inoltre stato oggetto di approfondito controllo regolamentare in varie giurisdizioni non appartenenti all'Unione a causa della natura complessa e aleatoria, *inter alia*, delle opzioni binarie e della dimensione transfrontaliera di molti fornitori di tali prodotti, che operano prevalentemente via Internet ⁽²⁾. Secondo la relazione della IOSCO, «*recenti relazioni di ricerche effettuate in diversi mercati nazionali hanno dimostrato che la grande maggioranza degli investitori in [opzioni binarie e altri prodotti a carattere speculativo] molto spesso va in perdita*» ⁽³⁾.
- (15) La condizione di cui all'articolo 40, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 è l'esistenza, *inter alia*, di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori. Al fine di determinare l'esistenza di tale timore, l'ESMA ha valutato la pertinenza dei criteri e dei fattori di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento delegato (EU) n. 2017/567. Dopo aver preso in considerazione i criteri e i fattori pertinenti, l'ESMA ha concluso che tale timore significativo è presente per i motivi di seguito elencati.

2.1 Il grado di complessità e la trasparenza delle opzioni binarie

- (16) Le opzioni binarie sono strumenti finanziari complessi ⁽⁴⁾. La complessità della struttura di determinazione del prezzo comporta il rischio di significative asimmetrie informative tra i fornitori delle opzioni e i clienti al dettaglio; ne deriva un timore significativo in merito alla protezione degli investitori. Inoltre, le opzioni binarie presentano varie caratteristiche intrinseche che le rendono complesse e di difficile comprensione per i clienti al dettaglio.
- (17) I fornitori di opzioni binarie generalmente stabiliscono il prezzo delle stesse sulla base della probabilità, implicita di mercato o ottenuta tramite altro modello, del verificarsi di uno specifico evento, prima di applicare un differenziale o un altro tipo di commissione di transazione a ciascuna opzione, tale da generare un rendimento atteso negativo per il cliente ⁽⁵⁾.
- (18) Di norma, le opzioni binarie offrono un rendimento tanto più elevato quanto meno statisticamente probabile è il verificarsi dell'evento e viceversa ⁽⁶⁾.
- (19) Tale struttura di fissazione del prezzo delle opzioni binarie presenta una serie di difficoltà per i clienti al dettaglio. In particolare, essa richiede ai clienti al dettaglio di valutare accuratamente il valore dell'opzione in relazione alla probabilità attesa che l'evento di riferimento si verifichi. Sebbene possano ricorrere a comuni strumenti di ricerca e di determinazione del prezzo, quali la formula di Black-Scholes, per fissare il prezzo delle opzioni binarie, i clienti al dettaglio scontano significative asimmetrie informative rispetto ai fornitori di tali prodotti. Questi ultimi infatti hanno a propria disposizione un ventaglio ben maggiore di informazioni e di sistemi per l'adeguata fissazione del prezzo e valutazione di questi prodotti. In particolare, i fornitori di opzioni binarie hanno accesso ai dati storici relativi ai prezzi – ad esempio, informazioni sui prezzi fornite da una borsa

⁽¹⁾ IOSCO Report on the IOSCO Survey on Retail OTC Leveraged Products, dicembre 2016 (disponibile all'indirizzo: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD550.pdf>).


⁽²⁾ Ad esempio, l'Autorité des Marchés Financiers del Quebec e il Capital Markets Board turco (CMB) (pag. 2), la Financial Futures Association in Giappone (pag. 6) e, negli Stati Uniti, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e la Securities and Exchange Commission (SEC) (pag. 55 della relazione IOSCO). In Quebec, l'autorità competente non ha autorizzato la vendita di opzioni binarie agli investitori al dettaglio. La CMB ha deciso di proibire la vendita di tali opzioni, mentre in Israele è stato approvato un blocco sulla vendita di opzioni binarie agli investitori. Disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.isa.gov.il/sites/ISAEng/1489/1511/Pages/eitonot25102017_1.aspx. Negli Stati Uniti, l'ufficio di tutela dei consumatori del CFTC e l'ufficio del SEC per l'educazione e la tutela degli investitori hanno emesso un avviso agli investitori in merito a iniziative fraudolente concernenti le opzioni binarie e alle relative piattaforme di negoziazione. Disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.cftc.gov/ConsumerProtection/FraudAwarenessPrevention/CFTCFraudAdvisories/fraudadv_binaryoptions.

⁽³⁾ Relazione IOSCO, pag. iii.

⁽⁴⁾ Ad esempio, dette opzioni non soddisfano i criteri per poter essere considerate strumenti finanziari non complessi a norma del combinato disposto dell'articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE e dell'articolo 57 del regolamento delegato (EU) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).

⁽⁵⁾ Oltre a stimare la probabilità del verificarsi di un evento sulla base del prezzo di mercato delle opzioni pertinenti, i fornitori possono utilizzare modelli di fissazione del prezzo quali quello di Black-Scholes o altri modelli che ne includono taluni aspetti. Nel modello di Black-Scholes, le variabili note sono la scadenza dell'opzione, il prezzo iniziale dell'attività sottostante e il prezzo «strike» dell'opzione. La traiettoria del processo stocastico determinata nel modello è generalmente stimata sulla base del tasso di interesse privo di rischio e/o il rendimento storico del sottostante.

⁽⁶⁾ Ad esempio, per un'opzione binaria offerta a una certa distanza dal prezzo di esercizio, il fornitore può offrire al cliente il diritto di acquistare l'opzione a 22 EUR per un rendimento di 100 EUR per un evento che ha una probabilità di verificarsi del 20 % (il che equivale a un valore equo di 20 EUR).



o da un fornitore di dati commerciali per un determinato sottostante – che non sono generalmente disponibili ai clienti al dettaglio. Essi hanno inoltre molta più esperienza nella fissazione del prezzo dei contratti rispetto alla maggior parte dei clienti al dettaglio, ed è più probabile che abbiano sviluppato sofisticate metodologie di formazione del prezzo. Inoltre, i clienti al dettaglio possono non comprendere che se una negoziazione ha un termine molto breve, o se una posizione è chiusa in prossimità della scadenza, taluni parametri utilizzati per fissare il prezzo dell'opzione come la volatilità storica del prezzo stesso avranno uno scarso impatto sul valore dell'opzione. I suddetti elementi limitano la capacità dei clienti al dettaglio di valutare adeguatamente l'opzione, anche qualora utilizzino gli strumenti di determinazione del prezzo disponibili. Inoltre, a causa dell'applicazione di differenziali e altre commissioni di transazione, i clienti al dettaglio dovrebbero superare il rendimento atteso dell'investimento in maniera significativa («fare meglio della probabilità») regolarmente per realizzare utili dall'attività di negoziazione. Pertanto, l'ESMA ritiene che sia difficile per i clienti al dettaglio effettuare una valutazione consapevole del profilo di rischio/rendimento del prodotto.

- (20) L'effetto combinato della struttura di fissazione del prezzo e dell'applicazione di commissioni a ciascuna negoziazione si traduce in una perdita complessiva per la grande maggioranza dei conti dei clienti al dettaglio (sebbene possano registrare utili nel breve periodo). I fornitori, che sono tipicamente le controparti dirette di negoziazione, ottengono utili dai clienti nel lungo periodo attraverso le perdite di negoziazione di questi ultimi e attraverso le commissioni di transazione.
- (21) Alcuni fornitori offrono il prezzo di acquisto e vendita su base continuativa, consentendo ai clienti di entrare e uscire dalla negoziazione entro il termine di validità dell'opzione binaria. Laddove si applica tale modalità, il cliente può uscire dalla propria posizione prima della scadenza dell'opzione binaria rivendendo la stessa al fornitore o comunque rinunciando al pagamento condizionato alla scadenza. In tal caso, il cliente riceverà un pagamento dal fornitore, determinato sulla base del prezzo continuo offerto dallo stesso, che dipende dalla differenza tra il prezzo corrente di mercato e il prezzo fisso di esercizio del sottostante e dalla scadenza dell'opzione.
- (22) La disponibilità di prezzi di acquisto e vendita continui è un'ulteriore caratteristica che può essere offerta dai fornitori di opzioni binarie. Questa caratteristica aggiunge un ulteriore livello di complessità, che rende difficile per i clienti al dettaglio valutare i prodotti accuratamente o ottenere un rendimento dall'investimento. Infatti, i clienti al dettaglio dovrebbero monitorare continuamente il prezzo e stimare il risultato atteso. Inoltre, uscire da una negoziazione ed entrare in una nuova comporta un costo aggiuntivo per il cliente a causa dell'applicazione di un differenziale al prezzo di offerta o di commissioni di transazione ⁽¹⁾.
- (23) Inoltre, i clienti al dettaglio dell'UE tipicamente investono in opzioni binarie negoziate fuori listino (OTC); ciò significa che la fissazione del prezzo, il rendimento e il regolamento delle opzioni binarie non sono standardizzati. Ciò rende difficile a tali clienti comprendere i termini contrattuali del prodotto. Questo ulteriore elemento va ad aggiungersi alle differenze delle tipologie di «proposte sì/no» alla base delle opzioni binarie, alla complessità della struttura di fissazione del prezzo (che può anche includere prezzi di acquisto e vendita) e all'esistenza di prodotti persino più complessi (per esempio, opzioni che costituiscono «pacchetti» di varie opzioni binarie), aumentando la complessità di questi prodotti e minando ulteriormente la capacità dei clienti al dettaglio di comprendere che le caratteristiche specifiche di un tipo di opzione binaria non sono necessariamente presenti in un'altra.
- (24) Inoltre, i fornitori di opzioni binarie di norma agiscono da controparti nelle negoziazioni con i propri clienti al dettaglio; pertanto, è il fornitore che determina il prezzo all'atto dell'esecuzione e il pagamento alla scadenza. Per giunta, i fornitori spesso chiedono ai clienti di prendere atto del fatto che i prezzi utilizzati per determinare il valore dell'opzione binaria possono differire dal prezzo disponibile nel mercato del relativo sottostante. Di conseguenza potrebbe non essere sempre possibile per i clienti al dettaglio verificare l'accuratezza dei prezzi ricevuti dal fornitore. I suddetti fattori rendono estremamente complesso per i clienti al dettaglio valutare oggettivamente le opzioni binarie. L'alto livello di complessità e la scarsa trasparenza delle opzioni binarie confermano pertanto l'esistenza di timori significativi in merito alla protezione degli investitori.
- (25) In risposta all'invito a presentare contributi, numerose imprese e associazioni di settore hanno suggerito che l'ESMA avrebbe dovuto effettuare una distinzione tra le opzioni binarie negoziate fuori listino (OTC) e scambiate in una sede di negoziazione. Alcune associazioni di settore hanno chiesto che si escludessero espressamente i derivati cartolarizzati, le opzioni *touch* e le opzioni digitali, con la motivazione che questi prodotti sono impiegati come alternativa a un ordine *stop-loss* o possono fungere da copertura.

⁽¹⁾ Se un fornitore di opzioni binarie quota il prezzo di acquisto e vendita in via continuativa, si può rilevare un differenziale tra il prezzo a cui il cliente può acquistare l'opzione binaria dal fornitore («prezzo d'acquisto») e il prezzo a cui può rivenderla allo stesso fornitore («prezzo di vendita»). Questi due prezzi generalmente sono diversi dal «prezzo di rendimento atteso pari a zero», cioè dal prezzo al quale l'acquisto dell'opzione binaria produrrebbe un rendimento atteso pari a zero per l'acquirente; infatti, di norma, il prezzo di vendita è inferiore e il prezzo d'acquisto è superiore rispetto al prezzo di rendimento zero. Questo differenziale rispetto al prezzo di rendimento atteso pari a zero mostra che il cliente al dettaglio in media incorrerà in una perdita sia all'atto di sottoscrivere un'opzione binaria sia nell'eventualità di rivendita della stessa prima della scadenza.




- (26) L'ESMA ha preso in debita considerazione queste osservazioni. Tuttavia, le proprietà e le caratteristiche delle opzioni binarie, che costituiscono la fonte principale degli svantaggi di tali opzioni per i clienti al dettaglio, non cambiano a prescindere dal fatto che questi prodotti siano scambiati in una sede di negoziazione o siano cartolarizzati. In altre parole, le opzioni binarie offerte in una sede di negoziazione continueranno a presentare un rendimento atteso negativo per gli investitori, e la loro struttura di *payoff* le renderà comunque poco adatte all'uso ai fini di copertura o ad altre funzioni economiche che potrebbero apportare un beneficio compensativo. In particolare, queste proprietà sono presenti in qualsiasi momento antecedente alla scadenza dell'opzione. Pertanto, l'esistenza specifica di un mercato secondario non muta le caratteristiche fondamentali delle opzioni binarie che danneggiano i clienti al dettaglio.

2.2 Caratteristiche o componenti particolari delle opzioni binarie

- (27) Le opzioni binarie sono tipicamente degli investimenti a breve termine, che possono scadere anche solo pochi minuti dopo l'acquisto; ciò le rende prodotti di natura estremamente speculativa.
- (28) In quanto strumenti a risultato binario, queste opzioni sono utilizzate prevalentemente a fini speculativi. Il pagamento di una somma di denaro fissa o zero limita il valore delle opzioni binarie come strumento di copertura rispetto alle opzioni tradizionali, che permettono al cliente di gestire il proprio rischio attraverso l'impostazione di un «massimale» o di un «minimo» per una specifica attività in cui essi abbiano un'esposizione diretta. Questo limite è acuito dalla breve durata tipica delle opzioni binarie.
- (29) Inoltre, il prezzo delle opzioni binarie è determinato sulla base della probabilità di accadimento di un evento, rispetto alla quale i *payoff* sono quotati in maniera analoga a quella delle tradizionali scommesse a quota fissa (ad esempio scommesse sportive o sui risultati elettorali). Le negoziazioni sono per la maggior parte di brevissima durata e gli investitori hanno due possibilità: ottenere un elevato rendimento o, al contrario, perdere l'intero investimento. Queste caratteristiche fondamentali sono proprie anche dei prodotti del gioco d'azzardo, che sono associati a comportamenti di dipendenza dal gioco e a risultati negativi per i consumatori.
- (30) Come osservato in precedenza, i fornitori di opzioni binarie di solito agiscono in qualità di controparte diretta della negoziazione del cliente, che registrano nel proprio libro ordini (*book*). Questo modello d'impresa pone gli interessi del fornitore in conflitto diretto con quelli dei suoi clienti; ciò aumenta il rischio che il fornitore possa manipolare il prezzo del sottostante alla scadenza dell'opzione binaria o allungare la durata dell'opzione di pochi secondi o persino di frazioni di secondo per non dover corrispondere un utile ai clienti sul contratto di opzione. Il rischio di conflitto di interesse è particolarmente acuto per le opzioni binarie, poiché la struttura di pagamento dipende dal fatto che il sottostante abbia raggiunto o meno alla scadenza il prezzo *strike* specificato. Le ANC hanno inoltre identificato pratiche tramite le quali i fornitori di opzioni binarie applicano una maggiorazione asimmetrica o incoerente ai differenziali principali sul sottostante, con la conseguenza che alla scadenza l'opzione sarà in perdita («*out of the money*») laddove invece sarebbe stata in attivo («*in the money*»). Inoltre, i modelli di distribuzione osservati dall'ESMA in questo settore di mercato comportano specifici conflitti di interesse ⁽¹⁾, alcuni dei quali strutturali, la cui probabilità è aumentata dall'esigenza di attrarre continuamente nuovi clienti.
- (31) Visto che le opzioni binarie strutturalmente hanno rendimenti attesi negativi, quanto maggiore è il numero di posizioni che un investitore assume, tanto maggiore è la probabilità che cumulativamente subisca una perdita ⁽²⁾.
- (32) L'elevato rischio che le opzioni binarie siano negoziate in maniera speculativa nonché il conflitto di interessi tra i fornitori di tali opzioni e i loro clienti conferma l'esistenza di timori significativi in merito alla protezione degli investitori.

⁽¹⁾ Al paragrafo 2 del documento dell'ESMA «Questions and Answers (Q&As) relating to the provision of CFDs and other speculative products to retail investors under MiFID» [Domande e risposte riguardanti la fornitura di CFD e di altri prodotti speculativi agli investitori al dettaglio a norma della MiFID] (ESMA35-36-794), aggiornamento del 31 marzo 2017, tratta alcuni di questi conflitti di interesse più nel dettaglio.

⁽²⁾ Per esempio, per un'opzione binaria con il 50 % di probabilità di vincita e un rendimento dell'80 % dell'importo investito se alla scadenza risulta in attivo, un investitore ha circa il 75 % di probabilità di incorrere in una perdita cumulativa nell'arco di 20 negoziazioni. Cfr. il documento dell'ESMA *Product Intervention Analysis: Measure on Binary Options*, 2018.



2.3 Entità delle potenziali conseguenze negative e grado di disparità tra i rendimenti per gli investitori e il rischio di perdita

- (33) Il numero dei clienti che sottoscrive questi prodotti è altamente variabile, a causa della relativamente breve durata utile dei conti dei clienti in opzioni binarie e della natura transfrontaliera delle attività. Sulla base dei dati raccolti dall'ESMA da numerose ANC ⁽¹⁾, l'Autorità europea stima che il numero di conti di negoziazione di clienti al dettaglio presso fornitori di CFD e di opzioni binarie con sede in paesi SEE sia aumentato da 1,5 milioni nel 2015 ⁽²⁾ a circa 2,2 milioni nel 2017 ⁽³⁾.
- (34) In particolare, le seguenti informazioni fornite dalle ANC all'ESMA confermano che il mercato delle opzioni binarie è cresciuto in tutta l'Unione:
- i) la Cyprus Securities and Exchange Commission (CY-CySEC), l'autorità nazionale competente di Cipro, stimava alla fine del secondo trimestre del 2017 in 401 378 il numero complessivo di clienti attivi in opzioni binarie a Cipro rispetto ai 140 205 del 2015 ⁽⁴⁾;
 - ii) il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE-BaFin), l'ANC tedesca, stima che vi siano oltre 30 000 clienti di opzioni binarie in Germania, con un tasso di crescita annua complessiva del mercato tedesco del 4-5 % ⁽⁵⁾;
 - iii) sulla base di un campione di dati di clienti di imprese forniti alla Financial Conduct Authority (UK-FCA), l'ANC nel Regno Unito, si stima che il numero di clienti che negoziano con fornitori di opzioni binarie del Regno Unito sia di circa 40 000;
 - iv) in Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (IT-CONSOB) ha riscontrato, sulla base di un'indagine svolta nel marzo del 2017 su cinque filiali di fornitori di opzioni binarie con sede in UE, che nel 2016 il numero di clienti al dettaglio italiani che negoziano in opzioni binarie è aumentato del 2,4 %;
 - v) numerose ANC hanno segnalato che le opzioni binarie sono ampiamente commercializzate e vendute nelle rispettive giurisdizioni ⁽⁶⁾;
 - vi) quasi tutte le ANC ⁽⁷⁾ hanno segnalato la presenza nelle loro giurisdizioni di fornitori di opzioni binarie appartenenti ad altri Stati membri che forniscono servizi relativi a opzioni binarie attraverso il regime del passaporto europeo. Alcune ANC ⁽⁸⁾ hanno inoltre riferito di fornitori di opzioni binarie che utilizzano filiali o agenti collegati per operare in altre giurisdizioni tramite il meccanismo del passaporto europeo;
 - vii) infine, le ANC hanno notato un aumento del numero di richieste di autorizzazione presentate da imprese di investimento che offrono i prodotti in questione ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ Dati forniti nel 2015 da: BG-FSC, CY-CySEC, CZ-CNB, FR-AMF, IE-CBI, IS-FME, LU-CSSF, MT-MFSA, NL-AFM, PT-CMVM, RO-ASF, UK-FCA; dati forniti nel 2017 da: CY-CySEC, CZ-CNB, ES-CNMV, FR-AMF, IE-CBI, LU-CSSF, NL-AFM, MT-MFSA, NO-Finanstilsynet, SK-NBS, UK-FCA.

⁽²⁾ In considerazione della frequente dimensione transfrontaliera dell'attività dei fornitori dei prodotti, queste cifre possono includere clienti di Stati non appartenenti al SEE. Con particolare riguardo al Regno Unito, il numero di conti clienti finanziati da CFD è salito da 657 000 nel 2011 a 1 051 000 alla fine del 2016. Tuttavia, queste cifre non escludono i conti cliente «dormienti» o conti multipli utilizzati dallo stesso cliente al dettaglio. Le cifre fornite dalla commissione cipriota (CY-CySEC) sono state raccolte sulla base dei conti aperti presso i fornitori autorizzati da detta autorità che offrono questi prodotti.

⁽³⁾ Per quanto riguarda il Regno Unito, le cifre non includono i clienti non britannici di imprese autorizzate di tale paese, che nel 2016 erano stimati a circa 400 000. Per gli altri Stati membri che hanno fornito dati all'ESMA, le cifre possono includere clienti appartenenti a Stati non SEE.

⁽⁴⁾ L'autorità evidenziava inoltre che le cifre fornite includevano clienti provenienti da Stati non SEE.

⁽⁵⁾ Sulla base di informazioni fornite dalla DE-BaFin nel gennaio 2017 relative ai dati del 2016.

⁽⁶⁾ Cfr. relazione IOSCO. Sebbene manchino dati statistici aggregati, numerose ANC hanno segnalato all'ESMA che nel 2016 si è registrata una crescita del mercato in termini di numero di clienti nelle rispettive giurisdizioni. Ad esempio, Polonia e Lituania hanno rilevato un aumento nel valore delle transazioni dei fornitori di opzioni binarie, mentre il Portogallo ha registrato una crescita del numero di imprese che prestano tali servizi. Inoltre, due autorità nazionali che in precedenza avevano riferito dell'assenza di un vero mercato di questi strumenti per i clienti al dettaglio nelle rispettive giurisdizioni hanno specificamente dichiarato una crescita del mercato in quest'area.

⁽⁷⁾ AT-FMA, BE-FSMA, CY-CySEC, CZ-CNB, DE-BaFin, DK-Finanstilsynet, EE-FSA, EL-HCMC, ES-CNMV, FI-FSA, FR-AMF, IE-CBI, IS-FME, IT-CONSOB, LI-FMA, LT-Lietuvos Bankas, MT-MFSA, NL-AFM, NO-Finanstilsynet, PT-CMVM, RO-ASF, SE-FI, SI-ATVP, UK-FCA.

⁽⁸⁾ CZ-CNB, IT-CONSOB.

⁽⁹⁾ A Cipro, sono state ricevute 42 richieste nel 2016 rispetto alle 16 del 2015 e alle 28 del 2014. Nel Regno Unito, l'FCA ha ricevuto un totale di 27 richieste da parte di imprese di rilascio dell'autorizzazione all'offerta di opzioni binarie a clienti al dettaglio (specificamente, 20 richieste di variazione di autorizzazioni in essere e sette richieste di nuova autorizzazione). Al riguardo, si noti che le opzioni binarie rientrano nell'ambito di competenza dell'UK-FCA dal 3 gennaio 2018, mentre fino ad allora erano regolamentate dalla UK Gambling Commission (commissione sui giochi d'azzardo del Regno Unito).



- (35) Secondo la relazione della IOSCO, le lamentele più frequenti in tutte le giurisdizioni relative agli operatori autorizzati riguardano il rendimento dei prodotti (vale a dire le perdite subite dagli investitori), la mancata comprensione del prodotto o servizio (e dei relativi rischi) da parte dei clienti, la difficoltà di ritiro dei fondi, le tattiche di commercializzazione aggressive e/o fuorvianti e la manipolazione dei prezzi o delle negoziazioni ⁽¹⁾.
- (36) La predetta analisi dell'ESMA sul rendimento atteso negativo dei clienti al dettaglio ⁽²⁾ è inoltre corroborata dai dati sulle perdite subite dai clienti al dettaglio forniti all'ESMA da talune ANC:
- i) l'autorità cipriota CY-CySEC ha effettuato l'analisi di un campione di conti di clienti presso 10 fornitori di opzioni binarie per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2017, riscontrando che, in media, l'87 % dei conti ha registrato un risultato in perdita nel periodo in esame. La perdita media di ciascun conto era di circa 480 EUR;
 - ii) l'autorità nazionale polacca, Komisja Nadzoru Finansowego (PL-KNF), sulla base dei dati relativi a un'impresa di investimento polacca, ha rilevato che l'86,3 % dei clienti ha subito una perdita di denaro nel 2016 e l'86,4 % nel 2017;
 - iii) in Italia, la CONSOB ha rilevato sulla base di un'indagine effettuata nel marzo 2017 su cinque filiali di imprese di investimento basate nell'Unione e operanti nel settore delle opzioni binarie, che fino al 74 % dei clienti al dettaglio italiani che avevano investito in opzioni binarie avevano subito perdite significative nel 2016, con una perdita media di circa 590 EUR;
 - iv) la FCA britannica ha riscontrato dall'esame dei dati delle imprese di investimento sull'andamento dei conti dei clienti nel 2016 che tra l'81 % e l'85 % di tali conti ha subito una perdita complessiva, oscillante in media tra le 400 e le 1 200 sterline. Le cifre fornite indicano che i clienti hanno realizzato un profitto dalla negoziazione ma hanno complessivamente subito una perdita a causa del peso delle commissioni di transazione. Ciò suggerisce che i clienti possono non comprendere l'impatto delle commissioni sul rendimento dei propri conti.

2.4 Tipologia di clienti coinvolti

- (37) Le opzioni binarie sono ampiamente commercializzate, distribuite o vendute nel mercato di vendita al dettaglio di massa. Tuttavia, la loro complessità, illustrata nella presente decisione, rende difficile per la maggioranza dei clienti al dettaglio (a differenza degli operatori professionisti) comprendere e valutare debitamente i rischi effettivi che incorrono nell'investire in questi prodotti. I dati sulle perdite riscontrati dall'ESMA nei conti dei clienti al dettaglio illustrati nella presente decisione dimostrano che le opzioni binarie non sono adatte a tali clienti.


2.5 Attività di commercializzazione e distribuzione relative alle opzioni binarie

- (38) Nonostante la loro complessità, le opzioni binarie sono offerte ai clienti al dettaglio per la maggior parte attraverso piattaforme di negoziazione elettronica, non accompagnate da servizi di consulenza all'investimento o di gestione del portafoglio. In tali circostanze è richiesta una valutazione di adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE ⁽³⁾. Tuttavia, detta valutazione non impedisce che i fornitori di opzioni binarie o i propri clienti o potenziali clienti procedano all'esecuzione dell'operazione, previo semplice avviso al cliente. Non si procederà all'operazione solo laddove il cliente non abbia fornito all'operatore

⁽¹⁾ Relazione IOSCO, pag. 46.

⁽²⁾ Cfr. il documento dell'ESMA *Product Intervention Analysis: Measure on Binary Options*, 2018.

⁽³⁾ Ex articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 2004/39/CE.



informazioni circa le proprie conoscenze ed esperienze nel settore di investimento pertinente alla specifica tipologia di prodotto, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, o laddove l'operatore abbia concluso che il prodotto in questione non sia appropriato per il cliente. Ciò consente ai clienti al dettaglio di avere accesso a prodotti, quali le opzioni binarie, che, a causa delle loro caratteristiche, non dovrebbero essere loro distribuiti ⁽¹⁾.

- (39) Inoltre alla luce del documento «domande e risposte» dell'ESMA («Q&A») ⁽²⁾, le ANC hanno rilevato in questo settore di mercato l'esistenza di pratiche aggressive e di messaggi commerciali ingannevoli ⁽³⁾. Alcuni esempi includono il ricorso a sponsorizzazioni o affiliazioni con importanti squadre sportive, che ingenerano l'impressione fuorviante che prodotti complessi e speculativi come le opzioni binarie siano idonei per il mercato di vendita al dettaglio di massa, grazie alla diffusione della notorietà del marchio.
- (40) Inoltre, alcune ANC hanno sottolineato non solo l'uso regolare di materiali commerciali ingannevoli, ma anche la natura ad ampio raggio e intensiva delle attività di mercato intraprese:
- i) l'autorità francese, Autorité des Marchés Financiers (FR-AMF), ha segnalato che nel 2016, il numero di nuovi annunci pubblicitari (TV, radio, internet) relativi a negoziazioni speculative (opzioni binarie, CFD, forex) ha rappresentato il 36 % del totale degli annunci pubblicitari a tema finanziario e il 45 % del totale relativo a strumenti finanziari ⁽⁴⁾;
 - ii) l'autorità tedesca DE-BaFin ha riferito che le imprese di investimento con sede in un'altra giurisdizione dell'Unione europea, quantunque siano di piccole dimensioni, possono utilizzare sino a 200 *introducing brokers* (intermediari di presentazione) contemporaneamente ⁽⁵⁾;
 - iii) alcune ANC hanno osservato che la distribuzione di opzioni binarie può avvenire attraverso il gioco d'azzardo elettronico o le *slot machine* ⁽⁶⁾.
- (41) Tali sviluppi sono particolarmente preoccupanti alla luce dell'aumento del numero di clienti al dettaglio che partecipano a questo settore del mercato.
- (42) Al riguardo, alcune ANC hanno inoltre espresso i timori relativi alla natura «incalzante» dei modelli commerciali osservati ⁽⁷⁾. Il fatto che la vita media del conto di un cliente è spesso relativamente breve comporta l'esigenza per i fornitori di mantenere un afflusso continuo di nuovi clienti; ciò a sua volta può spingere tali operatori ad adottare tecniche di commercializzazione e vendita aggressive che non rispondono certo agli interessi dei clienti al dettaglio.
- (43) Una caratteristica comune delle tecniche di commercializzazione e vendita adottate dal settore delle opzioni binarie è l'offerta di vantaggi (monetari e non) di negoziazione, quali bonus per attirare e incoraggiare i clienti al dettaglio a investire in opzioni binarie, l'offerta di regali (ad esempio vacanze, macchine, apparecchi elettronici), di corsi di *trading* o di riduzione dei costi (ad esempio del differenziale o delle commissioni) ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ Questo rischio può essere amplificato dall'errore cognitivo dovuto a eccesso di fiducia che è stato spesso osservato da recenti studi comportamentali. Secondo uno studio recente (Li, Mingsheng and Li, Qian e Li, Yan, «*The Danger of Investor Overconfidence*» (14 novembre 2016) disponibile sul sito SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2932961>) sugli effetti del presentimento degli investitori sull'efficienza dei mercati nei periodi prossimi a crolli di mercato, l'eccesso di fiducia degli investitori ostacola la determinazione dei prezzi, aumenta il rischio idiosincratico e attenua le risposte al mercato prima dei crolli di mercato a causa delle distorsioni informative (Peng, Lin, Wei Xiong, 2006. «*Investor attention, overconfidence and category learning*», pubblicato nel *Journal of Financial Economics*, 80, pagg. 563-602), nonché l'errore di attribuzione dell'investitore (Gervais, S., and T. Odean, 2001. «*Learning to be Overconfident*». *The Review of Financial Studies*, 14, pagg. 1- 27.) e l'alto rischio di arbitraggio (Benhabib, Jess, Xuewen Liu, e Penfei Wang, 2016. «*Sentiments, financial markets, and macroeconomic fluctuations*». *Journal of Financial Economics* 120, pagg. 420-443. Sullo stesso argomento, cfr., tra gli altri: Ricciardi, Victor, capitolo 26: «*The Psychology of Speculation in the Financial Markets*» (1º giugno 2017). «*Financial Behavior: Players, Services, Products, and Markets*». H. Kent Baker, Greg Filbeck e Victor Ricciardi, (edito da) pagg. 481-498, New York, NY: Oxford University Press, 2017; N. Barberis e R. H. Thaler (2003), «*A Survey of Behavioral Finance*», M. Harris, G.M. Constantinides e R. Stultz, «*Handbook of the Economics of Finance*»; D. Dorn e G. Huberman (2005), «*Talk and action: What individual investors say and what they do*»; C.H. Pan e M. Statman (2010) «*Beyond Risk Tolerance: Regret, Overconfidence, and Other Investor Propensities*», Working Paper; A. Nasic e M. Weber (2010), «*How Risky do I invest: The Role of Risk Attitudes, Risk Perceptions and Overconfidence*»; N. Linciano (2010), «*How Cognitive Biases and Instability of Preferences in the Portfolio Choices of Retail Investors – Policy Implications of Behavioural Finance*», A. Lefevre, e M. Chapman (2017), «*Behavioural economics and financial consumer protection*», OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, n. 42 OECD Publishing.

⁽²⁾ Paragrafo 3 del documento dell'ESMA «Questions and Answers (Q&As) relating to the provision of CFDs and other speculative products to retail investors under MiFID» [Domande e risposte riguardanti la fornitura di CFD e di altri prodotti speculativi agli investitori al dettaglio a norma della MiFID] (ESMA 35-36-794), aggiornamento del 31 marzo 2017.

⁽³⁾ Ad esempio, BE-FSMA, ES-CNMV, FR-AMF e IT-CONSOB.


⁽⁴⁾ Relazione IOSCO, pag. 5.

⁽⁵⁾ *Ibidem*.

⁽⁶⁾ Come rilevato dall'autorità tedesca DE-BaFin e da quella polacca PL-KNF.

⁽⁷⁾ Ad esempio, l'autorità britannica UK-FCA e quella norvegese NO-Finanstilsynet.

⁽⁸⁾ Nel paragrafo 6 del documento dell'ESMA «Q&As relating to the provision of CFDs and other speculative products to retail investors under MiFID» [Domande e risposte riguardanti la disponibilità di CFD e di altri prodotti speculativi agli investitori al dettaglio a norma della MiFID] (ESMA 35-36-794), aggiornamento del 31 marzo 2017, si osserva che difficilmente un'impresa che offre un bonus inteso a incentivare i clienti al dettaglio a negoziare in prodotti speculativi complessi quali CFD, opzioni binarie e *rolling spot forex* sarà in grado di dimostrare che sta agendo in maniera corretta, equa e professionale e nel miglior interesse dei suoi clienti al dettaglio.



- (44) I bonus e altri vantaggi di negoziazione possono servire a distrarre l'investitore dall'elevata rischiosità inerente al prodotto. Tipicamente sono mirati ad attrarre i clienti al dettaglio e a incentivare la negoziazione. I clienti al dettaglio possono considerare queste promozioni come una caratteristica centrale del prodotto, tanto da non valutare adeguatamente il livello di rischio associato allo stesso.
- (45) La pratica dei sistemi di bonus si ispira al settore delle scommesse online. Alcuni fornitori che commercializzano i prodotti in questione offrono «bonus di benvenuto» (a ogni apertura di conto) nonché bonus basati sull'importo investito (bonus di quantità), ad esempio, o sotto forma di importo aggiuntivo di «contanti virtuali» a determinate condizioni.
- (46) L'attività di vigilanza svolta da numerose ANC ha rivelato che le condizioni generali applicate alle offerte promozionali sono sovente ingannevoli e che molti clienti segnalano difficoltà nel prelevare i fondi quando cercano di utilizzare tali bonus o non sono a conoscenza del fatto che l'accesso al bonus o ai fondi è subordinato a un volume specifico di negoziazioni. Alla luce del rendimento atteso negativo associato alla negoziazione in opzioni binarie, ciò spesso comporta che i clienti subiranno maggiori perdite monetarie dalla negoziazione e più frequentemente rispetto a quanto sarebbe avvenuto in assenza dell'offerta di un bonus.
- (47) In particolare (1):
- i) l'autorità francese FR-AMF ha sottolineato che una delle principali criticità riguardanti i bonus è che di norma il cliente deve investire 20 o 30 volte l'importo dello stesso per avere diritto a prelevare il denaro;
 - ii) l'autorità belga, la Financial Services and Markets Authority (BE-FSMA), ha riferito di aver ricevuto un elevato numero di lamentele da parte di investitori che non sono riusciti a recuperare il proprio denaro a causa delle condizioni applicate ai bonus;
 - iii) l'autorità polacca PL-KNF ha riferito che i fornitori offrono regali come *tablet* o cellulari per attirare nuovi clienti sostenendo che il regalo aumenta la capacità del cliente di contattare l'impresa di investimento; inoltre
 - iv) l'autorità tedesca DE-BaFin ha dichiarato che nella maggior parte dei casi i bonus sono offerti da fornitori di opzioni binarie che operano su base transfrontaliera per persuadere clienti al dettaglio inesperti a speculare nei prodotti in questione, che essi possono non capire completamente.
- (48) Inoltre, le ANC hanno espresso timori in merito al rispetto da parte dei fornitori di opzioni binarie dell'obbligo di fornire ai clienti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti o di agire nell'interesse dei clienti (2). Le ANC nutrono inoltre preoccupazioni in merito alla qualità delle informazioni fornite ai clienti al dettaglio (ad esempio sui siti web dei fornitori) sul funzionamento delle opzioni binarie e, in particolare, sui rischi che questi strumenti comportano (3). Alcuni esempi di non ottemperanza all'obbligo di fornire informazioni corrette, chiare e non fuorvianti e dell'utilizzo di tecniche volte ad attirare l'attenzione dei clienti ma che non riflettono necessariamente l'adeguatezza o la qualità complessiva dello strumento o della pratica finanziaria sono i seguenti:
- i) la fornitura di contenuti o informazioni su siti web in una lingua diversa da quella dello Stato membro nel quale vengono forniti i servizi, o nella lingua ufficiale ma con traduzioni di qualità insufficiente, atte a pregiudicare la comprensione delle informazioni stesse;
 - ii) la fornitura di informazioni che esaltano i possibili benefici associati all'investimento in opzioni binarie senza fornire di converso un'indicazione corretta ed evidente dei relativi rischi, dando a intendere che questi prodotti speculativi siano idonei e appropriati per tutti gli investitori o che sia facile conseguire un utile. Per esempio: «Negoziare in opzioni binarie è semplice come dire 1-2-3»; «il *trading* non è mai stato così semplice»; «inizia la tua carriera di *trader* adesso», «ottiene fino all'85 % di rendimento ogni 60 secondi», «95 % di rendimento in pochi minuti», e «cosa puoi fare in 60 secondi? Negozia in opzioni binarie e raddoppia il tuo denaro» (4).
- (49) Le pratiche di commercializzazione e distribuzione associate alle opzioni binarie, sopra descritte, confermano l'esistenza di un serio timore in merito alla protezione degli investitori.

(1) Cfr. la descrizione contenuta nella relazione IOSCO, pag. 32.

(2) Ad esempio, BE-FSMA, ES-CNMV, FR-AMF, IT-CONSOB.

(3) Il paragrafo 3 del documento dell'ESMA «Q&As relating to the provision of CFDs, binary options and other speculative products to retail investors under MiFID» [Domande e risposte riguardanti la fornitura di CFD e di altri prodotti speculativi agli investitori al dettaglio a norma della MiFID] (ESMA35-36-794), aggiornamento del 31 marzo 2017, tratta delle informazioni più dettagliate che andrebbero fornite ai clienti acquisiti e potenziali.

(4) Paragrafo 3 del documento dell'ESMA «Questions and Answers (Q&As) relating to the provision of CFDs and other speculative products to retail investors under MiFID» [Domande e risposte riguardanti la fornitura di CFD e di altri prodotti speculativi agli investitori al dettaglio a norma della MiFID] (ESMA35-36-794), aggiornamento del 31 marzo 2017.



2.6 Misura in cui lo strumento finanziario in questione può minare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario

- (50) La combinazione del grado di complessità e della mancanza di trasparenza delle opzioni binarie, il rendimento atteso negativo del prodotto per gli investitori, la mancanza di obiettivi di investimento ragionevoli; la natura fuorviante e aggressiva di varie attività di commercializzazione e distribuzione, i conflitti di interesse dei fornitori nonché l'entità delle potenziali conseguenze negative sono tutti fattori che contribuiscono a intaccare la fiducia dei clienti al dettaglio nel sistema finanziario.
- (51) Alla luce dell'elevata probabilità che i clienti subiscano perdite evidenziata in questa decisione, gli investitori privi di esperienze precedenti di investimento in strumenti finanziari e che sono stati attratti dalle strategie di commercializzazione aggressive adottate dai fornitori di opzioni binarie possono concludere che questi prodotti siano rappresentativi di tutti gli strumenti finanziari. Questa preoccupazione è particolarmente significativa alla luce del numero elevato di clienti al dettaglio dei fornitori di opzioni binarie e del numero di reclami relativi a questi prodotti.

3. I REQUISITI NORMATIVI APPLICABILI CONFORMEMENTE AL DIRITTO DELL'UNIONE NON SONO ATTI A FAR FRONTE AL TIMORE SIGNIFICATIVO IN MERITO ALLA PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI DI CUI TRATTASI [ARTICOLO 40, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014]

- (52) Come disposto ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA ha valutato se i requisiti normativi applicabili conformemente al diritto dell'Unione allo strumento finanziario o all'attività in questione siano atti a far fronte alla minaccia. I requisiti normativi vigenti applicabili sono quelli contenuti nella direttiva 2014/65/UE, nel regolamento (UE) n. 600/2014 e nel regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. In particolare, essi includono: (i) il requisito di fornire ai clienti informazioni adeguate di cui all'articolo 24, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE⁽²⁾; (ii) i requisiti di idoneità o adeguatezza di cui all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE⁽³⁾; (iii) i requisiti di esecuzione alle condizioni migliori di cui all'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE⁽⁴⁾; (iv) gli obblighi di governance dei prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE; e (v) gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 5 a 14 del regolamento (UE) n. 1286/2014.
- (53) Alcuni fornitori, intermediari e associazioni di settore hanno esplicitamente sostenuto nelle loro risposte all'invito a presentare contributi che l'ESMA deve considerare gli effetti della nuova legislazione prima di applicare eventuali misure d'intervento sui prodotti, in particolare la recente adozione della direttiva MiFID II (in particolare, le regole di governance dei prodotti) e i PRIIP.
- (54) Al riguardo, si osserva che la portata e il contenuto di vari requisiti normativi applicabili ai sensi della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 sono simili a quelli già fissati nella direttiva 2004/39/CE⁽⁵⁾. Sebbene l'adozione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 miri a migliorare diversi aspetti rilevanti dei servizi e delle attività di investimento per rafforzare la protezione degli investitori (anche mediante poteri di intervento sui prodotti), i miglioramenti di diverse disposizioni pertinenti non fanno fronte ai timori specifici descritti nella presente decisione. Pertanto, dal punto di vista dei rischi e del danno agli investitori di cui tratta la presente decisione, varie disposizioni sono rimaste sostanzialmente immutate.
- (55) Gli obblighi di fornire informazioni appropriate ai clienti sono stati specificati in maggior dettaglio nella direttiva 2014/65/UE, che ha rafforzato sensibilmente i requisiti di comunicazione dei costi e degli oneri, imponendo alle imprese di investimento di fornire informazioni aggregate su tutti i costi e gli oneri connessi ai servizi d'investimento e agli strumenti finanziari. Tuttavia, le norme relative alla comunicazione di informazioni, da sole – ivi incluso il miglioramento delle informazioni sui costi – sono chiaramente insufficienti a far fronte al rischio complesso derivante dalla commercializzazione, dalla distribuzione o dalla vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio.
- (56) In particolare, l'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE dispone, tra l'altro, che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dalle imprese di investimento a clienti o potenziali clienti siano corrette, chiare e non fuorvianti. L'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE dispone inoltre che ai clienti o potenziali clienti siano fornite tempestivamente informazioni appropriate sull'impresa di investimento e i relativi servizi, gli strumenti finanziari e le strategie proposte, le sedi di esecuzione e tutti i costi e oneri relativi, ivi inclusi, in particolare, orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti finanziari, e l'indicazione se gli strumenti finanziari siano destinati alla clientela al dettaglio o alla


(1) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GUL 352 del 9.12.2014, pag. 1).

(2) Ex articolo 19, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2004/39/CE.

(3) Ex articolo 19, paragrafi 4 e 5 della direttiva 2004/39/CE.

(4) Ex articolo 21 della direttiva 2004/39/CE.

(5) Direttiva 2004/39/CE. L'allegato IV della direttiva 2014/65/UE fornisce una tavola di concordanza tra i requisiti stabiliti dalla direttiva 2004/39/CE e quelli fissati dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014.




clientela professionale. Alla luce della descrizione dei timori in merito alla protezione degli investitori in relazione alle opzioni binarie (in particolare, per quanto concerne la loro complessità, rischiosità e rendimento atteso negativo), è chiaro che tale danno agli investitori non può essere controllato in modo pieno e adeguato mediante la mera applicazione delle suddette norme. Infatti, le comunicazioni anzidette non attirano sufficientemente l'attenzione dei clienti sulle conseguenze concrete (rendimento atteso negativo) dell'investimento in questi prodotti e non fanno fronte ai timori in merito alle caratteristiche proprie del prodotto.

- (57) L'ESMA ha considerato altresì la pertinenza delle norme in materia di divulgazione di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014. Detto regolamento fissa regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave che devono essere fornite dai produttori di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati («i PRIIP») agli investitori al dettaglio, al fine di consentire loro di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP. In particolare, l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014, come ulteriormente attuato dal regolamento delegato (UE) 2017/653 ⁽¹⁾ della Commissione, definisce, tra l'altro, la metodologia di presentazione dell'indicatore sintetico di rischio e delle relative spiegazioni, ivi compreso se l'investitore al dettaglio può perdere tutto il capitale investito o se può sostenere impegni finanziari aggiuntivi. Tuttavia, questo tipo di comunicazione non attira sufficientemente l'attenzione dei clienti al dettaglio sulle conseguenze specifiche dell'investimento in opzioni binarie. Ad esempio, il coefficiente di rendimento si riferisce solo alla singola opzione binaria e non fornisce al cliente la percentuale complessiva dei conti dei clienti al dettaglio che subiscono perdite monetarie.
- (58) Più in generale, una soluzione normativa basata sulle informative ai clienti è inadeguata per questi prodotti, che sono di per sé inadatti ai clienti al dettaglio.
- (59) I requisiti di idoneità sono stati rafforzati anche nella direttiva 2014/65/UE, la quale ridefinisce la valutazione dell'adeguatezza prevedendo che al cliente sia fornita una relazione in merito. In particolare, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, i fornitori di opzioni binarie sono tenuti a ottenere le informazioni necessarie in merito alle conoscenze o esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo, tra l'altro, al tipo specifico di prodotto, alla situazione finanziaria del cliente o potenziale cliente inclusa la sua capacità di sostenere perdite, e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, affinché tali fornitori di opzioni binarie siano in grado di raccomandare quei servizi di investimento e strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e compatibili con la sua tolleranza al rischio e la sua capacità di sostenere perdite. Tuttavia, i requisiti di idoneità sono applicabili soltanto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafoglio e pertanto sono di norma non pertinenti in relazione alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di opzioni binarie, che avviene principalmente su piattaforme elettroniche, senza la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio.
- (60) Inoltre, gli obiettivi della valutazione dell'adeguatezza (cioè dell'esame dei prodotti a fronte dell'esperienza, delle conoscenze, della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento dei clienti) sono sostanzialmente rimasti immutati rispetto al regime di cui alla direttiva 2004/39/CE e, come evidenziato nella presente decisione, non sono stati sufficienti per evitare il danno agli investitori individuato.
- (61) Analogamente, i requisiti di adeguatezza sono stati rafforzati dalla direttiva 2014/65/UE, principalmente attraverso la limitazione dell'elenco dei prodotti non complessi che ha comportato la riduzione della portata dei prodotti per servizi di sola esecuzione. L'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE dispone che i fornitori di opzioni binarie debbano chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo, tra l'altro, al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di permettere al fornitore di determinare se il prodotto è appropriato per il cliente o potenziale cliente. Qualora ritenga che il prodotto non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, il fornitore lo avverte di tale situazione. Le opzioni binarie vanno classificate come prodotti finanziari complessi e pertanto sono soggette alla verifica di adeguatezza di cui all'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE.
- (62) Tuttavia, tale requisito era già previsto dalla direttiva 2004/39/CE, che disponeva sostanzialmente la medesima verifica di adeguatezza disposta dalla direttiva 2014/65/UE. Come evidenziato nella presente decisione e come dimostrato dall'esperienza di vigilanza maturata dalle autorità nazionali competenti ⁽²⁾, la verifica di adeguatezza non è stata sufficiente a far fronte ai timori in merito alla protezione degli investitori descritti nella presente decisione.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere il requisito di fornire tali documenti (GU L 100, 12.4.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Ad esempio, a seguito di una ispezione tematica effettuata, l'autorità preposta irlandese, IE-CBI, ha espresso preoccupazioni in merito al criterio utilizzato per valutare le conoscenze e le esperienze dei clienti ai fini della valutazione dell'adeguatezza (disponibile su: <https://www.centralbank.ie/news/article/inspection-finds-75-percent-of-cfd-clients-lost-money>). Inoltre, la FCA del Regno Unito ha osservato ripetute carenze da parte dei fornitori in merito alla qualità delle loro valutazioni dell'adeguatezza e delle relative politiche e procedure (cfr. sopra).




- (63) Pertanto, è improbabile che le verifiche di idoneità e di adeguatezza ai sensi dei requisiti normativi vigenti siano sufficienti ad assicurare che le modalità di negoziazione in opzioni binarie dei clienti al dettaglio siano tali da rispondere ai timori significativi in merito alla protezione degli investitori.
- (64) Per quanto concerne l'esecuzione alle condizioni migliori, la maggior parte delle norme in materia erano già presenti nella direttiva 2004/39/CE; tuttavia, esse sono state rafforzate dalla direttiva 2014/65/UE. In particolare, l'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE prescrive alle imprese di investimento di adottare «misure sufficienti» (e non più «tutte le misure ragionevoli») per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti allorché eseguono ordini. Inoltre, i partecipanti al mercato devono pubblicare informazioni integrative; in particolare, le imprese di investimento devono divulgare le prime cinque sedi di esecuzione in cui hanno eseguito ordini di clienti e i risultati raggiunti nell'esecuzione degli stessi.
- (65) L'ESMA ha valutato se le norme sull'esecuzione alle condizioni migliori riviste possano far fronte almeno ad alcuni dei timori identificati in relazione alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio. Una maggiore trasparenza nell'esecuzione degli ordini aiuta i clienti a comprendere e a valutare meglio la qualità delle pratiche di esecuzione dell'impresa, e pertanto a valutare più accuratamente la qualità globale del servizio offertogli. Inoltre, una migliore informazione sulle modalità di esecuzione degli ordini adottate dalle imprese aiuta i clienti a verificare che l'impresa abbia adottato le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti stessi. I requisiti relativi all'esecuzione alle condizioni migliori rafforzano anche il criterio dell'esecuzione alle condizioni migliori in relazione ai prodotti negoziati fuori listino (OTC), disponendo che, quando eseguono ordini o decidono di negoziare prodotti OTC, ivi inclusi prodotti personalizzati, le imprese debbano verificare l'equità del prezzo proposto al cliente. I requisiti fissati dalla direttiva 2014/65/UE implicano la raccolta di dati di mercato da utilizzare per la stima del prezzo di tale prodotto e, laddove possibile, il confronto con prodotti simili o comparabili. Tuttavia, le norme sull'esecuzione alle condizioni migliori non fanno fronte di per sé ai rischi inerenti alle caratteristiche del prodotto diverse dall'esecuzione, né a quelli collegati all'ampia commercializzazione, distribuzione o vendita di tali prodotti ai clienti al dettaglio.
- (66) In relazione ai suddetti requisiti normativi vigenti sostanzialmente analoghi, l'ESMA ha ripetutamente osservato i rischi sopra descritti negli avvisi degli investitori ⁽¹⁾, nelle «Questions and Answers (Q&As)» ⁽²⁾ [Domande e risposte] e nel parere sulle «MiFID practices for firms selling complex products» ⁽³⁾ [Pratiche ai sensi della MiFID che le imprese di investimento devono osservare nella vendita agli investitori di prodotti finanziari complessi]. L'ESMA ha inoltre svolto attività di convergenza in materia di vigilanza, anche attraverso il gruppo congiunto. Nonostante l'ampio utilizzo da parte dell'ESMA degli strumenti non vincolanti a sua disposizione per assicurare un'applicazione uniforme ed efficace dei requisiti normativi vigenti, i timori in merito alla protezione degli investitori persistono. Ciò evidenzia che i suddetti requisiti non fanno fronte ai timori esistenti per le motivazioni descritte nella presente sezione.
- (67) Infatti, l'ESMA ha considerato il possibile impatto delle norme di governance dei prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Tali norme impongono che i fornitori che realizzano strumenti finanziari (ivi incluse pertanto le opzioni binarie) da offrire in vendita alla clientela assicurino che tali prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato all'interno della pertinente categoria di clienti; che la strategia di distribuzione dei prodotti sia compatibile con il target; e, inoltre, che i fornitori adottino misure ragionevoli per garantire che il prodotto finanziario sia distribuito all'interno del mercato di riferimento individuato e riesaminino regolarmente l'individuazione del mercato di riferimento dei prodotti che offrono e il loro rendimento. I fornitori di opzioni binarie devono conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela cui forniscono servizi di investimento, tenendo conto anche del mercato di riferimento di clienti finali, e fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando ciò sia nell'interesse del cliente. Inoltre, i fornitori di opzioni binarie che intendano distribuire uno strumento finanziario non realizzato da loro devono disporre di meccanismi adeguati per ottenere e comprendere le pertinenti informazioni relative al processo di approvazione del prodotto, compreso il mercato di riferimento individuato e le caratteristiche del prodotto. Anche i fornitori di opzioni binarie che distribuiscono strumenti finanziari realizzati da fornitori non soggetti agli obblighi di governance dei prodotti di cui alla direttiva 2014/65/UE o da fornitori di paesi terzi devono disporre di meccanismi adeguati per ottenere informazioni sufficienti sugli strumenti finanziari in questione.

⁽¹⁾ Avvertenza per gli investitori dell'ESMA sui «Rischi dell'investimento in prodotti complessi» del 7 febbraio 2014 (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/investor_warning_-_complex_products_-_it.pdf) e avvertenza per gli investitori dell'ESMA su «CFDs, binary options and other speculative products» [CFD, opzioni binarie e altri prodotti speculativi] del 25 luglio 2016 (disponibile su: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1166_warning_on_cfds_binary_options_and_other_speculative_products_0.pdf).

⁽²⁾ «Questions and Answers (Q&As) relating to the provision of CFDs and other speculative products to retail investors under MiFID» [Domande e risposte riguardanti la fornitura di CFD e di altri prodotti speculativi agli investitori al dettaglio a norma della MiFID] (ESMA35-36-794), aggiornamento del 31 marzo 2017.

⁽³⁾ «Opinion on MiFID practices for firms selling complex financial products» [Parere sulle pratiche MiFID applicabili alle imprese che offrono prodotti finanziari complessi] del 7 febbraio 2014 (ESMA/2014/146).



- (68) L'ESMA sottolinea che gli obblighi di governance dei prodotti sono stati introdotti per la prima volta nel diritto dell'Unione dalla direttiva 2014/65/UE. Il 2 giugno 2017 l'ESMA ha pubblicato gli «Orientamenti sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II»⁽¹⁾ che forniscono orientamenti ai realizzatori e agli sviluppatori per la valutazione del mercato di riferimento.
- (69) Lo scopo degli obblighi di governance dei prodotti è di restringere il tipo di clientela (ossia, il mercato di riferimento) per il quale gli strumenti finanziari sarebbero appropriati e al quale dovrebbero pertanto essere distribuiti. Alla luce delle caratteristiche delle opzioni binarie (alto tasso di perdite, rendimento atteso negativo, contratti a breve termine, complessità delle strutture di fissazione del prezzo e, in generale, la mancanza di obiettivi di investimento ragionevoli), le autorità nazionali competenti e l'ESMA ritengono che non possa essere individuato un mercato di riferimento al dettaglio per tali strumenti. Numerose imprese hanno continuato a commercializzare opzioni binarie sul mercato di massa anche dopo l'attuazione della direttiva 2014/65/UE e degli obblighi di governance dei prodotti.
- (70) Nonostante l'esistenza dei suddetti requisiti normativi, i dati di fatto dimostrano che i clienti al dettaglio continuano e continueranno a subire perdite finanziarie nel negoziare opzioni binarie. Pertanto, la presente misura è necessaria per far fronte alla minaccia esistente.

**4. LE AUTORITÀ COMPETENTI NON HANNO ADOTTATO MISURE PER AFFRONTARE LA
MINACCIA O LE MISURE ADOTTATE NON SONO SUFFICIENTI PER FARVI FRONTE [ARTICOLO 40,
PARAGRAFO 2, LETTERA c), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014]**


- (71) Una delle condizioni da soddisfare affinché l'ESMA possa adottare le restrizioni di cui alla presente decisione è che un'autorità competente o le autorità competenti non abbiano adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non siano sufficienti per farvi fronte.
- (72) I timori in merito alla protezione degli investitori descritti nella presente decisione hanno indotto alcune ANC a svolgere consultazioni o a compiere iniziative a livello nazionale al fine di restringere la commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio:
- i) nell'agosto 2016, l'autorità competente belga, la *Financial Services and Markets Authority* («BE-FSMA»), ha emesso un divieto di commercializzazione di alcuni contratti derivati OTC (ivi incluse le opzioni binarie) ai clienti al dettaglio. La stessa autorità ha inoltre proibito varie tecniche di distribuzione aggressive o inappropriate, come ad esempio il marketing telefonico non richiesto tramite *call centre* esterni, forme inappropriate di remunerazione e gli omaggi o i bonus fittizi⁽²⁾;
 - ii) dal dicembre 2016, la normativa nazionale francese ha istituito il divieto di comunicazioni di marketing da parte dei fornitori di servizi di investimento rivolte ai privati cittadini relative, tra l'altro, ai contratti binari⁽³⁾;
 - iii) in Spagna, dal marzo 2017, la *Comisión Nacional del Mercado de Valores* (ES-CNMV), l'ANC spagnola, ha imposto alle entità che commercializzano, ai clienti al dettaglio stabiliti in Spagna, prodotti CFD o Forex con indice di leva finanziaria superiore a 10:1, od opzioni binarie, di informare espressamente i loro clienti che la ES-CNMV ritiene che, a causa della complessità e del livello di rischio di tali prodotti, il loro acquisto non sia adatto ai clienti al dettaglio. L'autorità spagnola ha inoltre chiesto a dette imprese di garantire che i clienti siano informati dei costi che dovranno sostenere qualora decidessero di procedere all'acquisto di tali prodotti e, nel caso di prodotti CFD e Forex, di avvertirli che, a causa della leva finanziaria, le perdite possono superare la somma versata inizialmente per l'acquisto del prodotto. Inoltre, tali imprese devono ottenere dai clienti una dichiarazione scritta od orale con registrazione audio comprovante che il cliente è consapevole del fatto che il prodotto che sta acquistando è particolarmente complesso e che la ES-CNMV non lo ritiene adatto ai clienti al dettaglio. Inoltre, il materiale pubblicitario utilizzato dalle imprese soggette alla vigilanza della CNMV per promuovere questi prodotti deve sempre contenere un avvertimento in merito alla difficoltà di comprendere i prodotti e al fatto che la ES-CNMV ritiene gli stessi inadatti ai clienti al dettaglio a causa della loro complessità e del loro livello di rischio. L'autorità spagnola ha inoltre richiesto alle autorità omologhe cipriota e britannica (CY-CySEC e UK-FCA) di informare i fornitori di opzioni binarie in merito a tali requisiti e di invitare le imprese che forniscono tali servizi in Spagna a pubblicare la stessa avvertenza⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ ESMA, Orientamenti sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II del 2 giugno 2017 (ESMA35-43-620).

⁽²⁾ Regolamento della *Financial Services and Markets Authority* che disciplina la distribuzione di alcuni strumenti finanziari derivati ai clienti.

⁽³⁾ *Article 72 de LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.*

⁽⁴⁾ Le misure previste sono state annunciate dalla comunicazione della ES-CNMV «*Measures on the Marketing of CFDs and Other Speculative Products to Retail Investors*» (Misure sulla commercializzazione di CFD e di altri prodotti speculativi presso gli investitori al dettaglio), del 21 marzo 2017.



- iv) in Italia, nel febbraio 2017, la CONSOB ha pubblicato un'avvertenza specifica ai clienti al dettaglio italiani in merito ai rischi associati alle opzioni binarie;
- v) nel febbraio del 2018, l'ANC portoghese (*Comissão do Mercado de Valores Mobiliários*, «PT-CMVM») ha pubblicato una circolare con la quale disponeva l'obbligo per le imprese di investimento di astenersi dal fornire servizi di negoziazione relativi a derivati collegati a criptovalute qualora non siano in grado di garantire il rispetto di tutti gli obblighi d'informazione nei confronti dei clienti in merito alle caratteristiche dei prodotti;
- vi) il 10 maggio 2017 l'autorità greca, la *Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς* («EL-HCMC»), ha pubblicato una circolare sulla prestazione di servizi di investimento in strumenti finanziari derivati fuori listino (ivi inclusi forex, CFD e opzioni binarie) mediante piattaforme elettroniche di negoziazione ⁽¹⁾;
- vii) nella repubblica Ceca, l'autorità nazionale competente, la *Central National Bank* (CZ-CNB), ha pubblicato nell'ottobre 2015 un'avvertenza agli investitori al dettaglio in merito ai rischi associati alle opzioni binarie;
- viii) nei Paesi Bassi, nel febbraio 2017 l'autorità nazionale competente, la *Autoriteit Financiële Markten* (NL-AFM), ha pubblicato un documento di consultazione concernente la proposta di imporre il divieto di pubblicità ad alcuni prodotti, tra i quali le opzioni binarie;
- ix) a Cipro, nel febbraio 2017, la CY-CySEC ha pubblicato un documento di consultazione relativo alla proposta di vietare la distribuzione e la negoziazione di opzioni binarie nella forma attuale, per far sì che il prodotto finale assuma le caratteristiche di un prodotto derivato negoziato in borsa ⁽²⁾;
- x) nel dicembre 2016, la UK-FCA, prevedendo che le opzioni binarie sarebbero rientrate nell'ambito di applicazione del suo regolamento a partire dal 3 gennaio 2018, ha svolto una consultazione preliminare su possibili norme di condotta commerciale rafforzate per le opzioni binarie, ivi incluso l'eventuale ricorso a poteri di intervento sui prodotti per modificare specifiche caratteristiche di prodotto delle opzioni binarie o imporre restrizioni sulla vendita e la commercializzazione delle stesse agli investitori al dettaglio. Il 14 novembre 2017, la UK-FCA ha inoltre pubblicato un'avvertenza per i consumatori sui rischi dell'investimento in opzioni binarie ⁽³⁾;
- xi) nel dicembre 2016, l'ANC austriaca, l'AT-FMA, ha pubblicato un'avvertenza sui rischi associati ai CFD, ai rolling spot forex e alle opzioni binarie.
- (73) Inoltre, la *Finanstilsynet* (NO-Finanstilsynet), l'ANC norvegese, ha pubblicato il 26 febbraio 2018 un documento di consultazione che propone, tra l'altro, un divieto di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio, come proposto dall'ESMA nell'invito a presentare contributi. La consultazione si è svolta dal 26 febbraio al 26 marzo 2018 ⁽⁴⁾.
- (74) Le suddette misure nazionali affrontano alcuni timori isolatamente ma non sono sufficienti a fronteggiare la preoccupazione relativa alla protezione degli investitori descritta nella presente decisione a livello transfrontaliero. Come evidenziato nella presente decisione, le opzioni binarie sono per lo più commercializzate, distribuite o vendute tramite conti di negoziazione online e su base transfrontaliera ⁽⁵⁾. Un divieto nazionale sarebbe pertanto insufficiente a proteggere i clienti al dettaglio negli Stati membri diversi dallo Stato membro nel quale la misura è stata adottata qualora i fornitori di opzioni binarie operino, come spesso accade, in tali altri Stati membri ⁽⁶⁾.
- (75) Alla luce di quanto sopra, perché le misure nazionali siano efficaci per i clienti al dettaglio in tutta l'Unione, è necessario che le ANC di tutti gli Stati membri agiscano rapidamente al fine di introdurre il livello minimo comune di protezione per gli investitori fissato nella presente decisione. Giacché ciò non si è verificato e considerata l'urgenza di fronteggiare i timori emersi in merito alla protezione degli investitori, l'ESMA ritiene necessario esercitare i suoi poteri di intervento temporaneo sui prodotti. A causa dell'elevata frammentazione del quadro normativo esistente i clienti al dettaglio delle varie giurisdizioni dell'Unione godono di livelli di protezione diseguali o addirittura assenti quando investono negli stessi prodotti complessi, talvolta provenienti dagli stessi fornitori.

⁽¹⁾ HCMC, circolare n. 56/10.5.2017.


⁽²⁾ Disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=ebf53e28-2bb7-4494-bb3a-4cced2e3c8ba>

⁽³⁾ UK-FCA, «Consumer warning on the risks of investing in binary options», [Avvertenza per i consumatori sui rischi dell'investimento in opzioni binarie], 14 novembre 2017. Disponibile all'indirizzo: <https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-about-risks-investing-binary-options>.

⁽⁴⁾ Disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.finanstilsynet.no/contentassets/455795d40fe4445f88a3b71b35079c94/horningsnotat—produktintervensjon.pdf>.

⁽⁵⁾ Ad esempio, UK-FCA, IT-CONSOB, ES-CNMV, BE-FSMA, FR-AMF, DE- BaFin, DK- Finanstilsynet, LU-CSSF, NL-AFM.

⁽⁶⁾ Cfr. considerando (34) (vi).



- (76) Alla luce dell'importanza e della persistenza di timori riguardanti la protezione degli investitori, della natura transfrontaliera delle attività in questione, del fatto che tali attività riguardano più di un paese e della comprovata diffusione della distribuzione di opzioni binarie in nuove giurisdizioni, che ha stimolato un numero crescente di misure nazionali volte ad affrontare timori simili in merito alla protezione degli investitori, sono necessarie misure a livello europeo per assicurare un livello minimo comune di protezione in tutta l'UE.
- (77) Infine, anche il ricorso da parte delle ANC ai propri poteri di vigilanza ai sensi dell'articolo 69 della direttiva 2014/65/UE, ad esempio a norma del paragrafo 2, lettera f) (temporanea interdizione dall'esercizio dell'attività professionale), o lettera t) (sospensione della commercializzazione o della vendita per inottemperanza ai requisiti sul processo di approvazione del prodotto) non farebbe fronte ai timori significativi in merito alla protezione degli investitori. Infatti, una misura di intervento sul prodotto si applica a un prodotto o a un'attività relativa a quel prodotto, e pertanto a tutte le imprese di investimento che forniscono quel prodotto o attività, piuttosto che a una particolare inosservanza da parte di una singola impresa di investimento.
- (78) Pertanto, giacché la misura di intervento affronta a livello dell'Unione i rischi emersi dall'offerta di opzioni binarie ai clienti al dettaglio, essa risulta più efficace rispetto a eventuali iniziative delle ANC rivolte alle singole imprese. Come osservato sopra, i dati disponibili dimostrano che il problema interessa l'intero mercato e non è limitato alle specificità di particolari fornitori, giacché i rischi principali sono parte intrinseca del prodotto e del modello d'impresa dei fornitori. Vi sono timori reali che la distribuzione di opzioni binarie ai clienti al dettaglio impedisca ai fornitori di agire nel miglior interesse dei clienti o di fornire loro informazioni corrette, chiare e non fuorvianti. Di conseguenza, l'adozione di diverse singole misure da parte delle varie autorità di vigilanza non produrrebbe l'effetto immediato di prevenire ulteriori danni per i clienti al dettaglio e non costituirebbe una valida alternativa all'uso dei poteri di intervento dell'ESMA. La natura transfrontaliera della distribuzione di opzioni binarie, il fatto che queste interessino più di uno Stato membro, la diffusione della distribuzione di dette opzioni in nuove giurisdizioni e la proliferazione di diverse misure nazionali per affrontare timori simili in merito alla protezione degli investitori (il che a sua volta, può contribuire al rischio di arbitraggio normativo) portano alla conclusione che siano necessarie misure su scala europea per garantire un livello comune di protezione in tutta l'Unione.

5. LA MISURA DELL'ESMA FRONTEGGIA UN TIMORE SIGNIFICATIVO IN MERITO ALLA PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI IDENTIFICATO E NON HA SULL'EFFICIENZA DEI MERCATI FINANZIARI O SUGLI INVESTITORI EFFETTI NEGATIVI SPROPORZIONATI RISPETTO AI SUOI BENEFICI [ARTICOLO 40, PARAGRAFO 2, LETTERA a), E PARAGRAFO 3, LETTERA a) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014]

- (79) Alla luce della dimensione e della natura del timore significativo identificato in merito alla protezione degli investitori, l'ESMA ritiene necessario e proporzionato imporre un divieto temporaneo di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio. Tale divieto affronta il timore garantendo un livello appropriato e uniforme di protezione ai clienti al dettaglio che negoziano in opzioni binarie nell'Unione, senza avere effetti negativi sproporzionati sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori rispetto ai benefici.
- (80) Al fine di valutare le modalità e il grado di rischio rappresentato dalle opzioni binarie per la protezione degli investitori, l'ESMA ha analizzato la distribuzione dei rendimenti degli investitori ⁽¹⁾. Detta analisi ha identificato due caratteristiche importanti ⁽²⁾. La prima è l'alto livello di rischio associato alle opzioni binarie: una caratteristica generale delle opzioni binarie è che l'investitore rischia di perdere l'intera somma investita.
- (81) La seconda caratteristica, il rendimento atteso negativo del prodotto, costituisce un importante pregiudizio in questo contesto e si applica a tutte le opzioni binarie. A differenza degli investimenti finanziari, i contratti sono tipicamente di durata molto breve e non offrono una partecipazione alla crescita di valore del sottostante. Inoltre, a differenza delle opzioni tradizionali, spesso utilizzate a fini di copertura, le opzioni binarie offrono un *payoff* fisso al verificarsi di uno specifico evento. Per contro, il *payoff* di un'opzione tipica è subordinato alla variazione del prezzo del sottostante una volta che l'opzione sia in attivo (in altre parole, il *payoff* è variabile). Questa caratteristica intrinseca dei prodotti in questione ne limita il valore come strumento di copertura, mentre altri tipi di opzione vengono utilizzati per livellare o limitare il prezzo di un'attività alla quale un'impresa o un investitore abbiano un'esposizione diretta.
- (82) Inoltre, la durata tipicamente breve delle opzioni binarie permette all'investitore di effettuare numerose negoziazioni in maniera sequenziale. Ciò, unitamente al rendimento atteso negativo porta a un aumento della probabilità per l'investitore di perdere, su base complessiva, la maggior parte delle negoziazioni effettuate. Questa è una proprietà statistica della negoziazione ripetuta in situazioni di rendimento atteso negativo.

⁽¹⁾ Cfr. il documento dell'ESMA *Product Intervention Analysis: Measure on Binary Options*, 2018.

⁽²⁾ *Ibidem*.




- (83) Cosa più importante, il rendimento atteso è solitamente parte integrante del modello d'impresa del fornitore, poiché generalmente rappresenta la fonte di profitti attesi. L'opzione binaria obbliga il fornitore a corrispondere all'investitore un importo fisso nell'eventualità che si verifichi un evento specifico; pertanto, perché il fornitore consegua il profitto atteso, l'investitore deve subire una perdita attesa. Inoltre, i fornitori possono imporre oneri aggiuntivi.
- (84) In particolare, per le opzioni binarie offerte tramite il sistema di determinazione del prezzo di acquisto e vendita su base continuativa, poiché il fornitore dovrà offrire un prezzo che gli permetta di generare il profitto atteso, la quotazione dello stesso non può migliorare il rendimento atteso per l'investitore. Infatti, nella misura in cui gli investitori rivendano le posizioni acquistate prima della scadenza, il loro rendimento atteso sarà inferiore rispetto al caso in cui mantengano la posizione fino alla scadenza. L'entità di questa perdita attesa incrementale varierà da fornitore a fornitore e caso per caso, ma il valore atteso per l'investitore implicito nell'offerta di prezzo di acquisto e vendita dovrà di norma essere negativo, proprio come il prezzo iniziale del prodotto implica un rendimento negativo atteso per l'investitore.
- (85) Tale effetto combinato illustra una caratteristica fondamentale delle opzioni binarie, dovuta al loro rendimento atteso negativo: se il cliente al dettaglio effettua un gran numero di investimenti, o se molti investitori diversi effettuano un investimento ciascuno, la probabilità complessiva di conseguire un profitto è molto bassa.
- (86) L'analisi della distribuzione del rendimento delle opzioni binarie si correla con i dati forniti dalle ANC, evidenziando l'alto grado di rischio per i clienti al dettaglio di perdere una porzione sostanziale (spesso la totalità) del proprio investimento e di ottenere un rendimento atteso negativo. Queste caratteristiche sono inoltre combinate con una generale complessità e mancanza di trasparenza legati alle caratteristiche di prodotto, alle pratiche scorrette di commercializzazione e distribuzione e ai conflitti di interesse intrinseci. Tali elementi negativi non sono controbilanciati da alcun vantaggio corrispondente. Nel loro insieme, queste caratteristiche arrecano considerevoli danni ai clienti al dettaglio esistenti e potenziali.
- (87) Il motivo principale per cui il settore finanziario è altamente regolamentato è che esso è volto a soddisfare importanti interessi e obiettivi generali. In questo contesto un'attenzione speciale è data alla protezione dei clienti al dettaglio. La commercializzazione, la distribuzione o la vendita di prodotti di investimento presuppongono che un dato prodotto sia in grado, almeno potenzialmente, di soddisfare tali interessi e obiettivi generali e che non metta a repentaglio in misura sproporzionata la necessità di assicurare un livello minimo di protezione degli investitori.
- (88) L'ESMA ha esaurito in questo campo l'efficacia dei propri strumenti non vincolanti. Al riguardo, in particolare per quanto concerne la governance dei prodotti, l'ESMA riconosce inoltre che i principi elaborati in materia fanno già parte integrante della cultura della vigilanza sui servizi finanziari nell'Unione europea. Nel novembre del 2013, le autorità europee di vigilanza («AEV») hanno adottato una posizione comune sulle «procedure adottate dai produttori in materia di governance e controllo del prodotto» che stabilisce principi di alto livello applicabili ai processi di controllo e di governance degli strumenti finanziari ⁽¹⁾. Nel febbraio del 2014, l'ESMA ha adottato un'opinione sulle «MiFID practices for firms selling complex products» [Pratiche MiFID per le imprese che vendono prodotti finanziari complessi] ⁽²⁾ e, nel marzo del 2014, un'opinione sui «Structured Retail Products - Good practices for product governance arrangements» [Prodotti al dettaglio strutturati: buone prassi per dispositivi di governance dei prodotti] ⁽³⁾. Inoltre, dal marzo 2007, nel Regno Unito è in vigore un orientamento che stabilisce i principi di governance dei prodotti ⁽⁴⁾.
- (89) Nonostante i suddetti principi di vigilanza e i requisiti di regolamentazione di cui alla presente decisione, negli ultimi anni si è assistito all'estendersi dei danni associati alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio.
- (90) L'ESMA ritiene pertanto che misure di intervento che impongano il divieto di commercializzazione, distribuzione o vendita ai clienti al dettaglio di tutti i tipi di opzioni binarie (che siano scambiate in una sede di negoziazione o meno) siano il modo adeguato di fronteggiare i rischi per la protezione degli investitori. Si noti che i clienti al dettaglio potranno acquistare prodotti simili nel settore del gioco d'azzardo, qualora questi siano permessi in conformità con la normativa pertinente applicabile.

⁽¹⁾ Joint Position on «Manufacturers' Product Oversight and Governance Processes» (JC-2013-77).

⁽²⁾ «Opinion on MiFID practices for firms selling complex products» [Parere sulle pratiche MiFID per le imprese che offrono prodotti finanziari complessi] del 7 febbraio 2014 (ESMA/2014/146). Questo parere include specifici riferimenti alle CFD e alle opzioni binarie.

⁽³⁾ Opinion on Structured Retail Products - Good practices for product governance arrangements del 27 marzo 2014 (ESMA/2014/332).

⁽⁴⁾ «The Responsibilities of Providers and Distributors for the Fair Treatment of Customers». Disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/document/RPPD_FCA_20130401.pdf. La guida è collegata al *Principles for Businesses* britannico (PRIN). Disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/document/rppd/RPPD_Full_20180103.pdf.




- (91) Sono state considerate misure meno restrittive, quali l'obbligo di vendere e distribuire i prodotti in questione attraverso servizi di consulenza. Tuttavia, a causa delle loro caratteristiche, questi prodotti non sono idonei per i clienti al dettaglio. Inoltre, una misura di questo tipo imporrebbe una valutazione caso per caso, onerosa sia per i fornitori che per le ANC, il cui risultato, a causa delle caratteristiche dei prodotti, non si discosterebbe in misura significativa dalle misure proposte nella presente decisione. Si è presa in esame anche l'opportunità, in alternativa, di fissare un termine minimo per le opzioni binarie. Tuttavia, una misura di questo tipo non eliminerebbe i principali timori relativi a questo prodotto. In particolare, la struttura di fissazione dei prezzi del prodotto implica che, in media, gli investitori subiranno un rendimento atteso negativo senza ricevere alcun beneficio compensativo (ad esempio la funzione di copertura svolta dalle opzioni tradizionali).
- (92) L'ESMA ha inoltre valutato l'opportunità di introdurre misure più rigorose, nello specifico di estendere il divieto di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie anche ai clienti non al dettaglio. Tuttavia, in questa fase, non vi sono prove che i clienti non al dettaglio siano presi di mira da imprese di investimento che trattano questi prodotti. Pertanto, si potrà continuare a offrire opzioni binarie ai clienti classificati come clienti professionali e controparti qualificate che, in ogni caso, sono maggiormente in grado di valutare le caratteristiche tecniche dei prodotti finanziari. Questo gruppo di clienti include anche quei clienti al dettaglio che hanno sufficienti conoscenze ed esperienza per richiedere di essere classificati come clienti professionali.
- (93) L'ESMA è consapevole del fatto che la presente comporterà per i fornitori possibili conseguenze finanziarie e un aumento dei costi dovuto alla necessità di reindirizzare la propria attività e di orientare i propri clienti verso altri strumenti e prodotti finanziari.
- (94) Tuttavia l'ESMA ritiene che i seguenti vantaggi del fatto di affrontare il timore significativo emerso in merito alla protezione degli investitori siano prevalenti rispetto al potenziale impatto negativo delle misure:
- la riduzione del rischio di vendita abusiva e delle relative conseguenze finanziarie, che costituisce uno dei maggiori vantaggi per i clienti al dettaglio e per i mercati finanziari nel complesso;
 - la riduzione dei rischi connessi all'arbitraggio normativo o di vigilanza tra i vari enti e le diverse giurisdizioni;
 - il ripristino della fiducia dei clienti al dettaglio nei mercati finanziari.
- (95) La presente decisione dell'ESMA si applica a decorrere dal mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Ciò implica un periodo di preavviso di un mese dalla pubblicazione ufficiale al fine di bilanciare l'interesse dei clienti a un'immediata riduzione degli svantaggi derivanti dalle attuali negoziazioni di opzioni binarie con l'esigenza di dare sufficiente tempo ai partecipanti al mercato interessati dalla decisione di organizzare e modificare i propri modelli d'impresa in maniera ordinata.

6. LE MISURE NON CREANO UN RISCHIO DI ARBITRAGGIO NORMATIVO [ARTICOLO 40, PARAGRAFO 3, LETTERA b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014]

- (96) Alla luce della natura dei rischi identificati, del numero e del tipo di investitori interessati e delle misure nazionali proposte da una serie di Stati membri, la misura dell'ESMA garantirà un approccio minimo comune in tutta l'Unione. L'ESMA ha inoltre considerato il rischio che i fornitori che offrono attualmente opzioni binarie possano cercare di offrire prodotti con caratteristiche simili. Al riguardo, l'ESMA e le ANC veglieranno attentamente per identificare eventuali nuove tendenze di distribuzione che comportino conseguenze negative simili per i clienti al dettaglio e per individuare eventuali misure in tal senso da parte dei fornitori di opzioni binarie volte a eludere le presenti misure di intervento e prenderanno le dovute iniziative.
- (97) Inoltre, le misure di intervento temporanee dell'ESMA si applicheranno a tutti i fornitori di opzioni binarie e a eventuali altri soggetti che consapevolmente e intenzionalmente concorrano alla violazione delle misure che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014. Sebbene l'ambito dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 40 del suddetto regolamento per quanto concerne le società di gestione dei fondi debba in ultima analisi essere definito a livello normativo per migliorare la certezza del diritto ⁽¹⁾, l'ESMA ha considerato il rischio di arbitraggio normativo. L'Agenzia ha concluso che, alla luce dello svantaggio degli investitori sopra evidenziato, le misure proposte hanno un ambito di applicazione sufficientemente ampio e sono quindi in grado di fronteggiare il timore significativo in merito alla protezione degli investitori sollevato dalla commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie.

⁽¹⁾ L'ESMA ha evidenziato il rischio di arbitraggio normativo nella sua opinione intitolata «*Impact of the exclusion of fund management companies from the scope of the MiFIR Intervention Powers*» [Impatto dell'esclusione delle società di gestione dall'ambito dei poteri di intervento ai sensi del MiFIR] del 12 gennaio 2017 (ESMA50-1215332076-23), in cui ha espresso timori in merito al rischio di arbitraggio normativo e alla potenziale riduzione dell'efficacia delle future misure di intervento derivante dall'esclusione di taluni soggetti dall'ambito di applicazione delle misure pertinenti (le società di gestione degli OICVM e i gestori di fondi di investimento alternativi). La Commissione ha proposto talune modifiche volte a rafforzare la certezza giuridica a tal proposito, tramite la modifica del regolamento (UE) n. 600/2014 (COM(2017)536/948972).



7. CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE [ARTICOLO 40, PARAGRAFO 3, LETTERA c) E PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014]

- (98) Poiché le misure proposte possono, in misura limitata, riguardare derivati su merci agricole, l'ESMA ha consultato gli enti pubblici competenti per la vigilanza, gestione e regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾. L'ESMA ha ricevuto risposte dal *Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft* ossia il ministero per la protezione dell'alimentazione e l'agricoltura (Germania), il ministero dell'Agricoltura (Lettonia) e il ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (Finlandia). I suddetti organi non hanno sollevato alcuna obiezione all'adozione delle misure proposte.
- (99) L'ESMA ha notificato alle ANC la presente proposta di decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Divieto temporaneo delle opzioni binarie in relazione ai clienti al dettaglio

1. Sono vietate la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio.
2. Ai fini del paragrafo 1, indipendentemente dal fatto che la negoziazione avvenga o meno in una sede di negoziazione, un'opzione binaria è uno strumento derivato che soddisfa le seguenti condizioni:
 - (a) l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);
 - (b) prevede il pagamento solo alla chiusura o alla scadenza;
 - (c) il pagamento dello strumento è limitato a:
 - (i) un importo fisso predeterminato o zero se il sottostante del derivato soddisfa una o più condizioni predeterminate;
 - (ii) un importo fisso predeterminato o zero se il sottostante del derivato non soddisfa una o più condizioni predeterminate.

Articolo 2

Divieto di partecipazione ad attività elusive

È proibito partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i requisiti di cui all'articolo 1; ciò include il divieto di agire in qualità di sostituto del fornitore di opzioni binarie.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Essa si applica a decorrere dal 2 luglio 2018 per un periodo di tre mesi.


Fatto a Parigi, il 22 maggio 2018

Per il consiglio delle autorità di vigilanza

Steven MAIJOOR

Il presidente

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).



DECISIONE (UE) 2018/796 DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI**del 22 maggio 2018****di limitazione temporanea dei contratti per differenze nell'Unione europea conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**

IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 40,

visto il regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni ⁽³⁾, e in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE

- (1) Negli ultimi anni, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e diverse autorità nazionali competenti (ANC) hanno osservato un rapido aumento delle attività di commercializzazione, distribuzione o vendita di contratti per differenze (CFD) ai clienti al dettaglio in tutta l'Unione europea. I CFD sono prodotti intrinsecamente rischiosi e complessi, spesso oggetto di negoziazione a fini speculativi. L'ESMA e le ANC hanno inoltre osservato che l'offerta di tali strumenti ai clienti al dettaglio è caratterizzata in misura crescente da tecniche di commercializzazione aggressive e dalla mancanza di informazioni trasparenti; ciò impedisce ai suddetti clienti di comprendere i rischi associati a questi prodotti. L'autorità europea e quelle nazionali hanno inoltre espresso timori generalizzati relativi all'aumento del numero di clienti al dettaglio che investono in questi prodotti e che perdono il proprio denaro. Questi timori sono confermati dai numerosi reclami presentati da clienti al dettaglio in tutta l'UE che hanno subito perdite significative nella negoziazione in CFD.
- (2) Tali timori significativi in merito alla protezione degli investitori hanno pertanto indotto l'ESMA ad adottare una serie di misure non vincolanti. Dal giugno 2015, l'ESMA coordina il lavoro di un gruppo congiunto costituito per affrontare le questioni relative a una serie di fornitori con sede a Cipro che offrono CFD, opzioni binarie e altri prodotti a carattere speculativo ai clienti al dettaglio su base transfrontaliera all'interno dell'Unione ⁽⁴⁾. Inoltre, dal luglio 2015, l'ESMA coordina una *task force* formata dall'ESMA stessa e dalle ANC, che ha il compito di monitorare l'offerta di CFD e di opzioni binarie nel mercato al dettaglio di massa nonché di promuovere approcci comuni in materia di vigilanza in questo settore in tutta l'Unione. L'ESMA ha altresì promosso la convergenza delle attività di vigilanza nell'Unione nel settore dell'offerta di CFD ai clienti al dettaglio, attraverso l'emissione di un parere ⁽⁵⁾ nonché di una serie di domande e risposte su questo tema ⁽⁶⁾, ai sensi dell'articolo 29 del

⁽¹⁾ GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84.


⁽²⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84.

⁽³⁾ GUL 87 del 31.3.2017, pag. 90.

⁽⁴⁾ Il gruppo congiunto è composto dal rappresentante dell'ANC cipriota, la «Cyprus Securities and Exchange Commission [Commissione per i titoli e la borsa di Cipro] (CY-CySEC)» nonché dai rappresentanti di otto ANC le cui giurisdizioni sono state interessate dai servizi forniti dagli operatori con sede a Cipro. Il lavoro del gruppo congiunto si è tradotto nella stesura di un piano d'azione da attuarsi a cura della CY-CySEC che includeva, tra l'altro, indagini approfondite sui fornitori di CFD nonché riesami tematici di un campione di imprese autorizzate dalla commissione cipriota.

⁽⁵⁾ «Opinion on MiFID practices for firms selling complex financial products» [Parere sulle pratiche MiFID applicabili alle imprese che offrono prodotti finanziari complessi] (ESMA/2014/146).

⁽⁶⁾ «Questions and Answers (Q&As) relating to the provision of CFDs and other speculative products to retail clients under MiFID» [Domande e risposte riguardanti la fornitura di CFD e di altri prodotti speculativi ai clienti al dettaglio a norma della MiFID] (ESMA-35-36-794). L'ultimo aggiornamento delle domande e risposte (Q&A) risale al 31 marzo 2017.



regolamento (UE) n. 1095/2010. Infine, l'Autorità ha pubblicato alcuni avvisi ⁽¹⁾ che evidenziano i timori relativi ai rischi posti da un'offerta incontrollata, *inter alia*, di CFD e di opzioni binarie ai clienti al dettaglio. Sebbene i suddetti interventi abbiano prodotto taluni effetti positivi ⁽²⁾, l'ESMA ritiene che persistano timori significativi in merito alla protezione degli investitori.

- (3) In data 18 gennaio 2018, l'ESMA ha emesso un invito a presentare contributi sulle potenziali misure d'intervento sui prodotti riguardanti la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di CFD e di opzioni binarie ai clienti al dettaglio ⁽³⁾ (di seguito, in breve, anche «l'invito»). Il termine per le presentazioni di cui all'invito è scaduto il 5 febbraio 2018. L'ESMA ha ricevuto all'incirca 18 500 ⁽⁴⁾ contributi, dei quali 82 provenivano da fornitori, associazioni delle imprese del settore, mercati finanziari e intermediari operanti nel settore dei CFD e/o delle opzioni binarie, 10 da rappresentanti dei consumatori e il resto da privati cittadini. La grande maggioranza delle risposte pervenute dai privati era stata raccolta e inoltrata dai fornitori di CFD e/o opzioni binarie. Le risposte all'invito hanno rivelato una diffusa preoccupazione da parte della prima categoria di soggetti, in particolare dei fornitori di tali prodotti, in merito alla possibile riduzione dei rendimenti a causa delle misure proposte e ai costi relativi all'attuazione delle stesse. Inoltre, numerosi partecipanti alla consultazione hanno espresso vari timori, principalmente quello che i limiti proposti all'effetto leva siano troppo bassi.
- (4) L'ESMA ha debitamente valutato le suddette preoccupazioni; tuttavia, dopo averle soppesate rispetto ai timori relativi alle esigenze di tutela degli investitori, confermati dai contributi forniti dai rappresentanti dei consumatori e da privati cittadini che sostengono le misure proposte e ne chiedono di più restrittive, l'ESMA è giunta alla conclusione che sia necessario imporre una limitazione temporanea alla commercializzazione, alla distribuzione e alla vendita di CFD ai clienti al dettaglio conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014.
- (5) Una misura imposta a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014 dev'essere riesaminata a intervalli adeguati e almeno ogni tre mesi. All'atto del riesame della misura, l'ESMA affronterà inoltre eventuali pratiche evasive che possano emergere. La misura viene meno se non viene prorogata dopo i suddetti tre mesi.
- (6) Per evitare ogni dubbio, i termini utilizzati nella presente decisione hanno il significato di cui alle definizioni contenute nella direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e nel regolamento (UE) n. 600/2014, ivi inclusa la definizione di strumento derivato.
- (7) La limitazione temporanea imposta dall'ESMA soddisfa le condizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014 per le ragioni elencate di seguito.

2. DESCRIZIONE DEL MERCATO AL DETTAGLIO DEI CFD ED ESISTENZA DI UN TIMORE SIGNIFICATIVO IN MERITO ALLA PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI [ARTICOLO 40, PARAGRAFO 2, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014]

- (8) La presente decisione è relativa ai CFD, che sono contratti derivati con liquidazione per contanti, il cui scopo è di attribuire al detentore un'esposizione, positiva o negativa, alle variazioni del prezzo, del livello o del valore di un sottostante. I CFD includono, tra l'altro, prodotti rolling spot forex e scommesse finanziarie sulla variazione del differenziale (*spread bets*). La presente decisione non riguarda i contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e contratti a termine sui tassi d'interesse.
- (9) Alcuni dei partecipanti alla consultazione hanno chiesto ulteriori chiarimenti sull'ambito di applicazione della misura. Alcuni hanno osservato che la definizione di CFD fornita dall'ESMA nell'invito a presentare contributi escludeva espressamente i derivati cartolarizzati dall'ambito di applicazione della misura, mentre altri hanno segnalato le somiglianze tra i CFD e altri prodotti di investimento, chiedendo che anche a questi ultimi si applichino le stesse misure.


⁽¹⁾ Avviso dell'ESMA e dell'EBA agli investitori sui «contratti per differenze (CFD)» del 28 febbraio 2013 (disponibile al seguente indirizzo: <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-267.pdf>); avviso dell'ESMA agli investitori sui «Rischi dell'investimento in prodotti complessi» del 7 febbraio 2014 (disponibile al seguente indirizzo: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/investor_warning_-_complex_products_20140207_-_en_0.pdf); avviso dell'ESMA agli investitori su «CFDs, binary options and other speculative products» [CFD, opzioni binarie e altri prodotti speculativi] del 25 luglio 2016 (disponibile al seguente indirizzo: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1166_warning_on_cfds_binary_options_and_other_speculative_products_0.pdf).

⁽²⁾ Per esempio, il lavoro del gruppo congiunto ha portato all'adozione da parte della commissione CY-CySEC di una serie di misure applicative volte ad accrescere il rispetto della normativa da parte delle imprese di investimento che offrono prodotti speculativi quali i CFD.

⁽³⁾ «Call for evidence on potential product intervention measures on contracts for differences and binary options to retail clients» [Invito a presentare contributi sulle potenziali misure di intervento in materia di contratti per differenze (CFD) e opzioni binarie] (ESMA35-43-904).

⁽⁴⁾ Il numero dei soggetti che hanno risposto all'invito è minore del numero delle risposte ricevute, dal momento che l'ESMA ha ricevuto in alcuni casi (i) più di una risposta dallo stesso partecipante (per esempio risposte separate per ciascuna delle restrizioni proposte per i CFD, inviate tramite distinti messaggi di posta elettronica) e (ii) risposte doppie da parte degli stessi partecipanti.

⁽⁵⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).



- (10) L'ESMA conferma che la presente decisione riguarda esclusivamente i CFD, mentre non comprende i warrant e i certificati turbo. Tuttavia, l'ESMA riconosce che vi sono somiglianze tra i CFD e i warrant e i certificati turbo, nonostante tali prodotti presentino anche varie differenze. Pertanto, rispetto a questi ultimi prodotti, l'ESMA veglierà attentamente per identificare l'eventuale verificarsi di simili conseguenze negative per i clienti al dettaglio a livello europeo e, in caso affermativo, prenderà le dovute iniziative. I derivati cartolarizzati che costituiscono CFD non sono esclusi espressamente dalla definizione di CFD. Sebbene all'ESMA non risulti in questa fase l'esistenza di CFD cartolarizzati, l'eventuale presenza della cartolarizzazione e la negoziabilità in una sede di negoziazione non cambiano le caratteristiche chiave di un CFD. Qualora prodotti di questo tipo fossero emessi, rientrerebbero pertanto nell'ambito di applicazione della presente decisione.
- (11) In alcune giurisdizioni, esistono da diversi anni CFD che offrono un'esposizione soggetta all'effetto leva delle variazioni del prezzo, del livello o del valore delle classi di attività sottostanti, come prodotti speculativi di investimento a breve termine forniti a una clientela di nicchia. Tuttavia, negli ultimi anni, un gran numero di ANC ha espresso preoccupazioni in merito alla crescente distribuzione dei CFD sul mercato al dettaglio di massa, nonostante tali prodotti siano complessi e inadatti alla maggior parte dei clienti al dettaglio. Sulla base delle informazioni fornite da numerose ANC, l'ESMA ha inoltre osservato un aumento dei livelli di leva finanziaria offerti in questi prodotti ai clienti al dettaglio e dei livelli di perdite dei clienti dovuti a tale tipologia di investimento⁽¹⁾. Tali preoccupazioni sono amplificate da tecniche di commercializzazione spesso aggressive e dalle pratiche inappropriate da parte di fornitori che commercializzano, distribuiscono o vendono CFD, come per esempio l'offerta di pagamenti, benefici monetari o non monetari o l'insufficiente comunicazione dei rischi.
- (12) Questi timori si sono già avverati in varie giurisdizioni, nelle quali la maggioranza dei clienti al dettaglio in genere perde il denaro investito, come evidenziato da numerose ANC⁽²⁾. Per fronteggiare questa problematica, alcune ANC hanno adottato misure in questo settore⁽³⁾. Tuttavia, alla luce, tra l'altro, della natura transfrontaliera delle attività in questione, si ritiene che la limitazione temporanea delle stesse da parte dell'ESMA sia lo strumento più idoneo ed efficiente per affrontare i timori significativi in merito alla protezione degli investitori e per garantire un livello minimo comune di protezione degli investitori in tutta l'Unione, in conformità con le condizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014.
- (13) La condizione di cui all'articolo 40, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 è l'esistenza, *inter alia*, di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori. Al fine di determinare l'esistenza di tale timore, l'ESMA ha valutato la pertinenza dei criteri e dei fattori di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento delegato (EU) n. 2017/567. Dopo aver preso in considerazione i criteri e i fattori pertinenti, l'ESMA ha concluso che tale timore significativo è presente per i motivi di seguito elencati.

2.1 Il grado di complessità e la trasparenza dei CFD


- (14) I CFD sono prodotti complessi⁽⁴⁾, tipicamente non scambiati in una sede di negoziazione. La fissazione del prezzo, i termini commerciali e la liquidazione di tali prodotti non sono standardizzati; ciò rende difficile ai clienti al dettaglio comprendere i termini del prodotto. Inoltre, i fornitori di CFD spesso chiedono ai clienti di accettare espressamente il fatto che i prezzi di riferimento utilizzati per determinare il valore del CFD possono differire dal prezzo disponibile nel mercato nel quale il relativo sottostante è negoziato; tali clausole rendono difficile per i clienti al dettaglio valutare e verificare l'accuratezza dei prezzi praticati dal fornitore.
- (15) I costi e gli oneri applicabili alla negoziazione in CFD sono complessi e poco trasparenti per i clienti al dettaglio. In particolare, di norma i clienti al dettaglio hanno difficoltà a comprendere e a valutare il rendimento atteso di un CFD, anche a causa della complessità relativa all'impatto delle spese di transazione sullo stesso. Le spese di transazione nei CFD sono normalmente applicate all'intero valore nozionale della negoziazione;

⁽¹⁾ Cfr. considerando (35).

⁽²⁾ Cfr. considerando (35).

⁽³⁾ Cfr. considerando (73) e (75).

⁽⁴⁾ I CFD non soddisfano i criteri per poter essere considerati strumenti finanziari non complessi a norma del combinato disposto dell'articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE e dall'articolo 57 del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).




di conseguenza gli investitori sostengono spese tanto più elevate rispetto ai fondi investiti quanto più alto è il livello di leva finanziaria. Le spese di transazione sono solitamente detratte dal margine iniziale depositato dal cliente; pertanto, in una situazione di leva finanziaria elevata, al momento dell'apertura di un CFD il cliente può sostenere una perdita significativa nel proprio conto di negoziazione, causata dall'applicazione di spese elevate. Giacché le spese di transazione con una leva finanziaria più elevata eroderanno maggiormente il margine iniziale del cliente, questi dovrà conseguire un utile superiore dalla negoziazione stessa al fine di realizzare un profitto. Ciò riduce la possibilità che il cliente possa realizzare un utile al netto delle suddette spese e aumenta il rischio che subisca una perdita.

- (16) Oltre alle spese di transazione, possono essere applicati anche differenziali e diversi altri costi e oneri finanziari ⁽¹⁾, comprese le commissioni (una commissione generale o una commissione per ciascuna negoziazione, o per l'apertura e la chiusura di un conto CFD) e/o spese di gestione del conto. Inoltre, spesso sono applicate spese di finanziamento per il mero mantenimento di un CFD, ad esempio oneri quotidiani o «overnight» (ovvero per il mantenimento della posizione aperta durante la notte), ai quali si può aggiungere una maggiorazione. Il numero e la complessità dei vari costi e oneri e l'impatto degli stessi sul rendimento per i clienti dell'attività di negoziazione riducono la trasparenza dei CFD e di conseguenza la capacità dei clienti al dettaglio di prendere una decisione informata in materia di investimento.
- (17) Un'altra fonte di complessità deriva dall'utilizzo di ordini del tipo *stop-loss* vale a dire con limitazione delle perdite. Tale caratteristica del prodotto può ingenerare nei clienti al dettaglio l'impressione errata che un ordine *stop-loss* garantisca l'esecuzione al prezzo che hanno stabilito (il livello appunto di *stop-loss*). Tuttavia, gli ordini *stop-loss* non garantiscono un livello di protezione ma l'attivazione di un «ordine di mercato» quando il prezzo dei CFD raggiunge il prezzo fissato dal cliente. Conseguentemente, il prezzo ricevuto dal cliente (prezzo di esecuzione) può essere differente dal prezzo al quale è stato fissato lo *stop-loss* ⁽²⁾. Sebbene gli *stop-loss* non siano esclusivi dei CFD, la leva finanziaria di questi strumenti aumenta la sensibilità del margine dell'investitore alle variazioni di prezzo del sottostante, aumentando il rischio di perdite improvvise e fa sì che i controlli tradizionali sulle negoziazioni come ad esempio gli *stop-loss* siano insufficienti a far fronte ai timori in merito alla protezione degli investitori.
- (18) Un'altra complessità rilevante associata ai CFD può essere causata dal rispettivo mercato sottostante. Ad esempio, con la negoziazione di forex, i clienti speculano sull'evoluzione dei tassi di cambio tra due valute. Se nessuna delle due valute è quella utilizzata dal cliente per aprire una posizione in CFD, il conseguimento di un guadagno da parte dello stesso dipenderà dalle misure da questi adottate per valutare le variazioni tra le tre valute. Ne consegue che è necessario un elevato livello di conoscenza di tutte le valute interessate per destreggiarsi con successo nelle complessità di tale tipologia di negoziazione di valute; di norma, i clienti al dettaglio non posseggono un grado adeguato di conoscenza.
- (19) I CFD con criptovalute come sottostante destano altri significativi timori. Le criptovalute sono una classe di attività relativamente immatura che comporta forti rischi per gli investitori. L'ESMA e altre autorità di regolamentazione hanno emesso numerose avvertenze in merito ⁽³⁾ ai rischi associati all'investimento in criptovalute; molti di questi timori sono validi anche per i CFD su criptovalute. Infatti, i clienti al dettaglio generalmente non comprendono i rischi correlati alla speculazione su una classe di attività estremamente volatile e relativamente immatura, che sono accentuati dall'investimento con marginazione, che richiede una reazione molto rapida da parte dei clienti. A causa delle caratteristiche specifiche delle criptovalute quali classe di attività, le misure di cui alla presente decisione saranno monitorate attentamente e riviste ove necessario.
- (20) L'alto livello di complessità, la scarsa trasparenza, la natura dei rischi e la tipologia di sottostante confermano pertanto l'esistenza di timori significativi in merito alla protezione degli investitori rispetto a tali CFD.

⁽¹⁾ Un differenziale quotato da un fornitore di CFD ai clienti al dettaglio può includere una maggiorazione sui prezzi di mercato applicata al fornitore da una fonte esterna, ad esempio un fornitore di liquidità.

⁽²⁾ Cfr. anche articolo 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/567 e, in particolare, l'ultimo sotto fattore ivi elencato, ossia l'utilizzo, tra l'altro, di terminologia fuorviante in quanto implica livelli maggiori di sicurezza rispetto a quelli possibili o probabili.

⁽³⁾ Cfr. ad esempio l'avvertenza congiunta di ESMA, EBA ed EIOPA sulle valute virtuali, disponibile al seguente indirizzo: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-164-1284_joint_esas_warning_on_virtual_currencies.pdf, e l'avviso dell'EBA del 2013, disponibile al seguente indirizzo: <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/598344/EBA+Warning+on+Virtual+Currencies.pdf>. Cfr. anche la pagina web dell'IOSCO per un quadro completo degli avvisi delle autorità di regolamentazione sulle valute virtuali e sulle offerte iniziali di monete, Disponibile al seguente indirizzo: <http://www.iosco.org/publications/?subsection=ico-statements>



2.2 Le caratteristiche o componenti particolari dei CFD

- (21) La caratteristica principale dei CFD è la loro capacità di utilizzare la leva finanziaria. In generale, sebbene possa aumentare il possibile profitto per i clienti, la leva finanziaria può anche aumentare le possibili perdite. Le ANC hanno riscontrato che i livelli di leva finanziaria applicati ai CFD in tutta l'Unione variano da 3:1 a 500:1 ⁽¹⁾. Per quanto riguarda i clienti al dettaglio, l'applicazione della leva finanziaria può aumentare la probabilità di una perdita più ingente in misura maggiore rispetto alla probabilità di un guadagno superiore, per i motivi illustrati di seguito.
- (22) L'effetto leva incide sul rendimento di un investimento aumentando l'impatto delle spese di transazione sostenute dai clienti al dettaglio ⁽²⁾.
- (23) Un altro rischio correlato alla negoziazione di prodotti a leva è relativo all'interazione tra la leva finanziaria elevata e la prassi della chiusura automatica al raggiungimento del margine. In base ai termini contrattuali comunemente applicati, i fornitori di CFD possono a propria discrezione chiudere il conto di un cliente una volta che il patrimonio netto dello stesso raggiunga una percentuale specifica del margine iniziale che il cliente è tenuto a pagare per aprire una o più posizioni in CFD ⁽³⁾.
- (24) L'interazione tra leva finanziaria elevata e chiusura automatica al raggiungimento del margine ha l'effetto di aumentare la probabilità che la posizione del cliente venga chiusa automaticamente dal fornitore di CFD in un breve arco di tempo a meno che il cliente versi un margine aggiuntivo nella speranza di capovolgere una posizione di svantaggio. Una leva finanziaria elevata aumenta la possibilità che il margine del cliente sia insufficiente a sostenere i CFD in essere, in quanto rende le posizioni del cliente sensibili a lievi variazioni di prezzo del sottostante a svantaggio del cliente.
- (25) L'ESMA osserva che nella prassi di mercato, la chiusura automatica al raggiungimento del margine sembra essere stata introdotta dai fornitori di CFD principalmente per permettere loro di gestire più facilmente le esposizioni del cliente e il rischio di credito del fornitore chiudendo la posizione del cliente prima che i fondi di quest'ultimo diventino insufficienti a coprire la sua esposizione corrente. La chiusura automatica al raggiungimento del margine fornisce anche un certo grado di tutela ai clienti giacché riduce, ma non elimina, il rischio che il cliente (in particolare a elevati livelli di leva finanziaria) perda l'intero margine iniziale o anche una somma superiore.
- (26) Alcune ANC hanno segnalato all'ESMA ⁽⁴⁾ che il livello di margine che fa scattare la chiusura automatica non è lo stesso tra i diversi fornitori di CFD ⁽⁵⁾. I fornitori di CFD i cui clienti negoziano generalmente con ordini di valore limitato e che solitamente operano in qualità di controparte di negoziazione diretta rispetto al cliente, hanno da tempo fissato il margine che fa scattare la chiusura automatica a un valore compreso tra 0 e il 30 % del margine iniziale richiesto. Sottoponendo i fondi del cliente a un'erosione prossima allo 0, il fornitore espone il cliente a un rischio maggiore di perdere una somma superiore a quella investita. Alcune ANC osservano inoltre che è normale prassi di mercato applicare la chiusura automatica al raggiungimento del margine con riferimento al conto ⁽⁶⁾. Ciò significa che i requisiti di margine minimo sono applicati sulla base di margini combinati richiesti per tutte le posizioni aperte del cliente connesse al conto CFD, anche relative a diverse classi di attività. Ciò permette alle posizioni redditizie di compensare le posizioni in perdita nell'ambito del conto del cliente.

⁽¹⁾ La *Financial Conduct Authority* (UK-FCA), l'ANC britannica, ha notato livelli di leva finanziaria di 200:1 per le posizioni di dimensioni inferiori. La stessa autorità ha rilevato inoltre che 200:1 è l'effetto leva tipico nelle valute «principali», ma valori di 500:1 o persino superiori sono offerti dai fornitori che si rivolgono a clienti al dettaglio più piccoli. L'*Autorité des marchés financiers* (FR-AMF), l'ANC francese, ha osservato un effetto leva fino a 400:1 per le coppie di valute più liquide. La Banca centrale d'Irlanda (IE-CBI), l'ANC irlandese, ha osservato un effetto leva fino a 400:1. La *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (DE-BaFin), l'ANC tedesca, ha sottolineato un caso specifico in Germania di un'impresa che offriva un effetto leva di 400:1 senza richiesta di margini. La Commissione nazionale per le società e la borsa (IT-CONSOB), l'ANC italiana, e la *Комисията за финансов надзор* (BG-FSC), l'ANC bulgara, hanno osservato un effetto leva fino a 500:1.

⁽²⁾ Cfr. considerando (15).

⁽³⁾ Tuttavia, i fornitori di CFD seguono anche la prassi di fissare un livello di richiesta di margini più elevato rispetto al livello di margine che provoca la chiusura automatica, il che consente al cliente di inserire un margine maggiore a sostegno della sua negoziazione. Il cliente può scegliere di far ciò esponendosi al rischio di sostenere una perdita maggiore. Ad esempio, se un fornitore fissa il livello della richiesta di margini al 70 % di un margine iniziale di 100, il cliente sarebbe tenuto a versare ulteriore denaro nel conto di negoziazione una volta che il bilancio scenda a un valore di 70 o inferiore.

⁽⁴⁾ L'ESMA e le ANC condividono regolarmente informazioni, anche mediante discussioni, relative all'offerta di CFD in tutta l'Unione.

⁽⁵⁾ La *Ceská národní banka* (CZ-CBN), l'ANC ceca, ha osservato che i fornitori di CFD cechi normalmente chiudono le posizioni quando il margine scende sotto il 15 %. La DE-BaFin e la BG-FSC hanno riferito che le posizioni dei clienti vengono chiuse qualora i fondi nei loro conti scendano a un valore compreso tra il 30 e il 50 % del margine minimo. La *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (LU-CSSF), l'ANC lussemburghese, e l'*Autorité des marchés financiers* (FR-AMF), l'ANC francese, riferiscono che i fornitori di norma fissano i valori di chiusura automatica al 120-150 % del margine iniziale.

⁽⁶⁾ La CY-CySEC e la UK-FCA.



- (27) Un ulteriore effetto della leva finanziaria è che espone i clienti al rischio di subire perdite superiori alle somme investite. Si tratta di un rischio fondamentale, che i clienti al dettaglio possono non comprendere, nonostante gli avvertimenti scritti. Il margine costituito da un cliente viene stabilito come garanzia reale a sostegno della posizione del cliente stesso. Se, per esempio, il prezzo del sottostante varia a sfavore della posizione del cliente in misura superiore al margine iniziale stabilito ⁽¹⁾, il cliente può incorrere perdite superiori ai fondi presenti nel suo conto di negoziazione in CFD, anche successivamente alla chiusura di tutte le altre sue posizioni aperte in CFD. Alcune ANC hanno segnalato all'ESMA che numerosi clienti al dettaglio hanno subito perdite significative durante il «disancoraggio» del franco svizzero nel gennaio 2015 ⁽²⁾. Numerosi clienti al dettaglio non erano consapevoli del rischio di perdere più denaro di quello che avevano investito ⁽³⁾.
- (28) Negoziare a livelli di leva finanziaria elevati aumenta anche l'impatto del «gapping» nelle fasi di forte volatilità dei mercati (ad esempio il crollo improvviso della sterlina e l'abbandono del collegamento tra il valore del franco svizzero e quello dell'euro). Si intende per «gapping» una variazione improvvisa del prezzo del sottostante. Il gapping non riguarda esclusivamente i CFD, ma i rischi connessi a tale evento sono esacerbati dalla presenza di una leva finanziaria elevata. Se si verifica il gapping, il cliente in perdita può non riuscire a chiudere un CFD aperto al prezzo desiderato; ciò può comportare perdite significative ⁽⁴⁾ per il cliente qualora negozi a livelli di leva finanziaria elevati. Nel caso dello shock del franco svizzero nel 2015 ad esempio, i clienti al dettaglio hanno subito perdite di somme notevolmente superiori a quelle inizialmente investite ⁽⁵⁾.
- (29) I frequenti elevati livelli di leva finanziaria offerti ai clienti al dettaglio, la volatilità di alcune attività sottostanti, insieme all'applicazione di spese di transazione che incidono sul rendimento dell'investimento, possono modificare rapidamente la posizione dell'investimento di un cliente. Di conseguenza, il cliente deve intervenire prontamente per gestire la propria esposizione al rischio inserendo un margine aggiuntivo per evitare la chiusura automatica della posizione. In questi casi, una leva finanziaria elevata può causare molto rapidamente perdite ingenti per i clienti al dettaglio e aggravare il rischio che dette perdite siano superiori alle somme spese per negoziare in CFD.
- (30) I suddetti fattori confermano l'esistenza di timori significativi in merito alla protezione degli investitori rispetto a tali CFD.

2.3 L'entità delle potenziali conseguenze negative e il grado di disparità tra il rendimento o il profitto previsto per gli investitori e il rischio di perdita

- (31) Le seguenti informazioni fornite dalle ANC all'ESMA indicano che il numero di clienti al dettaglio che investono in CFD e dei fornitori che offrono questi prodotti in tutta l'Unione è cresciuto:
- la maggior parte delle autorità nazionali ha segnalato all'ESMA che i fornitori che offrono CFD ai clienti al dettaglio sono autorizzati nelle loro rispettive giurisdizioni ⁽⁶⁾. Inoltre quasi tutte le ANC hanno riferito all'ESMA che nelle loro giurisdizioni operano fornitori di CFD appartenenti ad altri Stati membri, attraverso il regime del passaporto europeo ⁽⁷⁾. Alcune ANC hanno inoltre riferito di fornitori di CFD che utilizzano filiali o agenti collegati per operare in altre giurisdizioni tramite il suddetto regime ⁽⁸⁾;
 - Le autorità nazionali cipriota e britannica, cioè la *Cyprus Securities and Exchange Commission* («CY-CySEC») e la *Financial Conduct Authority* («UK-FCA»), hanno segnalato un aumento del numero di fornitori di CFD specializzati nella vendita di questi prodotti ai clienti al dettaglio su base transfrontaliera, che è passato da 103 a 138 imprese a Cipro e da 117 a 143 imprese nel Regno Unito tra il 2016 e il 2017;

⁽¹⁾ Ad esempio, con un indice di leva finanziaria di 50:1 una variazione di prezzo superiore al 2 %.

⁽²⁾ Ad esempio, la FR-AMF, la DE-BaFin e la UK-FCA.

⁽³⁾ Secondo la DE-BaFin, «questi prodotti (i CFD) hanno attirato l'attenzione del pubblico principalmente come conseguenza dello shock del franco svizzero all'inizio del 2015, quando la Banca nazionale svizzera ha abbandonato il valore della soglia minima di cambio tra il franco svizzero e l'euro e diversi investitori in CFD hanno subito perdite ingenti a causa della necessità di effettuare ulteriori pagamenti». Disponibile al seguente indirizzo: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Pressemitteilung/2016/pm_161208_allgvfg_cfd_en.html


⁽⁴⁾ Alcuni partecipanti alla consultazione hanno segnalato di aver perso più di 100 000 EUR nella negoziazione in CFD.

⁽⁵⁾ Si veda un esempio in cui un investitore ha perso 280 000 EUR a seguito di un investimento di appena 2 800 EUR. Disponibile al seguente indirizzo: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Pressemitteilung/2016/pm_161208_allgvfg_cfd_en.html.

⁽⁶⁾ Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Spagna e Slovenia nonché Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

⁽⁷⁾ AT-FMA, BE-FSMA (che hanno introdotto misure nazionali per limitare questi prodotti), CY-CySEC, CZ-CNB, DE-BaFin, DK-Finanstilsynet, EE-FSA, EL-HCMC, ES-CNMV, FI-FSA, FR-AMF, IE-CBI, IS-FME, IT-CONSOB, LI-FMA, LT-Lietuvos Bankas, MT-MFSA, NL-AFM, NO-Finanstilsynet, PT-CMVM, RO-ASF, SE-FI, SI-ATVP, UK-FCA.

⁽⁸⁾ IT-CONSOB, IE-CBI, FR-AFM e CZ-CNB.



- (iii) la UK-FCA ha inoltre registrato un aumento del numero di richieste di autorizzazione presentate da imprese di investimento che offrono CFD. Anche mercati più giovani quali la Grecia, l'Ungheria, il Portogallo e la Slovacchia hanno riscontrato un aumento delle domande di autorizzazione delle imprese di investimento che offrono CFD ⁽¹⁾;
- (32) Il numero dei clienti attivi che sottoscrive questi prodotti è altamente variabile, a causa della durata utile relativamente breve dei conti dei clienti in CFD e della natura transfrontaliera delle attività. Sulla base dei dati raccolti dall'ESMA da numerose ANC ⁽²⁾, l'Autorità europea stima che il numero di conti di negoziazione di clienti al dettaglio presso fornitori di CFD e di opzioni binarie con sede in Paesi SEE sia aumentato da 1,5 milioni nel 2015 ⁽³⁾ a circa 2,2 milioni nel 2017 ⁽⁴⁾.
- (33) I dati sui reclami da parte dei clienti al dettaglio indicano inoltre persistenti preoccupazioni da parte dei consumatori in questo settore ⁽⁵⁾;
- (34) Le ANC ⁽⁶⁾ hanno riferito all'ESMA di temere che l'imposizione di misure nazionali restrittive in alcuni mercati nazionali (ad esempio in Belgio ⁽⁷⁾ e Francia ⁽⁸⁾) spinga i fornitori di CFD a cercare clienti in altri Stati membri.
- (35) Studi specifici svolti dalle seguenti ANC in merito ai risultati degli investimenti in CFD da parte dei clienti al dettaglio dimostrano che la maggioranza di quelli che investono in questi prodotti nei rispettivi Stati membri sostiene perdite di denaro su tali negoziazioni:
- i) l'autorità cipriota CY-CySEC ha effettuato l'analisi su un campione di conti di clienti al dettaglio (circa 290 000 conti) presso 18 importanti fornitori di CFD relativamente al periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2017, riscontrando che, in media, il 76 % dei conti ha registrato un risultato in perdita nel periodo in esame, mentre il restante 24 % dei conti ha conseguito un profitto. La perdita media di ciascun conto era di circa 1 600 EUR;
- ii) la *Comisión Nacional del Mercado de Valores* («ES-CNMV»), l'ANC spagnola, ha riscontrato che circa l'82 % dei clienti al dettaglio ⁽⁹⁾ ha subito complessivamente perdite di denaro nell'arco di 21 mesi tra l'inizio del 2015 e la fine del 2016. La perdita media di ciascun cliente al dettaglio è stata di circa 4 700 EUR ⁽¹⁰⁾;
- iii) l'*Autorité des marchés financiers* («FR-AMF»), l'ANC francese, ha riscontrato che più dell'89 % degli investitori al dettaglio ha subito perdite complessivamente in un periodo di quattro anni dal 2009 al 2013, e che la perdita media per cliente al dettaglio era di 10 887 EUR ⁽¹¹⁾. Inoltre, i dati forniti dall'ufficio del Mediatore dell'autorità francese (FR-AMF) rivelano che, nel 2016, la perdita complessiva media annua degli investimenti in CFD subita da coloro che si sono rivolti all'ufficio è stata di 15 207 EUR. Inoltre, lo stesso mediatore francese ha segnalato che, particolarmente nel 2016 e nel 2017, le prassi dei fornitori regolamentati sono diventate ancor più aggressive e sempre più mirate a quegli investitori in grado di investire forti somme. Un notevole numero di denunce di pressioni e manipolazione è stato presentato da soggetti in possesso di elevati risparmi. I dati relativi ai casi di mediazione trattati del 2016 dal mediatore francese

⁽¹⁾ Nel 2017, la *Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς* (EL-HCMC), l'ANC greca, la *Magyar Nemzeti Bank* (HU-MNB), l'ANC ungherese, e la *Národná Banka Slovenska* (SK-NBS), l'ANC slovacca, hanno riferito all'ESMA di aver registrato una crescita del numero di domande di autorizzazione da parte di fornitori di CFD.

⁽²⁾ Dati forniti nel 2015 da: BG-FSMA, CY-CySEC, CZ-CNB, FR-AMF, IE-CBI, IS-FME, LU-CSSF, NL-AFM, MT-MFSA, PT-CMVM, RO-ASF e UK-FCA. Dati forniti nel 2017 da: CY-CySEC, CZ-CNB, ES-CNMV, FR-AMF, IE-CBI, LU-CSSF, NL-AFM, MT-MFSA, NO- Finanstilsynet, SK-NBS e UK-FCA.

⁽³⁾ In considerazione della frequente dimensione transfrontaliera dell'attività dei fornitori dei prodotti, queste cifre possono includere clienti di Stati non appartenenti al SEE. Con particolare riguardo al Regno Unito, il numero di conti clienti finanziati da CFD è salito da 657 000 nel 2011 a 1 051 000 alla fine del 2016. Tuttavia, queste cifre non escludono i conti cliente «dormienti» o conti multipli utilizzati dallo stesso cliente al dettaglio. Le cifre fornite dalla commissione cipriota (CY-CySEC) sono state raccolte sulla base dei conti aperti presso i fornitori autorizzati da detta autorità che offrono questi prodotti.

⁽⁴⁾ Per quanto riguarda il Regno Unito, le cifre non includono i clienti non britannici di fornitori autorizzati del Regno Unito, che nel 2016 erano stimati a circa 400 000. Per gli altri Stati membri che hanno fornito dati all'ESMA, le cifre posso includere clienti appartenenti a Stati non SEE.

⁽⁵⁾ Le seguenti autorità nazionali hanno ricevuto reclami relativi ai CFD: AT-FMA, BE-FSMA, BG-FSC, HR- HANFA, CZ-CNB, CY-CySEC, DE-Bain, DK-Finanstilsynet, EE-Finantsinspektioion, EL-HCMC, ES-CNMV, FI-Finanssivalvonta, FR-AMF, IE-CBI, IT-CONSOB, LT-Lietuvos Bankas, MT-MFSA, NL-AFM, PL-KNF, PT-CMVM, RO-ASF, SE-Finansinspektionen, SI-ATVP, UK-FCA e NO-Finanstilsynet.

⁽⁶⁾ Ad esempio, la Banca nazionale della Repubblica ceca, la KNF polacca e la CNMV spagnola.

⁽⁷⁾ Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.fsma.be/en/news/fsma-regulation-establishes-framework-distribution-otc-derivatives-binary-options-cfds>.

⁽⁸⁾ Disponibile al seguente indirizzo: http://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Communiqués-de-presse/AMF/annee-2016.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fad42eccc-9720-49da-82a8-2ddcb72fbf1d.

⁽⁹⁾ Sulla base di uno studio svolto su 30 000 clienti che rappresentano approssimativamente il 100 % dei clienti al dettaglio di fornitori di CFD autorizzati dal CNMV.

⁽¹⁰⁾ Pubblicato in spagnolo: <http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7bf1a92bb1-5f1b-420b-b58c-122d64a1ed9a%7d>.

⁽¹¹⁾ Disponibile al seguente indirizzo: <http://www.amf-france.org/technique/multimedia%3FdocId%3Dworkspace%253A%252F%252FSpacesStore%252F9bf2caa8-1ce4-4832-85f4-4dfcace8644%26>.



confermano tale quadro: l'importo medio recuperato è salito a 11 938 EUR e la metà dei casi concerneva un importo superiore ai 5 000 EUR. Le perdite subite da alcuni investitori hanno raggiunto i 90 000 EUR e le perdite complessive nei casi esaminati nel merito, ossia quelli relativi a società autorizzate, erano superiori a 1 milione di EUR. La FR-AMF ha inoltre riscontrato che gli investitori al dettaglio che investono di più (in termini di numero di negoziazioni, dimensione media della negoziazione o volume complessivo) perdono di più. Vale lo stesso per coloro che continuano a investire a lungo, il che indica l'assenza di una curva di apprendimento.

- iv) l'*Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga* («HR-HANFA»), l'ANC croata, ha svolto uno studio sulla perdita per cliente relativo a un'impresa di investimento croata che offre CFD; lo studio ha valutato le perdite o gli utili di 267 clienti al dettaglio per il periodo di negoziazione dal gennaio al settembre 2016. L'autorità croata ha riscontrato che le perdite totali dei clienti al dettaglio nell'arco di detto periodo ammontavano a circa 1 017 900 EUR, mentre gli utili totali ammontavano a circa 420 000 EUR;
- v) la Banca centrale d'Irlanda («IE-CBI»), l'ANC irlandese, ha svolto un esame tematico nel 2015 che ha rivelato che il 75 % dei clienti al dettaglio che ha negoziato in CFD nel 2013 e nel 2014 ha subito perdite; la perdita media registrata da questi clienti era di 6 900 EUR. Un'analisi successiva di un campione dei principali fornitori di CFD in Irlanda ha rivelato che nel biennio tra il 2015 e il 2016, il 74 % dei clienti al dettaglio è andato in perdita per una media di 2 700 EUR ⁽¹⁾;
- vi) il lavoro della Commissione nazionale per le società e la borsa («IT-CONSOB»), l'ANC italiana, svolto nel 2016 ha mostrato che nel periodo 2014-2015 il 78 % dei clienti al dettaglio italiani di uno specifico fornitore di CFD ha subito perdite dall'investimento in CFD, come anche il 75 % di quelli che avevano investito in rolling spot forex, registrando una perdita media di 2 800 EUR. È stata inoltre rilevata una correlazione positiva tra il numero di negoziazioni effettuate dai clienti al dettaglio e l'importo delle perdite subite. Un'indagine successiva condotta dalla CONSOB nel marzo 2017 su cinque filiali italiane di fornitori che operano con CFD ha rilevato che nel 2016 le perdite dei clienti al dettaglio ammontavano all'83 %, con una perdita media per cliente di circa 7 000 EUR;
- vii) la *Komisja Nadzoru Finansowego* («PL-KNF»), l'ANC polacca, nel primo trimestre del 2017 ha condotto uno studio ⁽²⁾ basato sui dati forniti da 10 imprese di investimento che offrono CFD (sulla base di 130 399 conti di clienti di cui 38 691 conti attivi), concludendo che il 79,28 % dei clienti aveva subito perdite economiche nel 2016. La perdita media per cliente ammontava a 10 060 PLN. Inoltre, uno studio simile condotto dalla stessa autorità nel primo trimestre del 2018 basato sui dati forniti da sette imprese di investimento che offrono CFD in Polonia nel 2017 (177 883 conti di clienti, di cui 40 209 conti attivi) ha dimostrato che il 79,69 % dei clienti ha subito perdite nel 2017. La perdita media per cliente nel 2017 ammontava a 12 156 PLN. Rispetto al totale dei clienti attivi ⁽³⁾, i dati percentuali annui di clienti che hanno subito perdite sono i seguenti: 81 % (2012), 81 % (2013), 80 % (2014), 82 % (2015), 79 % (2016) e 80 % (2017);
- viii) uno studio svolto dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* («LU-CSSF»), l'ANC lussemburghese, ha affermato nel settembre 2017 che relativamente a due fornitori di CFD autorizzati dalla stessa autorità, la perdita media per cliente al dettaglio è stata rispettivamente pari a circa 4 500 EUR e 1 700 EUR;
- ix) da un'analisi svolta dalla UK-FCA nel 2014 su un campione di conti di clienti al dettaglio privi di consulenza aperti presso otto fornitori di CFD si è evidenziato che l'82 % dei clienti al dettaglio ha subito perdite su questi prodotti e che il risultato medio dimostrava una perdita di 2 200 GBP per cliente al dettaglio nell'arco dell'anno. Le informazioni ricevute durante la consultazione della UK-FCA nel dicembre 2016 hanno inoltre evidenziato una correlazione tra i livelli di leva finanziaria più elevati e l'aumento della probabilità e dell'entità delle perdite ⁽⁴⁾. Un ulteriore studio della UK-FCA svolto nel 2016/2017 in relazione ai servizi di consulenza e ai servizi discrezionali forniti per i CFD nell'arco di un periodo di 12 mesi ha riscontrato ulteriori prove di risultati negativi per i consumatori. L'analisi ha dimostrato che tra le imprese che offrono CFD nell'ambito di servizi di consulenza e servizi discrezionali, il 76 % dei clienti al dettaglio subisce perdite, ammontanti in media a 9 000 GBP. Anche restringendo l'analisi ai clienti al dettaglio più redditizi, in media, un cliente al dettaglio tipo che effettua investimenti nel quadro di un conto gestito tramite servizi di consulenza discrezionali perde circa 4 100 EUR ⁽⁵⁾;
- x) il *Comissão Mercado de Valores Mobiliários* (PT-CMVM), l'ANC portoghese, ha riscontrato che su un valore nozionale della posizione degli investitori di 44 700 milioni di EUR nel 2016 e di 44 200 milioni di EUR nel 2017, le perdite subite dagli investitori al dettaglio sono state di 66,8 milioni di EUR e di 47,7 milioni di EUR rispettivamente nel 2016 e nel 2017.


⁽¹⁾ Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.centralbank.ie/docs/default-source/publications/Consultation-Papers/cp107/consultation-paper-107.pdf?sfvrsn=4>. Cfr. pagina 1 e 2.

⁽²⁾ Disponibile al seguente indirizzo: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=50315&p_id=18 (disponibile solo in polacco).

⁽³⁾ Tali clienti hanno investito principalmente in CFD. Questi dati includono anche gli investitori che optano per le opzioni binarie, che costituiscono meno del 4 % dei clienti attivi nel 2017.

⁽⁴⁾ Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.fca.org.uk/publication/consultation/cp16-40.pdf>. Cfr. pagina 23 e 35.

⁽⁵⁾ Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.fca.org.uk/publication/correspondence/dear-ceo-letter-cfd-review-findings.pdf>.



- (36) Inoltre, si segnala uno studio effettuato dal *Finanstilsynet* (NO-Finanstilsynet), l'ANC norvegese, sui risultati di negoziazione dei clienti di sei fornitori di CFD nel 2016. Lo studio ha esaminato circa 1 000 clienti al dettaglio ⁽¹⁾ che hanno negoziato in CFD per un periodo da uno a due anni, con inizio nel gennaio 2014 e termine tra il dicembre 2014 e il dicembre 2015 (in media, un periodo di negoziazione di circa un anno e mezzo). L'analisi ha dimostrato che l'82 % di questi clienti ha subito perdite, per una media per cliente di 29 000 EUR. I costi di transazione medi rapportati al capitale del cliente ammontavano al 37 % (a causa dell'effetto leva elevato e delle frequenti negoziazioni) ⁽²⁾.
- (37) In particolare, la costanza dei livelli medi delle perdite subite dai clienti al dettaglio di CFD nel tempo e la concordanza di tali valori tra i vari paesi contrasta con il rendimento positivo conseguito dai clienti al dettaglio di altri prodotti finanziari in molti degli anni oggetto di analisi. La percentuale di clienti al dettaglio che hanno subito perdite nello studio dell'AMF di cui al considerando (35), punto (iii), in ciascuno degli anni tra il 2009 e il 2013 è notevolmente stabile, nonostante, ad esempio, le variazioni del rendimento annuo nel mercato azionario degli indici su merci nello stesso periodo ⁽³⁾. La persistenza dei livelli delle perdite per i clienti al dettaglio in CFD indica una caratteristica strutturale del profilo di rendimento, in contrasto con rendimenti storici positivi degli investimenti (a lungo termine) in altri prodotti finanziari come per esempio i fondi di investimento azionari.
- (38) I suddetti studi forniscono un quadro preoccupante che conferma i timori significativi in merito alla protezione degli investitori causati dall'offerta di questi CFD ai clienti al dettaglio.

2.4 Tipologia di clienti coinvolti

- (39) I CFD sono *commercializzati*, distribuiti o venduti sia ai clienti al dettaglio sia agli investitori professionali. Tuttavia, i clienti al dettaglio (diversamente dagli investitori professionali) generalmente non sono in possesso dell'esperienza, delle conoscenze e delle competenze necessarie per adottare decisioni di investimento che tengano in debita considerazione i rischi posti dai CFD complessi oggetto della presente decisione.
- (40) Infatti, uno studio svolto in uno Stato membro ha rivelato che spesso ai clienti al dettaglio venivano offerti i livelli di leva finanziaria massimi più elevati, mentre agli investitori professionali e alle controparti qualificate venivano offerti livelli di leva massima più bassi ⁽⁴⁾. Date le comprovate perdite osservate dall'ESMA nei conti dei clienti al dettaglio descritte nella presente decisione, è chiara l'esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori relativamente alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita priva di restrizioni di CFD a questa categoria di clienti.

2.5 Attività di commercializzazione e distribuzione relative ai CFD

- (41) Nonostante la loro complessità, i CFD sono offerti ai clienti al dettaglio per la maggior parte attraverso piattaforme di negoziazione elettronica, non accompagnate da servizi di consulenza all'investimento o di gestione del portafoglio. In tali circostanze è richiesta una valutazione di adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE ⁽⁵⁾. Tuttavia, detta valutazione non impedisce che i fornitori di CFD o i loro clienti o potenziali tali procedano all'esecuzione dell'operazione, previo semplice avviso al cliente. Non si


⁽¹⁾ Che rappresentavano all'incirca tra il 33 % e il 50 % di tutti i clienti al dettaglio di CFD attivi in Norvegia.

⁽²⁾ Pubblicato in lingua norvegese: <https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2017/finansstilsynet-advarer-mot-handel-i-cfd/>

⁽³⁾ Ad esempio, sulla base dei dati Thomson Reuters Lipper sulle classi di azioni al dettaglio dell'universo dei fondi OICVM domiciliati nell'Unione europea, l'ESMA stima che il rendimento medio annuo per gli investitori, ponderato in base alle attività, al netto degli oneri e di commissioni di ingresso e di uscita, era di circa il 3 % nel periodo 2008-2017, con un rendimento medio annuo di oltre il 5 % per gli investimenti in fondi azionari. Ulteriori dettagli sul rendimento e sui costi relativi agli OICVM dell'UE sono reperibili nel documento dell'ESMA «*Report on Trends, Risks and Vulnerabilities*» [Relazione sulle tendenze, i rischi e le vulnerabilità] n. 2 2017, pagg. 36-44, disponibile sul sito https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-416_trends_risks_and_vulnerabilities_no.2_2017.pdf.

⁽⁴⁾ La MT-MFSA ha condotto uno studio sull'offerta di CFD e rolling spot forex ai clienti al dettaglio.

⁽⁵⁾ In precedenza, l'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). L'allegato IV della direttiva 2014/65/UE fornisce una tavola di concordanza tra i requisiti previsti dalla direttiva 2004/39/CE e quelli fissati dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014.



procederà all'operazione solo laddove il cliente non abbia fornito all'operatore informazioni circa le proprie conoscenze ed esperienze nel settore di investimento pertinente alla specifica tipologia di prodotto, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, o laddove l'operatore abbia concluso che il prodotto in questione non sia appropriato per il cliente. Ciò consente ai clienti al dettaglio di avere accesso a prodotti, quali i CFD, che, a causa delle loro caratteristiche, non dovrebbero essere loro distribuiti ⁽¹⁾.

- (42) La UK-FCA ha osservato ripetute carenze da parte dei fornitori di CFD nell'effettuare la valutazione dell'adeguatezza degli investitori, tra cui carenze della valutazione stessa, avvertenze inadeguate sui rischi ai clienti al dettaglio che non hanno superato la valutazione di adeguatezza e la mancanza di una procedura per valutare se ai clienti che non superano la valutazione dell'adeguatezza, ma che desiderano comunque negoziare in CFD, debba essere consentito di effettuare tali operazioni ⁽²⁾. Riesaminando la questione alla fine del 2016, la UK-FCA ha riscontrato che numerose imprese non avevano corretto le carenze precedentemente rilevate e notificate alle stesse ⁽³⁾.
- (43) Inoltre, le ANC hanno espresso timori in merito al rispetto da parte dei fornitori di CFD dell'obbligo di fornire ai clienti informazioni chiare e non fuorvianti o di agire nel loro interesse ⁽⁴⁾. Le ANC hanno anche espresso preoccupazioni in merito alla scarsa qualità dell'attuazione pratica delle verifiche di adeguatezza ⁽⁵⁾ e all'insufficienza delle avvertenze ai clienti che non superano dette verifiche ⁽⁶⁾. Alcuni esempi di tali cattive pratiche sono descritti nel documento formulato all'uopo dall'ESMA «Questions and Answers relating to the provision of CFDs and other speculative products to retail investors under MiFID» [Domande e risposte riguardanti la fornitura di CFD e di altri prodotti speculativi agli investitori al dettaglio a norma della MiFID] ⁽⁷⁾.
- (44) Le ANC hanno inoltre rilevato in questo settore di mercato l'esistenza di prassi di mercato aggressive e di comunicazioni commerciali ingannevoli ⁽⁸⁾. Alcuni esempi includono il ricorso a sponsorizzazioni o affiliazioni con importanti squadre sportive, che ingenerano l'impressione fuorviante che prodotti complessi e speculativi come i CFD siano idonei per il mercato al dettaglio di massa, grazie alla diffusione della notorietà del marchio. Inoltre, includono anche l'utilizzo di dichiarazioni fuorvianti come ad esempio «Negoziare non è mai stato così semplice», «Inizia la tua carriera di trader adesso», «Guadagna 13 000 sterline in 24 ore! Inizia ora» ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ Questo rischio può essere amplificato dall'errore cognitivo dovuto a eccesso di fiducia che è stato spesso osservato da recenti studi comportamentali. Uno studio recente sul mercato dei cambi dimostra che la leva finanziaria rappresenta un importante indicatore dell'eccesso di fiducia: Forman, John H. e Horton, Joanne, *Is Leverage Use a Better Indication for Overconfidence? Evidence from the Forex Market* (30 agosto 2017). Disponibile sul sito SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2860103>. Secondo uno studio recente (Li, Mingsheng and Li, Qian e Li, Yan, «The Danger of Investor Overconfidence» (14 novembre 2016) disponibile sul sito SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2932961>) sugli effetti del sentimento degli investitori sull'efficienza dei mercati nei periodi prossimi a crolli di mercato, l'eccesso di fiducia degli investitori ostacola la determinazione dei prezzi, aumenta il rischio idiosincratico e attenua le risposte al mercato prima dei crolli di mercato a causa delle distorsioni informative (Peng, Lin, Wei Xiong, 2006, «Investor attention, overconfidence and category learning», pubblicato nel Journal of Financial Economics, 80, pagg. 563-602), nonché l'errore di attribuzione dell'investitore (Gervais, S., and T. Odean, 2001, «Learning to be Overconfident». The Review of Financial Studies, 14, pagg. 1– 27.) e l'alto rischio di arbitraggio (Benhabib, Jess, Xuewen Liu, e Penfei Wang, 2016, «Sentiments, financial markets, and macroeconomic fluctuations». Journal of Financial Economics 120, pagg. 420-443. Sullo stesso argomento, cfr., tra gli altri: Ricciardi, Victor, capitolo 26: «The Psychology of Speculation in the Financial Markets» (1° giugno 2017). «Financial Behavior: Players, Services, Products, and Markets». H. Kent Baker, Greg Filbeck e Victor Ricciardi, (edito da) pagg. 481-498, New York, NY: Oxford University Press, 2017; N. Barberis e R. H. Thaler (2003), «A Survey of Behavioral Finance», M. Harris, G.M. Constantinides e R. Stultz, «Handbook of the Economics of Finance»; D. Dorn e G. Huberman (2005), «Talk and action: What individual investors say and what they do»; C.H. Pan e M. Statman (2010) «Beyond Risk Tolerance: Regret, Overconfidence, and Other Investor Propensities», Working Paper; A. Nosić e M. Weber (2010), «How Risky do I invest: The Role of Risk Attitudes, Risk Perceptions and Overconfidence»; N. Linciano (2010), «How Cognitive Biases and Instability of Preferences in the Portfolio Choices of Retail Investors – Policy Implications of Behavioural Finance», A. Lefevre, e M. Chapman (2017), «Behavioural economics and financial consumer protection», OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, n. 42 OECD Publishing.

⁽²⁾ UK-FCA, *Dear CEO Letter, «Client take-on review in firms offering contract for difference (CFD) products»* [Lettera agli amministratori delegati in materia di revisione dell'acquisizione di clienti da parte di imprese che offrono prodotti CFD], 2 febbraio 2016. Cfr.: <https://www.fca.org.uk/publication/correspondence/dear-ceo-letter-cfd.pdf>.

⁽³⁾ UK-FCA, «CFD firms fail to meet our expectations on appropriateness assessments» [Mancata ottemperanza delle imprese che offrono CFD ai nostri requisiti relativi alla valutazione di adeguatezza], 29 giugno 2017. Cfr.: <https://www.fca.org.uk/publications/multi-firm-reviews/cfd-firms-fail-expectations-appropriateness-assessments>.

⁽⁴⁾ Ad esempio, DE - BaFin, DK- Finanstilsynet, ES-CNMV, IE-CBI, FR-AMF, LU-CSSF e NL-AFM.


⁽⁵⁾ Ad esempio, la IE-CBI.

⁽⁶⁾ Ad esempio, la UK-FCA.

⁽⁷⁾ «Questions and Answers (Q&As) relating to the provision of CFDs and other speculative products to retail investors under MiFID» [Domande e risposte riguardanti la fornitura di CFD e di altri prodotti speculativi agli investitori al dettaglio a norma della MiFID] (ESMA-35-36-794), aggiornamento del 31 marzo 2017.

⁽⁸⁾ Ad esempio, BE-FSMA, ES-CNMV, FR-AMF e IT-CONSOB.

⁽⁹⁾ Paragrafo 3 del documento «Questions and Answers (Q&As) relating to the provision of CFDs and other speculative products to retail investors under MiFID» [Domande e risposte riguardanti la fornitura di CFD e di altri prodotti speculativi agli investitori al dettaglio a norma della MiFID] (ESMA-35-36-794), aggiornamento del 31 marzo 2017 e un esempio fornito dalla UK-FCA.



- (45) Nell'ambito della redazione delle domande e risposte sui CFD, alcune ANC hanno segnalato all'ESMA che i fornitori di tali prodotti spesso non comunicano adeguatamente i rischi che comportano ⁽¹⁾. In particolare, alcune ANC ⁽²⁾ hanno riscontrato che i fornitori di CFD non descrivevano adeguatamente la possibilità di sostenere perdite rapide che possono eccedere i fondi investiti.
- (46) Al riguardo, alcune ANC hanno inoltre espresso timori relativi alla natura «incalzante» di alcuni modelli commerciali adottati da alcuni fornitori di CFD ⁽³⁾. Il fatto che la vita media del conto di un cliente è spesso relativamente breve comporta l'esigenza per i fornitori di mantenere un afflusso continuo di nuovi clienti; ciò a sua volta può spingere tali operatori ad adottare tecniche di commercializzazione e vendita aggressive che non rispondono certo agli interessi dei clienti al dettaglio.
- (47) Una caratteristica comune delle tecniche di commercializzazione e vendita adottate dal settore dei CFD è l'offerta di vantaggi (monetari e non) di negoziazione, quali bonus per attirare e incoraggiare i clienti al dettaglio a investire in CFD, l'offerta di regali (per esempio vacanze, macchine, apparecchi elettronici), di corsi di *trading* o di riduzione dei costi (per esempio del differenziale o delle commissioni) ⁽⁴⁾.
- (48) I bonus e altri vantaggi di negoziazione possono servire a distrarre l'investitore dall'elevata rischiosità inerente al prodotto. Tipicamente sono mirati ad attrarre i clienti al dettaglio e a incentivare la negoziazione. I clienti al dettaglio possono considerare queste promozioni come una caratteristica centrale del prodotto, tanto da non valutare adeguatamente il livello di rischio associato allo stesso.
- (49) Inoltre, per poter beneficiare di tali vantaggi di negoziazione legati all'apertura di conti di negoziazione in CFD spesso i clienti sono tenuti a versare fondi al fornitore e ad effettuare un certo numero di negoziazioni entro uno specifico lasso di tempo. Poiché i dati di fatto dimostrano che la maggior parte dei clienti al dettaglio subisce perdite a causa della negoziazione in CFD, ciò spesso comporta che i clienti subiscono perdite monetarie dalla negoziazione più ingenti e più frequenti rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in assenza dell'offerta di un bonus.
- (50) L'attività di vigilanza svolta da numerose ANC ha rivelato che i termini e le condizioni applicati alle offerte promozionali sono sovente ingannevoli e che molti clienti non erano a conoscenza delle condizioni di accesso ai benefici/bonus offerti. Infine, numerosi clienti hanno segnalato difficoltà nel prelevare i fondi quando cercano di utilizzare tali bonus ⁽⁵⁾.
- (51) Oltre ai fattori appena illustrati, varie ANC ⁽⁶⁾ riferiscono che i modelli di distribuzione osservati in questo settore di mercato comportano specifici conflitti di interesse ⁽⁷⁾, la cui probabilità è aumentata dall'esigenza di attrarre continuamente nuovi clienti. I conflitti di interesse nascono, o possono nascere, dal fatto che alcuni fornitori di CFD agiscono da controparti delle negoziazioni dei propri clienti senza coprire la propria esposizione; ciò pone il loro interesse in diretta contrapposizione con quello dei loro clienti. Questa circostanza aumenta il rischio e l'incentivo per questi fornitori di manipolare o utilizzare prezzi di riferimento meno trasparenti, o di adottare altre pratiche scorrette come ad esempio l'annullamento di negoziazioni vantaggiose con falsi pretesti. Sussiste inoltre il rischio che i fornitori possano tentare di sfruttare lo «*slippage*» (slittamento di prezzo) asimmetrico (per esempio trasferire eventuali perdite conseguenti allo slittamento di prezzo al cliente, tenendo invece per sé eventuali profitti prodotti dallo stesso fenomeno). I fornitori possono volutamente ritardare il tempo che decorre tra le quotazioni e l'esecuzione delle negoziazioni in CFD al fine di sfruttare ulteriormente questa prassi. Le ANC hanno inoltre identificato pratiche tramite le quali i fornitori di opzioni binarie applicano una maggiorazione asimmetrica o incoerente ai differenziali principali.
- (52) Le prassi di commercializzazione e distribuzione associate ai CFD, sopra descritte, confermano l'esistenza di un serio timore in merito alla protezione degli investitori rispetto a tali CFD.

⁽¹⁾ Ad esempio, ES-CNMV, UK-FCA, CY-CySEC e DE-BaFin.

⁽²⁾ In particolare la UK-FCA. In Germania, è stata adottata una normativa volta a proteggere i clienti dalle perdite (Atto amministrativo generale del DE-BaFin pubblicato l'8 maggio 2017, che vieta la commercializzazione, la distribuzione o la vendita ai clienti al dettaglio di CFD che non escludono obblighi di pagamento supplementari).

⁽³⁾ L'ES-CNMV ad esempio ha riscontrato che i clienti di norma operano per un periodo breve a causa dei risultati negativi che conseguono.

⁽⁴⁾ Nel paragrafo 6 del documento «*Questions and Answers (Q&As) relating to the provision of CFDs and other speculative products to retail investors under MiFID*» [Domande e risposte riguardanti la disponibilità di CFD e di altri prodotti speculativi agli investitori al dettaglio a norma della MiFID] (ESMA-35-36-794), aggiornamento del 31 marzo 2017, si osserva che difficilmente un'impresa che offre un bonus inteso a incentivare i clienti al dettaglio a negoziare in prodotti speculativi complessi quali CFD, opzioni binarie e *rolling spot forex* sarà in grado di dimostrare che sta agendo in maniera corretta, equa e professionale e nel miglior interesse dei propri clienti al dettaglio.

⁽⁵⁾ Ad esempio, la FR-AMF, la UK-FCA e la ES-CNMV.

⁽⁶⁾ Ad esempio, CZ-CNB, FR-AMF, HU-MNB, LU-CSSF e UK-FCA.

⁽⁷⁾ Il paragrafo 2 del documento «*Questions and Answers (Q&As) relating to the provision of CFDs and other speculative products to retail investors under MiFID*» [Domande e risposte riguardanti la fornitura di CFD e di altri prodotti speculativi agli investitori al dettaglio a norma della MiFID] (ESMA 35-36-794), aggiornamento del 31 marzo 2017, tratta alcuni di questi conflitti di interesse più nel dettaglio.



3. I REQUISITI NORMATIVI APPLICABILI CONFORMEMENTE AL DIRITTO DELL'UNIONE NON SONO ATTI A FAR FRONTE AL TIMORE SIGNIFICATIVO IN MERITO ALLA PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI DI CUI TRATTASI [ARTICOLO 40, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014]

- (53) Come previsto dall'articolo 40, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA ha valutato se i requisiti normativi applicabili conformemente al diritto dell'Unione allo strumento finanziario o all'attività in questione siano atti a far fronte alla minaccia. I requisiti normativi vigenti applicabili sono quelli contenuti nella direttiva 2014/65/UE, nel regolamento (UE) n. 600/2014 e nel regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. In particolare, essi includono: (i) il requisito di fornire ai clienti informazioni adeguate di cui all'articolo 24, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE ⁽²⁾; (ii) i requisiti di idoneità o adeguatezza di cui all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE ⁽³⁾; (iii) i requisiti di esecuzione alle condizioni migliori di cui all'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE ⁽⁴⁾; (iv) gli obblighi di governance dei prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE; e (v) gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 5 a 14 del regolamento (UE) n. 1286/2014.
- (54) Alcuni fornitori, intermediari e associazioni di settore hanno esplicitamente sostenuto nelle loro risposte all'invito a presentare contributi che l'ESMA deve considerare gli effetti della nuova legislazione prima di applicare eventuali misure d'intervento sui prodotti, in particolare la recente adozione della direttiva MiFID II (in particolare, le regole di governance dei prodotti) e i PRIIP.
- (55) Al riguardo, si osserva che la portata e il contenuto di vari requisiti normativi applicabili ai sensi della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 sono simili a quelli già fissati nella direttiva 2004/39/CE ⁽⁵⁾. Sebbene l'adozione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 miri a migliorare diversi aspetti rilevanti dei servizi e delle attività di investimento per rafforzare la protezione degli investitori (anche mediante poteri di intervento sui prodotti), i miglioramenti di diverse disposizioni pertinenti non fanno fronte ai timori specifici descritti nella presente decisione. Pertanto, dal punto di vista dei rischi e del danno agli investitori di cui tratta la presente decisione, varie disposizioni sono rimaste sostanzialmente immutate.
- (56) Gli obblighi di fornire informazioni appropriate ai clienti sono stati specificati in maggior dettaglio nella direttiva 2014/65/UE, che ha rafforzato sensibilmente i requisiti di comunicazione dei costi e degli oneri, imponendo alle imprese di investimento di fornire informazioni aggregate su tutti i costi e gli oneri connessi ai servizi d'investimento e agli strumenti finanziari. Tuttavia, le norme relative alla comunicazione di informazioni, da sole – ivi incluso il miglioramento delle informazioni sui costi – sono chiaramente insufficienti a far fronte al rischio complesso derivante dalla commercializzazione, dalla distribuzione o dalla vendita di CFD ai clienti al dettaglio.
- (57) In particolare, l'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE dispone, tra l'altro, che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dalle imprese di investimento a clienti o potenziali clienti siano corrette, chiare e non fuorvianti. L'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE dispone inoltre che ai clienti o potenziali clienti siano fornite tempestivamente informazioni appropriate sull'impresa di investimento e i relativi servizi, gli strumenti finanziari e le strategie proposte, le sedi di esecuzione e tutti i costi e oneri relativi, ivi inclusi, in particolare, orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti finanziari, e l'indicazione se gli strumenti finanziari siano destinati alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale.
- (58) L'ESMA ha considerato altresì la pertinenza delle norme in materia di divulgazione di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014. Detto regolamento fissa regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave che devono essere fornite dai produttori di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati («i PRIIP») agli investitori al dettaglio, al fine di consentire loro di comprendere e affrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP. In particolare, l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014, come


⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GUL 352 del 9.12.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Ex articolo 19, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2004/39/CE.

⁽³⁾ Ex articolo 19, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2004/39/CE.

⁽⁴⁾ Ex articolo 21 della direttiva 2004/39/CE.


⁽⁵⁾ L'allegato IV della direttiva 2014/65/UE fornisce una tavola di concordanza tra i requisiti stabiliti dalla direttiva 2004/39/CE e quelli fissati dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014.



ulteriormente attuato dal regolamento delegato (UE) 2017/653 ⁽¹⁾ della Commissione, definisce, tra l'altro, la metodologia di presentazione dell'indicatore sintetico di rischio e delle relative spiegazioni, ivi compreso se l'investitore al dettaglio può perdere tutto il capitale investito o se può sostenere impegni finanziari aggiuntivi. Tuttavia, questo tipo di comunicazione non attira sufficientemente l'attenzione dei clienti al dettaglio sulle conseguenze specifiche dell'investimento in CFD. Ad esempio, il coefficiente di rendimento si riferisce solo al singolo prodotto CFD e pertanto non fornisce al cliente la percentuale complessiva dei conti dei clienti al dettaglio che subiscono perdite monetarie quando negoziano CFD. Inoltre, l'indicatore sintetico di rischio non include informazioni dirette sui risultati del prodotto in passato e tali informazioni potrebbero non essere fornite nelle spiegazioni testuali di accompagnamento, giacché il produttore di PRIIPS ha una certa discrezionalità rispetto all'entità delle spiegazioni da fornire.

- (59) L'ESMA ha valutato se tali requisiti possono far fronte ad alcuni o a tutti i timori relativi alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di CFD ai clienti al dettaglio o se possano perlomeno eliminare la necessità di introdurre le avvertenze sui rischi di cui alla presente decisione. Tuttavia, i suddetti requisiti non garantiscono che ai clienti al dettaglio in tutta l'Unione europea vengano fornite informazioni uniformi ed efficaci sui rischi correlati alla negoziazione in CFD. In particolare, gli orientamenti e le avvertenze di cui all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE non sembrano affrontare tali timori considerata la divergenza nelle informazioni che possono essere fornite ai clienti, che potrebbero essere insufficienti ad attirare l'attenzione degli stessi sulle conseguenze concrete derivanti dalla negoziazione in CFD. Le avvertenze sui rischi introdotte dalla presente decisione fornirebbero ai clienti al dettaglio informazioni importanti, in particolare sulla percentuale di conti al dettaglio che subiscono perdite monetarie dalla negoziazione in CFD con ciascuna specifica impresa. Inoltre, tali avvertenze armonizzerebbero le prassi seguite dalle imprese transfrontaliere, garantendo così un livello uniforme di informazioni agli investitori in tutta l'Unione.
- (60) I requisiti di idoneità sono stati rafforzati anche nella direttiva 2014/65/UE, la quale ridefinisce la valutazione dell'adeguatezza prevedendo che al cliente sia fornita una relazione in merito. In particolare, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, i fornitori di CFD sono tenuti a ottenere le informazioni necessarie in merito alle conoscenze o esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo, tra l'altro, al tipo specifico di prodotto, alla situazione finanziaria del cliente o potenziale tale inclusa la sua capacità di sostenere perdite, e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, affinché tali fornitori di CFD siano in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite. Tuttavia, i requisiti di idoneità sono applicabili soltanto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafoglio e pertanto sono di norma non pertinenti in relazione alla negoziazione in CFD, che avviene principalmente su piattaforme elettroniche, senza la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio.
- (61) Inoltre, gli obiettivi della valutazione dell'adeguatezza (cioè dell'esame dei prodotti a fronte dell'esperienza, delle conoscenze, della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento dei clienti) sono sostanzialmente rimasti immutati rispetto al regime di cui alla direttiva 2004/39/CE e, come evidenziato nella presente decisione, non sono stati sufficienti per evitare il danno agli investitori individuato.
- (62) Analogamente, i requisiti di adeguatezza sono stati rafforzati dalla direttiva 2014/65/UE, principalmente attraverso la limitazione dell'elenco dei prodotti non complessi che ha comportato la riduzione della portata dei prodotti per servizi di sola esecuzione. L'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE dispone che i fornitori di CFD debbano chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo, tra l'altro, al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di permettere al fornitore di determinare se il prodotto è appropriato per il cliente o potenziale cliente. Qualora ritenga che il prodotto non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, il fornitore lo avverte di tale situazione. I CFD vanno classificati come prodotti finanziari complessi e pertanto sono soggetti alla verifica di adeguatezza di cui all'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere il requisito di fornire tali documenti (GUL 100, 12.4.2017, pag. 1).



- (63) Tuttavia, tale requisito era già previsto dalla direttiva 2004/39/CE, che disponeva sostanzialmente la medesima verifica di adeguatezza disposta dalla direttiva 2014/65/UE. Come evidenziato nella presente decisione e come dimostrato dall'esperienza di vigilanza maturata dalle autorità nazionali competenti ⁽¹⁾, la verifica di adeguatezza non è stata sufficiente a far fronte al timore in merito alla protezione degli investitori descritto nella presente decisione.
- (64) Pertanto, è improbabile che le verifiche di idoneità e di adeguatezza ai sensi dei requisiti normativi vigenti siano sufficienti ad assicurare che le modalità di negoziazione in CFD dei clienti al dettaglio siano tali da fare fronte ai timori significativi in merito alla protezione degli investitori.
- (65) Per quanto concerne l'esecuzione alle condizioni migliori, la maggior parte delle norme in materia erano già presenti nella direttiva 2004/39/CE; tuttavia, esse sono state rafforzate dalla direttiva 2014/65/UE. In particolare, l'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE prescrive alle imprese di investimento di adottare «misure sufficienti» (e non più «tutte le misure ragionevoli») per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti allorché eseguono ordini. Inoltre, i partecipanti al mercato devono pubblicare informazioni integrative; in particolare, le imprese di investimento devono divulgare le prime cinque sedi di esecuzione in cui hanno eseguito ordini di clienti e i risultati raggiunti nell'esecuzione degli stessi.
- (66) L'ESMA ha valutato se le norme sull'esecuzione alle condizioni migliori riviste possano far fronte almeno ad alcuni dei timori individuati in relazione alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di CFD ai clienti al dettaglio. Una maggiore trasparenza nell'esecuzione degli ordini aiuta i clienti a comprendere e a valutare meglio la qualità delle pratiche di esecuzione dell'impresa, e pertanto a valutare più accuratamente la qualità globale del servizio offertogli. Inoltre, una migliore informazione sulle modalità di esecuzione degli ordini adottate dalle imprese aiuta i clienti a verificare che l'impresa abbia adottato le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti stessi. I requisiti relativi all'esecuzione alle condizioni migliori rafforzano anche il criterio dell'esecuzione alle condizioni migliori in relazione ai prodotti negoziati fuori listino (OTC), disponendo che, quando eseguono ordini o decidono di negoziare prodotti OTC, ivi inclusi prodotti personalizzati, le imprese debbano verificare l'equità del prezzo proposto al cliente. I requisiti fissati dalla direttiva 2014/65/UE implicano la raccolta di dati di mercato da utilizzare per la stima del prezzo di tale prodotto e, laddove possibile, il confronto con prodotti simili o comparabili. Tuttavia, le norme sull'esecuzione alle condizioni migliori non fanno fronte di per sé ai rischi inerenti alle caratteristiche del prodotto diverse dall'esecuzione, né a quelli collegati all'ampia commercializzazione, distribuzione o vendita di tali prodotti ai clienti al dettaglio.
- (67) In relazione ai suddetti requisiti normativi vigenti sostanzialmente analoghi, l'ESMA ha ripetutamente osservato i rischi sopra descritti negli avvisi degli investitori, nelle «*Questions and Answers (Q&As)*» ⁽²⁾ [Domande e risposte] e nel parere sulle «*MiFID practices for firms selling complex products*» [Pratiche ai sensi della MiFID per le imprese che vendono prodotti finanziari complessi]. L'ESMA ha inoltre svolto attività di convergenza in materia di vigilanza, anche attraverso il gruppo congiunto e la *task force* sui CFD. Nonostante l'ampio utilizzo da parte dell'ESMA degli strumenti non vincolanti a sua disposizione per assicurare un'applicazione uniforme ed efficace dei requisiti normativi vigenti, il timore in merito alla protezione degli investitori persiste. Ciò evidenzia che i suddetti requisiti non fanno fronte ai timori esistenti per le motivazioni descritte nella presente sezione.
- (68) Infatti, l'ESMA ha considerato il possibile impatto delle norme di governance dei prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Tali norme impongono che i fornitori che realizzano strumenti finanziari (ivi inclusi pertanto i CFD) da offrire in vendita alla clientela assicurino che tali prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato all'interno della pertinente categoria di clienti; che la strategia di distribuzione dei prodotti sia compatibile con il target; e, inoltre, che i fornitori adottino misure ragionevoli per garantire che il prodotto finanziario sia distribuito all'interno del mercato di riferimento individuato e che riesaminino regolarmente l'identificazione del mercato di riferimento dei prodotti che offrono e il loro rendimento. I fornitori di CFD devono conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela cui forniscono servizi di investimento, tenendo conto anche del mercato di riferimento di clienti finali, e fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando ciò sia nell'interesse del cliente.

⁽¹⁾ Ad esempio, a seguito di una ispezione tematica effettuata, l'autorità preposta irlandese, la IE-CBI, ha espresso preoccupazioni in merito al criterio utilizzato per valutare le conoscenze e le esperienze dei clienti ai fini della valutazione dell'adeguatezza (<https://www.centralbank.ie/news/article/inspection-finds-75-percent-of-cfd-clients-lost-money>). Inoltre, i dati delle imprese ricevuti dalla UK-FCA nel primo trimestre del 2017 dai fornitori di CFD mostrano che, presso alcuni fornitori di CFD al dettaglio nel Regno Unito (che rappresentano circa il 70 % del mercato pertinente britannico), circa il 50 % dei clienti non ha superato la verifica dell'adeguatezza ma ha continuato a negoziare anche dopo aver ricevuto una più decisa avvertenza sui rischi. Inoltre, la FCA del Regno Unito ha osservato ripetute carenze da parte delle imprese in merito alla qualità delle loro valutazioni dell'adeguatezza e delle relative politiche e procedure (cfr. sopra).

⁽²⁾ «*Questions and Answers (Q&As) relating to the provision of CFDs and other speculative products to retail investors under MiFID*» [Domande e risposte riguardanti la fornitura di CFD e di altri prodotti speculativi agli investitori al dettaglio a norma della MiFID] (ESMA35-36-794), aggiornamento del 31 marzo 2017.



Inoltre, i fornitori di CFD che intendano distribuire uno strumento finanziario non realizzato da loro devono disporre di meccanismi adeguati per ottenere e comprendere le pertinenti informazioni relative al processo di approvazione del prodotto, compreso il mercato di riferimento identificato e le caratteristiche del prodotto. Anche i fornitori di CFD che distribuiscono strumenti finanziari realizzati da fornitori non soggetti agli obblighi di governance dei prodotti di cui alla direttiva 2014/65/UE o da fornitori di paesi terzi devono disporre di meccanismi adeguati per ottenere informazioni sufficienti sugli strumenti finanziari in questione.

- (69) L'ESMA sottolinea che gli obblighi di governance dei prodotti sono stati introdotti per la prima volta nel diritto dell'Unione dalla direttiva 2014/65/UE. Il 2 giugno 2017 l'ESMA ha pubblicato gli «Orientamenti sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II»⁽¹⁾ per i realizzatori e gli sviluppatori ai fini della valutazione del mercato di riferimento.
- (70) Sebbene questi requisiti possano restringere il tipo di clientela (il mercato di riferimento o target market) per il quale i CFD sarebbero appropriati e al quale dovrebbero essere pertanto distribuiti, essi non fanno fronte ai rischi principali descritti nella presente decisione inerenti alle caratteristiche del prodotto (ad esempio l'elevata leva finanziaria) o a prassi associate (ad esempio, la possibilità di imporre obblighi di pagamento supplementari o l'offerta di bonus). Inoltre detti requisiti non limitano specificamente la distribuzione sul mercato di massa di prodotti con le caratteristiche di cui sopra. Al contrario, il danno subito dai clienti dimostra che la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di CFD non sono appropriate per il mercato al dettaglio di massa, a meno che non siano accompagnate da talune limitazioni che non sono fissate in dettaglio negli obblighi di governance dei prodotti. Laddove i partecipanti alla consultazione affermano giustamente che gli obblighi di governance dei prodotti sono aspetti importanti ai fini della scelta del mercato di riferimento (target market) e dell'allineamento della strategia di distribuzione con detto mercato, è altresì chiaramente emerso dalla consultazione che alcuni fornitori ritengono che CFD con elevati limiti di leva finanziaria (ad esempio, 100:1⁽²⁾) costituiscano, anche ove siano in vigore obblighi di governance dei prodotti, un prodotto adeguato per i clienti al dettaglio (concludendo che il mercato di riferimento per i CFD con questo specifico livello di leva sia il mercato di massa). Numerose imprese hanno continuato a commercializzare CFD con una leva finanziaria così elevata sul mercato di massa anche dopo l'attuazione della direttiva 2014/65/UE e degli obblighi di governance dei prodotti ivi fissati (limitandosi a effettuare la valutazione di adeguatezza). L'ESMA e le ANC dissentono da tale approccio. Ciò dimostra che gli obblighi di governance dei prodotti lasciano tuttora un certo margine di discrezionalità ai singoli fornitori nell'identificare le caratteristiche dei prodotti che intendono offrire ai loro clienti. Pertanto, manca tuttora un livello minimo comune di protezione degli investitori in tutta l'Unione europea.
- (71) Nonostante l'esistenza dei suddetti requisiti normativi, i dati di fatto dimostrano che i clienti al dettaglio continuano e continueranno a subire perdite monetarie nel negoziare in CFD. Pertanto, la presente misura è necessaria per far fronte alla minaccia esistente.

4. LE AUTORITÀ COMPETENTI NON HANNO ADOTTATO MISURE PER AFFRONTARE LA MINACCIA O LE MISURE ADOTTATE NON SONO SUFFICIENTI PER FARVI FRONTE [ARTICOLO 40, PARAGRAFO 2, LETTERA c), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014]

- (72) Una delle condizioni da soddisfare affinché l'ESMA possa adottare le restrizioni di cui alla presente decisione è che un'autorità competente o le autorità competenti non abbiano adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non siano sufficienti per farvi fronte.
- (73) Il timore in merito alla protezione degli investitori descritto nella presente decisione ha indotto alcune ANC a svolgere consultazioni o a compiere iniziative a livello nazionale al fine di limitare la commercializzazione, distribuzione o vendita di CFD ai clienti al dettaglio:
- i) nell'agosto 2016, l'autorità competente belga, la *Financial Services and Markets Authority* («BE-FSMA»), ha emesso un divieto di commercializzazione di alcuni contratti derivati OTC (ivi inclusi i CFD) ai clienti al dettaglio. La stessa autorità ha inoltre proibito varie tecniche di distribuzione aggressive o inappropriate, come ad esempio il marketing telefonico non richiesto tramite *call centre* esterni, forme inappropriate di remunerazione e gli omaggi o i bonus fittizi⁽³⁾;
 - ii) dal novembre 2016, la CY-CySEC richiede che i fornitori di CFD stabiliscano una politica sulla leva finanziaria ed applichino limiti alla stessa non superiori a 50:1 per i clienti al dettaglio, a meno che un cliente provvisto delle conoscenze ed esperienze pertinenti faccia richiesta di un livello di leva superiore⁽⁴⁾. La stessa autorità impone inoltre ai fornitori di applicare una protezione da saldo negativo a ciascun conto CFD. Inoltre, dal marzo 2017 è in vigore il divieto di promozione tramite bonus⁽⁵⁾;


⁽¹⁾ ESMA, «Orientamenti sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II» del 2 giugno 2017 (ESMA 35-43-620)

⁽²⁾ Ad esempio London Capital Group Ltd, Dom Maklerski TMS Brokers S.A., GKFX Financial Services Limited, AxiCorp Financial Services Pty Ltd, Swissquote e anche alcune risposte riservate hanno fatto esplicito riferimento a una leva finanziaria di 100:1.

⁽³⁾ Regolamento della BE-FSMA che disciplina la distribuzione di alcuni strumenti finanziari derivati ai clienti.

⁽⁴⁾ Circolare CY-CySEC n. C168, del 30 novembre 2016.

⁽⁵⁾ Circolare CY-CySEC n. C168, del 30 novembre 2016.



- iii) dal dicembre 2016, la normativa nazionale francese ha istituito il divieto di comunicazioni di marketing da parte dei fornitori di servizi di investimento rivolte ai privati cittadini relative a CFD che non limitano la perdita del cliente per ciascuna posizione ⁽¹⁾;
- iv) dal luglio 2015, l'autorità polacca PL-KNF impone ai fornitori di CFD di fissare dei limiti di leva finanziaria non superiori a 100:1 per i CFD rivolti ai clienti al dettaglio ⁽²⁾. Nel luglio 2017, il ministro delle finanze polacco ha pubblicato un progetto di modifica della legge sulla negoziazione di strumenti finanziari che fissa il limite di leva finanziaria a 25:1 per tutte le classi di attività e strumenti finanziari negoziati dai clienti al dettaglio senza liquidazione attraverso una controparte centrale ⁽³⁾. Successivamente all'ampia consultazione pubblica svoltasi tra il luglio e il novembre 2017, in data 13 dicembre 2017, il ministro delle finanze polacco ha annunciato un aggiornamento del progetto e ha indetto una nuova consultazione pubblica dal 13 al 22 dicembre 2017. Il nuovo progetto introdurrà due diversi limiti di leva finanziaria: 100:1 per clienti al dettaglio esperti (coloro che hanno concluso almeno 40 transazioni nei 24 mesi prima di effettuare una nuova transazione soggetta a limite di leva) e 50:1 per i clienti al dettaglio privi di esperienza ⁽⁴⁾.
- v) dall'ottobre 2017, la *Malta Financial Services Authority* («MT-MFSA»), l'ANC maltese, ha istituito una *Online Forex Policy* (politica sul forex online) che impone ai fornitori di CFD, di rolling spot forex e di altri prodotti complessi e speculativi di fissare i seguenti limiti di leva finanziaria: 50:1 per i clienti al dettaglio e 100:1 per i clienti al dettaglio che scelgono di essere considerati clienti professionali ⁽⁵⁾;
- vi) nel maggio 2017, la *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* («DE-BaFin»), l'ANC tedesca, ha vietato la commercializzazione, la distribuzione o la vendita ai clienti al dettaglio di CFD che non escludono obblighi di pagamento supplementari ⁽⁶⁾;
- vii) dal marzo 2017, la ES-CNMV ha imposto alle entità che commercializzano ai clienti al dettaglio stabiliti in Spagna prodotti CFD o forex con indice di leva finanziaria superiore a 10:1 od opzioni binarie, di informare espressamente i propri clienti che, a parere della ES-CNMV, a causa della complessità e del livello di rischio di tali prodotti, il loro acquisto non sia adatto ai clienti al dettaglio. L'autorità spagnola ha inoltre chiesto a dette imprese di garantire che i clienti siano informati dei costi che dovranno sostenere qualora decidessero di procedere all'acquisto di tali prodotti e, nel caso di prodotti CFD e Forex, di avvertirli che, a causa della leva finanziaria, le perdite possono superare la somma versata inizialmente per l'acquisto del prodotto. Inoltre, tali imprese devono ottenere dai clienti una dichiarazione scritta od orale con registrazione audio comprovante che il cliente è consapevole del fatto che il prodotto che sta acquistando è particolarmente complesso e che la ES-CNMV non lo ritiene adatto ai clienti al dettaglio. Inoltre, il materiale pubblicitario utilizzato dalle imprese soggette alla vigilanza della ES-CNMV per promuovere questi prodotti deve sempre contenere un avvertimento in merito alla difficoltà di comprendere i prodotti e al fatto che la ES-CNMV ritiene gli stessi inadatti ai clienti al dettaglio a causa della loro complessità e del loro livello di rischio. L'autorità spagnola ha inoltre richiesto alle autorità omologhe cipriota e britannica (CY-CySEC e UK-FCA) di informare i fornitori di CFD di tali requisiti, e di invitare le imprese che forniscono tali servizi in Spagna a pubblicare la stessa avvertenza ⁽⁷⁾;
- viii) il 6 marzo 2017, la IE-CBI ha pubblicato un documento di consultazione inteso ad acquisire pareri su due opzioni principali: (i) il divieto di vendita o distribuzione di CFD ai clienti al dettaglio o (ii) l'attuazione di misure volte a migliorare la protezione degli investitori, ivi inclusa la limitazione dell'indice di leva finanziaria e il requisito che i clienti al dettaglio non possano perdere più dell'importo che hanno depositato sulla base di ciascuna posizione ⁽⁸⁾;

⁽¹⁾ Article 72 de Loi n. 2016-1691 del 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

⁽²⁾ Disponibile al seguente indirizzo: <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000073>

⁽³⁾ Disponibile al seguente indirizzo: <http://legislacja.gov.pl/docs/2/12300403/12445426/12445427/dokument298571.pdf>


⁽⁴⁾ Disponibile al seguente indirizzo: <https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12300403/12445438/12445439/dokument321489.pdf>.

⁽⁵⁾ MT-MFSA: Requisiti per le Imprese di servizi di investimento Categoria 2 o Categoria 3 che distribuiscono o intendono distribuire CFD e/o contratti *rolling spot forex* ai sensi del regime MiFID, 3 aprile 2017; disponibile sul sito: https://www.mfsa.com.mt/pages/readfile.aspx?f=/files/Announcements/Consultation/2017/20170403_Revised%20online%20forex%20policy_clean.pdf

⁽⁶⁾ L'atto amministrativo generale della DE-BaFin è stato pubblicato l'8 maggio 2017 e i fornitori di CFD erano tenuti a conformarsi alle sue disposizioni entro il 10 agosto 2017; l'atto è disponibile sul sito: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsrecht/Verfuegung/vf_170508_allgvfg_cfd_wa.html;sessionid=BEF7FF8ADA6FF31D076D4DE32FBF8025_2_cid290?nn=7846960.

⁽⁷⁾ Le misure previste sono state annunciate dalla comunicazione della ES-CNMV «*Measures on the Marketing of CFDs and Other Speculative Products to Retail Investors*» (Misure sulla commercializzazione di CFD e di altri prodotti speculativi presso gli investitori al dettaglio), del 21 marzo 2017.

⁽⁸⁾ *Consultation Paper 107 on the Protection of Retail Investors in relation to the Distribution of CFDs* (Documento di consultazione n. 107 sulla protezione degli investitori al dettaglio in relazione alla distribuzione di CFD).



- ix) il 10 maggio 2017, l'ANC greca, la *Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς* («EL-HCMC»), ha pubblicato una circolare sulla prestazione di servizi di investimento in strumenti finanziari derivati fuori listino (ivi inclusi Forex, CFD e opzioni binarie) mediante piattaforme elettroniche di negoziazione ⁽¹⁾;
- x) nel febbraio del 2018, la PT-CMVM ha pubblicato una circolare che disponeva l'obbligo per le imprese di investimento di astenersi dal fornire servizi di negoziazione relativi a derivati collegati a criptovalute qualora dette imprese non siano in grado di garantire il rispetto di tutti gli obblighi d'informazione nei confronti dei clienti in merito alle caratteristiche dei prodotti.
- (74) Inoltre, la *Finanstilsynet* (NO-Finanstilsynet), l'ANC norvegese, ha pubblicato il 26 febbraio 2018 un documento di consultazione che propone, tra l'altro, misure simili in relazione ai CFD, come proposto dall'ESMA nell'invito a presentare contributi. La consultazione si è svolta dal 26 febbraio al 26 marzo 2018 ⁽²⁾.
- (75) Altre ANC hanno emanato avvertenze ai clienti al dettaglio relative ai CFD. In particolare:
- i) nel dicembre 2016, l'AT-FMA ha pubblicato un'avvertenza sui rischi associati ai CFD, ai rolling spot forex e alle opzioni binarie;
- ii) nel febbraio 2017, la IT-CONSOB ha pubblicato un'avvertenza specifica ai clienti al dettaglio italiani in merito ai rischi associati ai CFD ⁽³⁾; e
- iii) nel novembre 2017, la UK-FCA ha pubblicato un'avvertenza sui rischi associati ai CFD relativi a criptovalute ⁽⁴⁾.
- (76) Inoltre, la NO-Finanstilsynet ha revocato l'autorizzazione di un fornitore di CFD in seguito a un'ispezione in loco.
- (77) Come indicato sopra, alcune azioni intese a far fronte ai timori in merito alla protezione degli investitori derivanti dalla commercializzazione, dalla distribuzione o dalla vendita di CFD ai clienti al dettaglio sono state adottate o considerate dalle ANC di 13 su 28 Stati membri. Tali misure variano significativamente e includono, tra l'altro, un divieto di commercializzazione di CFD ai clienti al dettaglio, l'introduzione di alcuni limiti all'indice di leva finanziaria, di limitazioni alla commercializzazione e di un requisito di garantire la protezione dal saldo negativo. Tuttavia, sebbene tali misure abbiano prodotto alcuni effetti, persistono timori significativi in merito alla protezione degli investitori.
- (78) Ad esempio, in Francia, paese che ha adottato una delle misure più restrittive di tutta l'Unione, la FR-AMF conferma di nutrire tuttora timori in relazione alle caratteristiche di tali prodotti e al persistere della loro offerta ai clienti al dettaglio. A titolo d'esempio, sebbene tale autorità abbia registrato una riduzione del numero di reclami nel 2017, essa riceve tuttora un numero elevato (33 %) ⁽⁵⁾ di reclami in merito a questi prodotti, rispetto al numero totale di reclami che riceve in relazione ad altri prodotti e servizi di investimento. In Polonia, l'adozione di misure nel luglio 2015 non si è rivelata sufficiente per far fronte ai timori in merito alla protezione degli investitori. Come menzionato in precedenza, uno studio condotto dall'autorità polacca PL-KNF nel primo trimestre del 2018 ha dimostrato che il 79,69 % dei clienti ha subito perdite monetarie nel 2017 e che la perdita media per cliente è aumentata.
- (79) Per contro, in Belgio, l'autorità BE-FSMA è soddisfatta del risultato del proprio intervento; va osservato, tuttavia, che tale autorità ha introdotto un divieto totale di commercializzazione di CFD ai clienti al dettaglio e pertanto questi prodotti non possono più essere legalmente offerti a detta categoria di clienti in Belgio.
- (80) L'ESMA non ha prove del fatto che il divieto, in alternativa alla limitazione della commercializzazione, della distribuzione o della vendita di CFD ai clienti al dettaglio a livello dell'Unione, sia necessario nella fase attuale. Tuttavia, considerato che le singole limitazioni contenute nelle misure nazionali adottate sino a oggi, che prevedono solo alcuni degli elementi inclusi nella presente misura (per esempio limiti specifici alla leva finanziaria o limiti relativi alla commercializzazione), si sono rivelate insufficienti a dissipare il timore in merito alla protezione degli investitori identificato, l'ESMA ritiene necessario imporre ciascuno dei requisiti di cui alla presente decisione sotto forma di pacchetto unitario, per raggiungere un livello di protezione minima dei clienti al dettaglio in tutta l'Unione.


⁽¹⁾ HCMC, circolare n. 56/10.5.2017.

⁽²⁾ Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.finanstilsynet.no/contentassets/455795d40fe4445f88a3b71b35079c94/horningsnotat—produktintervensjon.pdf>

⁽³⁾ La comunicazione della CONSOB è stata pubblicata il 13 febbraio 2017 nella sua newsletter, disponibile sul sito: (versione italiana) <http://www.consob.it/web/area-pubblica/avvisi-ai-risparmiatori/documenti/tutela/cns/2017/ct20170207.html>; (versione inglese) http://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/newsletter/documenti/english/en_newsletter/2017/year_23_n-05_13_february_2017.html#news2.

⁽⁴⁾ Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-about-risks-investing-cryptocurrency-cfds>

⁽⁵⁾ Il 33 % di tutti i reclami ricevuti dalla AMF nel 2017 è relativo ai CFD e alle opzioni binarie.




- (81) Inoltre, i CFD sono comunemente commercializzati, distribuiti o venduti tramite conti di negoziazione online. Pertanto, un divieto o una limitazione nazionale sarebbero insufficienti a proteggere i clienti al dettaglio negli Stati membri diversi dallo Stato membro nel quale la misura è stata adottata qualora i fornitori di CFD operino in altri Stati membri. Come rivelato dai dati raccolti dalla UK-FCA e dalla CY-CySEC ⁽¹⁾, i fornitori di CFD sono in grado di raggiungere facilmente e tempestivamente nuovi clienti in tutta l'Unione, operando online. Come ulteriore esempio comprovante la persistente dimensione a livello di UE dell'attività d'impresa in questo settore, la IT-CONSOB ha segnalato all'ESMA che tutti i reclami ricevuti in merito ai CFD e alle opzioni binarie nel periodo tra il settembre 2017 e il febbraio 2018 riguardavano fornitori di CFD aventi sede in cinque diversi Stati membri e operanti in Italia in virtù della libertà di fornire servizi o attività di investimento o del diritto di stabilire una succursale in altri Stati membri ⁽²⁾.
- (82) Alla luce di quanto sopra, perché le misure nazionali siano efficaci per i clienti al dettaglio in tutta l'Unione, è necessario che le ANC di tutti gli Stati membri agiscano rapidamente al fine di introdurre il livello minimo comune di protezione per gli investitori fissato nella presente decisione. Giacché ciò non si è verificato e considerata l'urgenza di fare fronte ai timori emersi in merito alla protezione degli investitori, l'ESMA ritiene necessario esercitare i propri poteri di intervento temporaneo sui prodotti. A causa dell'elevata frammentazione del quadro normativo esistente i clienti al dettaglio delle varie giurisdizioni dell'Unione godono di livelli di protezione diseguali o addirittura assenti quando investono negli stessi prodotti complessi, talvolta provenienti dagli stessi fornitori.
- (83) Infine, anche il ricorso da parte delle ANC ai propri poteri di vigilanza ai sensi dell'articolo 69 della direttiva 2014/65/UE, ad esempio a norma del paragrafo 2, lettera f) (temporanea interdizione dell'esercizio dell'attività professionale) o lettera t) (sospensione della commercializzazione o della vendita per inottemperanza ai requisiti sul processo di approvazione del prodotto), non farebbe fronte ai timori significativi in merito alla protezione degli investitori. Infatti, una misura di intervento sul prodotto si applica a un prodotto o a un'attività relativa a quel prodotto, e pertanto a tutte le imprese di investimento che forniscono quel prodotto o attività, piuttosto che a una particolare inosservanza da parte di una singola impresa di investimento. Pertanto, giacché la misura di intervento affronta a livello dell'Unione i rischi emersi dall'offerta di CFD ai clienti al dettaglio, essa risulta più efficace rispetto a eventuali iniziative delle ANC rivolte alle singole imprese. Come osservato sopra, i dati disponibili dimostrano che il problema interessa l'intero mercato e non è limitato alle specificità di particolari fornitori, giacché i rischi principali sono parte intrinseca del prodotto e del modello d'impresa dei fornitori. Di conseguenza, l'adozione di diverse singole misure da parte delle varie autorità di vigilanza non produrrebbe l'effetto immediato di prevenire ulteriori danni per i clienti al dettaglio e non costituirebbe una valida alternativa all'uso dei poteri di intervento dell'ESMA. La natura transfrontaliera della distribuzione di CFD, il fatto che questi riguardino più di uno Stato membro, la diffusione della distribuzione degli stessi in nuove giurisdizioni e la proliferazione di diverse misure nazionali per affrontare timori simili in merito alla protezione degli investitori (il che a sua volta, può contribuire al rischio di arbitraggio normativo) portano alla conclusione che siano necessarie misure su scala europea per garantire un livello comune di protezione in tutta l'Unione.

5. LA MISURA DELL'ESMA FRONTEGGIA UN TIMORE SIGNIFICATIVO IN MERITO ALLA PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI IDENTIFICATO E NON HA SULL'EFFICIENZA DEI MERCATI FINANZIARI O SUGLI INVESTITORI EFFETTI NEGATIVI SPROPORZIONATI RISPETTO AI SUOI BENEFICI [ARTICOLO 40, PARAGRAFO 2, LETTERA a), E PARAGRAFO 3, LETTERA a) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014]

- (84) Alla luce della dimensione e della natura del timore significativo individuato in merito alla protezione degli investitori, l'ESMA ritiene necessario e proporzionato imporre una limitazione temporanea alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di CFD ai clienti al dettaglio laddove siano soddisfatte determinate condizioni.
- (85) La limitazione imposta dall'ESMA fronteggia il timore significativo in merito alla protezione degli investitori identificato garantendo un livello appropriato e uniforme di protezione minima ai clienti al dettaglio che negoziano in CFD nell'Unione. Inoltre, essa non ha effetti negativi sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori sproporzionati rispetto ai benefici.
- (86) I principali benefici collegati alle misure di intervento temporanee dell'ESMA sono i seguenti:
- i) la riduzione del rischio di vendita abusiva di CFD e delle relative conseguenze finanziarie. Ciò costituisce un importante beneficio per i clienti al dettaglio e per i mercati finanziari nel complesso;

⁽¹⁾ Nel Regno Unito e a Cipro, dove sono stabiliti la maggior parte dei fornitori di CFD, la CY-CySEC e la UK-FCA hanno segnalato un aumento del numero di fornitori specializzati nella vendita di CFD ai clienti al dettaglio su base transfrontaliera, che è passato da 103 a 138 imprese aventi base a Cipro e da 117 a 143 imprese con base nel Regno Unito tra il 2016 e il 2017.

⁽²⁾ Articoli 34 e 35 della direttiva 2014/65/UE.




- ii) la riduzione dei rischi connessi all'arbitraggio normativo o di vigilanza tra i vari enti e le diverse giurisdizioni;
 - iii) il ripristino della fiducia degli investitori nei mercati finanziari, anche nei confronti dei fornitori attivi in questo settore che possono aver subito un danno di reputazione a causa di problemi con gli investitori.
- (87) L'ESMA ritiene che le possibili conseguenze finanziarie e i possibili costi a cui i fornitori dovranno far fronte nell'attuazione delle misure d'intervento di cui alla presente decisione possano includere sia elementi una tantum sia elementi di natura continuativa, relativi, tra l'altro, a:
- i) costi relativi ai sistemi informatici, iniziali e continuativi;
 - ii) l'aggiornamento/la revisione dei dispositivi procedurali ed organizzativi esistenti;
 - iii) i costi relativi alle risorse umane pertinenti preposte all'attuazione delle misure d'intervento dell'ESMA (ivi inclusi i costi dei funzionari preposti al controllo di conformità normativa e del personale che fornisce i servizi di investimento pertinenti o informazioni sui prodotti);
 - iv) le attività necessarie di revisione e adeguamento dei contratti esistenti;
 - v) la riduzione dei volumi di vendita dei prodotti interessati dalle misure d'intervento dell'ESMA.
- (88) È possibile che alcuni dei suddetti costi vengano trasferiti agli investitori.
- (89) Ulteriori osservazioni in merito all'impatto atteso delle misure d'intervento sono fornite di seguito.

5.1 Protezione tramite margine iniziale

- (90) L'ESMA ritiene necessario imporre una limitazione alla commercializzazione, alla distribuzione e alla vendita di CFD ai clienti al dettaglio applicando alcuni determinati limiti di leva finanziaria a seconda della natura del sottostante.
- (91) L'introduzione di tali limiti di leva finanziaria proteggerà i clienti imponendo loro di versare un margine iniziale minimo al fine di accedere a un CFD. Questo requisito è detto «protezione tramite margine iniziale». Tale margine iniziale limiterà l'esposizione nozionale di investimento del cliente in relazione alla somma investita. Poiché i costi che un cliente affronta aumentano in termini di esposizione nozionale di investimento, la protezione tramite margine iniziale ridurrà la probabilità che i clienti subiscano perdite rispetto alle probabilità attese qualora negoziassero a un indice di leva finanziaria più elevato ⁽¹⁾. Come spiegato ulteriormente in appresso, la ricerca accademica empirica conferma quest'analisi e stabilisce che la fissazione di limiti di leva finanziaria migliora i risultati medi per gli investitori ⁽²⁾.
- (92) Nel trarre le proprie conclusioni, l'ESMA ha preso in considerazione le risposte al suo invito a presentare contributi. Le risposte fornite dai fornitori, dalle associazioni di imprese del settore e da altri soggetti interessati hanno espresso un parere generalmente negativo, tranne alcune eccezioni, nei confronti dei limiti agli indici di leva finanziaria proposti. L'impatto principale paventato dai fornitori dell'imposizione di limiti agli indici di leva finanziaria proposti era una diminuzione attesa dei rendimenti. Tuttavia, numerosi partecipanti hanno osservato che, in linea generale, non erano contrari alla proposta di fissare limiti agli indici di leva finanziaria come misura d'intervento, ma, piuttosto, dissentivano dai limiti specifici proposti.
- (93) Le organizzazioni di rappresentanza dei consumatori si sono in genere espresse positivamente nei confronti delle misure proposte in merito ai CFD, ivi inclusa la proposta di limiti agli indici di leva finanziaria proposti dall'ESMA. Tuttavia, circa la metà delle risposte pervenute dai rappresentanti dei consumatori suggerivano di adottare misure ancora più rigorose di quelle proposte dall'ESMA, come ad esempio limiti più rigorosi agli indici di leva finanziaria o un divieto totale di commercializzazione, distribuzione o vendita di CFD ai clienti al dettaglio.
- (94) La maggior parte delle risposte pervenute dai privati cittadini ha espresso un'approvazione o disapprovazione generica e spesso succinta delle misure proposte, mentre soltanto un piccolo numero ha fornito adeguate motivazioni per le proprie risposte. La grande maggioranza dei privati cittadini partecipanti alla consultazione ha espresso un parere negativo in merito ai limiti dell'indice di leva finanziaria proposti. Tra i pochi privati cittadini che si sono espressi a favore delle misure proposte dall'ESMA sui CFD, alcuni hanno sostenuto che i clienti al dettaglio necessitano di un ulteriore livello di tutela nella negoziazione con questi strumenti. Alcuni hanno menzionato l'elevato importo delle perdite derivanti dalla negoziazione in CFD o hanno protestato per il comportamento aggressivo di talune imprese. In alcuni casi, gli investitori hanno dichiarato di essere stati vittime di frodi.

⁽¹⁾ Maggiore è l'indice di leva finanziaria, maggiore è la probabilità che i clienti subiscano perdite in quanto i differenziali e le commissioni costituiscono una percentuale maggiore del margine iniziale. Inoltre, un indice di leva finanziaria maggiore rende più probabile che un cliente perda una data percentuale del margine, aumentando il rischio di danno sostanziale per l'investitore.

⁽²⁾ *'Should Retail Investors' Leverage Be Limited?* Rawley Z. Heimer e Alp Simsek. NBER Documento di lavoro n. 24176, pubblicato nel dicembre 2017 e disponibile al seguente indirizzo: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2150980.



- (95) Alcuni partecipanti alla consultazione hanno sollecitato un ulteriore affinamento delle categorie utilizzate per la protezione tramite margine iniziale. Uno di essi ha suggerito la riclassificazione di vari sottostanti specifici a causa della loro volatilità. In seguito a ulteriori analisi quantitative, l'ESMA ha riassegnato l'EuroSTOXX50 alla classe di attività degli indici principali. Anche il NASDAQ-100 è stato aggiunto a tale classe di attività.
- (96) Gli studi disponibili indicano che un indice di leva finanziaria minore è associato al miglioramento dei risultati per i clienti, ivi incluse minori perdite sulle singole negoziazioni e minori spese complessive di transazione in funzione dei minori volumi di negoziazione ⁽¹⁾.
- (97) In particolare, una ricerca dettagliata svolta da Rawley Z. Heimer e Alp Simsek, che confronta i risultati dei clienti prima e dopo l'applicazione dei limiti dell'indice di leva finanziaria nel mercato statunitense, ha concluso che l'applicazione di tali limiti ha migliorato i risultati dei clienti con indice di leva finanziaria più elevato di 18 punti percentuali al mese e ha ridotto le loro perdite del 40 % ⁽²⁾. Tale studio accademico approfondito dimostra l'esistenza di una relazione positiva tra un indice inferiore di leva finanziaria e volumi di negoziazione minori, che ha contribuito al miglioramento dei risultati per i consumatori.
- (98) Durante la consultazione, l'ESMA non ha ricevuto alcun dato quantitativo che comprovasse che l'introduzione della protezione tramite margine iniziale comporti una riduzione dell'utile sugli investimenti per i clienti al dettaglio.
- (99) Inoltre, l'imposizione di un margine iniziale minimo farà fronte ad alcuni dei rischi di distribuzione relativi ai CFD, facendo sì che soltanto i clienti al dettaglio capaci di versare un margine sufficientemente alto possano negoziare in questi prodotti ⁽³⁾.
- (100) Sempre a questo riguardo, ci si attende che la protezione tramite margine iniziale diminuisca la probabilità che i fornitori di CFD puntino a clienti al dettaglio di massa mediante conti di dimensioni più limitate, dotati di un indice di leva finanziaria maggiore. È probabile che ciò incoraggi le imprese a focalizzarsi su clienti al dettaglio e investitori di professione sofisticati, piuttosto che puntare al «churning» (sfruttamento) di clienti al dettaglio meno sofisticati. La protezione tramite margine iniziale proposta contribuirà pertanto a garantire che i fornitori di CFD agiscano nel miglior interesse dei loro clienti piuttosto che cercare di attrarre nuovi clienti o di espandere la propria quota di mercato mediante livelli più alti di leva finanziaria.
- (101) La protezione tramite margine iniziale contribuirà inoltre ad affrontare il rischio di potenziali conflitti di interesse, in particolare ove i fornitori di CFD non forniscano copertura delle negoziazioni dei loro clienti e pertanto beneficino direttamente delle perdite di questi ultimi, riducendo il rischio che le imprese traggano profitto dalle negoziazioni in perdita dei clienti e dagli utili attesi dall'attività di negoziazione. Ciò rispecchia l'approccio di protezione degli investitori comuni adottato da un certo numero di altre giurisdizioni internazionali ⁽⁴⁾.
- (102) La protezione tramite margine iniziale per ciascun sottostante è stata fissata in base alla volatilità dello stesso sottostante, utilizzando un modello di simulazione per valutare la probabilità che un cliente perda il 50 % del suo investimento iniziale nell'arco di un adeguato periodo di possesso ⁽⁵⁾. Specificamente, l'ESMA ha effettuato una simulazione quantitativa della distribuzione degli utili che un investitore in un singolo CFD può aspettarsi di ottenere a diversi livelli di leva finanziaria. Il punto di partenza della simulazione era approssimativamente 10 anni di dati relativi di prezzo di mercato giornalieri (nella maggior parte dei casi) per diverse tipologie di sottostante comunemente utilizzate nei CFD venduti ai clienti al dettaglio ⁽⁶⁾. Ai fini dell'analisi, l'ESMA ha considerato un CFD che viene chiuso automaticamente se il margine raggiunge il 50 % del suo valore iniziale. La probabilità simulata che avvenga la chiusura dipende dall'indice di leva finanziaria e aumenta con l'aumentare dello stesso. Un parametro esaminato è la probabilità di chiusura (automatica) in funzione dell'indice di leva finanziaria. Questo parametro permette di fissare limiti di leva finanziaria secondo un modello concepito per far fronte al danno in modo uniforme per le diverse tipologie di sottostante.

⁽¹⁾ Cfr., Heimer, Rawley, e Simsek, Alp, *Should Retail Investors' Leverage Be Limited?* NBER Documento di lavoro n. 24176, pubblicato nel dicembre 2017 e disponibile al seguente indirizzo: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2150980.


⁽²⁾ *Should Retail Investors' Leverage Be Limited?* Rawley Z. Heimer e Alp Simsek. NBER Documento di lavoro n. 24176, pubblicato nel dicembre 2017 e disponibile al seguente indirizzo: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2150980.

⁽³⁾ Pertanto, la protezione tramite margine iniziale dovrebbe ridurre anche la distribuzione di questi prodotti a investitori particolarmente vulnerabili, come per esempio categorie di clienti a basso reddito.

⁽⁴⁾ Per esempio, limiti dell'indice di leva finanziaria sono in vigore negli Stati Uniti, in Giappone, a Hong Kong e a Singapore. I limiti dell'indice di leva finanziaria e i requisiti di margine minimo sono inclusi anche nel documento di consultazione dell'IOSCO del febbraio 2018, disponibile sul sito: <http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD592.pdf>.

⁽⁵⁾ Un quadro analitico simile è stato impiegato dalla FCA nella sua consultazione pubblicata nel dicembre 2016. Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.fca.org.uk/publication/consultation/cp16-40.pdf>.

⁽⁶⁾ Nella maggior parte dei casi, sono stati utilizzati i dati relativi a un periodo di circa 10 anni. Si è fatta eccezione per alcuni titoli di capitale, per i quali i dati relativi ai prezzi erano disponibili solo per il periodo decorrente dalla prima offerta al pubblico pertinente, e per le criptovalute.




- (103) L'ESMA ha considerato che, data la natura al dettaglio degli investitori e le statistiche sulla distribuzione del periodo di possesso di CFD (utilizzando i dati raccolti dalle ANC), era opportuno fissare la protezione tramite margine iniziale ipotizzando che i clienti al dettaglio detengano un'attività per almeno un giorno. Al fine di fornire un parametro di riferimento stabile, l'ESMA ha quindi simulato l'indice di leva finanziaria che porterebbe alla chiusura automatica al raggiungimento del margine con un 5 % di probabilità, per diverse attività sottostanti. La gamma dei risultati relativi a ciascuna classe di attività è servita quindi da base per la selezione dei limiti dell'indice di leva finanziaria. Nella maggior parte dei casi, i limiti sono stati fissati cautelativamente in prossimità dell'estremo inferiore della fascia. Inoltre, si è tenuto conto del grado di negoziazione delle diverse attività. Ad esempio, tra i CFD sulle merci, l'olio e l'oro sono entrambi comunemente negoziati dai clienti al dettaglio, ma le simulazioni indicano che l'indice di leva finanziaria che implica un 5 % di probabilità di chiusura del margine per i CFD sull'oro è circa il doppio rispetto a quello dei CFD sull'olio. Ciò significa che i limiti di leva finanziaria per i CFD sull'oro sono diversi da quelli dei CFD sull'olio o su altre merci. Fissare la protezione tramite margine iniziale in questo modo, in particolare mediante posizioni simulate della durata di almeno un giorno, fornisce un livello di protezione uniforme e necessario per i clienti al dettaglio che potrebbero non monitorare la loro posizione attivamente durante la giornata di negoziazione o che potrebbero non essere in grado di valutare l'esigenza di reazioni tempestive alla luce della volatilità del mercato sottostante. Nel caso dei CFD su azioni, poiché i dati indicano che vengono di norma detenuti più a lungo rispetto ad altre attività, il periodo di possesso considerato è fino a cinque giorni.
- (104) L'ESMA ha valutato anche approcci alternativi alla calibrazione della protezione tramite margine iniziale. Ad esempio, un'alternativa potrebbe essere fissare un solo limite di leva finanziaria per tutti i CFD, indipendentemente dal loro sottostante. Tuttavia, l'ESMA ha ritenuto opportuno effettuare una distinzione tra diverse tipologie di sottostante in considerazione delle differenze nella volatilità storica dei prezzi tra diverse classi di sottostante nonché delle differenze nelle strutture di commissione tipiche dell'attuale popolazione di imprese che offrono CFD ⁽¹⁾ e in considerazione del comportamento tipico dei clienti.
- (105) Mentre l'attuazione della protezione tramite margine iniziale comporterà determinati costi per quei fornitori di CFD che dovranno adeguare i limiti di leva finanziaria attualmente offerti ai propri clienti al dettaglio, l'ESMA ritiene che questi costi non saranno sproporzionati ai benefici dell'introduzione di tale protezione. L'ESMA evidenzia inoltre che è già prassi comune per i fornitori di CFD modificare regolarmente l'effetto leva offerto ai clienti sulla base delle variazioni del profilo di rischio di determinate attività.

5.2 Protezione di chiusura automatica al raggiungimento del margine


- (106) Un'altra misura di tutela dei clienti al dettaglio è la chiusura automatica al raggiungimento del margine. Questa misura integra l'introduzione della protezione tramite margine iniziale e attenua il rischio per i clienti al dettaglio di perdere fondi significativi, superiori a quelli che avevano investito in un CFD, in circostanze di mercato normali.
- (107) L'introduzione della chiusura automatica al raggiungimento del margine e l'armonizzazione della percentuale alla quale i fornitori di CFD sono tenuti a chiudere il CFD aperto del cliente (al 50 % del margine iniziale richiesto) sono intese anche a fronteggiare l'applicazione incoerente delle prassi di chiusura automatica al raggiungimento del margine da parte dei fornitori di CFD. Alcune ANC hanno osservato che i fornitori di CFD permettono ai fondi dei loro clienti di ridursi fino allo 0-30 % del margine iniziale richiesto per aprire un CFD ⁽²⁾. Permettendo ai clienti di sottoporre il loro margine a un'erosione prossima allo zero, i fornitori espongono i propri clienti al rischio di perdere più dei fondi che hanno depositato, in particolare durante un evento di *gapping*. Di converso, fissare la chiusura automatica a un livello del margine troppo elevato esporrebbe i clienti a frequenti chiusure, il che potrebbe non essere nel loro interesse. La soglia del 50 % fissata dalla misura dell'ESMA attenua il rischio di perdita sostanziale da parte dei clienti al dettaglio ed è pertanto proporzionata.

⁽¹⁾ Le ipotesi di costo utilizzate sono basate sui dati relativi di costo provenienti dai fornitori di CFD. Le ipotesi di costo sono state variate nell'ambito di verifiche di robustezza del modello, senza produrre modifiche rilevanti dei risultati. Ciò non significa che i differenziali, le commissioni e gli oneri non costituiscono in generale una fonte di danno sostanziale, specialmente ad alti livelli di leva finanziaria. Infatti, questi costi sono una delle ragioni principali per cui la maggior parte dei clienti al dettaglio subisce perdite monetarie e sono una fonte di perdite sostanziali per i clienti che negoziano su molte posizioni frequentemente. Piuttosto, i controlli di robustezza indicano semplicemente che i differenziali, le commissioni e gli oneri tipici non rendono la chiusura automatica significativamente più probabile nell'ambito delle ipotesi utilizzate. Nell'esercizio di modellizzazione è stata simulata una singola posizione in CFD in tutti i casi.

⁽²⁾ Cfr. considerando (26).



- (108) Nell'invito a presentare contributi, l'ESMA ha descritto una protezione di chiusura automatica al raggiungimento del margine per posizioni individuali. Tale approccio era inteso a fronteggiare vari timori in merito all'eventuale applicazione della misura sulla base del conto di negoziazione in CFD nel mercato attuale. In particolare, poiché la protezione tramite margine iniziale si applica sulla base del sottostante del CFD, l'applicazione del principio della chiusura automatica al raggiungimento di un margine in base alla posizione assicurerà l'applicazione efficace della protezione tramite margine iniziale per ciascuna classe di sottostante e garantirà pertanto l'applicazione di un massimale solido alla leva finanziaria disponibile per ciascuna classe di sottostante. Un altro obiettivo perseguito con tale approccio è di garantire che i clienti al dettaglio siano consapevoli e comprendano la loro esposizione a ciascun sottostante. L'ESMA ha inizialmente proposto l'applicazione del principio della chiusura automatica al raggiungimento del margine al 50 % del margine iniziale in base alla posizione, al fine di conferire un'effettiva protezione ai clienti al dettaglio e al contempo di ridurre la complessità del prodotto, migliorando la comprensione dei clienti al dettaglio in merito alla loro esposizione.
- (109) L'ESMA ha considerato le risposte fornite al suo invito a presentare contributi. La stragrande maggioranza dei fornitori, degli intermediari e delle associazioni di imprese di settore che hanno risposto all'invito a presentare contributi ha elencato i propri timori in merito al principio della chiusura automatica al raggiungimento del margine in base alla posizione. Per quanto concerne l'impatto sulle imprese, i punti principali sollevati sono i significativi costi di adeguamento informatico e di monitoraggio continuo previsti. Diverse imprese hanno inoltre evidenziato timori in merito ai clienti esistenti che sono abituati alla chiusura automatica in base al conto. Inoltre, i partecipanti hanno sottolineato che gli investitori che applicano specifiche strategie di negoziazione non saranno più in grado di utilizzarle in modo efficace, giacché le posizioni individuali potrebbero essere chiuse in un certo momento qualora i clienti non reintegrino i propri margini per la posizione specifica; ciò comporterebbe un'esposizione di mercato imprevedibile nelle posizioni rimanenti. Secondo alcuni partecipanti, un'altra possibile conseguenza negativa della chiusura automatica al raggiungimento del margine in base alla posizione è che a causa della chiusura delle posizioni ai clienti sarebbe chiesto di riaprirle, il che potrebbe portare a costi di negoziazione più elevati.
- (110) Timori analoghi in merito alle conseguenze negative per gli investitori della chiusura automatica al raggiungimento del margine in base alla posizione sono stati espressi nelle risposte di numerosi investitori privati. Le tesi più frequenti erano che applicare la norma alla posizione ostacolerebbe l'utilizzo di alcune strategie di negoziazione e costringerebbe gli investitori a sorvegliare continuamente la propria posizione poiché non potrebbero più fare affidamento su determinate coperture dei rischi che avevano approntato.
- (111) La maggior parte dei rappresentanti dei consumatori si è espressa a favore delle misure proposte o ha addirittura proposto misure notevolmente più restrittive relativamente ai CFD (come ad esempio il divieto totale di commercializzazione, distribuzione o vendita di questi strumenti finanziari ai clienti al dettaglio).
- (112) Inoltre, alcune imprese partecipanti alla consultazione si sono espresse a favore dell'applicazione della chiusura automatica al raggiungimento del margine sulla base della posizione, come da proposta nell'invito a presentare contributi. Le suddette imprese hanno riferito di applicare già tale approccio e di essere soddisfatte dei suoi risultati.
- (113) L'ESMA ha condotto un'analisi dei risultati attesi per gli investitori a seconda che il principio della chiusura automatica al raggiungimento del margine sia stato applicato in base alla posizione (un CFD sarà chiuso qualora il suo valore scenda al di sotto del 50 % del valore del margine iniziale) o in base al conto di negoziazione in CFD (un CFD sarà chiuso qualora il valore di tutti i CFD aperti connessi al conto di negoziazione, insieme a tutti i fondi in quel conto, scenda al di sotto del 50 % del valore del margine iniziale totale di tutti i CFD aperti). In particolare, l'ESMA ha valutato la frequenza della chiusura e l'impatto della concretizzazione delle perdite dei clienti per un portafoglio simulato di posizioni in CFD per ciascuno scenario. Quest'analisi non ha effettuato una stima precisa dei risultati numerici, alla luce della gamma estremamente ampia di diversi potenziali portafogli che un investitore potrebbe detenere. Piuttosto, l'analisi mirava a valutare quale dei due approcci potesse produrre in linea generale risultati migliori per gli investitori. La conclusione generale è che la questione se il miglior risultato per l'investitore provenga dalla chiusura automatica in base alla posizione o in base al conto dipende dalle variazioni di prezzo dei sottostanti dei CFD nei portafogli di investimento. La ragione di ciò è che in seguito a una chiusura che avvenga su una base ma non sull'altra, il prezzo del sottostante potrebbe salire o scendere.
- (114) In generale, è prevedibile che la chiusura in base alla posizione sia leggermente più frequente, a parità di portafoglio dell'investitore. Tuttavia, si prevede che la chiusura sarebbe rara in entrambi i casi, grazie alla protezione conferita dal margine iniziale. Per i clienti che hanno una sola posizione nel conto di negoziazione in CFD, non vi sarebbe alcuna differenza tra la chiusura in base al conto e quella in base alla posizione. Dalla consultazione è emerso che vi sono numerosi conti di negoziazione al dettaglio in CFD che includono una sola posizione.




- (115) Mentre ci si aspetta che la differenza dei risultati derivanti dalla chiusura in base alla posizione rispetto alla chiusura in base al conto sia piccola per molti investitori (sebbene non possa essere quantificata precisamente in assenza di un portafoglio rappresentativo), le risposte all'invito a presentare contributi hanno evidenziato ulteriori motivi per i quali la chiusura in base al conto può essere preferibile per alcuni investitori. In primo luogo, permettendo agli utili di una posizione di compensare le perdite di un'altra, la chiusura in base al conto permette di sostenere un portafoglio di investimenti diversificati. In secondo luogo, poiché la chiusura in base al conto è meno frequente, ne risulta ridotta l'esigenza per gli investitori di sostenere i costi di riapertura delle posizioni.
- (116) Alla luce dell'analisi di cui sopra e delle risposte alla consultazione, l'ESMA ritiene che una norma standardizzata di chiusura automatica al raggiungimento del margine in base al conto, fissata al 50 % della protezione tramite margine iniziale totale, quale singola misura da adottare insieme alle altre misure descritte nella presente decisione, costituisca la protezione minima più proporzionale. In particolare, detta norma dovrebbe prevedere la chiusura di uno o più CFD nei termini più favorevoli per il cliente al dettaglio, onde assicurare che il valore del suo conto non scenda al di sotto del 50 % della protezione complessiva tramite margine iniziale versata per entrare in qualsiasi momento in tutti i CFD attualmente aperti. Il valore del conto a tal fine dovrebbe essere determinato dai fondi presenti in detto conto insieme a eventuali utili netti non realizzati su CFD aperti connessi a quel conto.
- (117) La protezione di chiusura automatica al raggiungimento del margine proposta dall'ESMA non impedisce che un fornitore applichi un principio di chiusura in base alla posizione al 50 % del margine iniziale richiesto della specifica posizione piuttosto che un principio di chiusura in base al conto; infatti, tale scelta può ridurre la complessità per i clienti al dettaglio. Inoltre, applicando un principio di chiusura in base alla posizione al 50 %, il fornitore ottempera intrinsecamente al requisito di chiusura in base al conto poiché tutte le singole posizioni saranno chiuse conformemente al principio di chiusura al 50 %.

5.3 Protezione da saldo negativo

- (118) La protezione da saldo negativo mira a proteggere i clienti al dettaglio in circostanze eccezionali in cui si verifichi una variazione del prezzo del sottostante sufficientemente ampia e improvvisa da impedire al fornitore di CFD di chiudere la posizione a norma della protezione di chiusura automatica al raggiungimento del margine, portando il conto del cliente ad avere un saldo negativo. In altre parole, importanti eventi di mercato possono causare la *gapping*, annullando l'efficacia della protezione di chiusura automatica al raggiungimento del margine. Alcune ANC ⁽¹⁾ hanno osservato che, a seguito di tali avvenimenti, i clienti hanno maturato un debito notevolmente superiore al loro investimento, registrando un saldo negativo sul loro conto di negoziazione in CFD.
- (119) Lo scopo della protezione da saldo negativo è di assicurare che le perdite massime di un investitore dalla negoziazione in CFD, compresi tutti i relativi costi, siano limitate al totale dei fondi relativi alla negoziazione in CFD presenti nel conto di negoziazione in CFD dell'investitore. Quanto sopra dovrebbe includere eventuali somme ancora da versare in tale conto a titolo di utili netti della chiusura di CFD aperti collegati con il conto in questione. Un investitore non dovrebbe essere soggetto ad alcuna ulteriore passività connessa con la negoziazione in CFD. Altri conti non dovrebbero far parte del capitale a rischio dell'investitore. Nel caso in cui un conto di negoziazione comprenda anche altri strumenti finanziari (per esempio OICVM o azioni), saranno a rischio solamente i fondi dedicati alla negoziazione in CFD, e non quelli dedicati ad altri strumenti finanziari.
- (120) Lo scopo della protezione da saldo negativo è anche di fornire un meccanismo di sostegno nel caso di condizioni di mercato estreme. L'ESMA ha effettuato un'analisi sul caso del franco svizzero nel gennaio 2015 per valutarne l'impatto diretto sugli investitori attraverso vari scenari ⁽²⁾. Tali scenari erano i seguenti:
- i) la protezione contro l'eventuale saldo negativo di un conto di negoziazione in CFD detenuto da un cliente al dettaglio;
 - ii) la protezione contro l'eventuale saldo negativo di ciascuna posizione in CFD detenuta da un cliente al dettaglio;
 - iii) nessuna protezione da saldo negativo.

⁽¹⁾ Per esempio, DE-BaFin ha riferito che alcuni investitori hanno perso più di quanto investito a causa della decisione della Banca nazionale svizzera di far cessare l'aggancio del franco svizzero all'euro. Disponibile al seguente indirizzo: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Aufsichtsrecht/Verfuegung/vf_170508_allgvfg_cfd_wa_en.html

⁽²⁾ Il «caso del franco svizzero» si riferisce all'improvviso apprezzamento del franco svizzero sull'euro, nell'ordine del 15 %, nella mattina del 15 gennaio 2015.



- (121) Per valutare queste opzioni, l'ESMA ha osservato che l'impatto diretto sugli investitori prodotto dalle diverse opzioni nel caso di eventi di mercato estremi va ponderato rispetto ai costi di fornitura di tale protezione. In particolare, i fornitori di CFD affronterebbero costi continuativi relativi al capitale aggiuntivo o alla copertura, che farebbero parte della loro gestione dei rischi. Una certa porzione di tali costi potrebbe a sua volta essere trasferita in capo agli investitori stessi, tramite un aumento del differenziale o di altri oneri.
- (122) D'altra parte, un rischio importante di forte danno ai consumatori che insorge in assenza di protezione da saldo negativo è la possibilità che un investitore si ritrovi in debito nei confronti di un'impresa a causa di condizioni di mercato estreme. Tale situazione è particolarmente svantaggiosa per gli investitori sprovvisti di un consistente patrimonio liquido⁽¹⁾. Pertanto, l'ESMA ha deciso di adottare la protezione da saldo negativo per i conti di negoziazione in CFD come modalità per ovviare a tale fonte di possibile forte danno che comporta minimi costi per le imprese e gli investitori. In particolare, l'ESMA ritiene che l'imposizione della protezione da saldo negativo per ciascun singolo CFD avrebbe rischiato di gravare di costi sproporzionati gli investitori e le imprese. Se la protezione da saldo negativo fosse introdotta per singola posizione, le imprese sarebbero tenute a condonare eventuali perdite del cliente superiori ai fondi dedicati a quella posizione, inclusi il margine iniziale e l'eventuale margine aggiuntivo versato dal cliente. Poiché la protezione da bilancio negativo per singola posizione non consentirebbe la compensazione di una perdita significativa con altre posizioni del portafoglio di un cliente, tale norma aumenterebbe il rischio di mercato assunto dalle imprese. Ciò richiederebbe probabilmente un aumento dei requisiti di capitale delle imprese, i cui costi sarebbero presumibilmente trasferiti sui clienti al dettaglio.
- (123) La maggioranza dei fornitori, degli intermediari e delle organizzazioni commerciali partecipanti alla consultazione si è espressa positivamente in merito alla proposta di protezione da saldo negativo. Alcuni fornitori hanno tuttavia chiesto ulteriori chiarimenti su questa norma. Le preoccupazioni manifestate riguardavano l'impatto delle misure sui requisiti di capitale per le imprese e la possibilità che i clienti potessero sfruttarle per speculare contro gli intermediari attraverso il ricorso a due posizioni opposte con lo stesso intermediario su conti diversi. Le organizzazioni di rappresentanza dei consumatori si sono espresse a favore delle misure proposte, ivi inclusa la protezione da saldo negativo. In generale, i privati cittadini che hanno risposto alla consultazione e che hanno menzionato specificamente la proposta sulla protezione da saldo negativo si sono espressi positivamente al riguardo.
- (124) L'ESMA ha considerato gli effetti sui fornitori di CFD della fornitura di protezione da saldo negativo così come il sostanziale danno nel quale i clienti al dettaglio potrebbero incorrere in assenza di tale protezione. L'ESMA ritiene che, in definitiva, la protezione da saldo negativo sulla base del conto è conforme alle preoccupazioni individuate sulla protezione dell'investitore ed è proporzionata.

5.4 Avvertenze sui rischi


- (125) Un'altra misura per affrontare i rischi per i clienti al dettaglio in relazione ai CFD consiste nell'imporre alle imprese di fornire avvertenze sui rischi standardizzate e specifiche per ciascuna impresa, ivi incluse informazioni sulla percentuale di perdite registrate sui conti dei rispettivi clienti al dettaglio. Come indicato in precedenza, numerose ANC hanno riscontrato una bassa qualità delle avvertenze sui rischi fornite ai clienti e hanno riferito che sovente i fornitori di CFD non illustrano con sufficiente chiarezza la natura altamente rischiosa e complessa dei prodotti. In particolare, le avvertenze sui rischi spesso non spiegano chiaramente la possibilità di rapide perdite che potrebbero essere superiori al capitale investito dai clienti, oppure tali messaggi risultano diluiti a causa delle modalità di presentazione delle avvertenze o delle asserzioni circa i potenziali profitti.
- (126) Nelle risposte alla consultazione, solo una minoranza dei fornitori e degli intermediari si è opposta all'introduzione di avvertenze standardizzate sui rischi. Alcune imprese hanno specificato di preferire l'indicazione della percentuale di perdita specifica per ciascuna impresa piuttosto che un'avvertenza più uniforme. Gli organismi di rappresentanza dei consumatori hanno fornito risposte discordanti: all'incirca metà si sono espressi a favore di misure più severe sui CFD (per esempio, il divieto totale). Le rappresentanze dei consumatori che hanno fatto riferimento esplicito all'avvertenza sui rischi si sono dette favorevoli a questa proposta, purché sia adottata insieme alle altre misure proposte.

⁽¹⁾ Il danno conseguente a una simile situazione è stato evidenziato dal crollo relativo al franco svizzero, allorché vari investitori si sono trovati inaspettatamente a debito di decine di migliaia di euro, senza essere in grado di pagare simili somme.



- (127) Le avvertenze sui rischi specifiche per ciascuna impresa introdotte nella presente decisione fornirebbero ai clienti al dettaglio informazioni essenziali in merito a questi particolari prodotti, in particolare sulla percentuale di conti al dettaglio aperti presso l'impresa che subiscono perdite dalla negoziazione in CFD. Uno studio ha riscontrato che la presenza di un'avvertenza standardizzata sui rischi aumenta in misura significativa la comprensione del prodotto da parte del cliente al dettaglio, in particolare per quanto riguarda la possibilità di perdere più capitale di quello investito e la probabilità di conseguire un utile ⁽¹⁾.
- (128) Il requisito per i fornitori di CFD di dichiarare la percentuale di clienti al dettaglio che risultano in perdita è inteso a compensare la tendenza dei fornitori di CFD a evidenziare maggiormente i profitti potenziali rispetto alle perdite.
- (129) Inoltre, le avvertenze dovrebbero aiutare i clienti al dettaglio a prendere una decisione informata sull'opportunità di investire in un prodotto ad alto rischio che ha più probabilità di produrre una perdita piuttosto che un guadagno.
- (130) Per avvertire gli investitori del rischio di perdite insito negli investimenti in CFD, l'ESMA ritiene che ciascun fornitore di tali strumenti dovrebbe informare i propri clienti della percentuale dei propri conti di negoziazione in CFD detenuti da clienti al dettaglio che ha perso denaro nel corso dell'ultimo periodo di 12 mesi. Per assicurare che il dato sia costantemente aggiornato, tale calcolo dovrebbe essere rifatto su base trimestrale. La percentuale riportata dovrebbe essere presentata in modo semplice e chiaro all'interno di un'avvertenza sul rischio in ogni comunicazione del fornitore.
- (131) Al fine di determinare se un conto abbia perso denaro, deve tenersi conto sia degli utili e delle perdite realizzati che di quelli non realizzati. Gli utili e le perdite realizzati sono quelli relativi alle posizioni in CFD che sono state chiuse durante il periodo di calcolo. Gli utili e le perdite non realizzati sono quelli relativi al valore delle posizioni aperte alla fine del periodo di calcolo. Al fine di avere una rappresentazione completa della percentuale di conti che hanno registrato un utile o una perdita, il calcolo dovrebbe includere tutti i costi relativi alla negoziazione in CFD.
- (132) Per i fornitori di CFD che abbiano intrapreso tale attività di recente e per quelli che non abbiano aperto alcuna posizione negli ultimi 12 mesi non è possibile calcolare tale percentuale relativamente al suddetto periodo. La presente decisione prescrive a queste imprese di fornire un'avvertenza standardizzata sui rischi che citi le percentuali rilevate dalle ANC nei propri studi.
- (133) Come già riferito, quasi tutti i fornitori che hanno risposto alla richiesta di contributi si sono espressi a favore o sono rimasti neutrali riguardo alla proposta di introduzione di un'avvertenza standardizzata sui rischi. I soggetti che hanno espresso un parere negativo al riguardo hanno posto in dubbio l'efficacia dell'avvertenza sui rischi oppure hanno dissentito dalle percentuali rilevate negli studi delle ANC. Molte imprese partecipanti alla consultazione hanno richiesto una versione sintetizzata dell'avvertenza sui rischi da usare il marketing digitale.
- (134) L'ESMA ha considerato la possibilità di richiedere un'avvertenza generica sui rischi che illustri solo il rischio che i clienti al dettaglio possano perdere denaro in breve tempo a causa della leva finanziaria dei CFD o un'avvertenza sui rischi più specifica basata sulle perdite medie dei clienti al dettaglio riportate negli studi delle ANC. La prima opzione è stata scartata poiché non attirava efficacemente l'attenzione dei clienti al dettaglio sui rischi effettivi specifici della negoziazione in CFD. La seconda opzione è stata scartata perché tali studi non riflettono eventuali specificità (per esempio il fatto che un'impresa offra solo determinati tipi di CFD). Sebbene fornire i dati specifici relativi alla propria impresa possa essere più oneroso per i fornitori rispetto a una generica avvertenza sui rischi, l'ESMA ritiene, in linea con i contributi ricevuti nel corso della consultazione, che tale modalità sia necessaria per avvertire adeguatamente gli investitori del rischio di perdite.
- (135) Tuttavia, l'ESMA e le ANC sono anche consapevoli del rischio che la comunicazione delle percentuali di perdita specifiche dell'impresa sia utilizzata a fini di marketing piuttosto che per la finalità originaria di fornire un'avvertenza sui rischi. Al riguardo, le ANC dovrebbero controllare che le imprese di investimento non utilizzino le percentuali specifiche per l'impresa in modo inappropriato e verificare l'applicazione di questa misura.

⁽¹⁾ In particolare, prima di ricevere le avvertenze standardizzate sui rischi, il 66 % dei partecipanti allo studio ha correttamente dichiarato che i CFD sono più rischiosi dell'investimento in conti di risparmio, titoli e fondi indicizzati, il 50 % era consapevole della possibilità di perdere più capitale di quello investito in CFD e il 54 % era consapevole del fatto che la maggior parte dei clienti perde denaro investendo in questi prodotti. Dopo l'esposizione alle avvertenze standardizzate sui rischi pubblicate sulla pagina web dell'impresa, lo studio ha appurato che il 90 % dei partecipanti descriveva con accuratezza il profilo di rischio dei CFD (cioè comprendeva che tali strumenti sono più rischiosi dell'investimento nelle altre attività sopracitate). Per quanto riguarda i clienti che prima ritenevano erroneamente che tutti gli investitori realizzassero un guadagno, la percentuale degli stessi che a seguito dell'informativa standardizzata ha risposto correttamente (che la maggior parte degli investitori perde denaro) è salita al 91,5 %. Quanto sopra indica che le avvertenze standardizzate sui rischi, ivi inclusa l'informativa sul rendimento dei conti dei clienti, possono aumentare in modo significativo la comprensione del prodotto da parte del cliente. Da Mullett, T.L. & Stewart, N. (2017) *The effect of risk warning content for contract for difference products. Working Paper*. Questo studio è stato finanziato da un assegno pubblico di ricerca ma è stato condotto in collaborazione con la UK-FCA.



- (136) In linea con i contributi ricevuti, l'ESMA ritiene che un approccio più proporzionato sia di adattare l'avvertenza sui rischi al tipo di canale di comunicazione utilizzato. Per questa ragione, viene prescritta nella presente decisione un'avvertenza sui rischi abbreviata per le comunicazioni attraverso un supporto non durevole, quali le applicazioni per dispositivi mobili o i post sui social media.

5.5 La proibizione di benefici monetari e non

- (137) Un'ultima misura per affrontare i rischi relativi alla distribuzione di CFD ai clienti al dettaglio è il divieto di benefici monetari (per esempio i cosiddetti «bonus sulla negoziazione») e di alcuni tipi di benefici non monetari. Le promozioni finanziarie che offrono bonus o altri incentivi alla negoziazione di CFD spesso distraggono i clienti al dettaglio dalla natura altamente rischiosa di questi prodotti, attirando quelli che in assenza dei suddetti incentivi potrebbero non scegliere di effettuare tali investimenti. I benefici proposti sono spesso subordinati alla necessità che i clienti effettuino depositi sul conto o eseguano un certo volume di operazioni.
- (138) La proibizione dell'ESMA dell'offerta di benefici non riguarda tuttavia gli strumenti di informazione e ricerca forniti ai clienti al dettaglio e relativi ai CFD (esclusi i benefici non monetari) in quanto tali strumenti supportano il processo decisionale dei clienti.
- (139) La maggior parte delle risposte dei fornitori, delle associazioni di settore e degli intermediari è risultata a favore delle misure relative alle modalità di incentivazione della clientela. Anche le rappresentanze dei consumatori che hanno fatto esplicito riferimento a tali misure si sono espresse positivamente. Considerati i rischi per i clienti al dettaglio connessi con questi benefici, l'ESMA ritiene necessario e proporzionato limitarne l'uso.

5.6 Proporzionalità complessiva


- (140) L'ESMA ha esaurito in questo campo l'efficacia dei propri strumenti non vincolanti. Al riguardo, in particolare per quanto concerne la governance dei prodotti, l'ESMA riconosce inoltre che i principi elaborati in materia fanno già parte integrante della cultura della vigilanza sui servizi finanziari nell'Unione europea. Nel novembre del 2013, le autorità europee di vigilanza («AEV») hanno adottato una posizione comune sulle «procedure adottate dai produttori in materia di governance e controllo del prodotto» che stabilisce principi di alto livello applicabili ai processi di controllo e di governance degli strumenti finanziari ⁽¹⁾. Nel febbraio 2014, l'ESMA ha adottato un'opinione sulle «MiFID practices for firms selling complex products» [Pratiche MiFID per le imprese che vendono prodotti finanziari complessi] ⁽²⁾ e, nel marzo 2014, un'opinione sui «Structured Retail Products - Good practices for product governance arrangements» [Prodotti al dettaglio strutturati: buone prassi per dispositivi di governance dei prodotti] ⁽³⁾. Inoltre, dal marzo 2007, nel Regno Unito è in vigore un orientamento che stabilisce i principi di governance dei prodotti ⁽⁴⁾.
- (141) Nonostante i suddetti principi di vigilanza e i requisiti regolamentari descritti nella presente decisione, negli ultimi anni si è assistito all'estendersi dei danni associati alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di CFD ai clienti al dettaglio.
- (142) La misura complessiva dell'ESMA è necessaria e proporzionata a fronteggiare il significativo timore individuato in merito alla protezione degli investitori. In generale, si prevede che essa riduca le perdite anomale e significative subite dai clienti al dettaglio sui CFD e aumenti al contempo la consapevolezza dei clienti al dettaglio circa i rischi connessi a tali prodotti. I benefici ottenuti dall'affrontare le preoccupazioni relative alla protezione degli investitori nei modi individuati sono superiori alle potenziali conseguenze per i fornitori di CFD, ivi inclusi i costi di attuazione legati all'osservanza dei predetti requisiti, e alla potenziale riduzione delle entrate per i fornitori di CFD (a causa dei minori volumi delle negoziazioni, delle minori spese di transazione complessive pagate dai clienti e delle minori perdite da parte dei clienti).
- (143) Inoltre, la presente decisione dell'ESMA si applica a decorrere dai due mesi successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Ciò implica un periodo di preavviso di due mesi dalla pubblicazione ufficiale al fine di bilanciare l'interesse dei clienti a un'immediata riduzione degli svantaggi derivanti dalle attuali negoziazioni di CFD con l'esigenza di dare sufficiente tempo ai partecipanti al mercato interessati dalla decisione di organizzare e modificare i propri modelli d'impresa in maniera ordinata.

⁽¹⁾ Joint Position on «Manufacturers' Product Oversight and Governance Processes» (JC-2013-77).

⁽²⁾ Parere sulle «MiFID practices for firms selling complex products» [Pratiche ai sensi della MiFID per le imprese che vendono prodotti finanziari complessi] (ESMA/2014/146). Questo parere include specificamente riferimenti ai CFD e alle opzioni binarie.

⁽³⁾ Parere sui «Structured Retail Products - Good practices for product governance arrangements» [Prodotti al dettaglio strutturati: buone prassi per dispositivi di governance dei prodotti] (ESMA/2014/332).

⁽⁴⁾ «The Responsibilities of Providers and Distributors for the Fair Treatment of Customers» https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/document/RPPD_FCA_20130401.pdf. La guida è collegata al Principles for Businesses britannico (PRIN) https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/document/rppd/RPPD_Full_20180103.pdf.



- (144) La presente decisione detta requisiti comuni, ulteriori a quelli già esistenti, che mirano a fornire il necessario livello minimo di protezione ai clienti al dettaglio in tutta l'Unione europea. Essa non impedisce alle ANC o ai fornitori di CFD di assicurare un livello di protezione degli investitori superiore, per esempio tramite l'applicazione di requisiti di margini iniziali più elevati.

6. LE MISURE NON CREANO UN RISCHIO DI ARBITRAGGIO NORMATIVO [ARTICOLO 40, PARAGRAFO 3, LETTERA b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014]

- (145) Alla luce della natura dei rischi identificati, del numero e del tipo di investitori interessati e delle misure nazionali proposte da una serie di Stati membri, la misura dell'ESMA garantirà un approccio minimo comune in tutta l'Unione. L'ESMA ha inoltre considerato il rischio che i fornitori che offrono attualmente CFD possano cercare di offrire prodotti con caratteristiche simili quali contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e contratti a termine sui tassi d'interesse. I partecipanti alla consultazione hanno confermato l'esistenza di somiglianze fra i CFD e questi prodotti. Pertanto, sebbene i dati esaminati dall'ESMA riguardino principalmente la negoziazione in CFD, la suddetta autorità europea e le ANC veglieranno attentamente per identificare eventuali nuove tendenze di distribuzione che comportino conseguenze negative simili per i clienti al dettaglio e per individuare eventuali azioni in tal senso da parte dei fornitori di CFD volte a eludere le presenti misure di intervento e prenderanno le iniziative del caso.
- (146) Inoltre, le misure di intervento temporanee dell'ESMA si applicheranno a tutti i fornitori di CFD e a eventuali altri soggetti che consapevolmente e intenzionalmente concorrano alla violazione delle misure che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014. Sebbene l'ambito dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 40 del suddetto regolamento per quanto concerne le società di gestione dei fondi debba in ultima analisi essere fissata a livello normativo per migliorare la certezza del diritto ⁽¹⁾, l'ESMA ha considerato il rischio di arbitraggio normativo. L'Autorità ha concluso che, alla luce dello svantaggio degli investitori sopra evidenziato, le misure proposte hanno un ambito di applicazione sufficientemente ampio e sono quindi in grado di fronteggiare il timore significativo in merito alla protezione degli investitori sollevato dalla commercializzazione, distribuzione o vendita di CFD.

7. CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE [ARTICOLO 40, PARAGRAFO 3, LETTERA c) E PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014]

- (147) Poiché le misure proposte possono, in misura limitata, riguardare derivati su merci agricole, l'ESMA ha consultato gli enti pubblici competenti per la vigilanza, gestione e regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽²⁾. L'ESMA ha ricevuto risposte dal *Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft* ossia il ministero per la protezione dell'alimentazione e l'agricoltura (Germania), il ministero dell'Agricoltura (Lettonia) e il ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (Finlandia). I suddetti organi non hanno sollevato alcuna obiezione all'adozione delle misure proposte.
- (148) L'ESMA ha notificato alle ANC la presente proposta di decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni in appresso:

- a) «contratto per differenze» o «CFD» significa un derivato diverso da un contratto di opzione, contratto finanziario a termine standardizzato («future»), «swap» o contratto a termine sui tassi d'interesse, il cui scopo è di attribuire al detentore un'esposizione, positiva o negativa, alle variazioni del prezzo, del livello o del valore di un sottostante, indipendentemente dal fatto che la negoziazione avvenga o meno in una sede di negoziazione, e la cui esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto);

⁽¹⁾ L'ESMA ha evidenziato il rischio di arbitraggio normativo nel parere intitolato «*Impact of the exclusion of fund management companies from the scope of the MiFIR Intervention Powers*» [Impatto dell'esclusione delle società di gestione dall'ambito dei poteri di intervento ai sensi del MiFIR] del 12 gennaio 2017 (ESMA50-1215332076-23), in cui ha espresso timori in merito al rischio di arbitraggio normativo e alla potenziale riduzione dell'efficacia delle future misure di intervento derivanti dall'esclusione di taluni soggetti dall'ambito di applicazione delle misure pertinenti (le società di gestione degli OICVM e i gestori di fondi di investimento alternativi). La Commissione ha proposto talune modifiche volte a rafforzare la certezza giuridica a tal proposito, tramite la modifica del regolamento (UE) n. 600/2014 (COM (2017)536/948972).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1).



- b) «*benefici non monetari esclusi*» significa qualsiasi beneficio non monetario diverso da strumenti di informazione e di ricerca riferiti ai CFD;
- c) «*marginale iniziale*» significa qualsiasi pagamento effettuato al fine di concludere un CFD, a esclusione delle commissioni, delle spese di transazione e di ogni altro costo connesso;
- d) «*protezione tramite margine iniziale*» significa il *marginale iniziale* così come definito nell'allegato I;
- e) «*protezione di chiusura al raggiungimento del margine*» significa la chiusura di uno o più CFD aperti di clienti al dettaglio ai termini più favorevoli per il cliente ai sensi degli articoli 24 e 27 della direttiva 2014/65/UE quando la somma dei fondi presenti nel conto di negoziazione in CFD e degli utili netti non realizzati di tutti i CFD aperti collegati a tale conto scende a meno della metà della *protezione tramite margine iniziale* totale per tutti i predetti CFD aperti;
- f) «*protezione da saldo negativo*» significa il limite delle passività totali di un cliente al dettaglio per tutti i CFD collegati a un conto di negoziazione in CFD con un fornitore di tali strumenti, relative ai fondi presenti in detto conto di negoziazione.

Articolo 2

Limitazione temporanea dei CFD relativa ai clienti al dettaglio

La commercializzazione, distribuzione o vendita ai clienti al dettaglio sono limitate dalla presente decisione alle circostanze laddove tutte le condizioni elencate di seguito siano soddisfatte:

- a) il fornitore di CFD imponga al cliente al dettaglio di pagare la *protezione tramite margine iniziale*;
- b) il fornitore di CFD fornisca al cliente al dettaglio la *protezione di chiusura al raggiungimento del margine*;
- c) il fornitore di CFD fornisca al cliente al dettaglio la *protezione da saldo negativo*;
- d) il fornitore di CFD non corrisponda al cliente al dettaglio direttamente o indirettamente un pagamento monetario o un *beneficio non monetario escluso* in relazione alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di un CFD, ad eccezione di profitti realizzati su qualsiasi dei CFD forniti;
- e) il fornitore di CFD non trasmetta direttamente o indirettamente una comunicazione a un cliente al dettaglio, ovvero pubblici informazioni accessibili allo stesso relativamente alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di un CFD senza che tale comunicazione o informazione includa un'adeguata avvertenza sui rischi così come specificato nell'allegato II e in conformità alle condizioni ivi contenute.

Articolo 3

Divieto di partecipazione ad attività elusive

È proibito partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i requisiti di cui all'articolo 2; ciò include il divieto di agire in qualità di sostituto del fornitore di CFD.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Essa si applica a decorrere dal 1° agosto 2018 per un periodo di tre mesi.

Fatto a Parigi, il 22 maggio 2018

Per il consiglio delle autorità di vigilanza

Steven MAIJOOR


Il presidente



ALLEGATO I

PERCENTUALI DI MARGINE INIZIALE IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI SOTTOSTANTE

- a) il 3,33 % del valore nozionale del *CFD* laddove la coppia valutaria sottostante sia composta da due qualsiasi delle seguenti valute: dollaro USA, euro, yen giapponese, lira sterlina, dollaro canadese o franco svizzero;
- b) il 5 % del valore nozionale del *CFD* quando l'indice, la coppia valutaria o la merce sottostante sia:
- i) uno qualsiasi dei seguenti indici azionari: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);
 - ii) una coppia valutaria composta da almeno una valuta non elencata al precedente punto (a); oppure
 - iii) oro;
- c) il 10 % del valore nozionale del *CFD* quando il sottostante indice relativo a merci o azioni sia diverso da quelli elencati al punto (b) che precede;
- d) il 50 % del valore nozionale del *CFD* quando il sottostante sia una criptovaluta; oppure
- e) il 20 % del valore nozionale del *CFD* quando il sottostante sia:
- i) un'azione; oppure
 - ii) non altrimenti elencato in questo allegato.



ALLEGATO II

AVVERTENZE SUI RISCHI

SEZIONE A

Condizioni per le avvertenze sui rischi

1. Le avvertenze sui rischi devono avere una disposizione grafica che ne assicuri la visibilità, con caratteri di dimensione almeno pari a quella predominante e nella stessa lingua utilizzata nella comunicazione o nelle informazioni pubblicate.
2. Qualora la comunicazione o le informazioni pubblicate siano su supporto durevole o su una pagina web, le avvertenze sui rischi devono essere presentate nel formato specificato nella sezione B.
3. Qualora la comunicazione o le informazioni siano fornite su un mezzo diverso da un supporto durevole o da una pagina web, le avvertenze sui rischi devono essere fornite nel formato specificato nella sezione C.
4. Le avvertenze sui rischi devono includere il dato aggiornato della percentuale di perdite specifica per il singolo fornitore, basato sul calcolo della percentuale di conti di negoziazione in CFD forniti a clienti al dettaglio dal fornitore di CFD che hanno subito perdite monetarie. Il calcolo deve essere effettuato ogni tre mesi e deve essere relativo ai 12 mesi precedenti alla data di effettuazione («periodo di calcolo di 12 mesi»). Ai fini del calcolo:
 - a) un conto individuale di cliente al dettaglio in CFD è considerato in perdita qualora la somma di tutti gli utili netti realizzati e non realizzati sui CFD collegati con il conto di negoziazione in CFD durante il periodo di calcolo di 12 mesi sia negativa;
 - b) gli eventuali costi relativi ai CFD collegati con il conto di negoziazione in CFD dovrà essere incluso nel calcolo, ivi compresi tutti gli oneri, spese e commissioni;
 - c) i seguenti elementi sono esclusi dal calcolo:
 - i) eventuali conti di negoziazione in CFD che non abbiano un CFD aperto a essi associato durante il periodo di calcolo;
 - ii) eventuali profitti o perdite da prodotti diversi dai CFD collegati al conto di negoziazione in CFD;
 - iii) eventuali depositi o prelievi di fondi dal conto di negoziazione in CFD;
5. in deroga ai paragrafi da 2 a 4, qualora nel periodo di calcolo costituito dagli ultimi 12 mesi un fornitore non abbia fornito un CFD aperto collegato con un conto di negoziazione in CFD di un cliente al dettaglio, tale fornitore di CFD dovrà utilizzare le avvertenze standardizzate sui rischi specificate nelle sezioni D ed E, come opportuno.

SEZIONE B

Avvertenza sui rischi specifica relativa al fornitore, su supporti durevoli e pagine web

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria.

[inserire la percentuale relativa al singolo fornitore] % di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.

Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

SEZIONE C

Avvertenza sui rischi specifica relative al fornitore abbreviata

[inserire la percentuale relativa al singolo fornitore] % di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.

Valuti se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.



SEZIONE D

Avvertenza sui rischi standard per supporti durevoli e pagine web

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria.

Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD.

Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

SEZIONE E

Avviso standard abbreviato relativo ai rischi

Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie dovute a negoziazione in CFD.

Valuti se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

18CE1421



INDIRIZZO (UE) 2018/797 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 3 maggio 2018****sull'erogazione da parte dell'Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all'area dell'euro, a paesi non appartenenti all'area dell'euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2018/14)****(rifusione)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3, e l'articolo 23,

considerando quanto segue:

- (1) l'indirizzo BCE/2006/4 ⁽¹⁾ è stato modificato diverse volte ⁽²⁾. Poiché devono essere apportate ulteriori modifiche, per ragioni di chiarezza, l'indirizzo BCE/2006/4 dovrebbe essere rifiuto.
- (2) Ai sensi dell'articolo 23, in combinato disposto con l'articolo 42.4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo Statuto del SEBC), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso con organizzazioni internazionali, e condurre tutte le operazioni bancarie rientranti nelle loro relazioni coi paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.
- (3) L'Eurosistema, nell'erogare ai clienti i propri servizi di gestione delle riserve, dovrebbe operare quale unico sistema, a prescindere da quale sia la banca centrale dell'Eurosistema attraverso la quale tali servizi sono erogati. A tal fine, il presente indirizzo intende garantire, fra l'altro, che i servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve siano erogati in maniera standardizzata e secondo termini e condizioni armonizzate, che la BCE ne sia adeguatamente informata e che siano identificate le caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti.
- (4) Tutte le informazioni, i dati e documenti redatti da e/o scambiati tra le banche centrali dell'Eurosistema nel contesto dell'erogazione dei servizi di gestione delle riserve sono riservati e sono soggetti all'applicazione dell'articolo 37 dello statuto.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente indirizzo:

- 1) l'espressione «tutti i tipi di operazioni bancarie» include l'erogazione di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve ai clienti;
- 2) per «personale della BCE autorizzato» si intende chiunque, all'interno della BCE, venga identificato di volta in volta dal Comitato esecutivo quale mittente e ricevente autorizzato delle informazioni da fornirsi nel contesto dell'erogazione di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve;
- 3) l'espressione «banche centrali» include le autorità monetarie;
- 4) per «cliente» si intende qualunque banca centrale o qualunque paese (ivi comprese le autorità pubbliche o le agenzie governative) situato al di fuori dell'area dell'euro o qualunque organizzazione internazionale a cui una banca centrale dell'Eurosistema eroghi servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve,

⁽¹⁾ Indirizzo del 7 aprile 2006 sull'erogazione da parte dell'Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all'area dell'euro, a paesi non appartenenti all'area dell'euro e a organizzazioni internazionali (GU L 107 del 20.4.2006, pag. 54).

⁽²⁾ Si veda l'allegato I.




- 5) per «banca centrale dell'Eurosistema» si intende la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro;
- 6) per «servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve» si intendono i servizi di gestione delle riserve elencati all'articolo 2 che possono essere erogati dalle banche centrali dell'Eurosistema ai clienti e che consentono loro di gestire modo integrato le riserve attraverso una singola banca centrale dell'Eurosistema,
- 7) per «erogatore di servizi dell'Eurosistema» (ESE) si intende una banca centrale dell'Eurosistema che si impegna a erogare l'intera gamma di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve;
- 8) per «erogatore di servizi individuali» (ESI) si intende una banca centrale dell'Eurosistema che non si impegna ad erogare l'intera gamma di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve,
- 9) per «organizzazione internazionale» si intendono le organizzazioni, diverse dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione, istituite da un trattato internazionale o sottoposte alla sua autorità;
- 10) per «cliente potenziale» si intende qualunque banca centrale o qualunque paese (ivi comprese le autorità pubbliche o le agenzie governative) situato al di fuori dell'area dell'euro o qualunque organizzazione internazionale che abbia avviato trattative con un ESE o con un ESI con l'intento di instaurare un rapporto d'affari e che abbia ricevuto un contratto ai fini della trattativa e della possibile sottoscrizione;
- 11) per «riserve» si intendono le attività idonee dei clienti denominate in euro, ossia il contante e tutti i titoli che sono inclusi nell'elenco di attività idonee negoziabili dell'Eurosistema pubblicato e aggiornato quotidianamente sul sito Internet della BCE, con l'eccezione di:
 - a) titoli che ricadono nella «categoria V di scarto di garanzia» (titoli garantiti da attività);
 - b) attività detenute esclusivamente al fine di ottemperare agli obblighi pensionistici e correlati dei clienti nei confronti del proprio personale, precedente o attuale;
 - c) attività denominate in euro detenute su conti dedicati aperti da un cliente presso una banca centrale dell'Eurosistema ai fini della riprogrammazione del debito pubblico nel quadro di accordi internazionali;
 - d) attività denominate in euro del Fondo monetario internazionale (FMI) detenute nei conti nn. 1 e 2 e nel conto titoli dell'FMI presso banche centrali dell'Eurosistema; e
 - e) altre categorie di attività denominate in euro così come deciso di volta in volta dal Consiglio direttivo.

Articolo 2

Elenco dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve

I servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve consistono in:

- 1) conti di custodia per le riserve;
- 2) i servizi di custodia di seguito elencati:
 - a) relazione di fine mese sulla custodia, con la possibilità anche di fornire relazioni in altri momenti, a richiesta del cliente;
 - b) trasmissione delle relazioni attraverso SWIFT a tutti i clienti in grado di riceverle con tale mezzo e, per i clienti che non possono utilizzare SWIFT, trasmissione mediante altri mezzi adeguati;
 - c) notifica di eventi societari (ad esempio pagamenti di cedole e rimborsi) connesse alle partecipazioni in titoli dei clienti;
 - d) trattamento di eventi societari nell'interesse dei clienti;
 - e) facilitazione di accordi tra clienti e agenti terzi, a determinate condizioni restrittive, nel contesto di programmi automatici di prestito titoli;
- 3) i seguenti servizi di regolamento:
 - a) servizi di regolamento senza preventivo pagamento/contro pagamento per tutti i titoli denominati in euro per i quali vi siano conti di custodia;
 - b) conferma del regolamento di tutte le operazioni effettuate attraverso SWIFT (o attraverso altri mezzi adeguati per i clienti che non possono utilizzare SWIFT);



- 4) i seguenti servizi di cassa/investimento:
- a) acquisto/vendita di valuta per conto proprio nell'interesse dei clienti, compresi almeno l'acquisto/vendita a pronti di euro a fronte delle valute del G10 non appartenenti all'area dell'euro;
 - b) servizi di deposito a tempo determinato:
 - i) a titolo di agente, o
 - ii) per conto proprio;
 - c) saldi creditori overnight:
 - i) Tipo 1 — investimento automatico di un ammontare fisso definito per cliente, per conto proprio,
 - ii) Tipo 2 — possibilità di investire fondi presso i partecipanti del mercato a titolo di agente;
 - d) esecuzione di investimenti per i clienti secondo i loro ordini permanenti e in conformità alla serie di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve;
 - e) esecuzione degli ordini dei clienti di acquisto/vendita di titoli sul mercato secondario.
- 5) il seguente servizio di cassa:
- a) esecuzione di operazioni di pagamento senza l'uso di contante in entrata e in uscita in connessione con i servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve.

Articolo 3

Erogazione di servizi da parte di ESE e ESI

1. Nel quadro dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve, le banche centrali dell'Eurosistema sono classificate come ESE o ESI.
2. In aggiunta ai servizi indicati nell'articolo 2, ogni ESE può anche offrire ai clienti altri servizi di gestione delle riserve. Gli ESE definiscono tali servizi su base individuale e questi non sono assoggettati al presente indirizzo.
3. Un ESI è assoggettato al presente indirizzo e ai requisiti dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve, in relazione a uno o più di tali servizi, o parte di essi, erogati dal medesimo ESI e che rientrano nell'intera gamma di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve. Inoltre, gli ESI possono anche offrire ai clienti altri servizi di gestione delle riserve e definiscono tali servizi su base individuale. Tali servizi non sono assoggettati al presente indirizzo.
4. Per quanto concerne i servizi di gestione delle riserve forniti ai clienti, questi ultimi possono avere accordi con diverse banche centrali dell'Eurosistema.

Articolo 4

Informazioni riguardanti i servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve

1. Le banche centrali dell'Eurosistema forniscono al personale della BCE autorizzato tutte le informazioni pertinenti relative all'erogazione di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve a clienti nuovi e preesistenti e informano il personale della BCE autorizzato di ogni caso in cui un potenziale cliente li abbia contattati.
2. Prima di rendere nota l'identità di un cliente preesistente, nuovo o potenziale, le banche centrali dell'Eurosistema si adoperano per ottenere il consenso del cliente alla comunicazione.
3. Se tale consenso non viene concesso, la banca centrale dell'Eurosistema in questione fornisce al personale della BCE autorizzato le informazioni necessarie senza rivelare l'identità del cliente.

Articolo 5

Divieto e sospensione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve

1. La BCE mantiene, affinché le banche centrali dell'Eurosistema la possano consultare, una lista di clienti preesistenti, nuovi o potenziali le cui riserve siano interessate da un ordine di congelamento o da un'analoga misura imposta da uno degli Stati membri dell'Unione europea sulla base di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o dall'Unione europea.



2. Qualora sulla base di una misura o di una decisione diversa da quelle di cui al paragrafo 1, adottata per ragioni di politica o di interesse nazionale da parte di una banca centrale dell'Eurosistema o dello Stato membro nel quale la banca centrale dell'Eurosistema ha sede, quest'ultima sospenda l'erogazione dei servizi di gestione delle riserve nei confronti di un cliente preesistente, o rifiuti di erogarli a un cliente nuovo o potenziale, tale banca centrale dell'Eurosistema ne informa prontamente il personale della BCE autorizzato. A sua volta il personale della BCE autorizzato ne informa immediatamente le altre banche centrali dell'Eurosistema. Tali provvedimenti o decisioni non precludono alle altre banche centrali dell'Eurosistema l'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve in favore di tali clienti.

3. L'articolo 4, paragrafi 2 e 3, si applica in tutti i casi in cui venga resa nota l'identità di un cliente preesistente, nuovo o potenziale ai sensi del paragrafo 2. In mancanza di consenso da parte del cliente, la comunicazione dell'identità del cliente alle altre banche centrali dell'Eurosistema sarà effettuata solo ove tale comunicazione avvenga in conformità alla normativa vigente.

Articolo 6

Competenze nell'ambito dell'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve

1. Ciascuna banca centrale dell'Eurosistema è competente a concludere con i clienti qualunque accordo contrattuale che risulti opportuno per l'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni applicabili a una banca centrale dell'Eurosistema, o con esso concordate, ciascuna banca centrale dell'Eurosistema che eroghi servizi di gestione delle riserve, o parte di essi, ai propri clienti, è per essi responsabile.

Articolo 7

Caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti


Le banche centrali dell'Eurosistema assicurano che i propri accordi contrattuali con i clienti siano in linea con il presente indirizzo e con le seguenti caratteristiche minime comuni. Gli accordi contrattuali:

- a) dichiarano che la controparte del cliente è la banca centrale dell'Eurosistema con cui tale cliente ha concluso un accordo per l'erogazione di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve, o una parte di essi, e che tale accordo non fa sorgere di per sé diritti o pretese per i clienti nei confronti delle altre banche centrali dell'Eurosistema.
- b) fanno riferimento ai collegamenti utilizzabili per il regolamento dei titoli detenuti dalle controparti dei clienti e ai rischi derivanti dell'uso di collegamenti non idonei per le operazioni di politica monetaria;
- c) fanno riferimento al fatto che alcune operazioni rientranti nel quadro dell'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve devono essere condotte con la massima diligenza possibile;
- d) fanno riferimento al fatto che la banca centrale dell'Eurosistema può dare suggerimenti ai clienti in merito alla tempistica e all'esecuzione di un'operazione al fine di evitare conflitti con la politica monetaria e dei cambi dell'Eurosistema, e che tale banca centrale dell'Eurosistema non è responsabile per le conseguenze che possano derivarne per il cliente;
- e) fanno riferimento al fatto che le commissioni che le banche centrali dell'Eurosistema addebitano ai propri clienti per l'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve sono soggette a revisione da parte dell'Eurosistema e che i clienti, conformemente alla legge applicabile, sono vincolati dalle modifiche alle commissioni eventualmente risultanti dalla revisione.
- f) dichiarano che il cliente è tenuto a confermare alla banca centrale dell'Eurosistema di ottemperare a tutta la normativa nazionale e dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, in quanto e nella misura ad esso applicabile, incluse le istruzioni date dalle autorità competenti, e di non essere coinvolto in alcuna forma di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 8

Ruolo della BCE

La BCE coordina l'erogazione generale dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve e il relativo quadro informativo. Tutti i membri dell'Eurosistema che acquistino o perdano lo status di ESE, ne informano la BCE.



*Articolo 9***Abrogazione**

1. L'Indirizzo BCE/2006/4 come modificato dagli indirizzi elencati nell'allegato I, è abrogato a decorrere dal 1° ottobre 2018.
2. I riferimenti all'indirizzo abrogato sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo e sono intesi conformemente alla tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato II.

*Articolo 10***Efficacia e attuazione**

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1° ottobre 2018.

*Articolo 11***Destinatari**


Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 maggio 2018

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI




ALLEGATO I

INDIRIZZO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE DELLO STESSO

Indirizzo BCE/2006/4 (GU L 107 del 20.4.2006, pag. 54).

Indirizzo BCE/2009/11 (GU L 139 del 5.6.2009, pag. 34).

Indirizzo BCE/2013/14 (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 19).



ALLEGATO II

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Indirizzo BCE/2006/4	Presente indirizzo
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articoli 9-11

18CE1422



Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocsts.html>.

**Regolamento n. 51 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) —
Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote
con riferimento alle emissioni sonore [2018/798]**

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento 2 alla serie di modifiche 03 — data di entrata in vigore: 10 febbraio 2018


INDICE

REGOLAMENTO

1. Ambito di applicazione
2. Definizioni
3. Domanda di omologazione
4. Marcature
5. Omologazione
6. Specifiche
7. Modifica ed estensione dell'omologazione di un tipo di veicolo
8. Conformità della produzione
9. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
10. Cessazione definitiva della produzione
11. Disposizioni transitorie
12. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

Allegati

- 1 Notifica
 - Appendice 1 – Addendum alla scheda di notifica n. ...
 - Appendice 2 – Scheda tecnica informativa
- 2 Esempi di marchio di omologazione
- 3 Metodi e strumenti di misurazione del suono emesso da veicoli a motore
 - Appendice



- 4 Sistemi di silenziatori dello scarico contenenti materiali fibrosi fonoassorbenti
Appendice
- 5 Rumore provocato dall'aria compressa
Appendice
- 6 Controlli sulla conformità della produzione
- 7 Metodo di misurazione per valutare la conformità alle disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore (ASEP)
Appendice 1- Dichiarazione di conformità alle disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore (ASEP)
Appendice 2

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento contiene disposizioni relative alle emissioni sonore dei veicoli a motore e si applica ai veicoli delle categorie M e N ⁽¹⁾.


Le specifiche del presente regolamento sono intese a riprodurre i livelli sonori generati dai veicoli in condizioni di guida normali nel traffico urbano

2. DEFINIZIONI


Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- 2.1. «omologazione di un veicolo»: l'omologazione di un tipo di veicolo con riferimento alle emissioni sonore;
- 2.2. «tipo di veicolo»: una categoria di veicoli a motore che hanno in comune alcune caratteristiche essenziali, come:
 - 2.2.1. per i veicoli sottoposti a prova conformemente all'allegato 3, punto 3.1.2.1:
 - 2.2.1.1. la forma o i materiali del vano motore e la relativa insonorizzazione;
 - 2.2.1.2. il tipo di motore (ad accensione comandata o spontanea, a due o quattro tempi, a pistone alternativo o rotante), il numero e il volume dei cilindri, il numero e il tipo di carburatori o di sistema di iniezione, la disposizione delle valvole o il tipo di motore elettrico;
 - 2.2.1.3. la potenza massima nominale netta e il corrispondente regime nominale del motore (S); tuttavia, se la potenza massima nominale netta e il corrispondente regime nominale del motore presentano differenze dovute solamente a una mappatura diversa del motore, tali veicoli possono essere considerati come appartenenti allo stesso tipo;
 - 2.2.1.4. il sistema di silenziatori;
 - 2.2.2. per i veicoli sottoposti a prova conformemente all'allegato 3, punto 3.1.2.2:
 - 2.2.2.1. la forma o i materiali del vano motore e la relativa insonorizzazione;
 - 2.2.2.2. il tipo di motore (ad accensione comandata o spontanea, a due o quattro tempi, a pistone alternativo o rotante), il numero e il volume dei cilindri, il tipo di sistema di iniezione, la disposizione delle valvole, il regime nominale del motore (S) o il tipo di motore elettrico;
 - 2.2.2.3. i veicoli aventi lo stesso tipo di motore e/o diversi rapporti globali di trasmissione possono essere considerati come appartenenti allo stesso tipo;
- 2.3. tuttavia, se le differenze di cui al punto 2.2.2 danno luogo a condizioni target diverse, come descritte all'allegato 3, punto 3.1.2.2, tali differenze sono considerate una modifica del tipo;

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, par. 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.




- 2.4. «massa del veicolo in ordine di marcia (m_{ro})»:
- nel caso dei veicoli a motore:
la massa del veicolo, con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90 % della capacità, inclusa la massa del conducente, del carburante e dei liquidi, con l'equipaggiamento standard conformemente alle specifiche del costruttore e, se montati, la massa della carrozzeria, della cabina, del dispositivo di accoppiamento, delle ruote di scorta e degli attrezzi;
 - nel caso dei rimorchi:
la massa del veicolo, compresi il carburante e i liquidi, con l'equipaggiamento standard conformemente alle specifiche del costruttore e, se montati, la massa della carrozzeria, dei dispositivi di accoppiamento aggiuntivi, delle ruote di scorta e degli attrezzi;
- 2.5. «massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (M)»: la massa massima assegnata al veicolo in base alle caratteristiche di costruzione e alle prestazioni; la massa tecnicamente ammissibile a pieno carico di un rimorchio o di un semirimorchio include la massa statica trasferita al veicolo trainante quando è agganciato;
- 2.6. «lunghezza del veicolo»: la dimensione misurata conformemente alla norma ISO 612-1978, termine n. 6.1. Oltre a quanto previsto da tale norma, nella misurazione della lunghezza strutturale del veicolo non devono essere presi in considerazione i seguenti dispositivi:
- lavacrystallo e tergicristallo;
 - targhe di immatricolazione anteriore e posteriore;
 - dispositivi per i sigilli doganali e loro protezione;
 - dispositivi per fissare il telone impermeabile e loro protezione;
 - dispositivi di illuminazione;
 - specchi retrovisori;
 - dispositivi di aiuto alla visione posteriore;
 - condotti di aspirazione;
 - arresto longitudinale degli elementi smontabili;
 - gradini di accesso;
 - protezioni in gomma;
 - piattaforme di sollevamento, rampe di accesso ed equipaggiamenti analoghi in ordine di marcia, di lunghezza non superiore a 200 mm, purché non aumentino la capacità di carico del veicolo;
 - dispositivi di accoppiamento per i veicoli a motore;
- 2.7. «larghezza del veicolo»: la dimensione misurata conformemente alla norma ISO 612-1978, termine n. 6.2. Oltre a quanto previsto da tale norma, nella misurazione della larghezza strutturale del veicolo non devono essere presi in considerazione i seguenti dispositivi:
- dispositivi per i sigilli doganali e loro protezione;
 - dispositivi per fissare il telone impermeabile e loro protezione;
 - spie di guasto degli pneumatici;
 - elementi sporgenti flessibili del dispositivo antispruzzo;
 - dispositivi di illuminazione;
- 2.8. «potenza massima nominale netta (P_n)»: la potenza del motore espressa in kW e misurata conformemente al metodo di cui al regolamento n. 85.
- 2.8.1. «potenza totale del motore»: la somma della potenza derivante da tutte le fonti di propulsione disponibili.
- 2.9. «regime nominale del motore (S)»: indica il regime di rotazione dichiarato del motore in giri al min^{-1} al quale il motore sviluppa la sua potenza massima nominale netta conformemente al regolamento n. 85 o, se la potenza massima nominale netta viene raggiunta a più regimi del motore, il più elevato di tali regimi;




- 2.10. «indice del rapporto potenza/massa (PMR)»: una quantità numerica (cfr. l'allegato 3, punto 3.1.2.1.1) senza dimensione usata per il calcolo dell'accelerazione;
- 2.11. «punto di riferimento» indica uno dei seguenti punti:
- 2.11.1. per le categorie di veicoli M_1 , N_1 e M_2 con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile $\leq 3\,500$ kg:
- nei veicoli con motore collocato in posizione anteriore: l'estremità della parte anteriore del veicolo;
 - nei veicoli con motore collocato in posizione centrale: il centro del veicolo;
 - nei veicoli con motore collocato in posizione posteriore: l'estremità della parte posteriore del veicolo;
- 2.11.2. per le categorie di veicoli M_2 con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile $> 3\,500$ kg e M_3 , N_2 , N_3 :
- nei veicoli con motore collocato in posizione anteriore, l'estremità della parte anteriore del veicolo;
 - in tutti gli altri veicoli, il bordo del motore più vicino alla parte anteriore del veicolo;
- 2.12. «motore»: la sorgente del moto senza gli accessori smontabili.
- In questo contesto la sorgente del moto comprende tutte le sorgenti di forza motrice; per esempio sorgenti di energia elettrica o idraulica usate singolarmente o in combinazione con altre sorgenti del moto;
- 2.13. «accelerazione target»: l'accelerazione ottenuta in condizioni di traffico urbano con apertura parziale della valvola a farfalla che si ottiene sulla scorta di indagini statistiche;
- 2.14. «accelerazione di riferimento»: l'accelerazione richiesta durante la prova in accelerazione sul tracciato di prova;
- 2.15. «fattore di ponderazione del rapporto di trasmissione k»: una quantità numerica priva di dimensione utilizzata per la combinazione dei risultati dei due rapporti di trasmissione per la prova in accelerazione e la prova a velocità costante;
- 2.16. «fattore di potenza parziale (k_p)»: una quantità numerica priva di dimensione utilizzata, nella prova dei veicoli, per combinare in modo ponderato i risultati della prova in accelerazione e della prova a velocità costante;
- 2.17. «preaccelerazione»: l'applicazione del comando dell'accelerazione prima di AA' in modo da raggiungere un'accelerazione costante tra AA' e BB', come indicato nell'allegato 3, appendice, figura 1;
- 2.18. Marcia ⁽¹⁾
- 2.18.1. «rapporti di trasmissione»
- 2.18.1.1. «rapporto del cambio»: rapporto tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio.
- 2.18.1.2. «rapporto finale di trasmissione»: rapporto o rapporti tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli delle ruote motrici.
- 2.18.1.3. «rapporto totale di trasmissione»: rapporto tra velocità del veicolo e regime del motore durante il passaggio del veicolo sul tracciato di prova.
- 2.18.1.4. «rapporto di trasmissione»: nel contesto di veicoli sottoposti a prova in conformità del punto 3.1.2.1 dell'allegato 3 e dell'allegato 7, il rapporto totale di trasmissione definito al punto 2.18.1.3.
- 2.18.2. «rapporto di trasmissione bloccato»: il comando del cambio posizionato in modo che non sia possibile cambiare marcia durante una prova;
- 2.18.3. «marcia»: nel contesto del presente regolamento, un rapporto di trasmissione discreto che può essere selezionato dal conducente o da un dispositivo esterno.
- 2.18.4. Per i veicoli sottoposti a prova in conformità del punto 3.1.2.1 dell'allegato 3 e dell'allegato 7, «marcia_i» e «marcia_{i+1}» sono definite come due marce in sequenza; la marcia_i determina un'accelerazione entro una tolleranza del 5 % di cui al punto 3.1.2.1.4.1, lettera a), dell'allegato 3 oppure un'accelerazione superiore a quella di riferimento, mentre la marcia_{i+1} un'accelerazione inferiore a quella di riferimento come indicato al punto 3.1.2.1.4.1, lettera b) o c) dell'allegato 3.

⁽¹⁾ La comune definizione di «marcia bassa» e «marcia alta» non si applica ai rapporti di trasmissione. Per esempio, la marcia avanti più bassa, la prima, ha il rapporto di trasmissione più alto fra tutte le marce avanti. Mentre il cambio manuale ha rapporti discreti, molti cambi non manuali possono avere più rapporti di trasmissione inseriti tramite la centralina del cambio.




- 2.19. «sistema di silenziatori»: un insieme completo di componenti necessario per limitare il suono prodotto dal motore, dall'aria aspirata e dallo scarico (collettori di scarico, catalizzatori e dispositivi di post-trattamento delle emissioni non sono considerati parte del sistema di silenziatori, bensì del motore);
- 2.20. «famiglia di progettazione del sistema di silenziatori dello scarico o dei suoi componenti»: un gruppo di sistemi di silenziatori o di loro componenti con le seguenti identiche caratteristiche:
- la presenza di un flusso netto di gas di scarico che entrano in contatto con i materiali fibrosi fonoassorbenti, attraversandoli;
 - il tipo di fibre;
 - le specifiche di un materiale legante eventualmente presente;
 - le dimensioni medie delle fibre;
 - la densità minima del materiale di imballaggio sfuso in kg/m³;
 - la superficie di contatto massima tra il flusso di gas e il materiale fonoassorbente;
- 2.21. «sistema di silenziatori dello scarico di tipo diverso»: un sistema di silenziatori effettivamente diverso per quanto riguarda almeno una delle seguenti caratteristiche:
- denominazioni o marchi commerciali dei rispettivi componenti;
 - caratteristiche dei materiali dei loro componenti, esclusi i materiali di rivestimento di tali componenti;
 - forma o dimensione dei componenti;
 - principi di funzionamento di almeno uno dei componenti;
 - modalità di assemblaggio dei componenti;
 - numero di sistemi di silenziatori dello scarico o di suoi componenti;
- 2.22. «sistema di silenziatori di ricambio»: qualsiasi parte del sistema di silenziatori, o dei suoi componenti, destinato a essere usato su un veicolo ma che non costituisca parte del tipo montato sul veicolo presentato all'omologazione a norma del presente regolamento;
- 2.23. «punto R»: il punto R secondo la definizione di cui all'allegato 1, punto 2.4, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3).
- 2.24. Legenda dei simboli


Simbolo	Unità di misura	Allegato	Punto	Spiegazione
m_{ro}	kg	Allegato 3	2.2.1	Massa in ordine di marcia; valore da registrare e utilizzare per i calcoli con una precisione di 10 kg
m_t	kg	Allegato 3	2.2.1	Massa di prova del veicolo; valore da registrare e utilizzare per i calcoli con una precisione di 10 kg
m_{target}	kg	Allegato 3	2.2.1	Massa target del veicolo
m_{xload}	kg	Allegato 3	2.2.1	Carico aggiuntivo
$m_{fa\ load\ unladen}$	kg	Allegato 3	2.2.1	Carico sull'asse anteriore a vuoto
$m_{ra\ load\ unladen}$	kg	Allegato 3	2.2.1	Carico sull'asse posteriore a vuoto
$m_{unladen}$	kg	Allegato 3	2.2.1	Massa del veicolo a vuoto




Simbolo	Unità di misura	Allegato	Punto	Spiegazione
$m_{ac\ ra\ max}$	kg	Allegato 3	2.2.1	Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile per l'asse posteriore dichiarata dal costruttore
m_d	kg	Allegato 3	2.2.1	Massa del conducente
$m_{chassis\ M2M3}$	kg	Allegato 3	2.2.1	Massa del veicolo incompleto (M_2 o M_3)
$m_{xload\ M2M3}$	kg	Allegato 3	2.2.1	Carico supplementare da aggiungere al veicolo incompleto (M_2 o M_3) per raggiungere la massa del veicolo in ordine di marcia definita dal costruttore
$m_{fa\ load\ laden}$	kg	Allegato 3	2.2.7.2	Carico sull'asse anteriore in condizione di veicolo carico
$m_{ra\ load\ laden}$	kg	Allegato 3	2.2.7.2	Carico sull'asse posteriore in condizione di veicolo carico
AA'	—	Allegato 3	3.1.1	Linea perpendicolare alla direzione di marcia del veicolo che indica l'inizio della zona nella quale registrare il livello di pressione sonora nel corso della prova
BB'	—	Allegato 3	3.1.1	Linea perpendicolare alla direzione di marcia del veicolo che indica la fine della zona nella quale registrare il livello di pressione sonora nel corso della prova
CC'	—	Allegato 3	3.1.1	Linea di marcia del veicolo sulla superficie di prova come definita nella norma ISO 10844
PP'	—	Allegato 3	3.1.1	Linea perpendicolare alla direzione di marcia del veicolo che indica l'ubicazione dei microfoni
v_{test}	km/h	Allegato 3	3.1.2.1	Velocità di prova del veicolo
PMR	—	Allegato 3	3.1.2.1.1	Indice del rapporto potenza/massa (PMR) da utilizzare per i calcoli; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale
P_n	... kW	Allegato 3	3.1.2.1.1	Potenza nominale netta totale del motore
l	m	Allegato 3	3.1.2.1.2	Lunghezza di riferimento; valore da registrare e utilizzare per i calcoli con una precisione di 0,01 m (1 cm)
l_{veh}	m	Allegato 3	3.1.2.1.2	Lunghezza del veicolo; valore da registrare e utilizzare per i calcoli con una precisione di 0,01 m (1 cm)
$v_{AA'}$	km/h	Allegato 3	3.1.2.1.2	Velocità del veicolo nel momento in cui il punto di riferimento supera la linea AA' (per una definizione di «punto di riferimento» cfr. 5.1); valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale



Simbolo	Unità di misura	Allegato	Punto	Spiegazione
$v_{BB'}$	km/h	Allegato 3	3.1.2.1.2	Velocità del veicolo nel momento in cui il punto di riferimento o l'estremità del veicolo supera la linea BB' (per una definizione di «punto di riferimento» cfr. 5.1); valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale
$v_{PP'}$	km/h	Allegato 3	3.1.2.1.2	Velocità del veicolo nel momento in cui il punto di riferimento supera la linea PP' (per una definizione di «punto di riferimento» cfr. 5.1); valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale
$a_{wot\ test}$	m/s ²	Allegato 3	3.1.2.1.2.1	Accelerazione ottenuta con apertura massima della valvola a farfalla tra AA' e BB'; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla seconda cifra decimale
$a_{wot\ test,i}$	m/s ²	Allegato 3	3.1.2.1.2.1	Accelerazione ottenuta con apertura massima della valvola a farfalla a un determinato rapporto di trasmissione i; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla seconda cifra decimale
l_{pa}	m	Allegato 3	3.1.2.1.2.1	Punto in cui viene premuto il pedale dell'acceleratore prima della linea AA'; valore da registrare in metri interi
$a_{wot\ test, PP-BB}$	m/s ²	Allegato 3	3.1.2.1.2.2	Accelerazione ottenuta con apertura massima della valvola a farfalla tra PP' e BB'; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla seconda cifra decimale
a_{urban}	m/s ²	Allegato 3	3.1.2.1.2.3	Accelerazione target che rappresenta l'accelerazione in condizioni di traffico urbano; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla seconda cifra decimale
$a_{wot\ ref}$	m/s ²	Allegato 3	3.1.2.1.2.4	Accelerazione di riferimento per la prova con apertura massima della valvola a farfalla; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla seconda cifra decimale
k_p	—	Allegato 3	3.1.2.1.3	Fattore di potenza parziale; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla seconda cifra decimale
$a_{wot\ i}$	m/s ²	Allegato 3	3.1.2.1.4.1	Accelerazione ottenuta con apertura massima della valvola a farfalla nel rapporto di trasmissione i; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla seconda cifra decimale
$a_{wot\ (i+1)}$	m/s ²	Allegato 3	3.1.2.1.4.1	Accelerazione ottenuta con apertura massima della valvola a farfalla nel rapporto di trasmissione (i + 1); valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla seconda cifra decimale
rapporto di trasmissione i	—	Allegato 3	3.1.2.1.4.1	Il primo dei due rapporti di trasmissione da usare nella prova del veicolo




Simbolo	Unità di misura	Allegato	Punto	Spiegazione
rapporto di trasmissione $i+1$	—	Allegato 3	3.1.2.1.4.1	Il secondo dei due rapporti di trasmissione, con un regime del motore inferiore al rapporto di trasmissione i
k	—	Allegato 3	3.1.2.1.4.1	Fattore di ponderazione del rapporto di trasmissione; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla seconda cifra decimale
$n_{BB'}$	1/min	Allegato 3	3.1.2.2	Regime del motore di un veicolo nel momento in cui il punto di riferimento supera la linea BB' ; valore da registrare e utilizzare per i calcoli con una precisione di 10 min^{-1}
S	1/min	Allegato 3	3.1.2.2	Regime nominale del motore in giri al minuto; sinonimo di «regime del motore alla massima potenza»
$n_{\text{target } BB'}$	1/min	Allegato 3	3.1.2.2.1.1 a)	Regime target del motore del veicolo nel momento in cui il punto di riferimento deve superare la linea BB' (per una definizione di «punto di riferimento» cfr. 2.11.2)
$v_{\text{target } BB'}$	km/h	Allegato 3	3.1.2.2.1.1 a)	Velocità target del veicolo nel momento in cui è necessario che il punto di riferimento superi la linea BB' (per una definizione di «punto di riferimento» cfr. 2.11.2)
$v_{BB' \text{ gear } 1}$	km/h	Allegato 3	3.1.2.2.1.1 b)	Velocità target del veicolo quando sussistono determinate condizioni
$v_{BB' \text{ gear } i, i=1,2}$	km/h	Allegato 3	3.1.2.2.1.1 c)	Velocità target del veicolo quando sussistono determinate condizioni
gear_x	—	Allegato 3	3.1.2.2.1.1 d)	Il primo dei due rapporti di trasmissione usati nella prova dei veicoli M_2 aventi massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg; M_3 , N_2 , e N_3 quando sono soddisfatti alcuni criteri per le condizioni di prova
gear_y	—	Allegato 3	3.1.2.2.1.1 d)	Il secondo dei due rapporti di trasmissione usati nella prova dei veicoli M_2 aventi massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg; M_3 , N_2 , e N_3 quando sono soddisfatti alcuni criteri per le condizioni di prova
$v_{BB'x}$	km/h	Allegato 3	3.1.2.2.1.1 d)	Velocità target del veicolo quando sussistono determinate condizioni
$v_{BB'y}$	km/h	Allegato 3	3.1.2.2.1.1 d)	Velocità target del veicolo quando sussistono determinate condizioni
$v_{BB'1}$	km/h	Allegato 3	3.1.2.2.1.2 b)	Velocità target del veicolo quando sussistono determinate condizioni
$v_{BB'2}$	km/h	Allegato 3	3.1.2.2.1.2 b)	Velocità target del veicolo quando sussistono determinate condizioni



Simbolo	Unità di misura	Allegato	Punto	Spiegazione
$n_{BB'}$, $i=1,2$	1/min	Allegato 3	3.1.2.2.1.2 d)	Regime del motore nel momento in cui il punto di riferimento supera la linea BB' quando sussistono determinate condizioni
$L_{crs\ i}$	dB(A)	Allegato 3	3.1.3.1	Livello di pressione sonora del veicolo nella prova a regime costante per il rapporto di trasmissione i ; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale
$L_{crs\ (i+1)}$	dB(A)	Allegato 3	3.1.3.1	Livello di pressione sonora del veicolo nella prova a regime costante per il rapporto di trasmissione $(i+1)$; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale
$L_{crs\ rep}$	dB(A)	Allegato 3	3.1.3.1.	Livello registrato di pressione sonora del veicolo nella prova a velocità costante; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale
$L_{wot\ i}$	dB(A)	Allegato 3	3.1.3.1	Livello di pressione sonora del veicolo nella prova con apertura massima della valvola a farfalla per il rapporto di trasmissione i ; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale
$L_{wot\ (i+1)}$	dB(A)	Allegato 3	3.1.3.1	Livello di pressione sonora del veicolo nella prova con apertura massima della valvola a farfalla per il rapporto di trasmissione $(i+1)$; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale
$L_{wot\ rep}$	dB(A)	Allegato 3	3.1.3.1	Livello registrato di pressione sonora del veicolo raggiunto con apertura massima della valvola a farfalla; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale
L_{urban}	dB(A)	Allegato 3	3.1.3.1	Livello registrato di pressione sonora del veicolo che rappresenta le condizioni operative nel traffico urbano; valore da registrare arrotondato matematicamente alla cifra intera più prossima
$a_{wot-ASEP}$	m/s ²	Allegato 7	2.3	Accelerazione massima prescritta con apertura massima della valvola a farfalla
κ	—	Allegato 7	2.3	Rapporti di trasmissione da sottoporre a prova a norma delle «disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore» (additional sound emission provisions - ASEP)
n_{BB_ASEP}	1/min	Allegato 7	2.3	Regime massimo di prova del motore; valore da registrare e utilizzare per i calcoli con una precisione di 10 min ⁻¹
v_{AA_ASEP}	km/h	Allegato 7	2.3	Velocità target del veicolo al punto di prova P1 del metodo di valutazione di cui al punto 2.4
v_{BB_ASEP}	km/h	Allegato 7	2.3	Velocità target del veicolo al punto di prova P4 del metodo di valutazione di cui al punto 2.4
P_j	—	Allegato 7	2.4	Punto o punti di prova a norma delle ASEP



Simbolo	Unità di misura	Allegato	Punto	Spiegazione
j	—	Allegato 7	2.4	Indice per i punti di prova a norma delle ASEP
$v_{BB,j}$	km/h	Allegato 7	2.4	Velocità di prova del veicolo al raggiungimento della linea BB' per un particolare punto di prova ASEP
$a_{wot, test, kj}$	m/s ²	Allegato 7	2.5	Accelerazione ottenuta con apertura massima della valvola a farfalla nel rapporto di trasmissione κ e al punto di prova j
$L_{wot, kj}$	dB(A)	Allegato 7	2.5	Livello di pressione sonora misurato in un rapporto di trasmissione κ a un punto di prova j; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale
$n_{BB, kj}$	1/min	Allegato 7	2.5	Regime di prova del motore del veicolo al raggiungimento della linea BB' in un rapporto di trasmissione κ a un punto di prova j;
$v_{AA, kj}$	km/h	Allegato 7	2.5	Velocità di prova del veicolo al raggiungimento della linea AA' in un rapporto di trasmissione κ a un punto di prova j; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale
$v_{BB, kj}$	km/h	Allegato 7	2.5	Velocità di prova del veicolo al raggiungimento della linea BB' in un rapporto di trasmissione κ a un punto di prova j; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale
$v_{PP, kj}$	km/h	Allegato 7	2.5	Velocità di prova del veicolo al raggiungimento della linea PP' in un rapporto di trasmissione κ a un punto di prova j; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale
L_{anchor}	dB(A)	Allegato 7	3.1	Livello registrato di pressione sonora del veicolo per il rapporto di trasmissione i di cui all'allegato 3; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale
$n_{anchor, x}$	1/min	Allegato 7	3.1	Livello registrato di regime del motore del veicolo per il rapporto di trasmissione i di cui all'allegato 3;
$v_{anchor, x}$	km/h	Allegato 7	3.1	Livello registrato di velocità di prova del veicolo per il rapporto di trasmissione i al raggiungimento della linea BB' di cui all'allegato 3; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale
L_{kj}	dB(A)	Allegato 7	3.5	Livello di pressione sonora misurato in un rapporto di trasmissione κ a un punto di prova j; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale
k_{P_ASEP}	—	Allegato 7	4.2.1	Fattore di potenza parziale determinato per il principio di L_{urban} delle ASEP
L_{wot_ASEP}	dB(A)	Allegato 7	4.2.1	Livello di pressione sonora del veicolo misurato per il principio di L_{urban} delle ASEP; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale



Simbolo	Unità di misura	Allegato	Punto	Spiegazione
$L_{\text{urban_measured_ASEP}}$	dB(A)	Allegato 7	4.2.1	Risultato provvisorio per il calcolo di $\Delta L_{\text{urban_ASEP}}$; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale
$L_{\text{urban_normalized}}$	dB(A)	Allegato 7	4.2.1	Risultato provvisorio per il calcolo di $\Delta L_{\text{urban_ASEP}}$; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale
L_{ref}	dB(A)	Allegato 7	5.3	Livello di pressione sonora di riferimento per la valutazione del livello sonoro; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale
$n_{\text{ref_x}}$	1/min	Allegato 7	5.3	Regime di riferimento del motore per la valutazione del livello sonoro
v_{ref}	km/h	Allegato 7	5.3	Velocità di prova di riferimento del veicolo per la valutazione del livello sonoro
$n_{\text{BB}'_{\text{ref}}}$	1/min	Allegato 7	5.3	Regime di prova del motore del veicolo di riferimento per la valutazione del livello sonoro
$v_{\text{BB}'_{\text{ref}}}$	km/h	Allegato 7	5.3	Velocità di prova del veicolo di riferimento per la valutazione del livello sonoro*
$L_{\text{urban_ASEP}}$	dB(A)	Allegato 7	6.2	Livello stimato di pressione sonora in condizioni urbane determinato per il principio di L_{urban} delle ASEP; valore da registrare e utilizzare per i calcoli alla prima cifra decimale

2.25. Modalità

2.25.1. Per «modalità» si intende una condizione distinta selezionabile dal conducente che ha un effetto sull'emissione sonora del veicolo.

2.26. Accelerazione costante

2.26.1. Si ha un'«accelerazione costante», applicabile nei casi in cui è necessario calcolare l'accelerazione, quando il rapporto di accelerazione tra $a_{\text{wot_testPP-BB}}$ e $a_{\text{wot_test}}$ è inferiore o uguale a 1,2.

2.26.2. Per «accelerazione non costante» si intende una deviazione dall'accelerazione costante che si verifica in fase di accelerazione.

2.26.2.1. Un'accelerazione non costante si può verificare anche all'inizio della fase di accelerazione da una velocità bassa, quando il gruppo propulsore risponde alla richiesta di accelerazione con scossoni e sobbalzi.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo con riferimento alle emissioni sonore deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo mandatario.

3.2. La domanda di omologazione deve essere accompagnata dai documenti sottoelencati e dalle seguenti informazioni, il tutto in triplice copia:

3.2.1. una descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda gli elementi menzionati nel precedente punto 2.2, specificando i numeri e/o i simboli identificativi del tipo di motore e del tipo di veicolo;


3.2.2. un elenco dei componenti, debitamente identificati, che costituiscono il sistema di silenziatori;

3.2.3. un disegno del sistema di silenziatori assemblato e un'indicazione della sua posizione sul veicolo;



- 3.2.4. disegni dettagliati relativi a ciascun componente al fine di poterlo individuare ed identificare facilmente, con indicazione dei materiali usati;
- 3.2.5. una scheda tecnica informativa contenente le informazioni di cui all'allegato 1, appendice 2.
- 3.3. Nel caso di cui al punto 2.2.2, il servizio tecnico che esegue le prove di omologazione, d'intesa con il costruttore del veicolo, sceglie quale veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare quello con la massa minore in ordine di marcia, con la minore lunghezza e conformemente alle disposizioni dell'allegato 3, punto 3.1.2.2.
- 3.4. Su richiesta del servizio tecnico che esegue le prove di omologazione, il costruttore del veicolo deve presentare un campione del sistema di silenziatori e un motore avente cilindrata e potenza massima nominale netta almeno pari a quelle del motore montato sul tipo di veicolo da omologare.
- 3.5. Prima di rilasciare l'omologazione, l'autorità di omologazione deve accertarsi dell'esistenza di disposizioni soddisfacenti atte a garantire un controllo efficace della conformità della produzione.
4. MARCATURE
- 4.1. Su ciascuno degli elementi del sistema di silenziatori, esclusi gli elementi di fissaggio e i tubi, deve figurare quanto segue:
- 4.1.1. il marchio o la denominazione commerciale del fabbricante del sistema di silenziatori e dei suoi componenti; e
- 4.1.2. la descrizione commerciale fornita dal costruttore;
- 4.2. Dette marcature devono essere chiaramente leggibili e indelebili, anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.
- 4.3. Un componente può recare più numeri di omologazione se è stato approvato come elemento di più di un sistema di silenziatori di ricambio.
5. OMOLOGAZIONE
- 5.1. L'omologazione deve essere concessa soltanto se il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni di cui ai successivi punti 6 e 7.
- 5.2. A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 03, corrispondenti alla serie di modifiche 03) devono indicare la serie di modifiche comprendente le modifiche tecniche di rilievo più recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.
- 5.3. L'omologazione, l'estensione, il rifiuto, la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento devono essere notificati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.
- 5.4. Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:
- 5.4.1. un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione⁽¹⁾;
- 5.4.2. il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, posti alla destra del cerchio di cui al punto 5.4.1.
- 5.5. Se nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato ai sensi di altri regolamenti allegati all'accordo, il simbolo di cui al punto 5.4.1 non va ripetuto. In tal caso il regolamento e i numeri di omologazione, nonché i simboli supplementari di tutti i regolamenti applicati ai fini dell'omologazione nel paese che l'ha rilasciata a norma del presente regolamento, devono essere riportati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 5.4.1.
- 5.6. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

(¹) I numeri distintivi delle parti contraenti l'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 3, allegato 3 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html



- 5.7. Il marchio di omologazione deve essere posto sulla targhetta dei dati applicata dal costruttore o accanto ad essa.
- 5.8. Nell'allegato 2 del presente regolamento figurano esempi di marchio di omologazione.
6. SPECIFICHE
- 6.1. Specifiche generali
- 6.1.1. Il veicolo, il suo motore e il suo sistema di silenziatori devono essere progettati, costruiti e montati in modo tale da consentire al veicolo, se utilizzato normalmente e nonostante le vibrazioni a cui può essere sottoposto, di soddisfare le disposizioni del presente regolamento.
- 6.1.2. Il sistema di silenziatori deve essere progettato, costruito e montato in modo tale da resistere ai fenomeni di corrosione a cui è esposto, tenendo conto delle condizioni di impiego del veicolo e delle differenze climatiche regionali.
- 6.2. Specifiche relative ai livelli sonori
- 6.2.1. Metodi di misurazione
- 6.2.1.1. Il suono emesso dal tipo di veicolo presentato per l'omologazione deve essere misurato per mezzo dei due metodi descritti nell'allegato 3 del presente regolamento, uno per il veicolo in movimento e l'altro per il veicolo fermo ⁽¹⁾; nel caso di un veicolo il cui motore a combustione interna non può entrare in funzione a veicolo fermo, il suono emesso deve essere misurato solo a veicolo in movimento. Nel caso di un veicolo ibrido elettrico di categoria M₁ il cui motore a combustione interna non può entrare in funzione a veicolo fermo, il suono emesso deve essere misurato conformemente all'allegato 3, punto 4.
- Se dotati di un dispositivo di frenatura ad aria compressa, i veicoli con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 2 800 kg devono essere sottoposti, da fermi, a una misurazione aggiuntiva del rumore prodotto dall'aria compressa conformemente alle specifiche dell'allegato 5.
- 6.2.1.2. I valori misurati come prescritto al precedente punto 6.2.1.1 devono essere indicati nel verbale di prova e in un certificato conforme al modello di cui all'allegato 1.
- 6.2.2. Valori limite del livello sonoro

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni di cui al punto 3.1 dell'allegato 3 del presente regolamento, arrotondato matematicamente alla cifra intera più vicina, non deve superare i seguenti limiti:

Categoria veicolo	Veicoli usati per il trasporto di passeggeri	Valori limite [dB(A)]		
		Fase 1	Fase 2	Fase 3
M ₁	PMR ≤ 120	72	70	68
	120 < PMR ≤ 160	73	71	69
	PMR > 160	75	73	71
	PMR > 200, n. di posti a sedere ≤ 4, elevazione del punto R < 450 mm dal suolo	75	74	72
M ₂	M ≤ 2,5 t	72	70	69
	2,5 t < M ≤ 3,5 t	74	72	71
	M > 3,5 t; P _n ≤ 135 kW	75	73	72
	M > 3,5 t; P _n > 135 kW	75	74	72

⁽¹⁾ Deve essere eseguita una prova su un veicolo allo scopo di fornire un valore di riferimento alle amministrazioni che utilizzano questo metodo per controllare i veicoli in uso.




Categoria veicolo	Veicoli usati per il trasporto di passeggeri	Valori limite [dB(A)]		
		Fase 1	Fase 2	Fase 3
M ₃	P _n ≤ 150 kW	76	74	73
	150 kW < P _n ≤ 250 kW	78	77	76
	P _n > 250 kW	80	78	77
Categoria veicolo	Veicoli usati per il trasporto di merci	Fase 1	Fase 2	Fase 3
N ₁	M ≤ 2,5 t	72	71	69
	M > 2,5 t	74	73	71
N ₂	P _n ≤ 135 kW	77	75	74
	P _n > 135 kW	78	76	75
N ₃	P _n ≤ 150 kW	79	77	76
	150 kW < P _n ≤ 250 kW	81	79	77
	P _n > 250 kW	82	81	79

- 6.2.2.1. Per i tipi di veicoli di categoria M₁ derivati da tipi di veicoli di categoria N₁ con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate e un'elevazione del punto R superiore a 850 mm dal suolo si applicano i limiti riservati ai tipi di veicoli di categoria N₁ con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate.
- 6.2.2.2. Per i veicoli progettati per l'uso fuoristrada⁽¹⁾ i valori limite devono essere aumentati di 2 dB(A) per le categorie di veicoli M₃ e N₃ e di 1 dB(A) per tutte le altre categorie di veicoli.
- Per i tipi di veicoli di categoria M₁ i valori limite aumentati per l'uso fuoristrada sono validi solo se la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile è superiore a 2 tonnellate.
- 6.2.2.3. I valori limite devono essere aumentati di 2 dB(A) per le categorie di veicoli M₁ con accesso per sedie a rotelle, costruiti o convertiti per accogliere una o più persone sedute sulla rispettiva sedia a rotelle durante il trasporto su strada, e per i veicoli blindati conformi alla definizione di cui al punto 2.5.2 del R.E.3.
- 6.2.2.4. Per i tipi di veicoli di categoria M₃ con solo motore a benzina il valore limite applicabile deve essere aumentato di 2 dB(A).
- 6.2.2.5. Per i tipi di veicoli di categoria N₁ aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile inferiore o uguale a 2,5 tonnellate, un motore di cilindrata non superiore a 660 cc, un rapporto potenza/massa (PMR) calcolato utilizzando la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 35 e una distanza orizzontale «d» tra l'asse anteriore e il punto R del sedile del conducente inferiore a 1 100 mm, si applicano i limiti riservati ai tipi di veicoli di categoria N₁ con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate.

6.2.3. Disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore

Le disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore (additional sound emission provisions — ASEP) si applicano solamente ai veicoli delle categorie M₁ e N₁ dotati di un motore a combustione interna.

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, par. 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.



I veicoli sono ritenuti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 7 se il costruttore fornisce all'autorità di omologazione una documentazione tecnica attestante che la differenza tra il regime minimo e quello massimo del motore dei veicoli in corrispondenza della linea BB', per qualsiasi condizione di prova in seno alla fascia di regolazione ASEP di cui all'allegato 7, punto 3.3, del presente regolamento non è superiore a $0,15 \times S$, con particolare riferimento ai cambi non bloccabili con rapporti variabili (CVT).

I veicoli sono esentati dalle disposizioni ASEP se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) Per i veicoli della categoria N_1 se la cilindrata non è superiore a 660 cc e il rapporto potenza/massa (PMR) calcolato utilizzando la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non è superiore a 35.
- b) Per i veicoli della categoria N_1 se il carico utile è pari almeno a 850 kg e il rapporto potenza/massa calcolato utilizzando la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non è superiore a 40.
- c) Per i veicoli della categoria N_1 o M_1 derivati da tipi di veicoli di categoria N_1 se la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile è superiore a 2,5 tonnellate, l'elevazione del punto R è superiore a 850 mm dal suolo e il rapporto potenza/massa calcolato utilizzando la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non è superiore a 40.

Le emissioni sonore del veicolo nelle tipiche condizioni di guida su strada, che sono diverse da quelle in cui è avvenuta la prova di omologazione di cui all'allegato 3 e all'allegato 7, non devono discostarsi in misura significativa dal risultato della prova.

- 6.2.3.1. Il costruttore del veicolo non deve intenzionalmente adattare, modificare o introdurre dispositivi o procedure meccanici, elettrici, termici o d'altro tipo al solo scopo di soddisfare le prescrizioni relative alle emissioni sonore del presente regolamento che non siano operativi in condizioni tipiche di funzionamento su strada.
- 6.2.3.2. Il veicolo deve soddisfare le prescrizioni di cui all'allegato 7 del presente regolamento.
- 6.2.3.3. All'atto della presentazione della domanda di omologazione, il costruttore deve fornire una dichiarazione, redatta in conformità al modello di cui all'appendice 1 dell'allegato 7, attestante che il tipo di veicolo da omologare soddisfa le prescrizioni di cui al punto 6.2.3 del presente regolamento.

6.3. Specifiche relative ai sistemi di silenziatori dello scarico contenenti materiali fibrosi

6.3.1. Si applicano le prescrizioni di cui all'allegato 4.

7. MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO

7.1. Qualsiasi modifica del tipo di veicolo deve essere notificata all'autorità che ha emesso l'omologazione. Tale autorità di omologazione può quindi:

- 7.1.1. ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti sostanzialmente negativi e considerare pertanto il veicolo sia ancora conforme alle prescrizioni;
- 7.1.2. chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico che ha effettuato le prove.


7.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, vanno comunicati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al punto 5.3.

7.3. L'autorità di omologazione che rilascia l'estensione dell'omologazione attribuisce un numero di serie a tale estensione e ne informa le altre parti all'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.


8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1. Le procedure di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:


- 8.1.1. i veicoli omologati a norma del presente regolamento devono essere costruiti in modo conforme al tipo omologato, rispettando cioè le prescrizioni di cui al punto 6;
- 8.1.2. devono essere soddisfatte le prescrizioni minime delle procedure per il controllo della conformità della produzione di cui all'allegato 6 del presente regolamento.



- 8.2. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. Tali verifiche hanno normalmente cadenza biennale.
9. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
- 9.1. L'omologazione rilasciata per un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni sopra menzionate.
- 9.2. Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
10. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
- 10.1. Se il titolare di un'omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento, ne deve informare l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale comunicazione l'autorità deve informare le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- 11.1. Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare di rilasciare o di accettare un'omologazione a norma del presente regolamento, così come modificato dalla serie di modifiche 03.
- 11.2. Disposizioni transitorie per la fase 1 (cfr. il punto 6.2.2)
- 11.2.1. Dal 1° luglio 2016 le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare omologazioni soltanto se il tipo di veicolo da omologare soddisfa le prescrizioni della fase 1 (cfr. punto 6.2.2) del presente regolamento, così come modificato dalla serie di modifiche 03.
- A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa le prescrizioni della fase 2 e della fase 3 del presente regolamento, così come modificato dalla serie di modifiche 03.
- 11.2.2. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutarsi di rilasciare estensioni dell'omologazione ai tipi esistenti che siano state rilasciate conformemente alla serie di modifiche 02 del presente regolamento.
- 11.2.3. Fino al 30 giugno 2022, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l'omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato conformemente alla serie di modifiche 02 del presente regolamento.
- 11.2.4. A decorrere dal 1° luglio 2022 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non devono più essere obbligate ad accettare, ai fini dell'omologazione nazionale o regionale, un tipo di veicolo omologato conformemente a una precedente serie di modifiche del presente regolamento.
- 11.2.5. Anche in seguito alla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono continuare, ai fini dell'omologazione nazionale o regionale, a rilasciare l'omologazione o l'estensione di un'omologazione emessa conformemente alle serie precedenti di modifiche del presente regolamento.
- 11.3. Disposizioni transitorie per la fase 2 (cfr. il punto 6.2.2)
- 11.3.1. Dal 1° luglio 2020 per i tipi di veicoli di categoria diversa da N₁ e dal 1° luglio 2022 per i tipi di veicoli di categoria N₂, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare omologazioni soltanto se il tipo di veicolo da omologare soddisfa le prescrizioni della fase 2 (cfr. punto 6.2.2) del presente regolamento, così come modificato dalla serie di modifiche 03.
- Inoltre, a partire dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione se il tipo di veicolo da omologare soddisfa le prescrizioni della fase 3 del presente regolamento, così come modificato dalla serie di modifiche 03.
- 11.3.2. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutarsi di rilasciare estensioni dell'omologazione dei tipi esistenti che siano state rilasciate conformemente alla fase 1 (cfr. punto 6.2.2) o alla serie di modifiche 02 del presente regolamento.



- 11.3.3. Fino al 30 giugno 2022 per i tipi di veicoli di categoria diversa da N_2 e fino al 30 giugno 2023 per i tipi di veicoli di categoria N_2 , nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l'omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato conformemente alla fase 1 (cfr. punto 6.2.2) o alla serie di modifiche 02 del presente regolamento.
- 11.3.4. Dal 1° luglio 2022 per i tipi di veicoli di categoria diversa da N_2 e dal 1° luglio 2023 per i tipi di veicoli di categoria N_2 , le parti contraenti che applicano il presente regolamento non devono più essere obbligate ad accettare, ai fini dell'omologazione nazionale o regionale, un tipo di veicolo omologato conformemente alla fase 1 (cfr. punto 6.2.2) o a una precedente serie di modifiche del presente regolamento.
- 11.3.5. Anche in seguito alla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono continuare, ai fini dell'omologazione nazionale o regionale, a rilasciare l'omologazione o l'estensione di un'omologazione conformemente alla fase 1 (cfr. punto 6.2.2) o alle serie precedenti di modifiche del presente regolamento.
- 11.4. Disposizioni transitorie per la fase 3 (cfr. il punto 6.2.2)
- 11.4.1. Dal 1° luglio 2024 per i tipi di veicoli di categoria diversa da N_2 , N_3 e M_3 e dal 1° luglio 2026 per i tipi di veicoli di categoria N_2 , N_3 e M_3 , le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare omologazioni soltanto se il tipo di veicolo da omologare soddisfa le prescrizioni della fase 3 (cfr. punto 6.2.2) del presente regolamento, così come modificato dalla serie di modifiche 03.
- 11.4.2. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutarsi di rilasciare estensioni dell'omologazione ai tipi esistenti che siano state rilasciate conformemente alla fase 2 di cui al punto 6.2.2.
- 11.4.3. Fino al 30 giugno 2026 per i tipi di veicoli di categoria diversa da N_2 , N_3 e M_3 e fino al 30 giugno 2027 per i tipi di veicoli di categoria N_2 , N_3 e M_3 , nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l'omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato conformemente alla fase 2 di cui al punto 6.2.2.
- 11.4.4. Dal 1° luglio 2026 per i tipi di veicoli di categoria diversa da N_2 , N_3 e M_3 e dal 1° luglio 2027 per i tipi di veicoli di categoria N_2 , N_3 e M_3 , nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può essere obbligata ad accettare, ai fini dell'omologazione nazionale o regionale, un tipo di veicolo omologato conformemente alla fase 2 di cui al punto 6.2.2.
- 11.4.5. Anche in seguito alla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono continuare, ai fini dell'omologazione nazionale o regionale, a rilasciare l'omologazione o l'estensione di un'omologazione conformemente alla fase 1 o alla fase 2 (cfr. punto 6.2.2) o alle serie precedenti di modifiche del presente regolamento.
- 11.5. In deroga alle disposizioni transitorie di cui sopra, le parti contraenti che applicano il presente regolamento a decorrere da una data successiva a quella in cui entra in vigore la serie di modifiche più recente, non sono obbligate ad accettare omologazioni rilasciate a norma di una delle precedenti serie di modifiche del presente regolamento.
- 11.6. Fino al 30 giugno 2019 i veicoli con sistema di trazione ibrida di serie, muniti di motore a combustione senza dispositivi meccanici di accoppiamento al gruppo propulsore, sono esonerati dalle prescrizioni di cui al punto 6.2.3.
- 11.7. Fino al 30 giugno 2019 le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono continuare a rilasciare omologazioni utilizzando siti di prova conformi alle specifiche delle precedenti serie di modifiche al presente regolamento in alternativa all'allegato 3, punto 2.1, del presente regolamento.
- 11.8. Fino al 30 giugno 2022 per i tipi di veicoli di categoria N_1 o per i tipi di veicoli di categoria M_1 derivati da tipi di veicoli di categoria N_1 si applicano i limiti di cui al punto 6.2.2 per i tipi di veicoli della categoria N_1 aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate, se possiedono tutte le caratteristiche seguenti:
- una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile inferiore o uguale a 2,5 tonnellate;
 - un'elevazione del punto R superiore o uguale a 800 mm dal suolo;
 - una cilindrata superiore a 660 cc ma inferiore a 1 495 cc;
 - un motore il cui baricentro si trovi tra 300 mm e 1 500 mm dietro l'asse anteriore;
 - la trazione posteriore.



12. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità che rilasciano le omologazioni e ai quali devono essere inviate le schede di notifica attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca di un'omologazione rilasciata in altri paesi.


—



ALLEGATO 1

NOTIFICA

[(Dimensioni massime del formato: A4 (210 × 297 mm)]



Emessa da: Nome dell'amministrazione
.....
.....
.....

- Relativa a (2): rilascio dell'omologazione
estensione dell'omologazione
rifiuto dell'omologazione
revoca dell'omologazione
cessazione definitiva della produzione

di un tipo di veicolo in relazione alle sue emissioni sonore in applicazione del regolamento n. 51


Omologazione n.: Estensione n.:

Sezione I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
0.2. Tipo:
0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (3):
0.3.1. Ubicazione di tale marchio:
0.4. Categoria del veicolo (4):
0.4.1. Sottocategoria di cui al punto 6.2.2 (seconda colonna della tabella) e ai punti da 6.2.2.1 a 6.2.2.5:
0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
0.6. Nomi e indirizzi degli stabilimenti di montaggio:
0.7. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario:

Sezione II

- 1. Eventuali informazioni aggiuntive: cfr. addendum (appendice 1)
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum (appendice 1)



6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. Motivi dell'estensione:

Allegati:

Fascicolo di omologazione


Verbale/i di prova

(¹) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni sull'omologazione contenute nel regolamento).

(²) Cancellare quanto non pertinente.

(³) Se le modalità di identificazione del tipo contengono caratteri non appropriati ai fini della descrizione dei tipi di veicolo contemplati dal certificato di omologazione, detti caratteri devono essere sostituiti nella documentazione con il simbolo: «?» (esempio ABC??123??).


(⁴) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, par. 2 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.



Appendice 1

Addendum alla scheda di notifica n. ...


1. Informazioni aggiuntive
 - 1.1. Gruppo motopropulsore
 - 1.1.1. Costruttore del motore:
 - 1.1.2. Codice attribuito al motore dal costruttore:
 - 1.1.3. Potenza massima nominale netta: kW a min⁻¹ oppure potenza nominale continua massima (motore elettrico) kW
 - 1.1.4. Compressore/i, marca e tipo:
 - 1.1.5. Filtro dell'aria, marca e tipo:
 - 1.1.6. Silenziatore/i dell'aspirazione, marca e tipo:
 - 1.1.7. Silenziatore/i dello scarico, marca e tipo:
 - 1.1.8. Catalizzatore/i, marca e tipo:
 - 1.1.9. Filtro/i antiparticolato, marca e tipo:
 - 1.2. Trasmissione
 - 1.2.1. Tipo (meccanica, idraulica, elettrica ecc.):
 - 1.3. Dispositivi estranei al motore progettati per ridurre il rumore:
2. Risultati di prova
 - 2.1. Livello sonoro del veicolo in movimento: dB(A)
 - 2.2. Livello sonoro del veicolo fermo: dB(A) a min⁻¹
 - 2.2.1. Livello sonoro dell'aria compressa, freno di servizio: dB(A)
 - 2.2.2. Livello sonoro dell'aria compressa, freno di stazionamento: dB(A)
 - 2.2.3. Livello sonoro dell'aria compressa durante l'azionamento del regolatore di pressione: dB(A)
 - 2.3. Dati per facilitare la prova di conformità dei veicoli ibridi il cui motore a combustione interna non può entrare in funzione a veicolo fermo
 - 2.3.1. Rapporto (i) o posizione del selettore del cambio scelto/a per la prova:
 - 2.3.2. Posizione del commutatore (se presente) durante la misurazione di $L_{wot(i)}$:
 - 2.3.3. Lunghezza di preaccelerazione l_{PA} (punto in cui viene premuto il pedale dell'acceleratore prima della linea AA', in metri)
 - 2.3.4. Livello di pressione sonora $L_{wot(i)}$: dB(A)
3. Osservazioni:



Appendice 2

Scheda tecnica informativa

0. Informazioni generali
- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo ⁽¹⁾:
- 0.2.1. Ubicazione di tale marchio:
- 0.3. Categoria del veicolo ⁽²⁾:
- 0.4. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.5. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario:
- 0.6. Nomi e indirizzi degli stabilimenti di montaggio:
1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo
- 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
- 1.2. Numero di assi e di ruote ⁽³⁾:
- 1.2.1. Assi motore (numero, posizione, interconnessione):
- 1.3. Posizione e disposizione del motore:
2. Masse e dimensioni ⁽⁴⁾ (in kg e mm) (con riferimento al disegno se del caso):
- 2.1. Gamma delle dimensioni (complessive) del veicolo:
- 2.1.1. Per telaio non carrozzato:
- 2.1.1.1. Lunghezza:
- 2.1.1.2. Larghezza:
- 2.1.2. Per telaio carrozzato:
- 2.1.2.1. Lunghezza:
- 2.1.2.2. Larghezza:
- 2.2. Massa in ordine di marcia ⁽⁵⁾
- a) Massima e minima per ogni variante:
- b) Massa di ciascuna versione (deve essere fornita una matrice):
- 2.3. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾:
3. Gruppo motopropulsore ⁽⁸⁾
- 3.1. Costruttore del motore:
- 3.1.1. Codice attribuito al motore dal costruttore (apposto sul motore, o altri mezzi di identificazione):
- 3.2. Motore a combustione interna
- 3.2.1. Informazioni specifiche sul motore
- 3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, ciclo a quattro tempi/due tempi/rotativo ⁽⁹⁾



- 3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri:
- 3.2.1.2.1. Ordine di accensione:
- 3.2.1.3. Cilindrata ⁽¹⁰⁾: cm³
- 3.2.1.4. Potenza massima nominale netta: kW a giri/min⁻¹ (dichiarata dal costruttore)
- 3.2.2. Alimentazione
- 3.2.2.1. A iniezione (solo per i motori ad accensione spontanea): sì/no ⁽⁹⁾
- 3.2.2.1.1. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza ⁽⁹⁾
- 3.2.2.1.2. Regolatore
- 3.2.2.1.2.1. Tipo:
- 3.2.2.1.2.2. Regime di attivazione del cut-off sotto carico: min⁻¹
- 3.2.2.2. A iniezione (solo per i motori ad accensione comandata): sì/no ⁽⁹⁾
- 3.2.2.2.1. Principio di funzionamento: collettore di aspirazione (a punto singolo/multiplo ⁽⁹⁾)/iniezione diretta/altro (specificare) ⁽⁹⁾
- 3.2.3. Sistema di aspirazione
- 3.2.3.1. Filtro dell'aria, disegni oppure
- 3.2.3.1.1. Marche:
- 3.2.3.1.2. Tipi:
- 3.2.3.2. Silenziatore dell'aspirazione, disegni:
- 3.2.3.2.1. Marche:
- 3.2.3.2.2. Tipi:
- 3.2.4. Impianto di scarico
- 3.2.4.1. Descrizione e/o disegno dell'impianto di scarico:
- 3.2.4.2. Silenzianti dello scarico:
- Tipo, marcatura dei silenzianti dello scarico:
- Se influiscono sulla rumorosità esterna, interventi nel vano motore e sul motore intesi a ridurla:
- 3.2.4.3. Ubicazione dell'uscita dello scarico:
- 3.2.4.4. Silenziatore dello scarico contenente materiali fibrosi:
- 3.2.5. Convertitore catalitico: sì/no ⁽⁹⁾
- 3.2.5.1. Numero di convertitori e di elementi catalitici (fornire le informazioni di seguito richieste per ciascuna unità distinta):
- 3.3. Motore elettrico
- 3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione):
- 3.3.1.1. Potenza oraria massima: kW
- 3.3.1.2. Tensione di esercizio: V
- 3.4. Motore o combinazione di propulsori:
- 3.4.1. Veicolo ibrido elettrico: sì/no ⁽⁹⁾




- 3.4.2. Categoria di veicolo ibrido elettrico: con ricarica esterna/senza ricarica esterna ⁽⁹⁾:
- 3.4.3. Commutatore della modalità di funzionamento: sì/no ⁽⁹⁾
- 3.4.3.1. Modalità selezionabili
- 3.4.3.1.1. Esclusivamente elettrica: sì/no ⁽⁹⁾
- 3.4.3.1.2. Esclusivamente termica: sì/no ⁽⁹⁾
- 3.4.3.1.3. Modalità ibride: sì/no ⁽⁹⁾ (se sì, fornire una breve descrizione):
- 3.4.4. Motore elettrico (descrivere separatamente ogni tipo di motore elettrico)
- 3.4.4.1. Marca:
- 3.4.4.2. Tipo:
- 3.4.4.3. Potenza massima nominale netta: kW
- 4. Trasmissione ⁽¹⁾
- 4.1. Tipo (meccanica, idraulica, elettrica ecc.):
- 4.2. Rapporti di trasmissione

Marcia	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quello dell'albero secondario del cambio)	Rapporti finali di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quello delle ruote motrici)	Rapporti totali di trasmissione
Massima per trasmissione variabile continua (CVT) ⁽¹⁾			
1			
2			
3			
...			
Minima per CVT			
Retromarcia			


⁽¹⁾ Trasmissione variabile continua (CVT): trasmissione con rapporti di cambio variabili.

- 4.3. Velocità massima di progetto del veicolo (in km/h) ⁽¹²⁾:
- 5. Sospensione
- 5.1. Pneumatici e ruote
- 5.1.1. Combinazione pneumatici-ruote
 - a) per gli pneumatici, indicare la designazione della misura, l'indice della capacità di carico e il simbolo della categoria di velocità;
 - b) per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e i dati dell'offset.
- 5.1.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento
- 5.1.2.1. Asse 1:
- 5.1.2.2. Asse 2:
- 5.1.2.3. Asse 3:
- 5.1.2.4. Asse 4:
- ecc.



6. Carrozzeria
- 6.1. Tipo di carrozzeria:
- 6.2. Materiali usati e modalità di costruzione:
7. Varie
- 7.1. Descrizione dettagliata di tutti i dispositivi estranei al motore progettati per la riduzione del rumore (se non compresi in altre voci):
- Firma:
- Funzione all'interno della società:
- Data:

- (¹) Se le modalità di identificazione del tipo contengono caratteri non appropriati ai fini della descrizione dei tipi di veicolo contemplati dal certificato di omologazione, detti caratteri devono essere sostituiti nella documentazione con il simbolo: «?» (esempio ABC??123??).
- (²) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, par. 2 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.
- (³) Solo ai fini della definizione dei «veicoli fuoristrada».
- (⁴) Norma ISO 612: 1978 — Veicoli stradali — Dimensioni degli autoveicoli e dei veicoli rimorchiati — Termini e definizioni.
- a) Quando esiste una versione con cabina normale e una con cabina con cuccetta, indicare le dimensioni e le masse di entrambe.
- b) Specificare gli equipaggiamenti opzionali che influiscono sulle dimensioni del veicolo.
- (⁵) La massa del conducente è valutata in 75 kg. I sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli per le acque usate che devono rimanere vuoti) devono essere riempiti al 90 % della capacità indicata dal costruttore. Le informazioni di cui al punto 2.2, lettera b), non sono necessarie per i veicoli delle categorie N₂, N₃, M₂ e M₃.
- (⁶) Per i veicoli agganciati a un rimorchio o a un semirimorchio che esercitano un carico verticale significativo sul dispositivo di accoppiamento o sulla ralla, tale carico, diviso per il valore normalizzato dell'accelerazione di gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammissibile.
- (⁷) Indicare qui i valori massimi e minimi di ogni variante.
- (⁸) Se un veicolo può essere alimentato a benzina, a diesel, ecc., o anche in combinazione con un altro carburante, le voci vanno ripetute. Nel caso di motori e sistemi non convenzionali, il costruttore deve fornire dettagli equivalenti a quelli qui richiesti.
- (⁹) Cancellare quanto non pertinente.
- (¹⁰) Questo valore va calcolato con $\pi = 3,1416$ e arrotondato al cm³ più prossimo.
- (¹¹) I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.
- (¹²) Per i rimorchi, velocità massima ammessa dal costruttore.




ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

Modello A

(cfr. punto 5.4 del presente regolamento)




a = 8 mm min.

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che questo tipo di veicolo, con riferimento alle emissioni sonore, è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma del regolamento n. 51 con il numero di omologazione n. 032439.

Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che al momento del rilascio dell'omologazione il regolamento n. 51 comprendeva già la serie di modifiche 03.

Modello B


(cfr. punto 5.5 del presente regolamento)



a = 8 mm min.

Il marchio di approvazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che questo tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma dei regolamenti n. 51 e n. 33⁽¹⁾. I numeri di omologazione indicano che, alle date del rilascio delle rispettive omologazioni, il regolamento n. 51 comprendeva la serie di modifiche 03, mentre il regolamento n. 33 era nella sua versione originale.

(¹) Quest'ultimo numero è fornito unicamente a titolo esemplificativo.



ALLEGATO 3

METODI E STRUMENTI DI MISURAZIONE DEL SUONO EMESSE DA VEICOLI A MOTORE

1. Strumenti di misurazione

1.1. Misurazioni acustiche

L'apparecchio per misurare il livello sonoro deve essere un fonometro di precisione o un sistema di misurazione equivalente, che soddisfi le prescrizioni degli strumenti appartenenti alla classe 1 (compresa l'eventuale protezione antivento raccomandata). Tali prescrizioni sono descritte nella pubblicazione «IEC 61672-1:2002: Fonometri di precisione», 2a edizione, della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI).

Le misurazioni devono essere effettuate usando la risposta «rapida» del fonometro nonché la curva di ponderazione «A», entrambi descritti nella suddetta pubblicazione. Se si utilizza un sistema che include un controllo periodico del livello di pressione sonora ponderato in base alla curva A, le letture vanno effettuate a intervalli non superiori a 30 ms.

Per la manutenzione e la taratura del fonometro occorre attenersi alle indicazioni del costruttore.

1.2. Taratura dell'intero sistema di misurazione acustica per una sessione di misurazioni

All'inizio e alla fine di ogni sessione di misurazioni, tutto il sistema di misurazione deve essere verificato mediante un calibratore acustico che sia almeno conforme alle prescrizioni dei calibratori acustici della classe di precisione 1, di cui alla pubblicazione CEI 60942:2003. Senza ulteriori aggiustamenti, la differenza tra le letture di due controlli consecutivi deve essere inferiore o uguale a 0,5 dB(A).

Se questo valore è superato, i risultati delle misurazioni ottenuti dopo l'ultimo controllo soddisfacente devono essere scartati.

1.3. Conformità alle prescrizioni

La conformità della strumentazione di misurazione acustica deve essere dimostrata da un certificato di conformità valido. Questi certificati di conformità agli standard devono essere considerati validi se sono stati rilasciati nei precedenti 12 mesi per il dispositivo di calibratura acustica e nei precedenti 24 mesi per il sistema di strumentazione. Tutte le prove di conformità devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato a eseguire tarature rapportabili alle norme pertinenti.

1.4. Strumenti per misurare la velocità

Il regime del motore deve essere misurato con strumenti caratterizzati da una precisione di almeno $\pm 2\%$ rispetto al regime di rotazione prescritto per le prove.

La velocità del veicolo su strada deve essere misurata con strumenti caratterizzati da una precisione di almeno $\pm 0,5$ km/h, se si usano dispositivi di misurazione continua.

Se durante le prove si effettuano misurazioni indipendenti della velocità, i relativi strumenti devono soddisfare i limiti di specificazione di almeno $\pm 0,2$ km/h.

1.5. Strumenti meteorologici

Gli strumenti meteorologici usati per monitorare le condizioni ambientali durante la prova devono comprendere i seguenti dispositivi, che devono soddisfare almeno il grado di accuratezza indicato:

- a) termometro, ± 1 °C;
- b) anemometro, $\pm 1,0$ m/s;
- c) barometro, ± 5 hPa;
- d) igrometro (per umidità relativa), $\pm 5\%$.



2. Condizioni di misurazione

2.1. Sito di prova e condizioni ambientali

La superficie del tracciato di prova e le dimensioni del sito di prova devono essere conformi alla norma ISO 10844:2014.

La superficie del terreno deve essere libera da neve polverosa, erbe alte, terra smossa o ceneri. In prossimità del microfono e della fonte sonora non devono trovarsi ostacoli capaci di influenzare il campo acustico. L'osservatore che esegue le misurazioni deve disporsi in modo da non alterare i valori indicati dallo strumento di misurazione.

Le misurazioni non devono essere eseguite in condizioni atmosferiche avverse. Occorre far sì che i risultati non siano falsati da raffiche di vento.

Gli strumenti meteorologici devono essere collocati in prossimità dell'area di prova a un'altezza di 1,2 m \pm 0,02 m. Le misurazioni devono essere effettuate a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 40 °C.

Le prove non devono essere eseguite se la velocità del vento, comprese le raffiche, è superiore a 5 m/s all'altezza del microfono durante l'intervallo di misurazione del suono.

Durante tale intervallo di misurazione devono essere registrati valori rappresentativi di temperatura, velocità e direzione del vento, umidità relativa e pressione barometrica.

Nella lettura non si deve tenere conto di picchi che paiano non essere correlati alle caratteristiche del livello sonoro generale del veicolo.

Il rumore di fondo deve essere misurato per una durata di 10 secondi immediatamente prima e dopo una serie di prove sui veicoli. Le misurazioni devono essere effettuate con gli stessi microfoni e nelle stesse postazioni utilizzate durante la prova. Deve essere registrato il livello massimo di pressione sonora ponderato in base alla curva A.

Il rumore di fondo (rumore del vento compreso) dev'essere inferiore di almeno 10 dB(A) rispetto al livello di pressione sonora ponderato in base alla curva A prodotto dal veicolo durante la prova. Se la differenza tra il rumore ambiente e il suono misurato è compresa tra 10 e 15 dB(A), per il calcolo dei risultati della prova occorre sottrarre dalle letture del fonometro l'opportuna correzione, come indicato nella seguente tabella:

Differenza tra rumore ambiente e suono da misurare dB(A)	10	11	12	13	14	15
Correzione dB(A)	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0

2.2. Veicolo


2.2.1. Il veicolo deve essere rappresentativo dei veicoli da immettere in commercio, come specificato dal costruttore d'intesa con il servizio tecnico, in modo da soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.

Le misurazioni devono essere effettuate senza rimorchio, a meno che non si tratti di veicoli non separabili. Su richiesta del costruttore le misurazioni possono essere effettuate su veicoli con assi sollevabili in posizione sollevata.

Le misurazioni devono essere effettuate su veicoli con la massa di prova m_t specificata in base alla tabella che segue:

La massa target, m_{target} , si usa per indicare la massa con la quale devono essere sottoposti a prova i veicoli di categoria N_2 e N_3 . L'effettiva massa di prova del veicolo può essere inferiore a causa dei limiti di carico del veicolo e degli assi.

Categoria veicolo	Massa di prova del veicolo
M_1	$m_t = m_{ro} \pm 5 \%$
N_1	$m_t = m_{ro} \pm 5 \%$



Categoria veicolo	Massa di prova del veicolo
N ₂ , N ₃	$m_{\text{target}} = 50 \text{ [kg/kW]} \times P_n \text{ [kW]}$ Il carico aggiuntivo, m_{xload} , introdotto per raggiungere la massa target, m_{target} , del veicolo deve essere posizionato sugli assi posteriori. La somma del carico aggiuntivo e del carico dell'asse posteriore a vuoto, $m_{\text{ra load unladen}}$, è limitata al 75 % della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile per l'asse posteriore, $m_{\text{ac ra max}}$. La massa target deve essere raggiunta con una tolleranza di $\pm 5 \%$. Se il baricentro del carico aggiuntivo non può essere allineato con il centro dell'asse posteriore, la massa di prova, m_{target} , del veicolo non deve superare la somma del carico dell'asse anteriore a vuoto, $m_{\text{fa load unladen}}$, e del carico dell'asse posteriore a vuoto, $m_{\text{ra load unladen}}$, più il carico aggiuntivo m_{xload} , e la massa del conducente m_d . La massa di prova per i veicoli con più di due assi deve essere la stessa dei veicoli a due assi. Se la massa a vuoto di un veicolo con più di due assi, m_{unladen} , supera la massa di prova per il veicolo a due assi, il veicolo deve essere sottoposto a prova senza carico aggiuntivo. Se la massa di un veicolo con due assi, m_{unladen} , supera la massa target, il veicolo deve essere sottoposto a prova senza carico aggiuntivo.
M ₂ , M ₃	$m_t = m_{\text{ro}}$ La massa in ordine di marcia deve essere raggiunta con una tolleranza di $\pm 10 \%$.
Incompleta M ₂ , M ₃	Se le prove sono effettuate su un veicolo incompleto sprovvisto di carrozzeria, $m_{\text{target}} = 50 \text{ [kg/kW]} \times P_n \text{ [kW]}$ si calcola conformemente alle condizioni summenzionate (cfr. le categorie N ₂ e N ₃), oppure $m_t = m_{\text{chassisM2M3}} + m_{\text{xloadM2M3}} = m_{\text{ro}}$ La massa in ordine di marcia deve essere raggiunta con una tolleranza di $\pm 10 \%$.


- 2.2.2. Su richiesta del richiedente un veicolo di categoria M₂, M₃, N₂ o N₃ è considerato rappresentativo del suo tipo completo se le prove sono effettuate su un veicolo incompleto sprovvisto di carrozzeria. Nella prova di un veicolo incompleto tutti i materiali di insonorizzazione, i pannelli e le componenti e i sistemi di silenziatori devono essere montati sul veicolo come progettato dal costruttore, ad eccezione di una parte della carrozzeria che è costruita in una fase successiva.

Il montaggio di un serbatoio del carburante supplementare o il riposizionamento del serbatoio originario non richiedono una nuova prova a condizione che non siano state alterate altre parti o strutture del veicolo che manifestamente influenzano le emissioni sonore.

Gli pneumatici da usare per la prova devono essere rappresentativi del veicolo, scelti dal costruttore del veicolo e registrati in un addendum alla scheda di notifica (allegato I, appendice 1). Devono inoltre corrispondere a una delle dimensioni indicate per il veicolo come equipaggiamento originale. Lo pneumatico deve o dovrà essere disponibile sul mercato contemporaneamente al veicolo ⁽¹⁾. Gli pneumatici devono essere gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo per la massa di prova del veicolo. Lo spessore del battistrada degli pneumatici deve essere almeno 1,6 mm.

- 2.2.3. Prima di procedere alle misurazioni, il motore deve essere portato alle condizioni di funzionamento normali.
- 2.2.4. Se il veicolo è dotato di più di due ruote motrici, la prova deve essere effettuata solo con la trazione destinata alla normale marcia su strada.
- 2.2.5. Se il veicolo è dotato di ventole a comando automatico, non si deve interferire con il funzionamento di questi dispositivi durante la misurazione.

⁽¹⁾ Dato il significativo contributo degli pneumatici all'emissione sonora complessiva, dovrà essere tenuto conto delle vigenti disposizioni regolamentari per le emissioni sonore pneumatico/strada. Su richiesta del costruttore, in conformità al regolamento n. 117, devono essere esclusi dalle misurazioni effettuate a fini di omologazione del tipo e di conformità della produzione gli pneumatici da trazione, da neve e altri pneumatici speciali come definiti al punto 2 del regolamento n. 117.



2.2.6. Se il veicolo è dotato di un impianto di scarico contenente materiali fibrosi, tale dispositivo deve essere condizionato prima della prova, conformemente all'allegato 4.

2.2.7. Procedura di calcolo per determinare il carico aggiuntivo nei soli veicoli delle categorie N₂ e N₃

2.2.7.1. Calcolo del carico aggiuntivo

La massa target, m_{target} , (per kW di potenza nominale) per veicoli a due assi delle categorie N₂ e N₃, è indicata nella tabella al precedente punto 2.2.1.

$$m_{target} = 50 \text{ [kg/kW]} \times P_n \text{ [kW]} \quad (1)$$

Per raggiungere la massa target, m_{target} , richiesta per il veicolo sottoposto a prova, il veicolo a vuoto, compresa la massa del conducente, m_d , deve essere caricato con una massa aggiuntiva, m_{xload} , che deve essere posizionata sull'asse posteriore, come indicato nella formula (8):

$$m_{target} = m_{unladen} + m_d + m_{xload} \quad (2)$$

La massa target, m_{target} , deve essere raggiunta con una tolleranza di $\pm 5\%$.

La massa a vuoto del veicolo da sottoporre a prova, $m_{unladen}$, si calcola misurando con un dispositivo di pesatura il carico a vuoto dell'asse anteriore, $m_{fa \text{ load unladen}}$, e il carico a vuoto dell'asse posteriore, $m_{ra \text{ load unladen}}$, come indicato nella formula (3):

$$m_{unladen} = m_{fa \text{ load unladen}} + m_{ra \text{ load unladen}} \quad (3)$$

Utilizzando le formule (2) e (3) il carico aggiuntivo, m_{xload} , si calcola come indicato nelle formule (4) e (5):

$$m_{xload} = m_{target} - (m_d + m_{unladen}) \quad (4)$$

$$m_{xload} = m_{target} - (m_d + m_{fa \text{ load unladen}} + m_{ra \text{ load unladen}}) \quad (5)$$

La somma del carico aggiuntivo, m_{xload} , e del carico dell'asse posteriore a vuoto, $m_{ra \text{ load unladen}}$, è limitata al 75 % della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile per l'asse posteriore, $m_{ac \text{ ra max}}$, come indicato nella formula (6):

$$0,75 m_{ac \text{ ra max}} \geq m_{xload} + m_{ra \text{ load unladen}} \quad (6)$$

Il m_{xload} è limitato secondo la formula (7):

$$m_{xload} \leq 0,75 m_{ac \text{ ra max}} - m_{ra \text{ load unladen}} \quad (7)$$

Se il carico aggiuntivo, m_{xload} , calcolato con la formula (5) rientra nei parametri calcolati con la formula (7), allora il carico aggiuntivo è quello calcolato con la formula (5). La massa di prova del veicolo, m_t , si calcola con la formula (8):

$$m_t = m_{xload} + m_d + m_{fa \text{ load unladen}} + m_{ra \text{ load unladen}} \quad (8)$$

In questo caso la massa di prova del veicolo è uguale alla massa target.

$$m_t = m_{target} \quad (9)$$

Se il carico aggiuntivo, m_{xload} , calcolato con la formula (5) non rientra nei parametri calcolati con la formula (7), ma piuttosto in quelli calcolati con la formula (10)

$$m_{xload} > 0,75 m_{ac \text{ ra max}} - m_{ra \text{ load unladen}} \quad (10)$$

allora il carico aggiuntivo, m_{xload} , deve essere quello calcolato con la formula (11):


$$m_{xload} = 0,75 m_{ac \text{ ra max}} - m_{ra \text{ load unladen}} \quad (11)$$

e la massa di prova del veicolo, m_t , deve essere quella calcolata con la formula (12):

$$m_t = 0,75 m_{ac \text{ ra max}} + m_d + m_{fa \text{ load unladen}} \quad (12)$$

In questo caso la massa di prova del veicolo è inferiore alla massa target.

$$m_t < m_{target} \quad (13)$$



2.2.7.2. Aspetti da considerare se il carico non può essere allineato al centro dell'asse posteriore

Se il baricentro del carico aggiuntivo, m_{xload} , non può essere allineato con il centro dell'asse posteriore, la massa di prova, m_t , del veicolo non deve superare la somma del carico dell'asse anteriore a vuoto, $m_{fa\ load\ unladen}$, e del carico dell'asse posteriore a vuoto, $m_{ra\ load\ unladen}$, più il carico aggiuntivo m_{xload} , e la massa del conducente m_d .

Ciò significa che se i carichi effettivi dell'asse anteriore e dell'asse posteriore sono misurati con un dispositivo di pesatura mentre il carico aggiuntivo, m_{xload} , è posizionato sul veicolo ed è allineato con il centro dell'asse posteriore, la massa di prova del veicolo, cui viene sottratta la massa del conducente, si calcola come indicato nella formula (14):

$$m_t - m_d = m_{fa\ load\ laden} + m_{ra\ load\ laden} \quad (14)$$

dove:

$$m_{fa\ load\ laden} = m_{fa\ load\ unladen} \quad (15)$$

Se il baricentro del carico aggiuntivo non può essere allineato con il centro dell'asse posteriore, la formula (14) è ancora valida ma

$$m_{fa\ load\ laden} > m_{fa\ load\ unladen} \quad (16)$$

perché il carico aggiuntivo è parzialmente distribuito sull'asse anteriore. In tal caso non è permesso aggiungere ulteriore massa all'asse posteriore per compensare la massa spostata sull'asse anteriore.

2.2.7.3. Massa di prova per veicoli con più di due assi

Se viene sottoposto a prova un veicolo con più di due assi, la massa di prova di tale veicolo deve corrispondere alla massa di prova per il veicolo a due assi.

Se la massa a vuoto di un veicolo con più di due assi supera la massa di prova per il veicolo a due assi, il veicolo deve essere sottoposto a prova senza carico aggiuntivo.

3. Metodi di prova

3.1. Misurazione del livello sonoro di veicoli in movimento

3.1.1. Condizioni di prova generali

Sulla pista di prova devono essere tracciate due linee, AA' e BB', parallele alla linea PP' e situate rispettivamente a $10 \pm 0,05$ m anteriormente e posteriormente alla linea PP'.

Devono essere effettuate almeno quattro misurazioni su ciascun lato del veicolo e per ciascun rapporto. Possono essere effettuate misurazioni preliminari di regolazione, che però non vanno prese in considerazione.

Il microfono deve essere collocato a una distanza di $7,5 \pm 0,05$ m dalla linea di riferimento CC' della pista e a $1,2 \pm 0,02$ m dal suolo.


L'asse di riferimento per condizioni di campo libero (cfr. CEI 61672-1:2002) deve essere orizzontale e diretto perpendicolarmente verso la traccia della linea CC' del veicolo.

3.1.2. Condizioni di prova specifiche relative ai veicoli

3.1.2.1. Per le categorie di veicoli M_1 , N_1 e M_2 con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile $\leq 3\ 500$ kg:

L'asse di spostamento del veicolo deve seguire il più possibile la linea CC' per tutta la durata della prova, dal momento dell'avvicinamento alla linea AA' fino a quando la parte posteriore del veicolo oltrepassa la linea BB'. Se il veicolo ha due o più ruote motrici, la prova deve essere effettuata con il rapporto di trasmissione destinato al normale uso su strada.

Se il veicolo è munito di un cambio manuale ausiliario o di un ponte a più rapporti di trasmissione, la posizione usata durante la prova deve essere quella prevista per la normale guida urbana. In ogni caso devono essere esclusi i rapporti di trasmissione usati per la marcia rallentata, le manovre di parcheggio o le frenate.



La massa di prova del veicolo deve essere quella indicata nella tabella riportata al punto 2.2.1.

La velocità di prova v_{test} è pari a 50 km/h \pm 1 km/h. Essa deve essere raggiunta quando il punto di riferimento si trova in corrispondenza della linea PP'.

Se la velocità di prova viene modificata conformemente all'allegato 3, punto 3.1.2.1.4.1, lettera e), del presente regolamento, la velocità di prova modificata deve essere usata sia per la prova in accelerazione, sia per la prova a velocità costante.

3.1.2.1.1. Indice del rapporto potenza/massa (PMR)

Il PMR è così definito:

$PMR = (P_n / m_{to}) * 1000$ kg/kW, dove P_n è misurato in kW and m_{to} è misurato in kg conformemente al punto 2.2.1 del presente allegato.

Se due o più fonti di propulsione operano alle condizioni di prova specificate all'allegato 3, punto 3.1.2.1, la potenza totale netta del motore, P_n , deve corrispondere alla somma aritmetica dei motori di propulsione paralleli del veicolo. I motori di propulsione paralleli qui rilevanti sono le sorgenti del moto, che provocano l'avanzamento del veicolo, combinati alle condizioni di prova specificate all'allegato 3, punto 3.1.2.1, del presente regolamento. La potenza specificata per i motori diversi dai motori a combustione deve essere quella dichiarata dal costruttore.

Il PMR adimensionale è usato per il calcolo dell'accelerazione.

3.1.2.1.2. Calcolo dell'accelerazione

Il calcolo dell'accelerazione si applica solo alle categorie di veicoli M_1 , N_1 e M_2 con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile \leq 3 500 kg.

Tutte le accelerazioni si calcolano usando diverse velocità del veicolo sul tracciato di prova. ⁽¹⁾ Le formule indicate si usano per il calcolo di $a_{\text{wot } i}$, $a_{\text{wot } i+1}$ e $a_{\text{wot test}}$. La velocità in corrispondenza di AA' oppure PP' è definita velocità del veicolo quando il punto di riferimento oltrepassa AA' ($v_{AA'}$) oppure PP' ($v_{PP'}$). La velocità in corrispondenza di BB' è definita quando la parte posteriore del veicolo supera BB' ($v_{BB'}$). Il metodo utilizzato per la determinazione dell'accelerazione deve essere specificato nella relazione di prova.

A causa della definizione di punto di riferimento del veicolo, la lunghezza del veicolo (l_{veh}) è considerata in maniera diversa nella seguente formula. Se il punto di riferimento si trova nella parte anteriore del veicolo, allora $l = l_{\text{veh}}$; se si trova a metà, allora: $l = \frac{1}{2} l_{\text{veh}}$; se si trova nella parte posteriore, allora: $l = 0$.

A discrezione del costruttore del veicolo, i veicoli con motore collocato in posizione anteriore possono utilizzare $l = 5$ m mentre i veicoli con motore collocato in posizione centrale possono utilizzare $l = 2,5$ m.

3.1.2.1.2.1. Procedura di calcolo per i veicoli con cambio manuale, cambio automatico, cambi adattivi e cambi con rapporti variabili (CVT) sottoposti a prova con i rapporti di trasmissione bloccati:

$$a_{\text{wot test}} = ((v_{BB'}/3,6)^2) - (v_{AA'}/3,6)^2 / (2 * (20 + l))$$

il valore $a_{\text{wot test}}$ usato per la scelta del rapporto di trasmissione deve corrispondere alla media dei quattro valori $a_{\text{wot test } i}$ in ciascuna misurazione valida.


È ammesso il ricorso alla preaccelerazione. Il punto in cui viene premuto il pedale dell'acceleratore prima della linea AA' deve essere registrato nell'addendum della scheda di notifica (cfr. allegato 1, appendice 1).

3.1.2.1.2.2. Procedura di calcolo per i veicoli con cambio automatico, adattivo o CVT sottoposti a prova con i rapporti di trasmissione non bloccati:

il valore $a_{\text{wot test}}$ usato nella scelta del rapporto di trasmissione deve corrispondere alla media dei quattro valori $a_{\text{wot test } i}$ in ciascuna misurazione valida.

⁽¹⁾ Cfr. allegato 3, appendice, figura 1.

⁽²⁾ Dato il significativo contributo degli pneumatici all'emissione sonora complessiva, dovrà essere tenuto conto delle vigenti disposizioni regolamentari per le emissioni sonore pneumatico/strada. Su richiesta del costruttore, in conformità al regolamento n. 117, devono essere esclusi dalle misurazioni effettuate a fini di omologazione del tipo e di conformità della produzione gli pneumatici da trazione, da neve e altri pneumatici speciali come definiti al punto 2 del regolamento n. 117.



Se possono essere utilizzati i dispositivi o le misurazioni descritti al punto 3.1.2.1.4.2 per controllare il funzionamento del cambio al fine di soddisfare le prescrizioni della prova, calcolare $a_{\text{wot test}}$ usando la seguente equazione:

$$a_{\text{wot test}} = ((v_{\text{BB}}/3,6)^{(1)} - (v_{\text{AA'}}/3,6)^{(1)}) / (2 * (20 + l))$$

È ammesso il ricorso alla preaccelerazione.

Se non si fa ricorso ai dispositivi o alle misurazioni di cui al punto 3.1.2.1.4.2, calcolare $a_{\text{wot test}}$ con la seguente equazione:

$$a_{\text{wot test PP-BB}} = ((v_{\text{BB}}/3,6)^{(1)} - (v_{\text{PP}}/3,6)^{(1)}) / (2 * (10 + l))$$

Non è ammesso il ricorso alla preaccelerazione.

Il punto in cui viene premuto il pedale dell'acceleratore deve coincidere con l'istante in cui il punto di riferimento del veicolo oltrepassa la linea AA'.

3.1.2.1.2.3. Accelerazione target

L'accelerazione target a_{urban} è l'accelerazione tipica nel traffico urbano e si ottiene sulla scorta di indagini statistiche. È una funzione che dipende dal rapporto potenza/massa (PMR) di un veicolo.

L'accelerazione target a_{urban} è così definita:

$$a_{\text{urban}} = 0,63 * \log_{10} (\text{PMR}) - 0,09$$

3.1.2.1.2.4. Accelerazione di riferimento

L'accelerazione di riferimento $a_{\text{wot ref}}$ è l'accelerazione richiesta durante la prova in accelerazione sul tracciato di prova. È una funzione che dipende dal rapporto potenza/massa (PMR) di un veicolo. Questa funzione è diversa a seconda delle categorie specifiche del veicolo.

L'accelerazione di riferimento $a_{\text{wot ref}}$ è così definita:

$$a_{\text{wot ref}} = 1,59 * \log_{10} (\text{PMR}) - 1,41 \quad \text{per PMR} \geq 25$$

$$a_{\text{wot ref}} = a_{\text{urban}} = 0,63 * \log_{10} (\text{PMR}) - 0,09 \quad \text{per PMR} < 25$$

3.1.2.1.3. Fattore di potenza parziale k_p

Il fattore di potenza parziale k_p (cfr. punto 3.1.3.1) viene usato per la combinazione ponderata dei risultati della prova in accelerazione e della prova a velocità costante per i veicoli delle categorie M_1 , N_1 e M_2 con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile $\leq 3\,500$ kg.

Se non si tratta di una prova con un solo rapporto di trasmissione, deve essere usato il valore $a_{\text{wot ref}}$ al posto di $a_{\text{wot test}}$ (cfr. punto 3.1.3.1).

3.1.2.1.4. Scelta del rapporto di trasmissione


La scelta dei rapporti di trasmissione per la prova dipende dal loro specifico potenziale di accelerazione a_{wot} con apertura massima della valvola a farfalla, secondo l'accelerazione di riferimento $a_{\text{wot ref}}$ necessaria per la prova in accelerazione con apertura massima della valvola a farfalla.

Se il veicolo permette diverse configurazioni di trasmissione, come la scelta tra cambio automatico e manuale, e/o dispone di diversi programmi o modalità (p. es. sportivo, invernale, adattivo) che comportano un'accelerazione valida, il costruttore del veicolo deve provare in modo soddisfacente al servizio tecnico che il veicolo è stato sottoposto a prova nella modalità che raggiunge l'accelerazione più prossima al valore $a_{\text{wot ref}}$.

La trasmissione del veicolo, la marcia o il rapporto di trasmissione possono essere controllati con una misurazione elettronica o meccanica, al fine di evitare l'attivazione della funzione di «kick down».

Le figure da 3a a 3e dell'appendice di questo allegato forniscono i criteri per la scelta del rapporto di trasmissione e per le singole prove per i veicoli delle categorie M_1 e M_2 con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 3 500 kg e della categoria N_1 in forma di diagramma di flusso come ausilio alle operazioni di prova.

(1) Dato il significativo contributo degli pneumatici all'emissione sonora complessiva, dovrà essere tenuto conto delle vigenti disposizioni regolamentari per le emissioni sonore pneumatico/strada. Su richiesta del costruttore, in conformità al regolamento n. 117, devono essere esclusi dalle misurazioni effettuate a fini di omologazione del tipo e di conformità della produzione gli pneumatici da trazione, da neve e altri pneumatici speciali come definiti al punto 2 del regolamento n. 117.



3.1.2.1.4.1. Veicoli con cambio manuale, automatico, adattativo o CVT sottoposti a prova con i rapporti di trasmissione bloccati

Per la scelta dei rapporti di trasmissione sono possibili le seguenti condizioni:

- se uno specifico rapporto di trasmissione produce un'accelerazione con un intervallo di tolleranza di $\pm 5\%$ rispetto all'accelerazione di riferimento $a_{\text{wot ref}}$ non superiore a $2,0 \text{ m/s}^2$, eseguire la prova con questo rapporto di trasmissione;
- se nessun rapporto di trasmissione produce l'accelerazione richiesta, selezionare un rapporto di trasmissione i con un'accelerazione superiore e un rapporto di trasmissione $i+1$ con un'accelerazione inferiore rispetto all'accelerazione di riferimento. Se il valore di accelerazione nel rapporto di trasmissione i non supera $2,0 \text{ m/s}^2$, usare entrambi i rapporti di trasmissione per la prova. Il rapporto ponderato rispetto all'accelerazione di riferimento $a_{\text{wot ref}}$ si calcola come segue:

$$k = (a_{\text{wot ref}} - a_{\text{wot (i+1)}}) / (a_{\text{wot (i)}} - a_{\text{wot (i+1)}})$$

- se il valore di accelerazione del rapporto di trasmissione i supera $2,0 \text{ m/s}^2$, usare il primo rapporto di trasmissione che produce un'accelerazione inferiore a $2,0 \text{ m/s}^2$, a meno che il rapporto di trasmissione $i+1$ non dia un'accelerazione inferiore a a_{urban} . In questo caso devono essere impiegati due rapporti di trasmissione, i e $i+1$, compreso il rapporto di trasmissione i con un'accelerazione superiore a $2,0 \text{ m/s}^2$. In altri casi non deve essere usato nessun altro rapporto di trasmissione. L'accelerazione $a_{\text{wot test}}$ ottenuta durante la prova dovrà essere usata per il calcolo del fattore di potenza parziale k_p al posto di $a_{\text{wot ref}}$;
- se il cambio di un veicolo possiede un solo rapporto di trasmissione, scegliere tale rapporto di trasmissione per la prova in accelerazione. L'accelerazione ottenuta sarà quindi utilizzata per il calcolo del fattore di potenza parziale k_p al posto di $a_{\text{wot ref}}$;
- se con un rapporto di trasmissione si supera il regime nominale del motore prima che il veicolo oltrepassi la linea BB' , usare il rapporto immediatamente superiore. Se quest'ultimo produce un'accelerazione inferiore a a_{urban} , la velocità di prova del veicolo deve essere ridotta di $2,5 \text{ km/h}$ e la scelta del rapporto di trasmissione deve avvenire come specificato nelle opzioni del presente punto. La velocità di prova del veicolo non può in nessun caso essere ridotta al di sotto dei 40 km/h . In tal caso un rapporto di trasmissione è ammesso anche se in una prova a_{wot} non supera a_{urban} .

Nel caso dei veicoli non esentati dalle disposizioni ASEP a norma del punto 6.2.3, la marcia deve essere sottoposta a prova e i valori ($L_{\text{wot i}}$, $n_{\text{wot, BB i}}$, $v_{\text{wot, BB i}}$) devono essere registrati ai fini della prova di cui all'allegato 7.

3.1.2.1.4.2. Veicoli con cambio automatico, adattativo o CVT sottoposti a prova con i rapporti di trasmissione non bloccati:

Utilizzare la posizione del selettore del cambio prevista per il pieno funzionamento automatico.

Il valore di accelerazione a_{wot} si calcola nel modo indicato al punto 3.1.2.1.2.2.

La prova può prevedere inoltre il passaggio a un rapporto inferiore e un'accelerazione maggiore. Non è invece consentito il passaggio a un rapporto superiore e a un'accelerazione inferiore. È necessario evitare il passaggio a un rapporto di trasmissione che non viene utilizzato in condizioni di traffico urbano.

È perciò permesso introdurre e usare dispositivi elettronici o meccanici, comprese posizioni alternative del selettore del cambio, per impedire il passaggio a un rapporto inferiore solitamente non usato per le condizioni di prova specificate per il traffico urbano.

L'accelerazione $a_{\text{wot test}}$ ottenuta dev'essere superiore o uguale ad a_{urban} .

Se possibile, il costruttore deve fare in modo di impedire che sia oltrepassato il valore di accelerazione $a_{\text{wot test}}$ di $2,0 \text{ m/s}^2$.

L'accelerazione $a_{\text{wot test}}$ ottenuta sarà quindi utilizzata per il calcolo del fattore di potenza parziale k_p (cfr. punto 3.1.2.1.3) al posto di $a_{\text{wot ref}}$.

3.1.2.1.5. Prova in accelerazione

Il costruttore deve specificare la posizione del punto di riferimento rispetto alla linea AA' nel momento in cui il pedale dell'acceleratore viene premuto a fondo. Il pedale dell'acceleratore deve essere premuto a fondo (il più rapidamente possibile) quando il punto di riferimento del veicolo raggiunge il punto indicato. Il



pedale dell'acceleratore deve essere tenuto premuto finché la parte posteriore del veicolo non avrà superato la linea BB' e deve quindi essere rilasciato il più rapidamente possibile. Il punto di massima pressione del pedale dell'acceleratore deve essere registrato nell'addendum della scheda di notifica (cfr. allegato 1, appendice 1). Il servizio tecnico deve avere la possibilità di effettuare prove preliminari.

Per i veicoli articolati composti di due elementi non separabili considerati un veicolo unico, non si deve tener conto del semirimorchio per il superamento della linea BB'.

3.1.2.1.6. Prova a velocità costante

La prova a velocità costante si effettua con gli stessi rapporti specificati per la prova in accelerazione e a una velocità costante di 50 km/h con una tolleranza di ± 1 km/h tra la linea AA' e la linea BB'. Durante la prova a velocità costante il comando dell'accelerazione va posizionato in modo che il veicolo mantenga una velocità costante tra la linea AA' e la linea BB', come specificato. Se il rapporto è bloccato per la prova in accelerazione, lo stesso rapporto deve essere bloccato anche per la prova a velocità costante.

La prova a velocità costante non è richiesta per i veicoli con PMR < 25.

3.1.2.2. Veicoli delle categorie M₂ con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile > 3 500 kg, M₃, N₂ e N₃

L'asse di spostamento del veicolo deve seguire il più possibile la linea CC' per tutta la durata della prova, dal momento dell'avvicinamento alla linea AA' fino a quando la parte posteriore del veicolo oltrepassa la linea BB'. La prova deve essere eseguita senza rimorchio o semirimorchio. Se un rimorchio non può essere facilmente separato dal veicolo di traino, non si deve tener conto del semirimorchio per il superamento della linea BB'. Se il veicolo è munito di componenti quali una betoniera, un compressore ecc., questi equipaggiamenti non devono essere in funzione durante la prova. La massa di prova del veicolo deve essere quella indicata nella tabella riportata all'allegato 3, punto 2.2.1, del presente regolamento.

I valori di $n_{BB'}$ e $v_{BB'}$ usati per la determinazione del rapporto e la scelta della velocità del veicolo devono corrispondere alla media dei quattro valori $n_{BB', j}$ e $v_{BB', j}$ per ogni singola misurazione.

Il valore di $n_{BB'}$ deve essere registrato con una precisione di 10 giri/minuto. Il valore di $n_{BB'}$ registrato deve essere usato in tutti i calcoli successivi.

Il valore di $v_{BB'}$ deve essere registrato alla prima cifra decimale (XX,X). Il valore di $v_{BB'}$ registrato deve essere usato in tutti i calcoli successivi.

Condizioni target per le categorie di veicoli M₂ con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile > 3 500 kg e N₂

Quando il punto di riferimento oltrepassa la linea BB', il regime $n_{BB'}$ del motore deve essere compreso tra il 70 % e il 74 % del regime S al quale il motore sviluppa la sua potenza massima nominale netta e la velocità del veicolo deve corrispondere a 35 km/h \pm 5 km/h. Tra la linea AA' e la linea BB' deve essere garantita una condizione di accelerazione costante.


Condizioni target per le categorie di veicoli M₃ e N₃

Quando il punto di riferimento oltrepassa la linea BB', il regime $n_{BB'}$ del motore deve essere compreso tra l'85 % e l'89 % del regime S al quale il motore sviluppa la sua potenza massima nominale netta e la velocità del veicolo deve corrispondere a 35 km/h \pm 5 km/h. Tra la linea AA' e la linea BB' deve essere garantita una condizione di accelerazione costante.

3.1.2.2.1. Scelta del rapporto di trasmissione

Spetta al costruttore del veicolo stabilire il modo corretto di effettuare le prove per raggiungere le condizioni richieste.

La trasmissione del veicolo, la marcia o il rapporto di trasmissione devono essere scelti in modo da soddisfare le condizioni target di cui all'allegato 3, punto 3.1.2.2.1.1 oppure 3.1.2.2.1.2, del presente regolamento. La trasmissione del veicolo, la marcia o il rapporto di trasmissione possono essere controllati con una misurazione elettronica o meccanica e comprendere l'esclusione della funzione di «kick down».



Le figure da 4a a 4d dell'appendice di questo allegato forniscono i criteri per la scelta del rapporto di trasmissione e per le singole prove per i veicoli della categoria M₂ con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 3 500 kg e delle categorie N₂, M₃ e N₃ in forma di diagramma di flusso come ausilio alle operazioni di prova.

3.1.2.2.1.1. Veicoli con cambio manuale, automatico, adattivo o CVT sottoposti a prova con i rapporti di trasmissione bloccati

Deve essere garantita una condizione di accelerazione costante. La scelta del rapporto di trasmissione dipende dalle condizioni target.

Per soddisfare le condizioni target di cui all'allegato 3, punto 3.1.2.2, del presente regolamento sono possibili le seguenti condizioni:

- se un rapporto di trasmissione soddisfa le condizioni target sia del regime del motore, $n_{\text{target BB}'}$, sia della velocità del veicolo $v_{\text{target BB}'}$, eseguire la prova con quel rapporto;
- se più di un rapporto soddisfa le condizioni target sia del regime del motore, $n_{\text{target BB}'}$, sia della velocità del veicolo, $v_{\text{target BB}'}$, eseguire la prova con il rapporto i che produce la velocità, $v_{\text{BB}' \text{ gear } i}$, più prossima ai 35 km/h.
- se due rapporti soddisfano le condizioni target sia del regime del motore, $n_{\text{target BB}'}$, sia della velocità del veicolo, $v_{\text{target BB}'}$, e soddisfano anche le seguenti condizioni:

$$(v_{\text{target BB}' } - v_{\text{BB}' \text{ gear } i}) = (v_{\text{BB}' \text{ gear } i+1} - v_{\text{target BB}'})$$

usare entrambi i rapporti per il successivo calcolo di L_{urban} ;

- se un rapporto soddisfa la condizione target del regime del motore, $n_{\text{target BB}'}$, ma non la condizione target della velocità del veicolo $v_{\text{target BB}'}$, eseguire la prova con due rapporti: gear_x e gear_y . Le condizioni target per la velocità del veicolo per questi due rapporti sono le seguenti:

gear_x

$$25 \text{ km/h} \leq v_{\text{BB}'_x} \leq 30 \text{ km/h}$$

e

gear_y

$$40 \text{ km/h} \leq v_{\text{BB}'_y} \leq 45 \text{ km/h}$$

Con entrambi i rapporti gear_x e gear_y si deve raggiungere il regime target del motore $n_{\text{target BB}'}$. Entrambi i rapporti devono essere usati per il successivo calcolo di L_{urban} .

Se solo con uno dei rapporti si raggiunge il regime target del motore $n_{\text{target BB}'}$, eseguire la prova con tale rapporto. Lo si deve quindi usare per il successivo calcolo di L_{urban} ;

- se con nessuno dei due rapporti si raggiunge il regime target del motore $n_{\text{target BB}'}$ alle condizioni di cui alla lettera d), scegliere le condizioni di cui alla lettera f);
- se con nessun rapporto si raggiunge il regime target del motore, selezionare il rapporto che soddisfa la velocità target del veicolo $v_{\text{target BB}'}$ e che più si avvicina al regime target del motore $n_{\text{target BB}'}$, senza superarlo.

$$v_{\text{BB}' \text{ gear } i} = v_{\text{target BB}'}$$

$$n_{\text{BB}' \text{ gear } i} \leq n_{\text{target BB}'}$$

Deve essere garantita una condizione di accelerazione costante. Se non è possibile garantire un'accelerazione costante con un rapporto, non si deve selezionare tale rapporto. In tutte le condizioni non deve essere superato il regime nominale del motore mentre il punto di riferimento si trova nella zona di misurazione. Se viene superato il regime nominale del motore nella zona di misurazione, non si deve selezionare tale rapporto.

3.1.2.2.1.2. Veicoli con cambio automatico, adattivo o CVT sottoposti a prova con i rapporti di trasmissione non bloccati

Utilizzare la posizione del selettore del cambio prevista per il pieno funzionamento automatico.

La prova può prevedere inoltre il passaggio a un rapporto inferiore e un'accelerazione maggiore. Non è invece consentito il passaggio a un rapporto superiore e a un'accelerazione inferiore. In ogni caso evitare il passaggio a un rapporto che normalmente non viene usato alle condizioni specificate dal costruttore per il traffico urbano.



È perciò permesso introdurre e usare dispositivi elettronici o meccanici, comprese posizioni alternative del selettore del cambio, per impedire il passaggio a un rapporto inferiore solitamente non usato per le condizioni di prova specificate per il traffico urbano dal costruttore.

Per soddisfare le condizioni target di cui all'allegato 3, punto 3.1.2.2, del presente regolamento sono possibili le seguenti condizioni:

- a) se la posizione del selettore del cambio selezionata soddisfa le condizioni target sia del regime del motore, $n_{\text{target BB}'}$, sia della velocità del veicolo $v_{\text{target BB}'}$, eseguire la prova con il selettore in tale posizione;
- b) se la posizione del selettore del cambio scelta soddisfa la condizione target del regime del motore, $n_{\text{target BB}'}$, ma non la condizione target della velocità del veicolo $v_{\text{target BB}'}$, modificare quest'ultima in due velocità target nel modo seguente:

definire $v_{\text{BB}'1}$ come

$$25 \text{ km/h} \leq v_{\text{BB}'1} \leq 35 \text{ km/h}$$

e

definire $v_{\text{BB}'2}$ come

$$35 \text{ km/h} \leq v_{\text{BB}'2} \leq 45 \text{ km/h}.$$

Eseguire due prove, una con $v_{\text{BB}'1}$ e una con $v_{\text{BB}'2}$.

Entrambe le condizioni di prova devono essere usate per il successivo calcolo di L_{urban} ;

- c) se non è possibile raggiungere il regime $n_{\text{target BB}'}$ in base alla condizione b), allora selezionare la condizione d);
- d) se la posizione del selettore del cambio selezionata non può soddisfare la condizione target del regime del motore, $n_{\text{target BB}'}$, ma soddisfa invece la condizione target della velocità del veicolo $v_{\text{target BB}'}$, modificare quest'ultima in due velocità target nel modo seguente:

definire $v_{\text{BB}'1}$ come

$$25 \text{ km/h} \leq v_{\text{BB}'1} \leq 30 \text{ km/h}$$

e

definire $v_{\text{BB}'2}$ come

$$40 \text{ km/h} \leq v_{\text{BB}'2} \leq 45 \text{ km/h}.$$

Eseguire due prove, una con $v_{\text{BB}'1}$ e una con $v_{\text{BB}'2}$.

Usare la prova in cui $n_{\text{BB}'}$ è più prossimo al regime target del motore $n_{\text{target BB}'}$ senza superarlo.

$$n_{\text{BB}'i} \leq n_{\text{target BB}'}$$
 per $i = 1, 2$

Se il veicolo non può soddisfare la condizione:

$$n_{\text{BB}'i} \leq n_{\text{target BB}'}$$
 per $i = 1, 2$


usare la condizione e);

- e) se la posizione del selettore del cambio selezionata non può soddisfare le condizioni target del regime del motore, $n_{\text{target BB}'}$, e della velocità del veicolo $v_{\text{target BB}'}$, modificare la condizione target della velocità del veicolo nel modo seguente:

$$v_{\text{BB}'} = v_{\text{target BB}'} + 5 \text{ km/h}$$

Eseguire la prova con tale velocità del veicolo $v_{\text{BB}'}$ dove $n_{\text{BB}'}$ è più prossimo al regime target $n_{\text{target BB}'}$. Il passaggio a un rapporto superiore e a un'accelerazione inferiore è permesso dopo che il veicolo ha oltrepassato la linea PP';

- f) se il veicolo è munito di un cambio la cui configurazione prevede un unico rapporto (D), limitando così il regime del motore durante la prova, la prova va eseguita usando solo la velocità target del veicolo $v_{\text{target BB}'}$.



3.1.2.2.1.3. Gruppo propulsore con regime del motore a combustione non disponibile

I veicoli dotati di un gruppo propulsore per i quali non è disponibile il regime del motore a combustione devono soddisfare soltanto la condizione target della velocità del veicolo $v_{\text{target BB}'}$.

Per soddisfare la condizione target $v_{\text{target BB}'}$ di cui all'allegato 3, punto 3.1.2.2, del presente regolamento, sono possibili le seguenti condizioni:

- se non è disponibile il regime del motore, deve essere soddisfatta soltanto la condizione della velocità target del veicolo $v_{\text{target BB}'}$;
- se non è disponibile il regime del motore e non può essere soddisfatta la condizione della velocità target del veicolo $v_{\text{target BB}'}$, devono essere effettuate prove con due diverse condizioni, nel modo seguente:

$v_{\text{BB}'1}$ per la prima condizione di prova è definito come

$$25 \text{ km/h} \leq v_{\text{BB}'1} \leq 35 \text{ km/h}$$

e

$v_{\text{BB}'2}$ per la seconda condizione di prova è definita come

$$35 \text{ km/h} \leq v_{\text{BB}'2} \leq 45 \text{ km/h}.$$

Entrambe le condizioni di prova devono essere usate per il successivo calcolo di L_{urban} ;

- se non è disponibile il regime del motore e non può essere soddisfatta la condizione della velocità target del veicolo $v_{\text{target BB}'}$ e $v_{\text{BB}'1}$ definita come

$$25 \text{ km/h} \leq v_{\text{BB}'1} \leq 35 \text{ km/h}$$

è necessario eseguire solo una prova con $v_{\text{BB}'2}$ dove $v_{\text{BB}'2}$ è definita come

$$35 \text{ km/h} \leq v_{\text{BB}'2} \leq 45 \text{ km/h}.$$

La condizione di prova per $v_{\text{BB}'2}$ deve essere usata per il successivo calcolo di L_{urban} .

3.1.2.2.2. Prova in accelerazione

Quando il punto di riferimento del veicolo raggiunge la linea AA', il pedale dell'acceleratore deve essere premuto a fondo (senza che il cambio inserisca automaticamente un rapporto inferiore rispetto a quello di solito usato per la guida urbana) e mantenuto in questa posizione finché la parte posteriore del veicolo non abbia oltrepassato la linea BB' + 5 m.

Per i veicoli articolati composti di due elementi non separabili considerati un veicolo unico, non si deve tener conto del semirimorchio per il superamento della linea BB'.

3.1.3. Interpretazione dei risultati

Per i veicoli delle categorie M_1 e M_2 con massa massima ammessa non superiore a 3 500 kg e della categoria N_1 , il livello di pressione sonora massimo ponderato in base alla curva A durante ciascun passaggio del veicolo tra le linee AA' e BB' deve essere arrotondato alla prima cifra decimale significativa (p. es. XX,X).

Per i veicoli della categoria M_2 con massa massima ammessa a 3 500 kg e delle categorie M_3 , N_2 e N_3 , il livello di pressione sonora massimo ponderato in base alla curva A durante ciascun passaggio del punto di riferimento del veicolo tra le linee AA' e BB' + 5 m deve essere arrotondato alla prima cifra decimale significativa (p. es. XX,X).

Se si rileva un picco chiaramente estraneo al livello di pressione sonora generale, la misurazione deve essere scartata. Devono essere effettuate almeno quattro misurazioni per ciascuna condizione di prova su ciascun lato del veicolo e per ciascun rapporto. Le misurazioni sul lato destro e sinistro possono essere effettuate simultaneamente o in successione. Per il calcolo del risultato finale per un determinato lato del veicolo devono essere usati i primi quattro risultati validi consecutivi inferiori a 2 dB(A) che consentono la cancellazione dei risultati non validi (cfr. punto 2.1). La media dei risultati per ciascun lato deve essere calcolata separatamente e arrotondata alla prima cifra decimale. Tutte i successivi calcoli per dedurre il valore di L_{urban} devono essere effettuati separatamente per il lato destro e il lato sinistro del veicolo. Il valore finale da registrare come risultato della prova arrotondato matematicamente alla cifra intera più prossima deve corrispondere al valore maggiore per i due lati.



Le misurazioni della velocità in corrispondenza di AA', BB' e PP' vanno annotate e usate per calcolare la prima cifra decimale significativa.

L'accelerazione $a_{\text{wot test}}$ calcolata va annotata alla seconda cifra decimale.

3.1.3.1. Veicoli delle categorie M_1 , N_1 e M_2 con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile $\leq 3\,500$ kg

I valori calcolati per la prova in accelerazione e per la prova a velocità costante sono dati da:

$$L_{\text{wot rep}} = L_{\text{wot (i+1)}} + k * (L_{\text{wot (i)}} - L_{\text{wot (i+1)}})$$

$$L_{\text{crs rep}} = L_{\text{crs (i+1)}} + k * (L_{\text{crs (i)}} - L_{\text{crs (i+1)}})$$

$$\text{dove } k = (a_{\text{wot ref}} - a_{\text{wot (i+1)}}) / (a_{\text{wot (i)}} - a_{\text{wot (i+1)}})$$

Nel caso di una prova con un unico rapporto di trasmissione, i valori da considerare sono il risultato di ciascuna prova.

Il risultato finale è calcolato combinando $L_{\text{wot rep}}$ and $L_{\text{crs rep}}$. L'equazione è la seguente:

$$L_{\text{urban}} = L_{\text{wot rep}} - k_p * (L_{\text{wot rep}} - L_{\text{crs rep}})$$

Il fattore di ponderazione k_p fornisce il fattore di potenza parziale per la guida urbana. Nei casi diversi dalla prova con un solo rapporto, il fattore k_p è calcolato come segue:

$$k_p = 1 - (a_{\text{urban}} / a_{\text{wot ref}})$$

Se per la prova era stato specificato un solo rapporto, il fattore k_p è dato da:

$$k_p = 1 - (a_{\text{urban}} / a_{\text{wot test}})$$

Se $a_{\text{wot test}}$ è inferiore ad a_{urban} :

$$k_p = 0$$

3.1.3.2. Veicoli delle categorie M_2 con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile $> 3\,500$ kg, M_3 , N_2 e N_3

Se si usa il risultato di una condizione di prova, il risultato finale di L_{urban} è lo stesso del risultato intermedio.

Se si usano i risultati di due condizioni di prova, deve essere calcolata la media aritmetica dei risultati intermedi del valore medio per ciascun lato e per ciascuna condizione. Il risultato finale L_{urban} è il valore maggiore delle due medie calcolate.

3.2. Misurazione dell'emissione sonora a veicolo fermo

3.2.1. Livello sonoro in prossimità del veicolo

I risultati della misurazione devono essere indicati nell'addendum della scheda di notifica (cfr. allegato 1, appendice 1).

3.2.2. Misurazioni acustiche

Per le misurazioni deve essere usato un fonometro di precisione conformemente al punto 1.1 del presente allegato.

3.2.3. Sito di prova – condizioni locali (cfr. appendice dell'allegato 3, figura 2)

3.2.3.1. In prossimità del microfono non devono trovarsi ostacoli capaci di influenzare il campo acustico né devono sostare persone tra il microfono e la fonte sonora. L'osservatore deve posizionarsi in modo da non interferire con la lettura del fonometro.



3.2.4. Rumore di disturbo e interferenza del vento

il livello del rumore ambiente e del vento rilevato dallo strumento di misurazione deve essere almeno 10 dB(A) al di sotto del livello sonoro da misurare. Il microfono può essere munito di una protezione antivento purché si tenga conto della sua influenza sulla sensibilità del microfono (cfr. punto 1.1 del presente allegato).

3.2.5. Metodo di misurazione

3.2.5.1. Natura e numero delle misurazioni

Il livello sonoro massimo espresso in decibel ponderato in base alla curva A [dB(A)] deve essere misurato durante il periodo di funzionamento descritto al punto 3.2.5.3.2.1.

Per ciascun punto di misurazione devono essere eseguite almeno tre misurazioni.

3.2.5.2. Posizionamento e preparazione del veicolo

Il veicolo deve essere posizionato nella zona centrale dell'area di prova, con il cambio in folle e la frizione innestata. Se la configurazione del veicolo non lo permette, la prova si esegue secondo le prescrizioni del costruttore per prove sui veicoli fermi. Prima di ciascuna serie di misurazioni, il motore del veicolo deve essere portato alle normali condizioni di funzionamento, come specificato dal costruttore.

Se il veicolo è munito di ventole a comando automatico, non si deve intervenire sul funzionamento di questi dispositivi durante la misurazione del livello sonoro.

Il cofano o il coperchio del vano motore, se il veicolo ne è munito, dev'essere chiuso.

3.2.5.3. Misurazione del suono in prossimità dello scarico

(cfr. allegato 3, figura 2)

3.2.5.3.1. Posizioni del microfono

3.2.5.3.1.1. Il microfono deve essere collocato a una distanza di $0,5 \pm 0,01$ m dal punto di riferimento del tubo di scappamento (cfr. figura 2), a un'angolazione di $45^\circ (\pm 5^\circ)$ rispetto al piano verticale contenente l'asse di deflusso dell'estremità del tubo. Il microfono deve trovarsi all'altezza del punto di riferimento, ma ad almeno 0,2 m dal suolo. L'asse di riferimento del microfono deve trovarsi su un piano parallelo alla superficie del terreno ed essere diretto verso il punto di riferimento dell'orifizio di scarico.

Se sono possibili due posizioni del microfono, deve essere utilizzata la posizione più lontana lateralmente dalla linea centrale longitudinale del veicolo.

Se l'asse di deflusso del tubo di scarico è a 90° rispetto alla linea centrale longitudinale del veicolo, il microfono deve trovarsi nel punto più lontano dal motore.

3.2.5.3.1.2. Per veicoli aventi sistemi di scarico con più orifizi posti a una distanza superiore a 0,3 m, effettuare una misurazione per ciascun orifizio e registrare il livello sonoro più elevato.

3.2.5.3.1.3. Se l'impianto di scarico ha più orifizi di uscita separati da una distanza superiore a 0,3 m e raccordati allo stesso silenziatore, eseguire una sola misurazione; il microfono va posizionato nei pressi dell'orifizio di uscita più vicino a un'estremità del veicolo o, se ciò non fosse possibile, verso quello più alto rispetto al piano del terreno.

3.2.5.3.1.4. Per veicoli muniti di un orifizio di scarico verticale (come certi veicoli industriali), il microfono deve essere disposto all'altezza dell'orifizio di scarico, orientato verso l'alto su un asse verticale. Il microfono deve essere posizionato a una distanza di $0,5 \text{ m} \pm 0,01$ m dal punto di riferimento sul tubo di scarico, ma mai a meno di 0,2 m dal lato del veicolo più vicino allo scarico.



3.2.5.3.1.5. Per orifizi di scarico posti sotto la carrozzeria, il microfono deve essere posizionato ad almeno 0,2 m dalla parte del veicolo più vicina, nel punto più vicino al punto di riferimento sul tubo di scarico (ma mai a una distanza inferiore a 0,5 m da esso), a un'altezza di 0,2 m dal suolo e non in linea con il flusso di scarico. Il requisito dell'angolarità di cui al punto 3.2.5.3.1.1 può non essere soddisfatto in alcuni casi.

3.2.5.3.1.6. Esempi della posizione del microfono, a seconda della ubicazione del tubo di scarico, sono riportati nell'allegato 3, appendice, figure 3a-3d.

3.2.5.3.2. Condizioni di funzionamento del motore

3.2.5.3.2.1. Regime target del motore

Il regime target del motore è definito come segue:

- a) 75 % del regime nominale del motore S per i veicoli con un regime nominale del motore $\leq 5\,000\text{ min}^{-1}$;
- b) $3\,750\text{ min}^{-1}$ per i veicoli con un regime nominale del motore $> 5\,000\text{ min}^{-1}$ e $< 7\,500\text{ min}^{-1}$;
- c) 50 % del regime nominale del motore S per i veicoli con un regime nominale del motore $\geq 7\,500\text{ min}^{-1}$.

Se il veicolo non può raggiungere il suddetto regime, il regime target del motore deve essere inferiore del 5 % rispetto al regime massimo possibile per quella prova a veicolo fermo.

3.2.5.3.2.2. Procedura di prova

Aumentare gradualmente il regime del motore, dal minimo al regime target, rispettando un intervallo di tolleranza di $\pm 3\%$ del regime target, e mantenerlo costante. Successivamente, rilasciare rapidamente il comando dell'acceleratore e ripristinare il regime minimo. Misurare il livello di pressione sonora durante un periodo di funzionamento che comprende una fase in cui il regime del motore è mantenuto costante per un secondo e durante l'intero periodo della decelerazione. Il livello sonoro massimo rilevato dal fonometro durante tale periodo di funzionamento, arrotondato matematicamente alla prima cifra decimale, rappresenta il risultato della prova.

3.2.5.3.2.3. Convalida della prova

La misurazione deve essere considerata valida se il regime del motore non si discosta dal regime target di oltre $\pm 3\%$ per almeno 1 secondo.


3.2.6. Risultati

Devono essere effettuate almeno tre misurazioni per ciascuna posizione di prova. Deve essere registrato il livello di pressione sonora massimo ponderato in base alla curva A indicato durante ciascuna delle tre misurazioni. Per la determinazione del risultato finale per una certa posizione di misurazione devono essere usati i primi tre risultati validi consecutivi entro 2 dB(A) che consentono la cancellazione dei risultati non validi (cfr. punto 2.1, ad eccezione delle specifiche del sito di prova). Costituiscono il risultato finale il livello sonoro massimo per tutte le posizioni di misurazione e i risultati delle tre misurazioni.


4. Suono emesso da un veicolo ibrido di categoria M_1 in movimento, il cui motore a combustione interna non può entrare in funzione a veicolo fermo (dati registrati per facilitare le prove sul veicolo in uso)

4.1. Per facilitare la prova di conformità dei veicoli ibridi in uso, il cui motore a combustione interna non può entrare in funzione a veicolo fermo, le seguenti informazioni relative alle misurazioni del livello di pressione sonora effettuate in conformità dell'allegato 3, punto 3.1, per i veicoli a motore in movimento sono considerate come dati di riferimento sulla conformità dei veicoli in uso:

- a) rapporto (i) o, per veicoli sottoposti a prova con i rapporti di trasmissione non bloccati, la posizione del selettore del cambio scelta per la prova;
- b) posizione del commutatore (se presente) durante la misurazione del livello di pressione sonora $L_{wot,(i)}$;
- c) lunghezza di preaccelerazione lPA in m;



- d) velocità media del veicolo in km/h all'inizio dell'accelerazione con apertura massima della valvola a farfalla per le prove con il rapporto (i); e
- e) il livello di pressione sonora $L_{\text{wot (i)}}$ in dB(A) delle prove con apertura massima della valvola a farfalla con il rapporto (i), definito come il valore massimo tra i due valori ottenuti calcolando separatamente la media dei risultati delle singole misurazioni effettuate per ciascuna posizione del microfono.
- 4.2. I dati di riferimento sulla conformità in uso devono essere indicati nel certificato di omologazione come specificato al punto 2.3 dell'addendum della scheda di notifica (cfr. allegato 1, appendice 1).
-



Appendice

Figura 1

Posizioni di misurazione dei veicoli in movimento





Figura 2

Punto di riferimento per la misurazione delle emissioni sonore a veicolo fermo



Legenda:

- T = vista dall'alto
- S = vista laterale
- 1 = punto di riferimento
- 2 = superficie stradale
- A = tubo a taglio obliquo
- B = tubo curvato verso il basso
- C = tubo diritto
- D = tubo verticale




Figura 3a




Figura 3b




Figura 3c




Figura 3d




Figura 3a

Diagramma di flusso per i veicoli sottoposti a prova conformemente all'allegato 3, punto 3.1.2.1, del presente regolamento — Calcolo di L_{urban}





Figura 3b

Diagramma di flusso per i veicoli sottoposti a prova conformemente all'allegato 3, punto 3.1.2.1, del presente regolamento — Scelta della marcia con i rapporti di trasmissione bloccati





Figura 3c

Diagramma di flusso per i veicoli sottoposti a prova conformemente all'allegato 3, punto 3.1.2.1, del presente regolamento — Scelta della marcia con i rapporti di trasmissione bloccati

PARTE 2





Figura 3d

Diagramma di flusso per i veicoli sottoposti a prova conformemente all'allegato 3, punto 3.1.2.1, del presente regolamento — Scelta della marcia con i rapporti di trasmissione bloccati





Figura 3e

Diagramma di flusso per i veicoli sottoposti a prova conformemente all'allegato 3, punto 3.1.2.1, del presente regolamento — Scelta della marcia con i rapporti di trasmissione non bloccati




Figura 4a*

Diagramma di flusso per i veicoli sottoposti a prova conformemente all'allegato 3, punto 3.1.2.2, del presente regolamento — Prova con i rapporti di trasmissione bloccati




Figura 4b*

Diagramma di flusso per i veicoli sottoposti a prova conformemente all'allegato 3, punto 3.1.2.2, del presente regolamento — Prova con i rapporti di trasmissione non bloccati





Figura 4c*


Diagramma di flusso per i veicoli sottoposti a prova conformemente all'allegato 3, punto 3.1.2.2, del presente regolamento — Prova con i rapporti di trasmissione non bloccati

PARTE 2



Figura 4d*

Diagramma di flusso per i veicoli sottoposti a prova conformemente all'allegato 3, punto 3.1.2.2, del presente regolamento — Prova con il regime del motore a combustione non disponibile



NB:


* Aumentare l'intervallo della velocità target del veicolo $v_{target BB'}$ per i veicoli delle categorie M_2 con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile $> 3\ 500\ kg, N_2, M_3$ e N_3 .

La velocità target $v_{target BB'}$ è definita come $v_{target BB'} = 35\ km/h \pm 5\ km/h$, risultante in un intervallo per la velocità $v_{BB'}$ compreso tra $30\ km/h$ e $40\ km/h$, quando il punto di riferimento oltrepassa la linea BB' . Se la velocità target del veicolo $v_{target BB'}$ viene modificata in due velocità target per il veicolo, una inferiore e l'altra superiore: la velocità target inferiore è definita come la velocità target $v_{target BB'}$ ridotta di $5\ km/h$ ($v_{target BB'} - 5\ km/h$), risultante in un intervallo per la velocità $v_{BB'1}$ compreso tra $25\ km/h$ e $35\ km/h$, quando il punto di riferimento oltrepassa la linea BB' ;

$25\ km/h \leq v_{BB'1} \leq 35\ km/h$.

la velocità target superiore è definita come la velocità target $v_{target BB'}$ aumentata di $5\ km/h$ ($v_{target BB'} + 5\ km/h$), risultante in un intervallo per la velocità $v_{BB'2}$ compreso tra $35\ km/h$ e $45\ km/h$, quando il punto di riferimento oltrepassa la linea BB' .

$35\ km/h \leq v_{BB'2} \leq 45\ km/h$.



ALLEGATO 4

SISTEMI DI SILENZIATORI DELLO SCARICO CONTENENTI MATERIALI FIBROSI FONOASSORBENTI

1. Informazioni generali

I materiali fibrosi fonoassorbenti possono essere usati nei sistemi di silenziatori o nei loro componenti solo se:

- a) il gas di scarico non entra in contatto con i materiali fibrosi; oppure se
- b) il sistema di silenziatori, o i suoi componenti, appartengono alla stessa famiglia di sistemi o di componenti per i quali è stato dimostrato, nel corso della procedura di omologazione a norma del presente regolamento per un altro tipo di veicolo, che non sono soggetti a deterioramento.

L'intero sistema di silenziatori, o i suoi componenti, deve essere sottoposto a condizionamento normalizzato su una delle tre installazioni e con i metodi sotto descritti salvo il caso in cui una di queste condizioni sia rispettata.

1.1. Percorso continuo di 10 000 km su strada

- 1.1.1. Il 50 % \pm 20 % di tale percorso deve riguardare un percorso urbano e il resto un percorso di lunga distanza a velocità elevata; un percorso continuo su strada può essere sostituito da un idoneo programma su pista di prova.
- 1.1.2. I due regimi di velocità devono essere alternati almeno due volte.
- 1.1.3. L'intero programma di prova deve comprendere almeno 10 pause della durata minima di 3 ore per riprodurre gli effetti del raffreddamento e dell'eventuale condensazione.

1.2. Condizionamento sul banco di prova


- 1.2.1. Il sistema di silenziatori o i suoi componenti devono essere montati sul veicolo di cui al punto 3.3 del presente regolamento o sul motore di cui al punto 3.4 del presente regolamento, utilizzando i suoi accessori di serie e rispettando le prescrizioni del costruttore del veicolo. Nel primo caso il veicolo deve essere disposto su un banco dinamometrico a rulli. Nel secondo, il motore deve essere accoppiato a un dinamometro.
- 1.2.2. Le prove devono essere effettuate in 6 periodi di 6 ore ciascuno, con una pausa di almeno 12 ore fra i singoli periodi, per riprodurre gli effetti del raffreddamento e dell'eventuale condensazione.
- 1.2.3. Durante ciascun periodo di sei ore, il motore va fatto funzionare nelle seguenti condizioni:
 - a) 5 minuti al regime minimo;
 - b) sequenza di 1 ora a 1/4 del carico e a 3/4 del massimo regime nominale del motore (S)
 - c) sequenza di 1 ora a 1/2 del carico e a 3/4 del massimo regime nominale del motore (S)
 - d) sequenza di 10 minuti a pieno carico e a 3/4 del massimo regime nominale del motore (S);
 - e) sequenza di 15 minuti a 1/2 carico e al massimo regime nominale del motore (S);
 - f) sequenza di 30 minuti a 1/4 del carico e al massimo regime nominale del motore (S).

Ciascun periodo deve comprendere due sequenze successive delle suddette sei condizioni in ordine consecutivo da a) a f).

- 1.2.4. Durante la prova, i sistemi di silenziatori o loro componenti non vanno raffreddati con ventilazione forzata che simuli la corrente d'aria intorno al veicolo. Su richiesta del costruttore, tuttavia, i sistemi di silenziatori o loro componenti possono essere raffreddati in modo da non superare la temperatura rilevata all'ingresso di tali dispositivi quando il veicolo procede alla velocità massima.

1.3. Condizionamento mediante pulsazioni

- 1.3.1. Il sistema di silenziatori o i suoi componenti devono essere montati sul veicolo di cui al punto 3.3 del presente regolamento oppure sul motore di cui al punto 3.4 del presente regolamento. Nel primo caso il veicolo deve essere disposto su un banco dinamometrico a rulli.



Nel secondo caso il motore deve essere montato su un dinamometro. L'apparecchiatura di prova, di cui la figura 1 dell'appendice del presente allegato riproduce uno schema dettagliato, va montata all'orifizio di uscita del sistema di silenziatori. Può essere autorizzata qualsiasi altra attrezzatura che dia risultati equivalenti.

- 1.3.2. L'attrezzatura di prova si regola in modo che il passaggio del gas di scarico sia interrotto e poi ristabilito dalla valvola a chiusura rapida per 2 500 cicli.
- 1.3.3. La valvola deve aprirsi quando la contropressione dei gas di scarico, misurata almeno 100 mm a valle della flangia d'ingresso, raggiunge un valore compreso fra 35 e 40 kPa. Essa deve chiudersi quando tale pressione non differisce di oltre il 10 % dal suo valore stabilizzato misurato a valvola aperta.
- 1.3.4. Il relè temporizzato deve essere regolato per la durata dell'evacuazione dei gas risultante dalle prescrizioni del precedente punto 1.3.3.
- 1.3.5. Il regime del motore deve corrispondere al 75 % del regime nominale del motore (S) al quale il motore sviluppa la potenza massima nominale netta.
- 1.3.6. La potenza indicata dal dinamometro deve essere pari al 50 % della potenza con apertura massima della valvola a farfalla misurata al 75 % del regime nominale del motore (S).
- 1.3.7. Eventuali orifizi di drenaggio devono essere otturati durante la prova.
- 1.3.8. La durata dell'intera prova non deve superare le 48 ore.


Se necessario è possibile osservare un periodo di raffreddamento dopo ogni ora.




Appendice

Figura 1

Apparecchiatura di prova per il condizionamento mediante pulsazioni



1. Flangia o manicotto di entrata da collegare posteriormente al sistema di silenziatori dello scarico sottoposto a prova.
2. Valvola di regolazione a comando manuale.
3. Serbatoio di compensazione con capacità massima di 40 l e un tempo di riempimento non inferiore a 1 secondo.
4. Manometro a contatto; campo di funzionamento: 0,05-2,5 bar.
5. Relè a tempo.
6. Contatore delle pulsazioni.
7. Valvola a chiusura rapida, come p. es. una valvola di chiusura di un rallentatore dello scarico (diametro 60 mm), comandata da un cilindretto pneumatico capace di una forza di 120 N alla pressione di 4 bar. Il tempo di reazione, sia in chiusura che in apertura, non deve superare 0,5 secondi.
8. Uscita dei gas di scarico.
9. Tubo flessibile.
10. Manometro di controllo.



ALLEGATO 5

RUMORE PROVOCATO DALL'ARIA COMPRESSA

1. Metodo di misurazione

La misurazione deve essere effettuata con il microfono nelle posizioni 2 e 6 come indicato nella figura 1, a veicolo fermo. I livelli sonori più alti ponderati in base alla curva A devono essere registrati durante l'apertura del regolatore di pressione e durante la ventilazione dopo l'uso del freno di servizio e di quello di stazionamento.

Il rumore durante l'apertura del regolatore di pressione deve essere misurato con il motore al minimo. Il rumore di ventilazione deve essere registrato durante il funzionamento dei freni di servizio e di stazionamento; prima di ogni misurazione, il gruppo compressore dell'aria deve essere portato alla massima pressione di funzionamento ammissibile e quindi va spento il motore.


2. Valutazione dei risultati

Per tutte le posizioni del microfono devono essere eseguite due misurazioni. Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti di misurazione, il risultato di ciascuna misurazione è dato dal valore letto sullo strumento, diminuito di un dB (A). Le misurazioni sono considerate valide se il divario fra due misurazioni effettuate per una posizione del microfono non supera 2 dB(A). Il valore da considerare è il risultato delle misurazioni più elevato. Se tale valore supera di 1 dB(A) il livello sonoro massimo ammesso, devono essere effettuate altre due misurazioni dalla stessa posizione del microfono.

In tal caso, tre dei quattro risultati delle misurazioni ottenuti per la posizione in questione devono rispettare i limiti prescritti.

3. Valore limite


Il livello sonoro non deve superare il limite di 72 dB(A).




Appendice

Figura 1

Posizioni del microfono per la misurazione del rumore provocato dall'aria compressa



La misurazione deve essere eseguita a veicolo fermo conformemente alla figura 1, utilizzando due posizioni del microfono a una distanza di 7 m dal perimetro del veicolo e a un'altezza di 1,2 m dal suolo.



ALLEGATO 6

CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1. Informazioni generali

Le presenti disposizioni sono coerenti con le prove da effettuare per controllare la conformità della produzione (COP) a norma del punto 8 del presente regolamento.

2. Procedura di prova

Il sito di prova e gli strumenti di misurazione devono essere quelli descritti nell'allegato 3.

2.1. I veicoli oggetto della prova devono essere sottoposti alla prova di misurazione del suono emesso dal veicolo in movimento descritta all'allegato 3, punto 3.1.

2.2. Rumore provocato dall'aria compressa

I veicoli con massa massima superiore a 2 800 kg dotati di sistemi ad aria compressa devono essere sottoposti a una prova supplementare per la misurazione del rumore provocato dall'aria compressa descritta nell'allegato 5, punto 1.

2.3. Disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore (ASEP)

Il costruttore del veicolo deve verificare la conformità con le ASEP mediante una valutazione appropriata (p. es. un controllo delle parti) o può effettuare la prova descritta all'allegato 7.


3. Campionamento e valutazione dei risultati

Selezionare un veicolo da sottoporre alle prove di cui al punto 2. Se il livello sonoro del veicolo sottoposto a prova non supera di più di 1 dB(A) il valore limite di cui all'allegato 3 e, eventualmente, all'allegato 5, punto 3, il tipo di veicolo è considerato conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Se uno dei risultati di prova non soddisfa le prescrizioni COP di cui al presente allegato e al punto 8 del testo principale del presente regolamento, sottoporre a prova altri 2 veicoli dello stesso tipo come descritto al precedente punto 2.

Se i risultati delle prove del secondo e del terzo veicolo soddisfano le prescrizioni COP di cui al presente allegato e al punto 8 del testo principale del presente regolamento, il veicolo è considerato conforme alle prescrizioni COP.

Se uno dei risultati delle prove del secondo e del terzo veicolo non soddisfa le prescrizioni COP di cui al presente allegato e al punto 8 del testo principale del presente regolamento, il tipo di veicolo deve essere considerato non conforme alle prescrizioni del presente regolamento e il costruttore deve prendere i provvedimenti necessari per ristabilirne la conformità.



ALLEGATO 7

METODO DI MISURAZIONE PER VALUTARE LA CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SULLE EMISSIONI SONORE (ASEP)

Applicabile solo ai veicoli di cui al punto 6.2.3 del presente regolamento.

1. Informazioni generali (cfr. diagramma di flusso dell'appendice 2, figura 1)

Il presente allegato descrive un metodo di misurazione per valutare la conformità del veicolo alle disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore (additional sound emission provisions — ASEP) di cui al punto 6.2.3 del presente regolamento.

Non è obbligatorio eseguire effettivamente le prove al momento della domanda di omologazione. Il costruttore deve firmare la dichiarazione di conformità di cui all'appendice 1 del presente allegato. L'autorità di omologazione può chiedere informazioni aggiuntive sulla dichiarazione di conformità e l'esecuzione delle prove indicate qui di seguito.

Ai fini della procedura di cui al presente allegato è necessaria l'esecuzione di una prova a norma dell'allegato 3.

Se le prove di cui all'allegato 7 sono condotte nell'ambito dell'omologazione, tutte le prove di cui all'allegato 3 e all'allegato 7 devono essere condotte sullo stesso tracciato di prova e a condizioni ambientali analoghe ⁽¹⁾.

Se le prove di cui all'allegato 7 sono condotte dopo che è già stata rilasciata l'omologazione, p. es. durante le prove di conformità della produzione o della conformità in uso, le prove in movimento di cui all'allegato 3 devono essere condotte nella stessa modalità e marcia/rapporto di trasmissione e con gli stessi fattori di ponderazione del rapporto di trasmissione k e di potenza parziale k_p di quelli determinati in occasione dell'omologazione.

2. Metodo di misurazione (cfr. diagramma di flusso dell'appendice 2, figura 3)

2.1. Strumenti di misurazione e condizioni alle quali le misurazioni vanno effettuate

In mancanza di altre indicazioni, gli strumenti di misurazione, le condizioni di misurazione e le condizioni del veicolo sono equivalenti a quelle di cui all'allegato 3, punti 1 e 2.

Se il veicolo ha più modalità che possono influenzare l'emissione sonora, tutte le modalità devono soddisfare le prescrizioni del presente allegato. Nei casi in cui il costruttore abbia effettuato prove per dimostrare all'autorità di approvazione il rispetto di tali prescrizioni, le modalità usate durante le prove devono essere registrate nel verbale di prova.

2.2. Metodo di prova

In mancanza di altre indicazioni, valgono le condizioni e le procedure di cui all'allegato 3. Ai fini del presente allegato devono essere misurate e valutate prove singole per ciascuna condizione di prova.


2.3. Fascia di regolazione

Le prescrizioni ASEP si applicano a ogni rapporto di trasmissione κ che permette di ottenere risultati entro la fascia di regolazione definita qui sotto.

velocità del veicolo V_{AA_ASEP} :	$v_{AA} \geq 20 \text{ km/h}$
accelerazione del veicolo a_{WOT_ASEP} :	$a_{WOT} \leq 5,0 \text{ m/s}^2$
regime del motore n_{BB_ASEP} :	$n_{BB} \leq 2,0 * PMR^{-0,222} * S$ oppure $n_{BB} \leq 0,9 * S$ (usare il valore più basso)
velocità del veicolo V_{BB_ASEP} :	

Se il veicolo, nel rapporto ammesso più basso, non raggiunge il regime massimo del motore n_{BB_ASEP} al di sotto di 70 km/h, aumentare la velocità del veicolo in quella marcia fino a raggiungere la velocità massima del veicolo n_{BB_ASEP} senza oltrepassare la velocità di 80 km/h.

⁽¹⁾ Le misurazioni previste all'allegato 7 per un particolare tipo di veicolo possono essere condotte su un tracciato di prova differente o a condizioni ambientali diverse, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, se i risultati L_{w01} e L_{crs1} delle prove per la marcia, che rappresentano il punto di ancoraggio, non si discostano di oltre +/- 1,0 dB dai risultati delle prove condotte contestualmente alle prove di cui all'allegato 3.



Per qualsiasi altra marcia la velocità massima per il veicolo è 70 km/h.

Per i veicoli sottoposti a prova in condizione di trasmissione non bloccata, la velocità massima per il veicolo è 80 km/h.

Marce $\kappa \leq \text{marcia}_i$ di cui all'allegato 3

Condizioni di trasmissione:

Allegato 3 — Scelta della marcia	Allegato 7 — Scelta della marcia
bloccata	Marcia _i , marcia _{i+1} , ...
non bloccata	non bloccata

2.4. Condizioni target

L'emissione sonora deve essere misurata in ciascun rapporto di trasmissione valido nei quattro punti di prova come specificato qui di seguito. Per tutti i punti di prova devono essere soddisfatte le condizioni limite di cui al punto 2.3.

Il rapporto di trasmissione è valido se tutti i quattro punti e il punto di ancoraggio corrispondono alle specifiche di cui al punto 2.3 riportato sopra. Qualsiasi rapporto di trasmissione per il quale questo criterio non è soddisfatto è da ritenersi non valido e non va analizzato oltre.

Il primo punto di prova P_1 è definito utilizzando una velocità iniziale $v_{AA,k1}$ di $20 \text{ km/h} \leq v_{AA,k1} < 20 \text{ km/h} + 3 \text{ km/h}$.

Se per P_1 non è possibile ottenere una condizione di accelerazione costante come definita al punto 2.26.2.1 della sezione delle definizioni del presente regolamento, la velocità $v_{AA,k1}$ va aumentata a scatti di 5 km/h fino a raggiungere un'accelerazione costante.

Per tutti i punti, se non è possibile raggiungere la condizione di accelerazione costante come definita al punto 2.26.1, l'accelerazione $a_{\text{woi_testpp_BB}}$ deve essere calcolata secondo la formula di cui al punto 3.1.2.1.2 dell'allegato 3.

In condizione di trasmissione non bloccata, se durante la prova viene superato il valore di $n_{\text{BB_ASEP}}$ si devono prendere le seguenti misure, singolarmente o tutte insieme:

- disposizioni di cui al punto 2.5.1
- aumento della velocità a scatti di 5 km/h.

La velocità di prova per il quarto punto di prova P_4 , in qualsiasi marcia, è definita come segue:

- $0,95 \times n_{\text{BB_ASEP}} \leq n_{\text{BB,k4}} \leq n_{\text{BB_ASEP}}$ oppure
- $v_{\text{BB_ASEP}} - 3 \text{ km/h} \leq v_{\text{BB,k4}} \leq v_{\text{BB_ASEP}}$ con $v_{\text{BB_ASEP}}$ come definito al punto 2.3.

La velocità di prova per gli altri due punti di prova è definita dalla formula seguente:

punto di prova P_j ; $v_{\text{BB,kj}} = v_{\text{BB,k1}} + ((j - 1)/3) * (v_{\text{BB,k4}} - v_{\text{BB,k1}})$ per $j = 2$ e 3 con una tolleranza di $\pm 3 \text{ km/h}$


dove:

$v_{\text{BB,k1}}$ = velocità del veicolo all'altezza della linea BB' del punto di prova P_1

$v_{\text{BB,k4}}$ = velocità del veicolo all'altezza della linea BB' del punto di prova P_4

2.5. Prova del veicolo

2.5.1. L'asse di spostamento del veicolo deve seguire il più possibile la linea CC' per tutta la durata della prova, dal momento dell'avvicinamento del punto di riferimento secondo la definizione di cui al punto 2.11 del testo principale del presente regolamento alla linea AA' fino a quando la parte posteriore del veicolo non oltrepassa la linea BB'.



Sulla linea AA' il pedale dell'acceleratore deve essere completamente premuto. Per ottenere un'accelerazione più costante o evitare di scalare la marcia tra le linee AA' e BB', è ammessa una preaccelerazione prima della linea AA' secondo le disposizioni di cui ai punti 3.1.2.1.2.1 e 3.1.2.1.2.2 dell'allegato 3. Il pedale dell'acceleratore deve essere tenuto premuto finché la parte posteriore del veicolo raggiunge la linea BB'.

In condizione di trasmissione non bloccata, la prova può includere il passaggio a marce inferiori e un'accelerazione maggiore. Non è invece consentito il passaggio a un rapporto superiore e a un'accelerazione inferiore.

Se possibile, il costruttore deve fare in modo di impedire che un cambio di marcia determini una condizione non conforme alle condizioni limite. A tale scopo, è permesso usare dispositivi elettronici o meccanici, come posizioni alternative del selettore del cambio. Se non possono essere applicate misure di questo tipo, deve esserne indicato e documentato il motivo nella relazione tecnica.

2.5.2. Letture delle misurazioni

Per ciascun punto viene effettuata una prova singola.

Per ogni singola prova, devono essere stabiliti e annotati i seguenti parametri:

Il livello di pressione sonora massimo ponderato in base alla curva A di entrambi i lati del veicolo, indicato durante ciascun passaggio del veicolo tra le due linee AA' e BB', arrotondato matematicamente alla prima cifra decimale ($L_{\text{wot},k,j}$). Se si rileva un picco chiaramente estraneo al livello di pressione sonora generale, la misurazione deve essere scartata. Le misurazioni sul lato destro e sinistro possono essere effettuate simultaneamente o in successione. Per l'ulteriore elaborazione deve essere utilizzato il livello di pressione sonora maggiore dei due lati.

Le letture della velocità del veicolo in corrispondenza di AA', PP' e BB' devono essere arrotondate e registrate fino alla prima cifra decimale significativa. ($v_{AA,sj}$; $v_{PP,sj}$; $v_{BB,sj}$)

Le eventuali letture del regime del motore in corrispondenza di BB' vanno registrate come valore intero ($n_{BB,kj}$).

2.5.3. L'accelerazione calcolata deve essere determinata in base alla formula di cui all'allegato 3, punto 3.1.2.1.2, e registrata alla seconda cifra decimale ($a_{\text{wot},\text{test},k,j}$).

3. Metodo di analisi 1 Valutazione del coefficiente angolare

3.1. Determinazione del punto di ancoraggio

Il punto di ancoraggio è uguale per ciascun rapporto di trasmissione κ compreso nella fascia di regolazione di cui al punto 2.3. I parametri per il punto di ancoraggio sono derivati dalla prova di accelerazione di cui all'allegato 3 nel modo seguente:

L_{anchor} è il livello di pressione sonora più elevato di $L_{\text{wot},(i)}$ del lato sinistro e di quello destro del rapporto di trasmissione i ;

n_{anchor} è il valore medio di n_{BB^*wot} di quattro prove del rapporto di trasmissione i registrato dall'allegato 3.

3.2. Coefficiente angolare della linea di regressione per ciascun rapporto di trasmissione κ

Le misurazioni sonore devono essere valutate in funzione del regime del motore, in conformità al punto 3.2.1.


3.2.1. Calcolo del coefficiente angolare della linea di regressione per ciascun rapporto di trasmissione κ

La linea di regressione lineare è calcolata utilizzando il punto di ancoraggio e le quattro misurazioni aggiuntive correlate insieme ai risultati del regime del motore e dei livelli sonori di cui al punto 2.5.2 del presente allegato.

$$\text{Slope}_\kappa = \frac{\sum_{j=1}^5 (n_j - \bar{n})(L_j - \bar{L})}{\sum_{j=1}^5 (n_j - \bar{n})^2} \quad (\text{in dB(A)/1 000 min}^{-1})$$

$$\text{con } \bar{L} = \frac{1}{5} \sum_{j=1}^5 L_j \quad \text{nonché } \bar{n} = \frac{1}{5} \sum_{j=1}^5 n_j;$$

dove n_j = regime del motore misurato alla linea BB'.



3.2.2. Coefficiente angolare della linea di regressione per ciascun rapporto di trasmissione κ

Il coefficiente angolare e_{κ} (Slope κ) di un determinato rapporto per il successivo calcolo corrisponde al risultato che si ottiene dal calcolo di cui al punto 3.2.1 arrotondato alla prima cifra decimale, ma non superiore a 5 dB/1 000 min⁻¹.

In condizione non bloccata, se il coefficiente angolare $e_{\kappa} < 0$, la configurazione di trasmissione selezionata non è valida. In tal caso si applica la valutazione di L_{urban} di cui al punto 4.

3.3. Calcolo dell'aumento lineare del livello sonoro atteso per ciascuna misurazione

Il livello sonoro $L_{ASEP_{\kappa j}}$ per il punto di misurazione j e il rapporto di trasmissione κ si calcola usando i regimi del motore misurati per ciascun punto di misurazione nonché il coefficiente angolare di cui al punto 3.2 al punto di ancoraggio proprio di ciascun rapporto.

Per $n_{BB_{\kappa j}} \leq n_{anchor}$:

$$L_{ASEP_{\kappa j}} = L_{anchor} + (Slope_{\kappa} - Y) * (n_{BB_{\kappa j}} - n_{anchor}) / 1\ 000$$

Per $n_{BB_{\kappa j}} > n_{anchor}$:

$$L_{ASEP_{\kappa j}} = L_{anchor} + (Slope_{\kappa} + Y) * (n_{BB_{\kappa j}} - n_{anchor}) / 1\ 000$$

dove $Y = 1$.

3.4. Campioni aggiuntivi

Su richiesta dell'autorità di omologazione devono essere effettuate due prove aggiuntive nell'ambito delle condizioni limite di cui al punto 2.3 del presente allegato.

3.5. Specifiche

Deve essere valutata ogni singola misurazione delle emissioni sonore.

Il livello sonoro di ogni punto di misurazione specificato non deve superare i limiti che seguono:

$$L_{\kappa j} \leq L_{ASEP_{\kappa j}} + x$$

con:

$x = 3$ dB(A) + valore limite ⁽¹⁾ - L_{urban} per i veicoli sottoposti a prova in condizioni di trasmissione non bloccata

$x = 2$ dB(A) + valore limite ⁽¹⁾ - L_{urban} per i veicoli sottoposti a prova in condizioni di trasmissione bloccata

Se il livello sonoro misurato in un punto supera il limite, effettuare altre due misurazioni allo stesso punto per verificare l'incertezza di misurazione. Il veicolo risulta ancora conforme all'ASEP se la media delle tre misurazioni valide nel suddetto punto soddisfa le specifiche.

4. Metodo di analisi 2 Valutazione di L_{urban}

4.1. Informazioni generali

Questa procedura di valutazione rappresenta un'alternativa scelta dal costruttore del veicolo alla procedura di cui al punto 3 del presente allegato ed è applicabile a tutte le tecnologie dei veicoli. Spetta al costruttore del veicolo stabilire il modo corretto di effettuare le prove. In mancanza di altre indicazioni, tutte le prove e i calcoli devono corrispondere a quelli specificati nell'allegato 3 del presente regolamento.

Il metodo di misurazione è definito al punto 2. Ciascun punto di prova deve essere valutato singolarmente.


4.2. Calcolo di ΔL_{urban_ASEP}

4.2.1. Trattamento dei dati

ΔL_{urban_ASEP} si calcola nel modo seguente, a partire da qualunque ΔL_{wor_ASEP} misurato in conformità al presente allegato:

- a) calcolare $a_{wor_test_ASEP}$ usando il calcolo dell'accelerazione di cui al punto 3.1.2.1.2.1 o, a seconda dei casi, 3.1.2.1.2.2 dell'allegato 3 del presente regolamento;

⁽¹⁾ Quale applicabile per il tipo di veicolo omologato



b) determinare la velocità del veicolo (v_{BB_ASEP}) all'altezza della linea BB' durante la prova L_{wot_ASEP} ;

c) calcolare k_{p_ASEP} come segue:

$$k_{p_ASEP} = 1 - (a_{urban}/a_{wot_test_ASEP})$$

I risultati di prove in cui $a_{wot_test_ASEP}$ è inferiore ad a_{urban} devono essere scartati;

d) calcolare $L_{urban_measured_ASEP}$ come segue:

$$L_{urban_measured_ASEP} = L_{wot_ASEP} - k_{p_ASEP} * (L_{wot_ASEP} - L_{crs\ rep})$$

Per i calcoli successivi, usare L_{urban} di cui all'allegato 3 del presente regolamento, senza arrotondamenti, compresa la prima cifra decimale (XX,X);

e) calcolare $L_{urban_normalized}$ per normalizzare la velocità da v_{BB_ASEP} a 50 km/h nel modo seguente:

$$L_{urban_normalized} = L_{urban_measured_ASEP} - (0,15 * (v_{BB_ASEP} - 50))$$

f) calcolare la deviazione di ΔL_{urban_ASEP} rispetto a L_{urban} nel modo seguente:

$$\Delta L_{urban_ASEP} = L_{urban_normalized} - L_{urban}$$

4.2.2. Specifiche

rispetto dei valori limite:

ΔL_{urban_ASEP} deve essere inferiore o uguale a 3,0 dB(A) + valore limite ⁽¹⁾ - L_{urban} .

5. Valutazione del livello sonoro di riferimento (cfr. diagramma di flusso dell'appendice 2, figura 2)

5.1. Informazioni generali

Il livello sonoro di riferimento può essere ottenuto tramite simulazione o per misurazione diretta. Il risultato di un metodo di valutazione deve essere conforme con le specifiche di cui al punto 5.4.

5.1.1. Metodo della simulazione ⁽²⁾

Per la simulazione, il livello sonoro di riferimento deve essere valutato in un unico punto in un rapporto discreto, simulando un'accelerazione e supponendo una velocità finale $v_{BB'}$ pari a 61 km/h. La conformità del suono si calcola utilizzando i risultati del coefficiente angolare di cui al punto 3.2.2.

Se non è disponibile per la marcia specificata al punto 5.2, il risultato del coefficiente angolare di cui al punto 3.2.2 può essere determinato nel modo descritto ai punti 2.4, 3.1 e 3.2.

5.1.2. Metodo di misurazione diretta

Per la misurazione diretta, il livello sonoro di riferimento è valutato in un'unica prova a una condizione di accelerazione che ha inizio alla linea AA', come specificato al punto 2.5. La marcia deve essere quella specificata al punto 5.2 per i veicoli sottoposti a prova in condizione di trasmissione bloccata o con il selettore del cambio posizionato per la guida normale, come specificato dal costruttore per i veicoli sottoposti a prova in condizione di trasmissione non bloccata.

La velocità target di prova v_{AA} corrisponde a 50 km/h \pm 1 km/h tranne qualora v_{BB} sia superiore a 61 km/h.

Se v_{BB} supera 61 km/h, la velocità target di prova v_{BB} deve essere impostata su 61 km/h \pm 1 km/h. La velocità iniziale deve essere regolata in modo da raggiungere la velocità target di prova.


5.2. La marcia α si determina nel modo seguente:

$\alpha = 3$ per tutti i cambi manuali e automatici sottoposti a prova in condizione di trasmissione bloccata e aventi al massimo 5 marce;

$\alpha = 4$ per i cambi automatici sottoposti a prova in condizione di trasmissione bloccata aventi 6 o più marce. Se l'accelerazione calcolata tra AA e BB + la lunghezza del veicolo nella quarta marcia supera i 1,9 m/s², deve essere selezionata la prima marcia più elevata, $\alpha > 4$, con un'accelerazione non superiore a 1,9 m/s².

⁽¹⁾ Quale applicabile per il tipo di veicolo omologato.

⁽²⁾ Non è sempre possibile applicare il metodo della simulazione poiché i risultati delle prove di cui all'allegato 3 e i coefficienti angolari elaborati come descritto al punto 3 dell'allegato 7 potrebbero non produrre dati coerenti per effettuare la simulazione. In tal caso si raccomanda di effettuare una misurazione diretta.



Per i veicoli sottoposti a prova in condizione di trasmissione non bloccata, il rapporto di trasmissione per i calcoli successivi è determinato in base al risultato della prova in accelerazione di cui all'allegato 3, usando il regime del motore e la velocità del veicolo rilevati all'altezza della linea BB'.

5.3. Elaborazione dei dati per la valutazione della simulazione

5.3.1. Determinazione del regime di riferimento del motore $n_{BB'_{ref_a}}$

Il regime di riferimento del motore $n_{BB'_{ref_a}}$ si calcola usando il rapporto di trasmissione della marcia a alla velocità di riferimento $v_{BB'_{ref}} = 61$ km/h.

5.3.2. Calcolo di L_{ref}

$$L_{ref} = L_{anchor} + Slope_a * (n_{BB'_{ref_a}} - n_{anchor}) / 1000$$

5.4. Specifiche

Per i veicoli di categoria M_1 , L_{ref} deve essere inferiore o uguale a 76 dB(A).

Per i veicoli di categoria M_1 dotati di cambio manuale con più di 4 marce in avanti, il cui motore sviluppi una potenza massima nominale netta superiore a 140 kW (a norma del regolamento n. 85) e aventi un rapporto potenza massima/massa massima superiore a 75, L_{ref} deve essere inferiore o uguale a 79 dB(A).


Per i veicoli di categoria M_1 dotati di cambio automatico con più di 4 marce in avanti, il cui motore sviluppi una potenza massima nominale netta superiore a 140 kW (a norma del regolamento n. 85) e aventi un rapporto potenza massima/massa massima superiore a 75, L_{ref} deve essere inferiore o uguale a 78 dB(A).

Per i veicoli di categoria N_1 con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile inferiore a 2 000 kg, L_{ref} deve essere inferiore o uguale a 78 dB(A).

Per i veicoli di categoria N_1 con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile compresa tra 2 000 kg e 3 500 kg, L_{ref} deve essere inferiore o uguale a 79 dB(A).

Per i veicoli delle categorie M_1 e N_1 dotati di motore ad accensione a scintilla/ad accensione spontanea e a iniezione diretta, il livello sonoro limite deve essere aumentato di 1 dB(A);

Per i veicoli delle categorie M_1 e N_1 progettati per essere utilizzati come fuoristrada e con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 2 000 kg, il livello sonoro limite deve essere aumentato di 1 dB(A) se tali veicoli sono dotati di motore avente una potenza massima nominale netta inferiore a 150 kW (a norma del regolamento n. 85) o di 2 dB(A) se dotati di motore avente una potenza massima nominale netta di 150 kW (a norma del regolamento n. 85) o superiore.



Appendice 1

Dichiarazione di conformità alle disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore (ASEP)

[(Dimensioni massime del formato: A4 (210 × 297 mm))]

..... (Nome del costruttore) attesta che i veicoli di questo tipo (inserire il tipo, per quanto riguarda le emissioni sonore a norma del regolamento n. 51), soddisfano le prescrizioni di cui al punto 6.2.3 del regolamento n. 51.

..... (Nome del costruttore) rilascia questa dichiarazione in buona fede, dopo avere effettuato un'adeguata valutazione delle emissioni sonore dei veicoli.

Data:

Nome del mandatario:

Firma del mandatario:



Appendice 2

Figura 1

Diagramma di flusso del concetto di valutazione delle disposizioni ASEP di cui all'allegato 7




Figura 2

Diagramma di flusso della valutazione del livello sonoro del veicolo di cui all'allegato 7, punto 5. «Valutazione del livello sonoro di riferimento»






Figura 3

Diagramma di flusso della determinazione dei singoli punti di prova P_i di cui all'allegato 7, punto 2. «Metodo di misurazione»



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 104/2017

del 13 giugno 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/799]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/45 della Commissione, del 14 gennaio 2015, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda le tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ dai veicoli commerciali leggeri ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 45zu [Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione] e 45zx [Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0045**: Regolamento (UE) 2015/45 della Commissione, del 14 gennaio 2015 (GU L 9 del 15.1.2015, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/45 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3


La presente decisione entra in vigore il 14 giugno 2017, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), o il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 109/2017 del 16 giugno 2017 ⁽²⁾, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 111/2017 del 16 giugno 2017 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 9 del 15.1.2015, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ Cfr. pag. 41 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

18CE1424



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 105/2017

del 13 giugno 2017

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2018/800]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/920 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352 ⁽³⁾.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292 della Commissione abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352 della Commissione ⁽⁴⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XI dell'accordo SEE è così modificato:


- 1) al punto 5cu [regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
«— **32017 R 0920:** Regolamento (UE) 2017/920 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 (GU L 147 del 9.6.2017, pag. 1).»;
- 2) al punto 5cu [regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente adattamento:
«c) Le disposizioni del regolamento che affidano compiti al BEREC si applicano in conformità con, e a decorrere dalla data di entrata in vigore di, una decisione del Comitato misto SEE che integra nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.»;
- 3) dopo il punto 5cub [regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352 della Commissione] è inserito il seguente punto:
«5cuc. **32016 R 2286:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 46).»;

⁽¹⁾ GU L 147 del 9.6.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 344 del 17.12.2016, pag. 46.

⁽³⁾ GU L 344 del 17.12.2016, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 17.12.2015, pag. 7.



4) il testo del punto 5cub [regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352 della Commissione] è sostituito da quanto segue:

«**32016 R 2292**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 77).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2017/920 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/2286 e (UE) 2016/2292 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 giugno 2017, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 106/2017

del 13 giugno 2017

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/801]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) dopo il punto 19ab [regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione] è inserito il seguente punto:
«19ac. **32016 R 0403**: Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8).»;
- 2) al punto 21a (direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32016 R 0403**: Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016 (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2016/403 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 14 giugno 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 107/2017
del 13 giugno 2017
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/802]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione, del 13 giugno 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1fm (decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «1fn. **32016 D 1032**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione, del 13 giugno 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi (GU L 174 del 30.6.2016, pag. 32).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 giugno 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 174 del 30.6.2016, pag. 32.

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 108/2017
del 13 giugno 2017
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/803]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2017/175 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2017/176 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'UE (Ecolabel) ai rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù ⁽²⁾.
- (3) La decisione (UE) 2017/175 abroga le decisioni 2009/564/CE ⁽³⁾ e 2009/578/CE ⁽⁴⁾ della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (4) La decisione (UE) 2017/176 abroga la decisione 2010/18/CE della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) il testo del punto 2 m (decisione 2009/578/CE della Commissione) è sostituito da quanto segue:
«**32017 D 0175:** Decisione (UE) 2017/175 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 9).»;
- 2) il testo del punto 2zb (Decisione 2010/18/CE della Commissione) è sostituito da quanto segue:
«**32017 D 0176:** Decisione (UE) 2017/176 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'UE (Ecolabel) ai rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 44).»;
- 3) il testo del punto 2p (Decisione 2009/564/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi delle decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2017/176 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 giugno 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 28 del 2.2.2017, pag. 9.


⁽²⁾ GU L 28 del 2.2.2017, pag. 44.

⁽³⁾ GU L 196 del 28.7.2009, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 198 del 30.7.2009, pag. 57.

⁽⁵⁾ GU L 8 del 13.1.2010, pag. 32.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

18CE1428



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 110/2017
del 13 giugno 2017
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/804]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2017/126 della Commissione, del 24 gennaio 2017, che modifica la decisione 2013/448/UE per quanto riguarda l'istituzione di un fattore di correzione transettoriale uniforme a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21alg (decisione 2013/448/UE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

- **32017 D 0126**: Decisione (UE) 2017/126 della Commissione, del 24 gennaio 2017 (GU L 19 del 25.1.2017, pag. 93).»

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2017/126 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 giugno 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 19 del 25.1.2017, pag. 93.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 112/2017
del 13 giugno 2017
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/805]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 482/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 114/2013 per quanto riguarda le emissioni specifiche medie di CO₂ nel 2010 indicate per il fabbricante Great Wall Motor Company Limited ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21ayb [regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0482**: Regolamento delegato (UE) n. 482/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014 (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 51).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) n. 482/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 giugno 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 111/2017 del 16 giugno 2017 ^(?).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017

Per il Comitato misto SEE


Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 138 del 13.5.2014, pag. 51.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

^(?) Cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 113/2017
del 13 giugno 2017
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2018/806]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/2032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 7 (Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 2032**: Regolamento (UE) 2016/2032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 105).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/2032 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 giugno 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 105.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 114/2017
del 13 giugno 2017
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2018/807]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/2015 della Commissione, del 17 novembre 2016, che applica il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 28k (Regolamento (UE) 2015/2003 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«28 l. **32016 R 2015**: Regolamento (UE) 2016/2015 della Commissione, del 17 novembre 2016, che applica il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (GU L 312 del 18.11.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/2015 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 giugno 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 312 del 18.11.2016, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 115/2017

del 13 giugno 2017

che modifica il protocollo 3 dell'accordo SEE sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo [2018/808]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 3 dell'accordo SEE stabilisce un regime di scambi specifico tra le parti contraenti per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo SEE stabilisce che i dazi doganali indicati negli allegati della tabella I del protocollo 3 dell'accordo SEE possono essere adeguati dal Comitato misto SEE in seguito a concessioni reciproche. L'Islanda e l'Unione europea hanno convenuto di abolire i dazi doganali per alcuni prodotti elencati nel protocollo 3 dell'accordo SEE. Tali concessioni si applicheranno unicamente ai prodotti originari rispettivamente dell'Unione europea e dell'Islanda, ai sensi della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente il protocollo 3 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo 3 dell'accordo SEE è così modificato:

1. All'articolo 2, alla fine del paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«I prodotti di cui alla tabella I originari dell'Islanda o dell'Unione europea, conformemente alle disposizioni della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, sono soggetti ai dazi doganali indicati, rispettivamente, al punto 4 bis dell'allegato I della tabella I e al punto 1 bis dell'allegato II della tabella I.»

2. L'allegato I della tabella I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.
3. L'allegato II della tabella I è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 14 giugno 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*) o, se successivo, lo stesso giorno dell'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (¹).

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(¹) G.U.L. 274 del 24.10.2017, pag. 58.




ALLEGATO I

L'allegato I della tabella I del protocollo 3 dell'accordo è modificato come segue:

1) dopo il paragrafo 4 è inserito il seguente paragrafo:

«4 bis I dazi doganali applicabili ai seguenti prodotti originari dell'Islanda sono pari a zero:


Codice NC	Osservazioni
0710 40 00	
0711 90 30	
ex 1302 20 10	avenanti tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %
ex 1302 20 90	avenanti tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %
1517 10 10	
1517 90 10	
1704 10 10	
1704 10 90	
1704 90 10	
1704 90 30	
1704 90 51	
1704 90 55	
1704 90 61	
1704 90 65	
1704 90 71	
1704 90 75	
1704 90 81	
1704 90 99	
1806 10 15	
1806 10 20	
1806 10 30	
1806 10 90	
1806 20 10	
1806 20 30	
1806 20 50	
1806 20 70	
1806 20 80	
1806 20 95	
1806 31 00	
1806 32 10	
1806 32 90	




Codice NC	Osservazioni
1806 90 11	
1806 90 19	
1806 90 31	
1806 90 39	
1806 90 50	
1806 90 60	
1806 90 70	
1806 90 90	
1901 10 00	
1901 20 00	
1901 90 11	
1901 90 19	
1901 90 99	
1902 11 00	
1902 19 10	
1902 19 90	
1902 20 10	
1902 20 91	
1902 20 99	
1902 30 10	
1902 30 90	
1902 40 10	
1902 40 90	
1903 00 00	
1904 10 10	
1904 10 30	
1904 10 90	
1904 20 10	
1904 20 91	
1904 20 95	
1904 20 99	
1904 30 00	
1904 90 10	
1904 90 80	
1905 10 00	



Codice NC	Osservazioni
1905 20 10	
1905 20 30	
1905 20 90	
1905 31 11	
1905 31 19	
1905 31 30	
1905 31 91	
1905 31 99	
1905 32 05	
1905 32 11	
1905 32 19	
1905 32 91	
1905 32 99	
1905 40 10	
1905 40 90	
1905 90 10	
1905 90 20	
1905 90 30	
1905 90 45	
1905 90 55	
1905 90 60	
1905 90 90	
2001 90 30	
2001 90 40	
2004 10 91	
2004 90 10	
2005 20 10	
2005 80 00	
ex 2006 00 38	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
ex 2006 00 99	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2007 10 10	
2007 10 91	
2007 10 99	
2007 91 10	
2007 91 30	



Codice NC	Osservazioni
2007 91 90	
2007 99 10	
2007 99 20	
2007 99 31	
2007 99 33	
2007 99 35	
2007 99 39	
2007 99 50	
2007 99 93	
2007 99 97	
ex 2008 11 91	tostate
2008 99 85	
2008 99 91	
ex 2101 12 92	aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola
ex 2101 12 98	aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola
ex 2101 20 92	aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola
ex 2101 20 98	aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola
2101 30 19	
2101 30 99	
2102 10 31	
2102 10 39	
2102 20 11	
2102 20 19	
2103 20 00	
2103 90 90	
2104 10 00	
2106 10 20	
2106 10 80	
2106 90 20	
2106 90 92	




Codice NC	Osservazioni
2202 10 00	
2202 90 10	
2202 90 91	
2202 90 95	
2202 90 99	
2205 10 10	
2205 10 90	
2205 90 10	
2205 90 90	
2207 20 00	
2208 90 91	
2208 90 99	
2209 00 11	
2209 00 19	
2209 00 91	
2209 00 99	
2402 10 00	
2402 20 90	
2402 90 00	
2403 11 00	
2403 19 10	
2403 19 90	
2403 91 00	
2403 99 10	
2905 43 00	
2905 44 11	
2905 44 19	
2905 44 91	
2905 44 99	
3302 10 10	
3302 10 21	
3302 10 29	
3501 10 50	
3501 10 90	



Codice NC	Osservazioni
3501 90 10	
3501 90 90	
3505 10 10	
3505 10 50	
3505 10 90	
3505 20 10	
3505 20 30	
3505 20 50	
3505 20 90	
3809 10 10	
3809 10 30	
3809 10 50	
3809 10 90	
3824 60 11	
3824 60 19	
3824 60 91	
3824 60 99»	

2) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. I codici tariffari indicati nel presente allegato fanno riferimento ai codici applicabili nell'Unione europea al 1° gennaio 2004. Tuttavia, i codici tariffari indicati al paragrafo 4 bis fanno riferimento ai codici applicabili nell'Unione europea al 1° gennaio 2015. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato.»



ALLEGATO II

L'allegato II della tabella I del protocollo 3 dell'accordo è modificato come segue:


1) dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis I dazi doganali applicabili ai seguenti prodotti originari dell'Unione europea sono pari a zero:


Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
0501.0000	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli
0502.1000	– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole
0502.9000	– altri
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti
	– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine
0505.1001	– – Piume e penne
0505.1002	– – Calugine di edredone, pulita
0505.1003	– – Altra calugine
0505.1009	– – altre
0505.9000	– altri
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie
	– Avorio; polveri e cascami d'avorio
0507.1001	– – Denti di balena
0507.1009	– – altri
	– altri
0507.9001	– – Fanoni di balena
0507.9002	– – Artigli di uccelli
0507.9003	– – Corna di ovini
0507.9004	– – Corna di bovini
0507.9009	– – altri
0508.0000	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami
0510.0000	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
ex 0710	Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati
0710.4000	– Granturco dolce
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi
0711.9002	– – Granturco dolce




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar—agar ed altre mucilagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati – Succhi ed estratti vegetali – – altri
1302.1901	– – – per preparazioni alimentari
1302.1909	– – – altri
1302.2001	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati – – contenenti, in peso, 5 % o più di zucchero addizionato
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)
1401.1000	– Bambù
1401.2000	– Canne d'India
1401.9000	– altre
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove
1404.2000	– Linters di cotone – altri
1404.9001	– – Capolini di cardo
1404.9009	– – altri
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 – Margarina, esclusa la margarina liquida
1517.1001	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % – altre
1517.9002	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1517.9005	– – Miscela o preparazioni alimentari di grassi e oli animali o vegetali utilizzate per la sformatura
ex 1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
1702.5000	– Fruttosio chimicamente puro – altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio
1702.9004	– – Maltosio chimicamente puro
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
1704.1000	– Gomme da masticare (chewing—gum), anche rivestite di zucchero – altri
1704.9001	– – Pasta di mandorle in polvere con aggiunta di zucchero, e persipane (surrogato di pasta di mandorle in polvere), in confezioni di peso pari o superiore a 5 kg
1704.9002	– – Pasta di mandorle in polvere con aggiunta di zucchero, e persipane (surrogato di pasta di mandorle in polvere), in confezioni di peso inferiore a 5 kg
1704.9003	– – Zucchero sagomato per decorazioni
1704.9004	– – Liquirizia, con aggiunta di zucchero, e preparazioni a base di liquirizia




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
1704.9005	-- Caramelle di zucchero, pastiglie con aggiunta di dolcificanti, n.c.a.
1704.9006	-- Zuccheri e melassi caramellati
1704.9007	-- Preparazioni a base di gomma arabica
1704.9008	-- Prodotti a base di zuccheri non contenenti glutine né proteine, appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche
1704.9009	-- altri
1806	Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
	-- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806.1001	-- per la fabbricazione di bevande
1806.1009	-- altro
	-- Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg
1806.2010	-- Pasta di torrone in blocchi di peso pari o superiore a 5 kg
1806.2020	-- Polvere per dessert
	-- Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze
1806.2031	--- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806.2039	--- altro
	-- Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze
1806.2041	--- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806.2049	--- altro
	-- altro
1806.2050	--- Altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901, aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %
1806.2060	--- Altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901, aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %
1806.2090	--- altro
	-- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini
	-- ripiene
1806.3101	--- Cioccolato ripiena in tavolette, barre o bastoncini
1806.3109	--- altre
	-- non ripiene
1806.3201	--- Cioccolato composta unicamente di pasta di cacao, zucchero e con un tenore di burro di cacao non superiore a 30 %, in barre e bastoncini
1806.3202	--- Cioccolato addizionata di pasta di cacao, zucchero, burro di cacao e latte in polvere, in barre o bastoncini
1806.3203	--- Surrogato di cioccolato, in barre o bastoncini
1806.3209	--- altre



Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
	– altre
	– – Sostanze per la fabbricazione di bevande
1806.9011	– – – Preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404, aventi tenore, in peso, di cacao in polvere uguale o superiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a., con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, e altri ingredienti e aromatizzanti in misura minore
1806.9012	– – – Preparazioni per bevande, addizionate di cacao e di proteine e/o altri elementi nutritivi, compresi vitamine, minerali, fibre vegetali, acidi grassi polinsaturi e aromatizzanti
1806.9019	– – – altre
	– – altre
1806.9021	– – – Polvere per dessert, budini e zuppe
1806.9022	– – – Alimenti specialmente preparati per lattanti e bambini e a scopi dietetici
1806.9023	– – – Uova di Pasqua
1806.9024	– – – Sciropi e creme per guarnire gelati
1806.9025	– – – Prodotti rivestiti o ricoperti, come uvette, noci, cereali «soffiati», liquirizia, caramelli e gelatine
1806.9026	– – – Creme a base di cioccolato (konfekt)
1806.9027	– – – Cereali da prima colazione
	– – – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze
1806.9041	– – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806.9049	– – – – altro
	– – – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze
1806.9051	– – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806.9059	– – – – altro
	– – – altre
1806.9091	– – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806.9099	– – – – altre
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
1901.1000	– Preparazioni per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
	– – aventi tenore totale superiore o uguale a 3 % di latte fresco in polvere, latte scremato in polvere, uova, materie grasse del latte (come burro), formaggio o carne
1901.2011	– – – per la preparazione di pane croccante della voce 1905.1000
1901.2012	– – – per la preparazione di pane con spezie (panpepato) della voce 1905.2000
1901.2051	– – – per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3110




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
1901.2052	--- per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3120
1901.2053	--- per la preparazione di biscotti allo zenzero della voce 1905.3131
1901.2054	--- per la preparazione di cialde e cialdine delle voci 1905.3201 e 1905.3209 con aggiunta di zucchero o altri dolcificanti
1901.2055	--- per la preparazione di cialde e cialdine delle voci 1905.3201 e 1905.3209 senza aggiunta di zucchero o altri dolcificanti
1901.2056	--- per la preparazione di fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati della voce 1905.4000
1901.2057	--- per la preparazione di pane della voce 1905.9011 con ripieno a base di burro o di altri prodotti lattiero—caseari
1901.2058	--- per la preparazione di pane della voce 1905.9019
1901.2059	--- per la preparazione di biscotti semplici delle voci 1905.9021 e 1905.9029
1901.2061	--- per la preparazione di biscotti salati e aromatizzati della voce 1905.9030
1901.2062	--- per la preparazione di dolci e pasticceria delle voci 1905.9041 e 1905.9049 con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti
1901.2063	--- per la preparazione di dolci e pasticceria delle voci 1905.9041 e 1905.9049 senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti
1901.2064	--- Miscele e paste, contenenti carne, per la preparazione di pasticci, compresa la pizza, della voce 1905.9051
1901.2065	--- Miscele e paste, contenenti ingredienti diversi dalla carne, per la preparazione di pizza e simili della voce 1905.9059
1901.2066	--- per la preparazione di salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili
1901.2067	--- per la preparazione di prodotti della voce 1905.9091
1901.2068	--- per la preparazione di prodotti della voce 1905.9099 -- altri
1901.2071	--- per la preparazione di pane croccante della voce 1905.1000
1901.2072	--- per la preparazione di pane con spezie (panpepato) della voce 1905.2000
1901.2073	--- per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3110
1901.2074	--- per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3120
1901.2075	--- per la preparazione di biscotti allo zenzero della voce 1905.3131
1901.2076	--- per la preparazione di cialde e cialdine delle voci 1905.3201 e 1905.3209
1901.2077	--- per la preparazione di fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati della voce 1905.4000
1901.2078	--- per la preparazione di pane della voce 1905.9011 con ripieno a base di burro o di altri prodotti lattiero—caseari
1901.2079	--- per la preparazione di pane della voce 1905.9019
1901.2081	--- per la preparazione di biscotti semplici delle voci 1905.9021 e 1905.9029
1901.2082	--- per la preparazione di biscotti salati e aromatizzati della voce 1905.9030
1901.2083	--- per la preparazione di dolci e pasticceria della voce 1905.9041
1901.2084	--- per la preparazione di dolci e pasticceria della voce 1905.9049
1901.2085	--- Miscele e paste, contenenti carne, per la preparazione di pasticci, compresa la pizza, della voce 1905.9051
1901.2086	--- Miscele e paste, contenenti ingredienti diversi dalla carne, per la preparazione di pizza e simili della voce 1905.9059




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
1901.2087	--- per la preparazione di salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili
1901.2088	--- per la preparazione di prodotti della voce 1905.9091 con zuccheri addizionati o altri dolcificanti
1901.2089	--- per la preparazione di prodotti della voce 1905.9099 - altri -- Sostanze per la fabbricazione di bevande
1901.9021	--- Preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404, non contenenti cacao o aventi tenore, in peso, di cacao inferiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a., con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, e altri ingredienti e aromatizzanti in misura minore
1901.9029	--- Altre preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404, non contenenti cacao o aventi tenore, in peso, di cacao, inferiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a.
1901.9031	--- Altre sostanze per bevande, con zuccheri addizionati o altri dolcificanti
1901.9039	--- Altre sostanze per bevande
1901.9091	--- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1901.9099	--- altre
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato - Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate
1902.1100	-- contenenti uova
1902.1900	-- altre - Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) -- farcite con preparazioni di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici
1902.2011	--- in percentuale superiore al 20 %, in peso
1902.2019	--- altre -- farcite con preparazioni di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure con una combinazione di tali prodotti
1902.2022	--- contenenti dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso, di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti
1902.2029	--- altre -- farcite con formaggio
1902.2031	--- contenenti più del 3 %, in peso, di formaggio
1902.2039	--- altre -- farcite con carne e formaggio
1902.2041	--- contenenti più del 20 %, in peso, di carne e formaggio
1902.2042	--- contenenti, in totale, dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso, di carne e formaggio
1902.2049	--- altre
1902.2050	-- altre - Altre paste alimentari
1902.3010	-- contenenti pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
	-- contenenti salsicce, salami, carne, frattaglie o sangue o una combinazione di tali prodotti
1902.3021	--- in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso
1902.3029	--- altre
	-- contenenti formaggio
1902.3031	--- in percentuale superiore al 3 %, in peso
1902.3039	--- altre
	-- contenenti carne e formaggio
1902.3041	--- in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 % del peso totale
1902.3049	--- altre
1902.3050	-- altre
	- Cuscus
1902.4010	-- contenente pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
	-- contenente salsicce, salami, carne, frattaglie o sangue o una combinazione di tali prodotti
1902.4021	--- in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso
1902.4029	--- altro
1902.4030	-- altro
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1903.0001	- in imballaggi per la vendita al minuto fino a 5 kg
1903.0009	- altri
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
	- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura
1904.1001	-- Salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili
1904.1003	-- Cereali da prima colazione con tenore di zuccheri addizionati superiore al 10 %
1904.1004	-- Altri cereali da prima colazione
1904.1009	-- altri
	- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati
1904.2001	-- a base di cereali soffiati o cereali tostati o prodotti ottenuti da cereali
1904.2009	-- altre
	- Bulgur di grano:
1904.3001	-- contenente carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso
1904.3009	-- altro
	- altri
1904.9001	-- contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso
1904.9009	-- contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, carta di riso commestibile e prodotti simili
1905.1000	- Pane croccante detto «knäckebröt»




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
1905.2000	– Pane con spezie (panpepato) – Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine – – Biscotti con aggiunta di dolcificanti
1905.3110	– – – rivestiti o ricoperti di cioccolato o di fondenti contenenti cacao
1905.3120	– – – non contenenti glutine né proteine e appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche – – – altri
1905.3131	– – – – Biscotti allo zenzero
1905.3132	– – – – Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili, contenenti meno di 20 % di zucchero
1905.3139	– – – – Altri biscotti con aggiunta di dolcificanti – – Cialde e cialdine
1905.3201	– – – rivestite o ricoperte di cioccolato o di fondenti contenenti cacao
1905.3209	– – – altre
1905.4000	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati – altri – – Pane
1905.9011	– – – con ripieno costituito essenzialmente da burro o da altri prodotti lattiero—caseari (ad esempio, burro all'aglio)
1905.9019	– – – altro – – Biscotti semplici
1905.9021	– – – non contenenti glutine né proteine e appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche
1905.9029	– – – altri
1905.9030	– – Biscotti salati e aromatizzati – – Dolci e pasticceria
1905.9041	– – – non contenenti glutine né proteine e appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche
1905.9049	– – – altri – – Pasticci, inclusa la pizza
1905.9051	– – – contenenti carne
1905.9059	– – – altri
1905.9060	– – Salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, con, bastoncini e prodotti simili – – altri
1905.9091	– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1905.9099	– – – altri
ex 2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico – altri
2001.9001	– – Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
2001.9002	– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
ex 2001.9009	– – altri, contenenti cuori di palma
ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati – Patate
2004.1001	– – farina, semolino o fiocchi




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
2004.9001	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi – – Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati
2005.2001	– Patate – – farina, semolino o fiocchi
2005.8000	– Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
ex 2006	Frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)
2006.0011	– Ortaggi e legumi congelati – – Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
2006.0021	– Altri ortaggi e legumi – Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2007.1000	– – Preparazioni omogeneizzate – – altre
2007.9100	– di agrumi
2007.9900	– – altre
ex 2008	Frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
2008.1101	– – – Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro – – – Arachidi – Burro di arachidi
ex 2008.1109	– – altre, tostate – – altre, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008.19
2008.9100	– – – Cuori di palma – altre
2008.9902	– – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
2101.1201	– – – Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè – – aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola
2101.2001	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate – – aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
2101.3001	<ul style="list-style-type: none"> – cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati – – Succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati
	<ul style="list-style-type: none"> – Lieviti vivi
2102.1001	<ul style="list-style-type: none"> – – diversi dai lieviti di panificazione, esclusi i lieviti utilizzati negli alimenti per animali
2102.1009	<ul style="list-style-type: none"> – – altri
	<ul style="list-style-type: none"> – Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti
2102.2001	<ul style="list-style-type: none"> – – Lieviti morti
2102.2002	<ul style="list-style-type: none"> – – Alghe monocellulari morte
2102.2003	<ul style="list-style-type: none"> – – utilizzati negli alimenti per animali
2102.2009	<ul style="list-style-type: none"> – – altri
	<ul style="list-style-type: none"> – Lieviti in polvere preparati
2102.3001	<ul style="list-style-type: none"> – – in imballaggi per la vendita al minuto fino a 5 kg
2102.3009	<ul style="list-style-type: none"> – – altri
ex 2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata
2103.2000	<ul style="list-style-type: none"> – Salsa «Ketchup» e altre salse al pomodoro – Farina di senape e senape preparata
2103.3001	<ul style="list-style-type: none"> – – Senape preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 % – altri
2103.9010	<ul style="list-style-type: none"> – – Salse vegetali preparate a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto
2103.9020	<ul style="list-style-type: none"> – – Maionese
2103.9030	<ul style="list-style-type: none"> – – Salse a base di olio n.c.a. (ad esempio, rémoulade) – – contenenti carne
2103.9051	<ul style="list-style-type: none"> – – – in percentuale superiore al 20 %, in peso
2103.9052	<ul style="list-style-type: none"> – – – in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso
2103.9059	<ul style="list-style-type: none"> – – – altri – – altri
2103.9091	<ul style="list-style-type: none"> – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2103.9099	<ul style="list-style-type: none"> – – – altri
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
	<ul style="list-style-type: none"> – Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati
2104.1001	<ul style="list-style-type: none"> – – Preparazioni per zuppe vegetali a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto
2104.1002	<ul style="list-style-type: none"> – – Altre zuppe in polvere in imballaggi da 5 kg o più
2104.1003	<ul style="list-style-type: none"> – – Zuppe di pesce in scatola – – Altre zuppe
2104.1011	<ul style="list-style-type: none"> – – – contenenti più di 20 %, in peso, di carne




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
2104.1012	--- contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso
2104.1019	--- altre
	-- altre
2104.1021	--- contenenti più di 20 %, in peso, di carne
2104.1022	--- contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso
2104.1029	--- altre
	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
2104.2001	--- contenenti più di 20 %, in peso, di carne
2104.2002	--- contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso
2104.2003	-- contenenti pesce, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici
2104.2009	--- altre
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
2106.1000	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate
	- altre
	-- Succhi di frutta, preparati o mescolati più di quelli di cui alla voce 2009
2106.9011	--- non fermentati, senza aggiunta di zuccheri, in recipienti di capacità uguale o superiore a 50 kg
2106.9012	--- Altri succhi in altri recipienti, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2106.9013	--- altri, in altri recipienti
	-- Preparazioni per la fabbricazione di bevande
2106.9023	--- Miscugli di piante o parti di piante, anche miscelati a estratti di piante, per la preparazione di infusi di piante
2106.9024	--- specialmente preparate per lattanti e bambini o a scopi dietetici
2106.9025	--- Preparazioni per bevande, addizionate di proteine e/o altri elementi nutritivi, compresi vitamine, minerali, fibre vegetali, acidi grassi polinsaturi e aromatizzanti
2106.9026	--- Preparazioni per bevande, a base di estratto di ginseng miscelato ad altri ingredienti, ad esempio glucosio o lattosio
2106.9027	--- Preparazioni non alcoliche (estratti concentrati) senza zucchero o altri dolcificanti
2106.9028	--- Preparazioni non alcoliche (estratti concentrati) con aggiunta di zucchero
2106.9029	--- Preparazioni non alcoliche (estratti concentrati) con aggiunta di altri dolcificanti
	--- Preparazioni alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, per la fabbricazione di bevande
2106.9031	----- con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino ad un massimo di 2,25 % vol
2106.9032	----- con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,25 % vol, fino ad un massimo di 15 % vol
2106.9033	----- con titolo alcolometrico volumico superiore a 15 % vol, fino ad un massimo di 22 % vol
2106.9034	----- con titolo alcolometrico volumico superiore a 22 % vol, fino ad un massimo di 32 % vol
2106.9035	----- con titolo alcolometrico volumico superiore a 32 % vol, fino ad un massimo di 40 % vol



Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
2106.9036	---- con titolo alcolometrico volumico superiore a 40 % vol, fino ad un massimo di 50 % vol
2106.9037	---- con titolo alcolometrico volumico superiore a 50 % vol, fino ad un massimo di 60 % vol
2106.9038	---- altre
2106.9039	--- altre
	-- Farine per fare dessert
2106.9041	--- in imballaggi per la vendita al minuto da 5 kg o meno, contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo
2106.9042	--- in imballaggi per la vendita al minuto da 5 kg o meno, non contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo
2106.9048	--- altre, contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo
2106.9049	--- altre, non contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo
2106.9051	-- Miscugli di sostanze chimiche e alimenti, quali saccarina e lattosio utilizzati come dolcificanti
2106.9062	-- Zuppe di frutta e porridge
2106.9064	-- contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso
2106.9065	-- Capsule di olio di fegato di pesce e altre vitamine, n.c.a.
2106.9066	-- Integratori alimentari, n.c.a.
2106.9067	-- Panna vegetariana
2106.9068	-- Formaggio vegetariano
	-- Caramelle non contenenti zucchero né cacao
2106.9071	--- Gomme da masticare (chewing gum)
2106.9072	--- altre
2106.9079	-- altre
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
	-- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti
	--- Bevande addizionate di anidride carbonica, con aggiunta di zucchero o di dolcificanti
2202.1011	---- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2202.1012	---- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2202.1013	---- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2202.1014	---- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2202.1015	---- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2202.1016	---- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2202.1019	---- altre
	-- Bevande addizionate di anidride carbonica, senza aggiunta di zucchero o di dolcificanti
2202.1031	---- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2202.1032	---- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2202.1033	---- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2202.1034	---- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2202.1035	---- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2202.1036	---- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2202.1039	---- altre




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
	-- specialmente preparate per lattanti e bambini o a scopi dietetici
2202.1041	--- in imballaggi di cartone
2202.1042	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2202.1043	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2202.1044	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2202.1045	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2202.1046	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2202.1047	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2202.1049	--- altre
	-- altre
2202.1091	--- in imballaggi di cartone
2202.1092	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2202.1093	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2202.1094	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2202.1095	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2202.1096	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2202.1097	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2202.1099	--- altre
	-- a base di prodotti lattiero—caseari con altri ingredienti, a condizione che i prodotti lattiero—caseari rappresentino almeno il 75 % del peso, escluso l'imballaggio
2202.9011	--- in imballaggi di cartone
2202.9012	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2202.9013	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2202.9014	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2202.9015	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2202.9016	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2202.9017	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2202.9019	--- altre
	-- specialmente preparate per lattanti e bambini o a scopi dietetici
2202.9021	--- in imballaggi di cartone
2202.9022	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2202.9023	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2202.9024	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2202.9025	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2202.9026	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2202.9027	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2202.9029	--- altre
	-- Bevande a base di fave di soia
2202.9031	--- in imballaggi di cartone
2202.9032	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2202.9033	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2202.9034	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml



Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
2202.9035	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2202.9036	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2202.9037	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2202.9039	--- altre
	-- Bevande a base di riso e/o di mandorle
2202.9041	--- in imballaggi di cartone
2202.9042	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2202.9043	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2202.9044	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2202.9045	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2202.9046	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2202.9047	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2202.9049	--- altre
	-- altre
2202.9091	--- in imballaggi di cartone
2202.9092	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2202.9093	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2202.9094	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2202.9095	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2202.9096	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2202.9097	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2202.9099	--- altre
2203	Birra di malto
	- con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino a un massimo di 2,25 % vol
2203.0011	-- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2203.0012	-- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2203.0013	-- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2203.0014	-- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2203.0015	-- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2203.0016	-- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2203.0019	-- altra
	- altra
2203.0091	-- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2203.0092	-- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2203.0093	-- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2203.0094	-- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2203.0095	-- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2203.0096	-- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2203.0099	-- altra
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino ad un massimo di 2,25 % vol
2205.1011	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
2205.1012	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2205.1013	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2205.1014	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2205.1015	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2205.1016	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2205.1019	--- altri
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,25 % vol, fino ad un massimo di 15 % vol di alcole puro, a condizione che il prodotto contenga unicamente alcole ottenuto per fermentazione, senza alcun tipo di distillazione
2205.1021	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2205.1022	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2205.1023	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2205.1024	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2205.1025	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2205.1026	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2205.1029	--- altri
	-- altri
2205.1091	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2205.1092	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2205.1093	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2205.1094	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2205.1095	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2205.1096	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2205.1099	--- altri
	- altri
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino ad un massimo di 2,25 % vol
2205.9011	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2205.9012	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2205.9013	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro
2205.9015	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2205.9016	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2205.9019	--- altri
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,25 % vol, fino ad un massimo di 15 % vol, e contenente unicamente alcole ottenuto per fermentazione, senza alcun tipo di distillazione
2205.9021	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2205.9022	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2205.9023	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2205.9025	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2205.9026	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2205.9029	--- altri
	-- altri
2205.9091	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio



Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
2205.9092	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2205.9093	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2205.9095	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2205.9096	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2205.9099	--- altri
ex 2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2207.2000	- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
ex 2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
	- Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati
2208.4011	-- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2208.4012	-- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2208.4013	-- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2208.4014	-- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2208.4015	-- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2208.4016	-- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2208.4019	-- altri
	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)
	-- Gin
2208.5031	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2208.5032	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2208.5033	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2208.5034	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2208.5035	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2208.5036	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2208.5039	--- altri
	-- Acquavite di ginepro (genièvre)
2208.5041	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2208.5042	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2208.5043	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2208.5044	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2208.5045	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2208.5046	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2208.5049	--- altra
	- Vodka
2208.6011	-- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2208.6012	-- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio



Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
2208.6013	-- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2208.6014	-- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2208.6015	-- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2208.6016	-- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2208.6019	-- altra
	- Liquori
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino ad un massimo di 2,25 % vol
2208.7021	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2208.7022	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2208.7023	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2208.7024	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2208.7025	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2208.7026	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2208.7029	--- altri
	-- altri
2208.7081	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2208.7082	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2208.7083	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2208.7084	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2208.7085	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2208.7086	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2208.7089	--- altri
	- altri
	-- Acquavite (brennivín)
2208.9021	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2208.9022	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2208.9023	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2208.9024	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2208.9025	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2208.9026	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2208.9029	--- altra
	-- Aquavit
2208.9031	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2208.9032	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2208.9033	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2208.9034	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml
2208.9035	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2208.9036	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2208.9039	--- altra
2209.0000	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico



Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco – Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
2402.1001	– – introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale
2402.1009	– – altri
	– Sigarette contenenti tabacco
2402.2001	– – introdotte nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviate nel paese senza costituire importazione professionale
2402.2009	– – altre
	– altri
	– – Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti di succedanei del tabacco
2402.9011	– – – introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale
2402.9019	– – – altri
	– – altri
2402.9091	– – – introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale
2402.9099	– – – altri
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco – Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione – – Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo
2403.1101	– – – introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale
2403.1109	– – – altro
	– – altro
2403.1901	– – – introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale
2403.1909	– – – altro
	– – Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»
2403.9101	– – – introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale
2403.9109	– – – altri
	– – altro
	– – – Tabacco da fiuto contenente <i>solutio ammoniac</i>
2403.9911	– – – – introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale
2403.9919	– – – – altro
	– – – altro tabacco da fiuto
2403.9921	– – – – introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
2403.9929	---- altro --- altro
2403.9992	---- Succedanei del tabacco da fiuto
2403.9993	---- Succedanei del tabacco per uso orale
2403.9994	---- altri, introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale
2403.9999	---- altri»;

2) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I codici tariffari indicati al paragrafo 1 fanno riferimento ai codici applicabili in Islanda al 1° luglio 2001. I codici tariffari indicati al paragrafo 1 bis fanno riferimento ai codici applicabili in Islanda al 1° gennaio 2015. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato.»

18CE1433



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 116/2017

del 13 giugno 2017

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/809]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'attuazione e allo sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari.
- (2) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che detta cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 11, del protocollo 31 dell'accordo SEE, le parole «l'esercizio finanziario 2016» sono sostituite dalle parole «gli esercizi finanziari 2016 e 2017».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 117/2017

del 13 giugno 2017

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/810]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al diritto societario.
- (2) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che detta cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 13, del protocollo 31 dell'accordo SEE, le parole «l'esercizio finanziario 2016» sono sostituite dalle parole «gli esercizi finanziari 2016 e 2017».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 109/2017****del 16 giugno 2017****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/811]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 63/2011 della Commissione, del 26 gennaio 2011, recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1014/2010 al fine di elaborare un formato comune per la comunicazione di errori da parte dei costruttori di autovetture ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 396/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 per quanto riguarda alcuni requisiti per il monitoraggio delle emissioni di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 397/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO₂ delle autovetture nuove ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/6 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto dell'evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2011, 2012 e 2013 ⁽⁹⁾.
- (10) Il regolamento (CE) n. 443/2009 abroga la decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.⁽²⁾ GUL 293 dell'11.11.2010, pag. 15.⁽³⁾ GUL 23 del 27.1.2011, pag. 16.⁽⁴⁾ GUL 194 del 26.7.2011, pag. 19.⁽⁵⁾ GUL 132 del 23.5.2012, pag. 11.⁽⁶⁾ GUL 120 dell'1.5.2013, pag. 1.⁽⁷⁾ GUL 120 dell'1.5.2013, pag. 4.⁽⁸⁾ GUL 103 del 5.4.2014, pag. 15.⁽⁹⁾ GUL 3 del 7.1.2015, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GUL 202 del 10.8.2000, pag. 1.

(11) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1) il testo del punto 21ae (decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«**32009 R 0443**: Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1), modificato da:

— **32013 R 0397**: Regolamento (UE) n. 397/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013 (GU L 120 dell'1.5.2013, pag. 4),

— **32014 R 0333**: Regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014 (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 15),

— **32015 R 0006**: Regolamento delegato (UE) 2015/6 della Commissione, del 31 ottobre 2014 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“Se il raggruppamento comprende unicamente costruttori stabiliti negli Stati EFTA, tali costruttori devono trasmettere le informazioni all'Autorità di vigilanza EFTA. Se il raggruppamento comprende almeno un costruttore stabilito nell'Unione e almeno un costruttore stabilito negli Stati EFTA, i costruttori trasmettono le informazioni alla Commissione e all'Autorità di vigilanza EFTA.”;

b) all'articolo 7, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

“L'Autorità di vigilanza EFTA ne informa i costruttori stabiliti negli Stati EFTA.”;

c) all'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

“Se il raggruppamento comprende unicamente costruttori stabiliti negli Stati EFTA, tali costruttori informano congiuntamente l'Autorità di vigilanza EFTA. Se il raggruppamento comprende o viene esteso per includere almeno un costruttore stabilito nell'Unione e almeno un costruttore stabilito negli Stati EFTA, i costruttori informano congiuntamente la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA.”;

d) all'articolo 7, paragrafo 5, anziché “articoli 81 e 82 del trattato” leggasi “articoli 53 e 54 dell'accordo SEE” e anziché “comunitarie” leggasi “del SEE”;

e) all'articolo 7, paragrafo 7, le parole “o all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo “alla Commissione” e all'articolo 10, paragrafo 1, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo “la Commissione”;

f) anche i dati trasmessi dagli Stati EFTA sono conservati nel registro centralizzato di cui all'articolo 8, paragrafo 4;


g) all'articolo 8, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

“L'Autorità di vigilanza EFTA esegue i calcoli di cui al primo comma per i costruttori stabiliti negli Stati EFTA e informa ciascuno dei costruttori stabiliti negli Stati EFTA a norma del secondo comma.”;

h) fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 11, paragrafi 3, 4, 5 e 6, le parole “o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda del caso,” e “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda del caso,” sono inserite rispettivamente dopo “alla Commissione” e “la Commissione”;

i) all'articolo 9, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

“Qualora il costruttore o il responsabile del raggruppamento sia stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA impone l'indennità per le emissioni in eccesso.



Le indennità per le emissioni in eccesso sono ripartite tra la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA proporzionalmente alla quota di immatricolazioni di autovetture nuove immatricolate nell'UE o negli Stati EFTA, rispettivamente, rispetto al numero complessivo di autovetture nuove immatricolate nel SEE.»;

j) all'articolo 9, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

“La Commissione europea utilizza il proprio metodo consolidato per la riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1 come stabilito nella decisione 2012/100/UE della Commissione, anche in relazione alle immatricolazioni negli Stati EFTA di costruttori stabiliti nell'UE.

L'Autorità di vigilanza EFTA determina i metodi per la riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1. Tali metodi si basano su quelli della Commissione.”;

k) all'articolo 9, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

“Per quanto riguarda gli Stati EFTA, essi stessi stabiliscono la destinazione dell'importo delle indennità per le emissioni in eccesso.”;

l) fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 11, paragrafo 2 e paragrafo 4, secondo comma, le parole «o, nel caso di un costruttore stabilito negli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono aggiunte dopo “Commissione”;

m) all'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“I fornitori o i costruttori stabiliti negli Stati EFTA inviano le domande di cui al presente articolo alla Commissione. La Commissione attribuisce a queste domande la stessa priorità delle altre domande presentate a norma del presente articolo.”;

n) all'articolo 12, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

«Le decisioni della Commissione che approvano tecnologie innovative a norma del presente articolo sono generalmente applicabili e vengono integrate nell'accordo SEE.»;

o) il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

2. Dopo il punto 21ae (decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«21aea. **32011 R 0063**: Regolamento (UE) n. 63/2011 della Commissione, del 26 gennaio 2011, recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 23 del 27.1.2011, pag. 16).

Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come in appresso:

a) fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 7, paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda del caso,» sono aggiunte dopo “Commissione”.


b) L'articolo 7, paragrafo 2, e l'indirizzo di posta elettronica di cui all'allegato I non si applicano per quanto riguarda l'Autorità di vigilanza EFTA.

21aeb. **32011 R 0725**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

21aec. **32010 R 1014**: Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 15), modificato da:

— **32012 R 0429**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012 (GU L 132 del 23.5.2012, pag. 11),

— **32013 R 0396**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 396/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013 (GU L 120 dell'1.5.2013, pag. 1).



Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) agli articoli 8 e 9, le parole “o, nel caso di un costruttore stabilito negli Stati EFTA, all’Autorità di vigilanza EFTA”, “o, nel caso di un costruttore stabilito negli Stati EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA” e “o, nel caso di un costruttore stabilito negli Stati EFTA, dall’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo “alla Commissione”, “la Commissione” e “dalla Commissione” rispettivamente.
- b) L’articolo 9, paragrafo 5, non si applica per quanto riguarda l’Autorità di vigilanza EFTA.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 443/2009, (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 63/2011, (UE) n. 397/2013 e (UE) n. 333/2014, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011, (UE) n. 429/2012 e (UE) n. 396/2013 e il regolamento delegato (UE) 2015/6 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 giugno 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 111/2017

del 16 giugno 2017

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/812]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 205/2012 della Commissione, del 6 gennaio 2012, recante modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le fonti di dati e i parametri dei dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione, del 6 novembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla domanda di deroga rispetto agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1047/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione al fine di rettificare le emissioni specifiche medie di CO₂ nel 2010 indicate per il costruttore Piaggio ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 253/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 404/2014 della Commissione, del 17 febbraio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante modifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione relativo al monitoraggio delle emissioni di CO₂ da veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GUL 145 del 31.5.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 72 del 10.3.2012, pag. 2.

⁽³⁾ GUL 98 del 4.4.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 38 del 9.2.2013, pag. 1.


⁽⁵⁾ GUL 285 del 29.10.2013, pag. 1.

⁽⁶⁾ GUL 84 del 20.3.2014, pag. 38.

⁽⁷⁾ GUL 121 del 24.4.2014, pag. 1.

⁽⁸⁾ GUL 121 del 24.4.2014, pag. 21.

⁽⁹⁾ GUL 125 del 26.4.2014, pag. 57.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21aw (regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«21ay. **32011 R 0510**: Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1), modificato da:

— **32012 R 0205**: Regolamento delegato (UE) n. 205/2012 della Commissione, del 6 gennaio 2012 (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 2),

— **32014 R 0253**: Regolamento (UE) n. 253/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 38),

— **32014 R 0404**: Regolamento delegato (UE) n. 404/2014 della Commissione, del 17 febbraio 2014 (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“Se il raggruppamento comprende unicamente costruttori stabiliti negli Stati EFTA, tali costruttori devono trasmettere le informazioni all'Autorità di vigilanza EFTA. Se il raggruppamento comprende almeno un costruttore stabilito nell'Unione e almeno un costruttore stabilito negli Stati EFTA, i costruttori trasmettono le informazioni alla Commissione e all'Autorità di vigilanza EFTA.”;

b) all'articolo 7, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

“L'Autorità di vigilanza EFTA ne informa i costruttori stabiliti negli Stati EFTA.”;

c) all'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

“Se il raggruppamento comprende unicamente costruttori stabiliti negli Stati EFTA, tali costruttori informano congiuntamente l'Autorità di vigilanza EFTA. Se il raggruppamento comprende o viene esteso per includere almeno un costruttore stabilito nell'Unione e almeno un costruttore stabilito negli Stati EFTA, i costruttori informano congiuntamente la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA.”;

d) all'articolo 7, paragrafo 5, anziché “articoli 101 e 102 del TFUE” leggasi “articoli 53 e 54 dell'accordo SEE” e anziché “Unione” leggasi “SEE”;

e) all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 1, le parole “e l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo “Commissione”;

f) anche i dati trasmessi dagli Stati EFTA sono conservati nel registro centralizzato di cui all'articolo 8, paragrafo 4;


g) all'articolo 8, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

“L'Autorità di vigilanza EFTA esegue i calcoli di cui al primo comma per i costruttori stabiliti negli Stati EFTA e informa ciascuno dei costruttori stabiliti negli Stati EFTA a norma del secondo comma.”;

h) fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 11, paragrafi 3, 4, 5 e 6, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda del caso” sono inserite dopo “Commissione”;

i) all'articolo 9, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

“Qualora il costruttore o il responsabile del raggruppamento sia stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA impone l'indennità per le emissioni in eccesso.”



Le indennità per le emissioni in eccesso sono ripartite tra la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA proporzionalmente alla quota delle immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi nell'UE o negli Stati EFTA, rispettivamente, rispetto al numero complessivo di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel SEE.”;

j) all'articolo 9, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

“La Commissione europea utilizza il proprio metodo consolidato di riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso, come stabilito al paragrafo 1 della decisione n. 2012/99/UE della Commissione, anche in relazione alle immatricolazioni negli Stati EFTA di costruttori stabiliti nell'UE.

L'Autorità di vigilanza EFTA determina i metodi di riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1. Tali metodi si basano su quelli della Commissione.”;

k) all'articolo 9, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

“Per quanto riguarda gli Stati EFTA, essi stessi stabiliscono la destinazione dell'importo delle indennità per le emissioni in eccesso.”;

l) fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 11, paragrafo 2, le parole “o, nel caso di un fornitore o di un costruttore stabiliti negli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo “Commissione”;

m) all'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“I fornitori o i costruttori stabiliti negli Stati EFTA inviano le domande di cui al presente articolo alla Commissione. La Commissione attribuisce a queste domande la stessa priorità delle altre domande presentate a norma del presente articolo.”;

n) all'articolo 12, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

“Le decisioni della Commissione che approvano tecnologie innovative a norma del presente articolo sono generalmente applicabili e vengono integrate nell'accordo SEE.”;

o) il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.

21aya. **32012 R 0293:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione di nuovi veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (EU) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1), modificato da:

— **32014 R 0410:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014 (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 21).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) agli articoli 9 e 10, le parole “o, nel caso di un costruttore stabilito negli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo “Commissione”;

b) l'articolo 10 *bis*, paragrafo 3, non si applica per quanto riguarda l'Autorità di vigilanza EFTA.


21ayb. **32013 R 0114:** Regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione, del 6 novembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla domanda di deroga rispetto agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi (GU L 38 del 9.2.2013, pag. 1), modificato da:

— **32013 R 1047:** Regolamento delegato (UE) n. 1047/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013 (GU L 285 del 29.10.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come in appresso:

a) fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 6, paragrafo 1, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda del caso” sono inserite dopo “Commissione”;

b) l'articolo 6, paragrafo 2, e il messaggio di posta elettronica di cui all'allegato I non si applicano per quanto riguarda l'Autorità di vigilanza EFTA.



21ayc. **32014 R 0427**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 510/2011 e (UE) n. 253/2014, dei regolamenti delegati (UE) n. 205/2012, (UE) n. 114/2013, (UE) n. 1047/2013 e (UE) n. 404/2014 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 293/2012, (UE) n. 410/2014 e (UE) n. 427/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 giugno 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-060) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 8 0 2 *

€ 14,00

